ANNO X. N. 1

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Gennaio 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Gennaio 1922 NUM. 1.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

1. — *R. decreto 15 ottobre 1921, n. 1900*, che modifica quello 17 aprile 1913, n. 356, concernente l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica *Pag.* 5

2. — *Decreto ministeriale 16 dicembre 1921*, che delega funzionari del Ministero delle colonie a presiedere gare relative a lavori riguardanti servizi civili dell' Amministrazione Coloniale . . . . . » 8

3. — *R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1815*, che delega il Governatore della Tripolitania ad emanare le norme per l'ordinamento politico amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento ed agli altri Consigli elettivi . . . . » 9

4. — *R. decreto 3 novembre 1921, n. 1691*, che approva talune disposizioni, abrogandone altre, relative all'amministrazione della giustizia in Tripolitania. . . . . » 10

5. — *R. decreto 3 novembre 1921, n. 1849*, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica relativamente al trattamento economico dei sott'ufficiali e militari di truppa dei RR. Carabinieri in servizio in quelle regioni . . . . . » 19

6. — *R. decreto 22 novembre 1921, n. 1874*, contenente disposizioni circa la destinazione ed il trattamento economico dei sott'ufficiali di porto in Tripolitania e in Cirenaica. . . . . » 23

7. — *R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797*, che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle Colonie italiane . . . . . *Pag.* 27

8. — *R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835*, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri Enti in genere . . . . . » 36

9. — *R. decreto 27 novembre 1921, n. 1856*, che autorizza la coniazione di bese in bronzo per la Somalia italiana . . . . . » 39

10. — *R. decreto 15 dicembre 1921*, che dichiara inammissibile il ricorso in materia di concessione di tonnare, presentato da Antonino Messina Romano . . . . . » 41

11. — *R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1829*, che autorizza la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio da lire una . . . . . » 43

12. — *R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1888* che aggiunge l'asfalto all'elenco dei materiali da costruzione che fruiscono dell'esenzione daziaria all'importazione nelle Colonie Libiche » 45

13. — *R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1901*, che eleva la competenza dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica in materia di contratti per fornitura, trasporti, acquisti, alienazioni ed affitti riflettenti i servizi civili della Colonia . . . . . » 47

14. — *Decreto del Ministro del tesoro in data 16 dicembre 1921*, che autorizza il Direttore Capo della ragioneria del Ministero delle colonie, a farsi sostituire da funzionari di ragioneria del Ministero stesso. . . . . » 51

15. — *R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1918*, che fissa i quantitativi dei prodotti coloniali da ammettere negli anni 1921 e 1922, all'importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797 . . » 52

16. — *Legge 30 dicembre 1921, n.* 1878, che dà piena ed intera esecuzione alle Convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920 » 55

17. — *Legge 31 dicembre 1921, n. 1868*, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge . . . . . » 57

18. — *Legge 31 dicembre 1921, n. 1908*, che proroga il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 58

19. — *Decreto ministeriale 10 gennaio 1922*, che istituisce un ufficio doganale a Zuara città ed un altro al forte di Bu-Kamez » 59

20. — *Decreto ministeriale 31 gennaio 1922*, che approva il Regolamento archeologico per la Tripolitania e la Cirenaica. . » 60

CIRCOLARI:

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, (div. ispezioni) n. 21780, in data 14 dicembre 1921, relativa alle ritenute sugli stipendi, sugli assegni, sulle indennità e sulle pensioni. . . . . » 76

Circolare del Ministero del tesoro, direzione generale del segretariato (div. IV) in data 29 dicembre 1921, concernente debiti per cessione o prestito di guerra di impiegati che cessano dal servizio. . . . . » 78

PARTE II.

Personale.

ONORIFICENZE . . . . . *Pag.* 80

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Aumenti di stipendio. . . . . » 81
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » 90
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale della Tripolitania:

Rimpatrio . . . . . » 90

Personale dell' Eritrea:

Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Promozioni. . . . . » 91

3. Istituto Orientale di Napoli:

Incarichi d'insegnamento . . . . . *Pag.* 91
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi

Avvisi:

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1922 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta . . . . . » 92

Errata-corrige . . . . . » 93

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

I.

R decreto 15 ottobre 1921, n. 1900, che modifica quello 17 aprile 1913, n. 356, concernente l'esercizio delle professioni d'avvocato e procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1922, n. 7).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1913, n. 356, relativo all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 15 aprile 1917, n. 938, che approva le norme complementari all'ordinamento giudiziario per le colonie stesse;

Ritenuta l'opportunità di apportare al citato decreto del 17 aprile 1913, n. 356 alcune modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 4, 5 e 6 del R. decreto 17 aprile n. 356, sono modificati come segue:

« Art. 4. — Nelle sedi di tribunali dove non risiede più di un patrocinante, e se ne manifesti l'opportunità, possono, con decreto del governatore, previo parere del Consiglio di cui all'articolo suc-

cessivo essere ammesse ad esercitare ivi le funzioni di procuratore persone sprovviste dei requisiti voluti dalla legge, ma che risaltino altrimenti idonee all'esercizio professionale.

« Dette persone sono iscritte nell'albo, senza acquistare diritto al titolo professionale ».

Art. 5. — Le funzioni esercitate in Italia dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dai Consigli di disciplina dei procuratori, sono attribuite, in Tripolitania e in Cirenaica, ad un Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, unico per ciascuna regione, costituito secondo le norme stabilite dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, e dal R. decreto 26 luglio 1874, n. 2102, in quanto applicabili.

E' fatta salva, in ogni caso, la disposizione del successivo art. 7.

« I componenti del Consiglio sono eletti dall'intero Collegio degli avvocati e dei procuratori a maggioranza assoluta di voti.

« Il presidente del Consiglio dev'essere avvocato.

« Fino a quando, nella Cirenaica, il Collegio degli avvocati e dei procuratori non raggiunga il numero di venti inscritti, il Consiglio di cui nel presente articolo è composto di tre membri ».

« Art. 6. — Per le competenze e gli onorari spettanti ai patrocinanti sono applicate le tariffe vigenti nel Regno, tenuto conto del disposto dell'art. 45 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 15 aprile 1917, n. 938 ».

Art. 2.

Il governatore ha facoltà di stabilire, con suo decreto, le norme regolamentari che in materia si rendessero necessarie.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Per la prima volta dopo la pubblicazione del presente decreto ed entro 15 giorni da essa, il presidente del tribunale formerà l'albo generale del Collegio.

Nel medesimo termine, il Collegio verrà dal presidente suddetto convocato in adunanza straordinaria, per procedere alla elezione del Consiglio dell'ordine e di disciplina. L'adunanza sarà presieduta dall'avvocato più anziano di età tra gli intervenuti: il patrocinante meno anziano fungerà da segretario.

Il Consiglio eletto per la prima volta resterà in carica per lo scorcio dell'anno in cui avviene l'elezione e per il successivo.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino di ciascuna delle due colonie restando dal giorno stesso abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

BONOMI — GIARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

2.

Decreto ministeriale 16 dicembre 1921, che delega funzionari del Ministero delle colonie a presiedere gare relative a lavori riguardanti servizi civili dell'Amministrazione Coloniale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 29 delle norme provvisorie amministrative contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con D. L. 22 agosto 1915, n. 1363;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale gr. uff. dott. Ugo Niccoli, o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore coloniale comm. dott. Vittorio Carli, sono delegati a presiedere alle gare da tenersi in questo Ministero coi sistemi del pubblico incanto, o della licitazione privata, per provvedere alle forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti i servizi civili dell'amministrazione Coloniale.

Art. 2.

Il Consigliere Coloniale cav. uff. dott. Alberto Gori è delegato al servizio dei relativi contratti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 16 dicembre 1921.

GIRARDINI.

3.

R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1815, che delega il Governatore della Tripolitania ad emanare le norme per l'ordinamento politico amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento ed agli altri Consigli elettivi.

(*Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1921, n. 298*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 della legge fondamentale per la Tripolitania approvata con il R. decreto 1° giugno 1919, n. 913;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il Governatore della Tripolitania è delegato ad emanare le norme per l'ordinamento politico amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

4.

R. decreto 3 novembre 1921, n. 1691, che approva talune disposizioni, abrogandone altre, relative all'amministrazione della giustizia in Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1921, n. 292).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i RR. decreti 9 gennaio 1913, n. 39, 17 maggio 1919, n. 886 e 16 agosto 1919, n. 1609;

Visti i RR. decreti 20 marzo 1913, n. 289, 4 gennaio 1914, n. 11, 31 maggio 1914, n. 519, ed i decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1895, 26 agosto 1916, n. 1145, 15 aprile 1917, n. 938, relativi all'ordinamento della giustizia e alle leggi da applicarsi;

Visto il R. decreto 1 giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite disposizioni per l'amministrazione della giustizia in Tripolitania, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1895, e quelle dell'articolo 19, 2° alinea, del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289 ed ogni altra contraria al presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro delle colonie, su proposta del gover-

natore, verranno coordinate in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle dell'ordinamento giudiziario e delle norme complementari attualmente in vigore, apportandovi le modificazioni necessarie al coordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CIRCA LE GIURISDIZIONI.

Art. 1.

I cittadini italiani contemplati nell'articolo 1 del Regio decreto 1° giugno 1919, n. 931, possono esercitare funzioni di giudice, di cancelliere, di segretario e di ufficiale giudiziario, quando ne abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

Le funzioni di giudice sono affidate per decreto Reale, su proposta del governatore; quelle di cancelliere, di segretario, di ufficiale giudiziario sono conferite con decreto del governatore.

Art. 2.

Per tutte le cause civili e penali di competenza del tribunale per gli indigeni giudica il tribunale regionale.

Il tribunale regionale nei giudizi penali che in Italia sono di competenza del tribunale, è composto del giudice regionale che lo presiede e di due assessori cittadini italiani, i quali giudicano con voto deliberativo.

Quando alcuno degli imputati sia di religione islamica, uno almeno dei cittadini assessori deve essere di tale religione.

Art. 3.

Il governatore con suo decreto provvede al regolamento per la nomina degli assessori ed a tutto ciò che riguarda l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.

I tribunali della Sciaria stabiliranno le norme del proprio funzionamento, che, previa approvazione, andranno in vigore con decreto del governatore, il quale determina anche le relative circoscrizioni.

Art. 5.

La giurisdizione delle autorità che amministrano giustizia, in

materia del diritto consuetudinario vigente, può, ove occorra, essere raccolta e coordinata con decreto del governatore, sentiti i capi delle giurisdizioni.

TITOLO II.

DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.

CAPO I.

Del tribunale Sciaritico.

Art. 6.

Il cadì conosce di tutte le materie indicate nell'art. 29 della legge fondamentale, salva alle parti la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Egli inoltre conosce di tutte le controversie civili di valore non superiore alle L. 1000, purchè non abbiano per oggetto la proprietà e gli altri diritti su immobili, ma se una almeno delle parti intenda adire il tribunale regionale, questo è investito della competenza a decidere.

Il cadì conosce parimenti delle cause penali e civili, rinviate dall'autorità giudiziaria, a senso dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 7.

Il cadì può delegare anche fuori della propria sede l'esercizio delle sue funzioni ad un *naib* o ad altro notabile, da lui designato e nominato con decreteo del governatore.

Art. 8.

Tutte le decisioni del cadì, eccetto quelle civili di valore non superiore alle lire duecento, sono appellabili al tribunale sciaritico superiore.

Art. 9.

Le decisioni e i provvedimenti del cadì, quando non siano più suscettibili del rimedio dell'appello, sono eseguibili a cura dello stesso cadì senza necessità della omologazione, prevista nell'articolo 8 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

L'intervento della forza pubblica per la esecuzione forzata delle decisioni deve essere autorizzato dall'autorità locale del Governo su richiesta dello stesso cadì o della parte.

Art. 10.

Qualora la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno, il Governatore può ordinare la temporanea sospensione dell'esecuzione, rimettendo le parti a nuovo giudizio avanti la stessa autorità che ha pronunciata la decisione.

CAPO II.

Del tribunale sciaritico superiore.

Art. 11.

E' istituito in Tripoli il tribunale sciaritico superiore composto del cadì di Tripoli e di un congruo numero di altri giudici, scelti fra i cadì e gli ulema.

Il presidente è eletto a maggioranza dai componenti il Collegio e dura in carica un anno. La stessa persona non può essere successivamente rieletta prima di un biennio dalla scadenza della carica.

Il tribunale di regola giudica nelle cause in numero di tre giudicanti.

Art. 12.

Il tribunale sciaritico superiore conosce in seconda istanza di tutte le decisioni appellabili pronunciate dai cadì.

Conosce inoltre delle cause rinviate a senso dell'art. 14 del presente decreto

Le sue decisioni sono esecutive senza omologazione.

Sono applicabili le norme degli articoli 9 e 10.

CAPO III.

Del tribunale Rabbinico.

Art. 13.

Il tribunale rabbinico conosce di tutte le materie designate nell'art. 29 della legge fondamentale.

Il governatore con suo decreto per determinate località può delegare al tribunale rabbinico la cognizione di cause di ordinaria giurisdizione.

E' mantenuto in favore dei contendenti di religione israelita il disposto dell'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

TITOLO III.

GIURISDIZIONE ORDINARIA.

Art. 14.

L'autorità giudiziaria ordinaria in determinate contingenze e limitatamente alle cause civili vertenti fra mussulmani o tra israeliti ha facoltà di rinviare le parti per atti istruttori od anche per il giudizio alle giurisdizioni sciaritiche o rabbiniche

Parimenti il giudice o l'istruttore possono rimettere la cognizione di alcune cause penali di lieve entità contro mussulmani e di competenza non superiore a quella del pretore al giudizio del cadì perchè applichi la pena secondo la consuetudine.

Art. 15.

Il ministro delle colonie, su proposta del governatore, ha facoltà di istituire in determinate località sezioni di tribunale.

La sezione in materia civile e penale ha la medesima competenza del tribunale regionale e per il suo funzionamento sono applicabili le norme del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 315.

Art. 16.

Il giudice regionale oltre la facoltà conferitagli dall'art. 19 prima parte del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, esercita tutte le funzioni che la legge assegna al pretore in Italia.

Egli pertanto, nei limiti della competenza del pretore, riceve le denunzie, provvede alle istruttorie e procede ai giudizi senza intervento del pubblico ministero e compie tutti gli atti inerenti a tale funzione.

Nei tribunali, nei quali sono assegnati più giudici regionali, il presidente della Corte, sentito il pubblico ministero al principio di

ciascun anno, con suo decreto designa il giudice, al quale sono affidate le funzioni di pretore.

E' applicabile il disposto dell'art. 6, del R. D. 20 marzo 1913, n. 289 alle sentenze appellabili pronunciate dal giudice regionale con funzioni di pretore.

Art. 17.

L'intervento del pubblico ministero avanti il tribunale regionale è facoltativo.

Spetta al capo del pubblico ministero presso la Corte d'appello esercitare le funzioni istruttorie per tutte le cause di competenza della Corte d'assise di Tripoli. Egli inoltre ha facoltà di avocare a sè l'istruttoria delle altre cause.

Art. 18.

L'autorità giudiziaria nei giudizi penali, quando vi siano imputati presenti e altri contumaci ha facoltà, non oltre l'apertura del dibattimento, di ordinare lo stralcio della causa riguardante i contumaci e procedere al giudizio degli imputati presenti.

La stessa autorità dopo la pubblicazione della sentenza in confronto agli imputati presenti, può pronunciare in camera di consiglio sentenza contro i contumaci.

In tal caso il condannato, ove la pena inflitta non sia prescritta o altrimenti estinta ha diritto al rinnovamento del dibattimento nelle forme ordinarie costituendosi all'autorità.

Art. 19.

I giudizi di appello di sentenze di condanna a carico di detenuti pronunciate da magistrature esterne alla sede della Corte, si svolgono, di regola, senza la presenza dell'imputato salvo che l'imputato o il pubblico ministero abbiano richiesto la comparizione personale oppure si sia costituita la parte civile e la comparizione sia stata ordinata d'ufficio dal presidente.

In ogni caso sarà comunicata la data del dibattimento.

Art. 20.

Le sentenze penali di condanna pronunciate dal giudice singolo sono appellabili secondo le norme dell'art. 477 del Codice penale di procedura.

Art. 21.

L'autorità giudiziaria, in caso di necessità, può delegare atti e istruttorie civili e penali di cancellieri agli interpreti e ai funzionari addetti al servizio delle cancellerie e delle segreterie.

Art. 22.

Oltre al caso previsto nell'art. 22 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, con decreto del giudice possono essere affidate determinate funzioni di cancelleria e di segreteria come la assistenza alle udienze e alle istruttorie, anche a personale non di ruolo.

Art. 23.

Il giudice, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può nell'applicare la pena scendere al di sotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso purchè non si tratti di imputato che sia recidivo.

Art. 24.

La facoltà dell'oblazione consentita a senso dell'art. 43 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, è ammessa anche per i reati di competenza del pretore punibili fino a lire trecento di pena pecuniaria e per il caso previsto nel decreto governatoriale 15 gennaio 1916.

Art. 25.

Con decreto governatoriale verranno sancite le norme di regolamento necessarie all'attuazione e alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

Tutte le questioni di diritto transitorio che siano per sorgere

dall'applicazione del presente ordinamento vanno risolte con le norme contenute nei Regi decreti 30 novembre 1865, n. 2606, e 1° dicembre 1889, n. 6589 recanti le disposizioni transitorie per la attuazione dei codici civili e penali del Regno.

Per i giudizi in corso e per i gravami si applicano le norme degli articoli 81 e 82 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro
GIRARDINI.

5.

R. decreto 3 novembre 1921, n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica relativamente al trattamento economico dei sott'ufficiali e militari di truppa dei RR. Carabinieri in servizio in quelle regioni.

(Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1922, n. 2).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto 2 ottobre 1919, n. 1802;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1920, n. 892;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 27 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e modificato dal n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, è sostituito dal seguente:

«I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ed i militari di truppa delle altre armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, gl'interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati; tale facoltà è limitata pei marescialli dell'arma dei carabinieri Reali a quelli aventi cariche speciali, esclusi pertanto i marescialli che esercitano in colonia mansioni di istituto».

Art. 2.

L'articolo 29 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, modificato dal R. decreto 10 giugno 1920, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente a datare dal 1° giugno 1920:

A — Assegni:

GRADI	Assegno giornaliero		Soprassoldo giornaliero coloniale
	Paga	Indennità di grado	
Marescialli d'alloggio maggiori . . .	Paga dovuta ai pari grado in patria	2.50	5.70
Id. id. capi		2 —	5.60
Id. id.	—	1.50	5.45
Brigadieri	—	1.15	5.15
Vice brigadieri	—	0.85	5.15
Appuntati	—	0.30	4 —
Carabinieri trombettieri.	—	—	4 —
Carabinieri	—	—	4 —

Note. — I sottufficiali e militari di truppa dell'arma hanno diritto in colonia agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità e ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma in patria e con le stesse norme.

B — Razione ordinaria giornaliera: quella stabilita pei sottufficiali e militari di truppa delle altre armi e corpi in Libia, con le stesse norme.

C — Vestiario: alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modifiche ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari

a cavallo, provvedesi con le stesse norme vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale.

D — Indennità d'alloggio: nella misura stabilita pei pari grado in patria, e con le stesse modalità.

E — Premio di arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica: tale premio nella misura di L. 400 per una volta tanto spetta:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che attualmente sono in Libia, e percorrono la ferma triennale coloniale volontariamente assunta;

b) a quelli che, essendo in corso di rafferma coloniale, entro due mesi dalla data di pubblicazione in colonia del presente decreto, assumano un anno di rafferma ai nuovi patti;

c) ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in Patria che ottengano d'esser arruolati nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A quelli che, mentre prestano servizio in Libia come comandati d'autorità, contraggono in qualunque tempo la ferma coloniale triennale, il premio è elevato a L. 600.

F — Indennità eventuali, licenze e speciali indennità in caso di morte o di riforma del militare: come per gli altri sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

G — Premi di rafferma coloniale: il sottufficiale od il militare di truppa dei carabinieri Reali che al compimento della ferma iniziale coloniale (tre anni) assume la rafferma annuale coloniale, al termine di ciascun anno di rafferma in tal modo contratta percepisce a titolo di premio di rafferma coloniale la differenza fra i trentaseesimi della indennità a lui spettante in base alle leggi che regolano le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa in patria durante l'anno di rafferma coloniale compiuta e il premio di rafferma coloniale che sarebbe a lui spettato se avesse prestato servizio in un'altra arma del Regio corpo di truppe coloniale, e sempre che tale premio risulti superiore alla quota annuale corrispondente della indennità di rafferma quale appartenente all'arma.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1920, n. 892.

Dalla data in cui, in virtù del presente decreto, si inizierà la

corresponsione della razione viveri in natura o del suo corrispettivo in contanti, le indennità careviveri saranno corrisposte ai sottufficiali (compresi i marescialli) ed ai militari di truppa dell'arma in Libia nelle stesse misure stabilite pei sergenti maggiori e sergenti delle altre armi e corpi, pure in Libia.

E' abrogato l'ultimo alinea dell'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato dal R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — GASPAROTTO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

6.

R. decreto 22 novembre 1921, n. 1874, contenente disposizioni circa la destinazione ed il trattamento economico dei sott'ufficiali di porto in Tripolitania e in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1922, n. 6*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, e 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Nostro decreto 18 agosto 1920, n. 1257;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La destinazione dei sottufficiali di porto in Tripolitania ed in Cirenaica è disposta dal ministro delle colonie di intesa col ministro per l'industria ed il commercio. Il loro richiamo nel Regno spetta al ministro delle colonie o, per sua delegazione, al governatore.

Art. 2.

I sottufficiali di porto destinati in Tripolitania ed in Cirenaica sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tempo continuo non inferiore a due anni, e possono ottenere di esservi, in seguito, annualmente riconfermati.

Il periodo d'obbligo di servizio decorre dalla data d'imbarco per la colonia, pei nuovi destinati, per quelli che già si trovino in Tripolitania ed in Cirenaica, il tempo ininterrottamente trascorso in colonia va computato agli effetti del detto periodo di obbligo ed eventualmente delle riconferme in servizio.

Art. 3.

Ai sottufficiali di porto destinati in Tripolitania ed in Cirenaica spetta il seguente trattamento:

a) paga ed indennità di grado di cui sono provvisti nel Regno, con i relativi aumenti e con le prescritte esenzioni dalla imposta di ricchezza mobile. La paga è soggetta in colonia alle stesse riduzioni previste, pel Regno, dall'ordinamento organico del personale;

b) soprassoldo giornaliero coloniale nella seguente misura, decorrente dal giorno dello sbarco in colonia:

Nocchiero di porto di 1ª classe L. 5,70;

Nocchiero di porto di 2ª classe L. 5,60;

Secondo nocchiero anziano di porto L. 5,15;

Secondo nocchiero di porto L. 5,15;

c) razione viveri in contanti dal giorno dello sbarco in colonia, di L. 4 giornaliere, salvo al ministro delle colonie di ridurne la misura, con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, in relazione al costo dei generi di vitto;

d) indennità di caro-viveri, di residenza disagiata, per la conoscenza della lingua araba e indennità speciali in caso di morte o di riforma nella stessa misura e con le norme stabilite per i sottufficiali di grado equiparato del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

e) indennità di alloggio nella stessa misura stabilita pei pari grado, nel Regno, e con le stesse modalità;

f) licenze, come pei sottufficiali del R. corpo di truppe coloniali.

Art. 4.

Ai sottufficiali di cui ai precedenti articoli è dovuta una indennità di equipaggiamento di lire 400 pagabili, una volta tanto, all'atto della partenza per la colonia. L'indennità non è dovuta ai sottufficiali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovano a prestare servizio in Tripolitania ed in Cirenaica; spetta però ad essi, eventualmente, la differenza fra l'indennità stessa e quella percepita in forza del trattamento economico di cui erano provvisti.

La detta indennità non è dovuta, del pari, quando il sottufficiale destinato in Tripolitania ed in Cirenaica abbia già prestato

servizio in quelle colonie e dalla data del rimpatrio a quella della nuova destinazione non siano trascorsi, almeno, due anni.

Il sottufficiale rimpatriato per ragioni di disciplina, o per difetto di attitudini, oppure a sua domanda senza aver compiuto almeno un anno di permanenza in colonia deve restituire la metà dell'importo dell'indennità di equipaggiamento.

Art. 5.

I sottufficiali di porto che ottengano di essere riconfermati in servizio in colonia, a' sensi dell'art. 2 del presente decreto, hanno diritto, al termine di ogni anno di permanenza in colonia, oltre il periodo d'obbligo, ad un premio nella misura di L. 300 per il 1°, 2° e 3° anno di riconferma, di L. 400 per ciascuno dei successivi.

Il rimpatrio volontario o di ufficio, avvenuto per qualsiasi motivo prima che sia intieramente compiuto l'anno che dà diritto al premio, produce senz'altro la perdita di esso.

I sottufficiali che, trovandosi in servizio in Colonia alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito il premio di permanenza di cui all'art. 10 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, lo mantengono, ma non hanno diritto, per l'anno pel quale ottennero il premio stesso, a quello previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Ai sottufficiali di porto continuano ad essere applicabili in Tripolitania ed in Cirenaica, le disposizioni del loro ordinamento organico concernenti le indennità di trasferimento e di missione, le indennità di servizio speciale, di carica, per destinazione a bordo ed altre eventuali, nonchè quelle concernenti il loro stato giuridico e la loro carriera.

Art. 7.

Il trattamento stabilito col presente decreto vale tanto per il tempo di pace, quanto per quello di guerra

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha effetto dal 1° settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIARDINI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

7.

R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle Colonie italiane.

(*Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1921, n. 299*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, da applicare alle merci di provenienza dalle colonie italiane.

Con Regio decreto, da presentare al Parlamento per la conversione in legge, potranno essere apportate modificazioni e aggiunte alla tariffa stessa.

Art. 2.

Per le merci alla cui introduzione nel Regno la tariffa suddetta accorda uno speciale trattamento limitatamente a un quantitativo annuo, il Governo del Re determinerà ogni anno, con suo decreto, da promuovere di concerto tra il ministro delle colonie e quelli delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, il quantitativo stesso, entro il limite massimo fissato dalla tariffa.

Art. 3.

Per godere dello speciale trattamento doganale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, le merci dovranno essere accompagnate da un certificato di provenienza o di origine rilasciato dalle autorità

coloniali o dalla dogana del porto di imbarco, giusta le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — SOLERI — DE NAVA — MAURI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
1	4	Bovi	Quintale peso vivo	5.00	—
2	5	Tori	id.	5.00	—
3	6	Vacche	id.	5.00	—
4	7	Giovenchi e torelli	id.	5.00	—
5	8	Vitelli	id.	5.00	—
6	9	Bestiame ovino	—	esente	capi 30,000
7	10	Bestiame caprino	—	esente	capi 5.000
8	20 *b* 2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate: altre (compresa la scatola)	—	esenti	q.li 5,000
9	21	Estratti di carne e brodi condensati:			
	a	allo stato solido o pastoso	—	esenti	q.li 1,000
	b	allo stato liquido	—	esenti	
10	33	Pesci freschi anche congelati	—	esenti	

Segue : **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
11	34	Pesci preparati :			
	a	secchi, salati o affumicati : altri	—	esenti	
	b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati :			
		1. In scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente) :	—		
		α tonno	—	esente	tonno : q.li 20,000
		δ altri	—	esenti	altri q.li 1,000
		2. in scatole del peso di più di mezzo chilogramma (compreso il recipiente) :			
		α tonno	—	esente	
		γ altri	—	esenti	
		3. in altri recipienti :			
		α tonno	Quintale	esente	
		γ altri	—	esenti	
12	37 *a*	Caffè : in grani e in pellicole	—	75.00	q.li 30,000
13	42 *b*	Miele : naturale, puro	—	esente	q.li 500
14	64	Frumento	—	esente	q.li 40,000
15	66 *b*	Orzo : altro	—	esente	q.li 100,000
16	ex 69	Dura	—	esente	» 100,000
17	89	Datteri	—	esenti	» 5,000
18	ex 98 *a*	Pasta di datteri	—	esente	

Segue: **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
19	117	Semi oleosi:			
	a	di arachide	—	esenti	
	c	di colza e di ravizzone	—	esenti	
	d	di palma (palmisti), di stillingia ed altri per la produzione di grassi	—	esenti	N. 117 a, c, e, h, ex i: Q.li 30,000
	e	di lino	—	esenti	
	f	di ricino.	—	esenti	
	h	di sesamo.	—	esenti	
	ex *i*	di neuk.	—	esenti	
20	119	Copra	—	esente	—
21	137 *a* 2	Grassi non nominati:			
		animali: altri..	—	esenti	—
22	139 *a* 2	Cera: di api: altra:			
		non lavorata	—	esente	Q.li 1,000
23	145	Sparto	—	esente	—
24	147 *a*	Vegetali filamentosi non nominati: greggi.	—	esenti	—

Segue : **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
25	181 *a* 1	Cotone : in bioccoli e in massa : greggio	—	esente	—
26	211 *a b*	Lane : naturali o sudicie, e lavate.	—	esenti	—
27	214 *a*	Pelo : greggio	—	esente	—
28	227 *b*	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana : altri	—	esenti	Q.li 500
29	604	Legno			
	a	comune :			—
		1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	esente	604 a 2, b 2 Q.li 1000
		2. Squadrato o segato per il lungo.	—	esente	
	b	fino:			
		1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	esente	
		2. Squadrato o segato per il lungo	—	esenti	
30	629 *a*	Lavori non nominati : di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali :			
		Grossolani	Quintale	5.00	—
		Stuoie	—	esenti	—

Segue: **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
31	635 *a*	Avorio: greggio	—	esente	—
32	637 *a*	Madreperla: greggia	—	esente	—
33	638 *a*	Tartaruga: greggia	—	esente	—
34	639 *a*	Corna, ossa ed altre materie affini: greggie	—	esenti	—
35	ex 640	Semi di palma dum	—	esenti	—
36	654	Gomme:			
	a	indigene	—	esenti	—
	b	altre	—	esenti	—
37	655	Resine			
	b	altre:			
		1. indigene greggie	—	esenti	—
		2. non nominate	—	esenti	—
38	ex 680	Natron	—	esente	—
39	e 715	Concimi chimici potassici	—	esenti	—

Segue : **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
40	716	Concimi organici di origine animale, vegetale e mista . . .	—	esenti	—
41	771 *a*	Cassia : naturale	—	esente	—
42	772 *a*	Tamarindo : naturale	—	esente	—
43	777 *b* 1	Piante e parti di piante medicinali, non nominate esotiche : non polverizzate	—	esenti	—
44	778 *a*	Sugo d'aloe	—	esente	—
45	783 *a*	Legni per tinta e per concia : non macinati	—	esenti	—
46	784 *a*	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia : non macinati	—	esenti	—
47	786 *a*	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati : non macinati	—	esenti	—
48	791	Estratti tannici per concia :			
	a	liquidi	—	esenti	—
	b	secchi	—	esenti	—
49	805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled)	—	esenti	—
50	806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche	—	esenti	—

Segue: **Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.**

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
51	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	—	esenti	Q.li 100
52	809 *a*, *b*, *c*, *d*	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	—	esenti	Q.li 1000
53	ex 897 *j*	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palme dum	—	esenti	bottoni q.li 1000 dum affettato: q.li 4000.
54	910	Piume e penne da ornamento:			
	a	gregge	kg.	1.00	—
	b	lavorate:			
		1. semplicemente imbianchite o tinte	»	12.00	—
		2. altre	»	25.00	—
55	924 *b*	Semi oleosi; non nominati	—	esenti	—
56	932	Prodotti vegetali non nominati.	—	esenti	—
57	935 a^1, b^1	Spugne: greggie, comuni e fini	—	esenti	—
58	951	Stracci d'ogni sorta	—	esenti	—
59	—	Altre merci	—	Dazio applicabile ai prodotti provenienti dai paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Colonie
GIRARDINI

8.

R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri Enti in genere.

(*Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1921, n. 304*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, portante divieto agli Istituti e ai cittadini italiani di contrarre prestiti e di assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, senza il consenso preventivo del Governo;

Ritenuta la necessità di estendere con opportune cautele il predetto regime, quando l'interesse dell'economia nazionale lo esiga, anche alle operazioni di cessione e di alienazione a qualsiasi titolo, di aziende acquistate all'estero, o di partecipazioni finanziarie, o di ogni altra forma di cointeressenza in imprese estere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari del culto e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aziende, le partecipazioni finanziarie e ogni altra cointeressenza in imprese estere che un cittadino del Regno o delle colonie italiane, o una Società italiana, anche avente solo esistenza di fatto, o qualunque altro Ente italiano abbiano acquistato o in virtù del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato,

non possono essere cedute a stranieri, se non previo consenso del Ministero del tesoro di concerto con quello del commercio.

In caso d'inosservanza della precedente disposizione il cittadino, Società od Ente responsabile è passibile di confisca dei propri beni fino a un importo equivalente al valore dei beni ceduti e al ricavato effettivo o presunto dalla cessione.

L'accertamento e la conseguente confisca sono eseguiti a carico solidale del titolare dell'operazione e di ciascuna delle persone che vi abbiano preso parte, anche come semplici intermediari. La responsabilità delle Società o degli altri Enti, si estende anche ai loro amministratori e sindaci personalmente.

Le persone responsabili saranno inoltre punite a termini dell'art. 434 del Codice penale e, ove occorra, anche con l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2.

Spetta al Governo del Re la priorità dell'acquisto delle partecipazioni italiane all'estero, di cui al presente decreto, al prezzo da concordarsi fra le parti o altrimenti da fissarsi da tre periti, due dei quali da nominarsi rispettivamente dal ministro del commercio e dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Qualunque atto di cessione di aziende o di partecipazioni finanziarie o di cointeressenza in imprese estere che sia stato compiuto da un cittadino o da una Società per azioni o da altro italiano prima dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora si riconosca contrario all'interesse della nazione, potrà dal ministro d'industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, essere dichiarato privo di efficacia giuridica.

In ogni caso le persone di cui nel presente articolo saranno responsabili dei danni derivati e derivabili dalla operazione annullata.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

9.

R. decreto 27 novembre 1921, n. 1856, che autorizza la coniazione di bese in bronzo per la Somalia italiana.

(Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1922, n. 1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete nazionali in bronzo (bese) per la Somalia italiana ed autorizza la coniazione di un contingente di siffatte monete;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1909, n. 209, che approva il tipo delle monete di bronzo per la Somalia italiana;

Visti i Nostri decreti 15 maggio 1910, n. 308, e 15 agosto 1913, n. 1102, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare per la colonia della Somalia italiana:

Numero 500,000 monete da una besa;

Numero 600,000 monete da due bese;

Numero 200,000 monete da quattro bese;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1909 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tali contingenti di monete valgono le norme contenute nel predetto Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà detto contingente di monete al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

10.

R. decreto 15 dicembre 1921, che dichiara inammissibile il ricorso in materia di concessione di tonnare, presentato da Antonino Messina Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il ricorso 21 aprile 1921 a Noi in via straordinaria presentato dal sig. Antonino Messina Romano, domiciliato in Trapani, contro i provvedimenti 20 settembre 1920 del Governatore della Cirenaica, che non approvava il contratto stipulato l'11 agosto precedente dal predetto signor Messina Romano con la Capitaneria di Porto di Bengasi per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di una tonnara nella località « Mongar ez Zeinah » disponendo contemporaneamente che alla concessione stessa si addivenisse mediante licitazione privata tra il sig. Messina Romano e gli altri concorrenti che avevano presentato domanda dopo la stipulazione del contratto;

Ritenuto che, secondo le risultanze degli atti, il provvedimento impugnato fu comunicato al ricorrente a mezzo della Prefettura di Trapani, in data del 28 ottobre 1920;

Ritenuto che in base alla licitazione privata, seguita il 15 marzo 1921, la tonnara fu concessa al sig. ing. Filippo Benedetti, a norma dell'articolo 34 del Regolamento per la pesca marittima in Tripolitania e Cirenaica, approvato con Nostro decreto 27 marzo 1913 numero 312, modificato con successivo decreto 27 novembre 1919 numero 2391;

Considerato che il ricorso del sig. Antonino Messina Romano contro la disposizione governatoriale del 20 settembre 1920 che indiceva la licitazione privata per la concessione della tonnara di « Mongar ez Zeinah » deve essere dichiarato inammissibile a termine dell'articolo 34 del Regolamento sulla pesca in Libia, approvato con Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 312, modificato col successivo decreto 27 novembre 1919, n. 2391, in quanto che in forza di tale disposizione rientra nelle facoltà insindacabili del Governatore di stabi-

lire se le concessioni debbono essere fatte a trattativa privata ovvero a licitazione privata;

Su conforme parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 novembre u. s. e sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria prodotto il 21 aprile 1921 dal sig. Antonino Messina Romano contro il provvedimento 20 settembre 1920 del Governatore della Cirenaica relativo alla concessione della tonnara di Mongar ez Zeinah.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

11.

R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1829, che autorizza la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio da lire una.

(*Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1921, n. 301*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire una per l'ammontare di 100 milioni di lire, contro ritiro di egual contingente di buoni di cassa in carta dello stesso taglio emessi in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495, 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371.

Le norme per la sostituzione saranno fissate con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno di detti buoni sono fissati come appresso:

Valore nominale del buono: L. 1.
Grado minimo di purezza del metallo: 975 millesimi.
Peso grammi 8.
Tolleranza di peso in più od in meno: uno per cento.
Diametro millimetri 26,5.
Contorno fortemente scannellato.

Art. 3.

I buoni da lire una portano:

nel diritto la figura d'Italia a sinistra seduta, recante nella mano destra un ramoscello d'ulivo e nella sinistra una vittoria alata, trasversalmente la parola « Italia », sotto a destra le parole « G. Romagnoli » (autore dei modelli) e « A. Motti, inc. » (incisore capo della R. Zecca) e nell'esergo l'anno di coniazione;

nel rovescio entro una corona d'alloro lo scudo sabaudo sormontato dalla corona regale e la leggenda « Buono da lire 1 » e sotto la iniziale R. per la Zecca.

Art. 4.

I detti buoni avranno corso legale in tutto il Regno a partire dalla data che verrà stabilita con decreto Ministeriale sino al valore di L. 50 per ogni pagamento, salvo le disposizioni relative al pagamento dei dazi di importazione.

Art. 5.

E' approvato il tipo conforme alla descrizione di cui all'art. 3 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 6.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

12.

R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1888, che aggiunge l'asfalto all'elenco dei materiali da costruzione che fruiscono dell'esenzione daziaria alla importazione nelle Colonie Libiche.

(Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1922, n. 7).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153, che esonera alcuni materiali da costruzione dal pagamento del dazio doganale alla entrata nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco dei materiali da costruzione che fruiscono dell'esenzione daziaria alla importazione nelle colonie libiche in forza del R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153 è aggiunto l'asfalto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

13.

R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1901, che eleva la competenza dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica in materia di contratti per fornitura, trasporti, acquisti, alienazioni, ed affitti riflettenti i servizi civili della Colonia.

(Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1922, n. 8)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, che approva le norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuto che in attesa della emanazione delle norme definitive per l'ordinamento amministrativo-contabile si ravvisa la necessità, per intanto di elevare la competenza governatoriale per l'approvazione dei progetti dei contratti in tema di forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti i servizi civili della Colonia esclusi i progetti dei contratti per opere pubbliche, per i quali vigono già apposite disposizioni derogatorie dalle suddette norme provvisorie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il governatore approva i progetti dei contratti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica quando il loro importo non ecceda la somma di lire 400,000.

Deve però essere prima sentito nei riguardi amministrativi e legali il parere del Comitato amministrativo della Colonia, quando l'ammontare oltrepassi le lire 100,000.

Rimane fermo il disposto del penultimo comma dell'art. 18 delle norme provvisorie per l'ordinamento amministrativo-contabile approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363.

Art. 2.

I progetti di contratto, il cui importo superi le lire 400,000 debbono essere approvati dal Ministero delle colonie, previo parere, nei riguardi amministrativi e legali, del Comitato superiore amministrativo.

Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 delle norme provvisorie anzidette.

Art. 3.

Fermo il disposto del primo ed ultimo comma dell'art. 52 delle stesse norme provvisorie, l'autorizzazione a provvedere ad economia per gli affari di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è data dal ministro, udito il Comitato superiore amministrativo, quando la spesa superi le lire 400,000 e negli altri casi dal governatore il quale dovrà sentire il Comitato amministrativo della colonia qualora l'importo superi le lire 30,000.

E' esclusa dalle presenti norme la materia dei servizi delle opere pubbliche, per i quali rimane ferma la competenza di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1921, n. 706.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 7, 15 lettera *a*), 16 primo comma e 37 dell'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1914, n. 1105 e 1106, con i quali furono stabilite le zone, rispettivamente, del territorio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esecuzione di opere pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1920, n. 2145, mediante il quale vennero elevati a lire 500,000 i limiti di competenza dei Governatori e degli Ingegneri Capi per la rispettiva approvazione amministrativa dei progetti esecutivi relativamente alla prima zona della colonia;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769;

Udito il Comitato superiore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 maggio 1921 sono stabiliti in lire 1,000,000 i limiti di competenza dei Governatori e degli Ingegneri capi per la approvazione rispettivamente amministrativa e tecnica dei progetti e dei relativi contratti, e dei progetti esecutivi, per la prima zona della colonia.

Art. 2.

I limiti di cui all'art. 2 lettera *a*) e *b*) del decreto ministeriale 5 ottobre 1920, n. 2145, sono elevati:

a) per i progetti di contratti di opere pubbliche, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al Ministro delle colonie a lire 1,400,000, 1,200,000 e 1,000,000;

b) per i progetti di contratti di opere pubbliche, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al Governatore, a lire 400,000, 300,000 e 200,000.

Art. 3.

Rimane ferma la competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'esame dei progetti esecutivi il cui importo superi le lire 1,000,000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Roma, 27 aprile 1921.

ROSSI.

14.

Decreto del Ministro del tesoro in data 16 dicembre 1921 che autorizza il Direttore Capo della ragioneria del Ministero delle colonie gr. uff. Romolo Massimiliano Giandolini a farsi sostituire dai signori cav. uff. Ettore Verdesi, cav. uff. Raffaele Scalzo e cav. dott. Michele Vennini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del R. D. 8 ottobre 1870, n. 5927;

Visto il R. D. 29 novembre 1920, n. 25595;

Sulla proposta del Ministro delle Colonie in seguito ad analoga richiesta del gr. uff. Romolo Massimiliano Giandolini, Direttore capo di ragioneria nel Ministero delle Colonie;

Determina:

Il gr. uff. Romolo Massimiliano Giandolini, Direttore capo di ragioneria nel Ministero delle colonie, potrà essere sostituito in caso di assenza o di legittimo impedimento dal cav. uff. Ettore Verdesi, Direttore Capo di Divisione nel Ministero stesso e, in sua assenza o legittimo impedimento, dagli altri suoi sostituti Ragionieri Capi cav. uff. Raffaele Scalzo e cav. dott. Michele Vennini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 1921.

p. il Ministro
TANGORRA.

15.

R. decreto, 22 dicembre 1921, n. 1918, che fissa i quantitativi dei prodotti coloniali da ammettere, negli anni 1921 e 1922, all'importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797.

(*Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1922, n. 8*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della industria e del commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere, negli anni 1921 e 1922, all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati, per le seguenti merci di origine e provenienza dalle colonie italiane, nelle misure per ciascuna di esse qui appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore	
		nell'anno 1921	nell'anno 1922
9	Bestiame ovino	capi 3,000	capi 20,000
10	Bestiame caprino	» 300	» 2,000
20-*b* 2	Carni preparate, salate, affumicate:		
	o in altro modo preparate:		
	altre	q.li 2,000	q.li 5,000
21	Estratti di carne e brodi condensati:		
a	allo stato solido o pastoso	» 300	» 1,000
b	allo stato liquido		
34	Pesci preparati:		
a	secchi, salati e affumicati		
	7 - altri.		
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:		
	1 in scatole, del peso fino a ½ chilogramma (compreso il recipiente).		
	α) tonno	tonno q.li 8,000	tonno q.li 20,000
	δ) altri	altri q.li 500	altri q.li 1,000
	2 in scatole del peso di più di ½ chilogramma, fino a 20 kg. (compreso il recipiente)		
	α) tonno		
	γ) altri		
	3 in altri recipienti:		
	α) tonno		
	γ) altri		
37-*a*	Caffè in grani e in pellicole	q.li 3,000	q.li 30,000
42-*b*	Miele naturale puro	—	» 200
64	Frumento	—	» 40,000
66-*b*	Orzo altro.	q.li 10,000	» 100,000
ex-69	Dura	—	» 20,000
89	Datteri	q.li 500	» 5,000
ex-98 *a*	Pasta di datteri		

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1921	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1922
117	Semi oleosi		
a	di arachide		
c	di colza e di ravizzone	q.li 3,000	q.li 30,000
e	di lino		
h	di sesamo		
ex-*i*	di neuk		
139-*a* 2	Cera di api, altra, non lavorata . .	—	» 500
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:		
b	altri	» 50	» 500
604	Legno:		
a	comune		
	2 squadrato o segato per lungo	» 300	» 1,000
b	fino		
	2 squadrato o segato per lungo		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	» 30	» 100
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate. . .	» 300	» 1,000
ex-897-*j*	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum	bottoni q.li 500	» 1,000
		dischi e fette q.li 2,000	» 4,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

16.

Legge 30 dicembre 1921, n. 1878, che dà piena ed intera esecuzione alle Convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920.

(*Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1922 n. 2*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data dal 1° gennaio 1922 alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, firmati a Madrid il 30 novembre 1920:

1° Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2° Accordo per lo scambio di lettere e scatolette con il valore dichiarato, seguito da un protocollo;

3° Accordo per lo scambio dei vaglia postali, seguito da un protocollo;

4° Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita da un protocollo;

5° Accordo per il servizio delle riscossioni, seguito da un protocollo;

6° Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche;

7° Accordo per il servizio dei bancogiri postali.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle convenzioni ed accordi enunciati nell'art. 1, che hanno carattere facoltativo dilatorio, se e quando crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

Art. 3.

Il saggio del cambio che le poste italiane applicheranno nel calcolo del franco oro sarà stabilito ed occorrendo variato dal ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — DELLA TORRETTA — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

17.

Legge 31 dicembre 1921, n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge.

(*Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1921, n. 307*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, n. 1013, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

18.

Legge 31 dicembre 1921, n. 1908, che proroga il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921.

(*Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1920, n. 7*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, fissato dall'art. 27 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è prorogato, per il rendiconto dell'esercizio 1920-921, a tutto il 31 maggio 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

19.

Decreto ministeriale 10 gennaio 1922 che istituisce un ufficio doganale a Zuara città ed un altro al Forte di Bu-Kamez.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 2 dell'ordinamento Doganale della Tripolitania e Cirenaica approvato con R. D. 18 marzo 1915, n. 402;

Visto la proposta fatta da S. E. il Governatore della Tripolitania per l'istituzione di due uffici doganali, uno a Zuara città e l'altro al forte di Bu-Kamez;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti a Zuara città e al forte di Bu-Kames (Tripolitania) due uffici di dogana che cominceranno a funzionare nel giorno e con le facoltà che saranno determinate da S. E. il Governatore della Tripolitania.

Art. 2.

Il governatore medesimo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 10 gennaio 1921.

Il Ministro
GIRARDINI.

20.

Decreto ministeriale 31 gennaio 1922, che approva il Regolamento archeologico per la Tripolitania e la Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto il R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, che approva l'ordinamento archeologico della Libia;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme occorrenti per la esecuzione del predetto ordinamento e per la organizzazione dei servizi archeologici della Tripolitania e della Cirenaica;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento archeologico per la Tripolitania e la Cirenaica in esecuzione del R. D. 24 settembre 1914, numero 1271, sull'ordinamento archeologico della Libia.

Roma, addì 31 gennaio 1922.

GIRARDINI.

Regolamento per la esecuzione del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, che approva l'ordinamento archeologico della Libia.

TITOLO I.

Della direzione ed amministrazione delle antichità

Capo I.

Uffici.

Art. 1.

L'alta direzione dei servizi archeologici della Tripolitania e della Cirenaica spetta al Ministero delle colonie; l'Amministrazione ai Governi locali.

Per la direzione scientifica il Ministero può valersi dell'opera di persona tecnica, scelta in conformità delle disposizioni del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19 (tabella *F*).

Art. 2.

I servizi archeologici della Colonia sono affidati ad uffici di sopraintendenza che hanno di regola la sede nel capoluogo e sono posti alla dipendenza immediata del Governo della Colonia.

Art. 3.

Le Sopraintendenze sono istituite con decreto ministeriale, su proposta del Governatore.

Art. 4.

Alle Sopraintendenze spetta:

a) l'amministrazione diretta delle antichità della Colonia;

b) la vigilanza sui monumenti in uso dei privati;

c) la direzione degli scavi, intrapresi a cura dello Stato, e la sorveglianza di quelli eseguiti dagli istituti e corpi scientifici autorizzati;

d) la vigilanza sulla esecuzione delle vigenti disposizioni, spe-

cialmente per quanto concerne gli scavi clandestini, la denuncia delle scoperte, il divieto di esportazione;

e) la custodia delle antichità della Colonia; sia nei riguardi degli immobili, compresi o non, nelle zone monumentali, sia nei riguardi delle collezioni (Musei, Raccolte, ecc.), delle quali ultime esse hanno la direzione e l'amministrazione;

f) le proposte pei restauri dei monumenti, e la vigilanza sulla loro esecuzione, d'intesa con gli uffici delle opere pubbliche.

Capo II.

Personale delle Sopraintendenze.

A) Varie categorie di personale.

Art. 5.

Il personale tecnico addetto alle Sopraintendenze scelto nelle categorie dei ruoli del Regno, è costituito da:

a) sopraintendenti;

b) ispettori e architetti;

c) soprastanti, custodi, guardie, ecc.

Art. 6.

Ai sopraintendenti spetta:

a) dirigere i servizi archeologici nella loro circoscrizione;

b) ripartire il lavoro scientifico e d'ufficio tra i funzionari dipendenti, a seconda delle speciali competenze di ciascuno e vigilarne la disciplina;

c) compilare, dandone comunicazione al Governo, i cataloghi e gli inventari del materiale archeologico o di ufficio di cui sono i consegnatari responsabili;

d) compilare trimestralmente, oltre le relazioni richieste da speciali circostanze, un rapporto sommario, corredato da fotografie, disegni, schizzi topografici, ecc., dallo stato dei lavori in corso nelle rispettive circoscrizioni, inviandolo al Governatore, per essere comunicato al Ministero;

e) compilare, alla fine di ogni campagna di scavo, un rapporto di carattere scientifico, da inserirsi nelle pubblicazioni ufficiali del Ministero;

f) inviare al Governo, entro il 30 settembre di ogni anno, affinchè venga sottoposto al parere del Ministero, il programma dei lavori che la Sopraintendenza propone di svolgere nell'esercizio finanziario successivo, accompagnandolo con le previsioni di spesa per ogni distinta categoria di lavoro.

Art. 7.

I sopraintendenti hanno la direzione degli scavi e dei musei locali, direzione che possono delegare ad ispettori dell'ufficio. Essi hanno anche la cura e la responsabilità della biblioteca, che può essere formata presso ogni Sopraintendenza, allo scopo di tenervi permanentemente i mezzi di studio necessari allo svolgimento tecnico dei servizi e alla illustrazione dei monumenti.

Art. 8.

Nell'assenza del sopraintendente, la reggenza degli uffici è affidata all'ispettore più anziano o, in sua mancanza, all'architetto.

Art. 9.

Gli ispettori coadiuvano i sopraintendenti nelle loro varie mansioni amministrative e tecniche, e possono essere più specialmente addetti alla trattazione di un determinato ramo del servizio, o a studî o ricerche storico-artistiche particolari.

Art. 10.

Gli architetti sono più specialmente incaricati:

a) di ispezionare i monumenti della Colonia;

b) di proporre i restauri che ritengano necessari alla conservazione dei monumenti stessi;

c) di compilare i progetti d'indole artistica per manutenzione ed eventuali restauri, e predisporre i progetti tecnici e la esecuzione dei lavori;

d) di fare i rilievi degli scavi, dei monumenti, le piante e sezioni delle antiche località ecc.

Art. 11.

L'architetto di ogni Sopraintendenza è membro di diritto della

locale Commissione per l'ornato pubblico, della quale, in sua assenza, farà parte il sopraintendente.

Art. 12.

Al termine di ogni campagna di scavo, o quando la direzione dei servizi archeologici ritenga opportuno, potrà essere concesso dal Governatore, ai sopraintendenti, agli ispettori e agli architetti-ingegneri, qualora le esigenze del servizio locale ciò permettano, uno speciale congedo o un prolungamento dell'annuale congedo, perchè essi possano elaborare scientificamente il materiale scoperto in centri di studio particolarmente adatti alla consultazione di opere scientifiche.

Art. 13.

I disegnatori coadiuvano gli architetti nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti e scavi, ed eseguono disegni, rilievi, copie e quanto altro possa occorrere alla illustrazione grafica di tali studi.

Art. 14.

I restauratori provvedono, sotto la guida del sopraintendente, alla ricomposizione ed al completamento del materiale archeologico, nonchè a qualsiasi altro lavoro necessario alla conservazione, esposizione e riproduzione degli oggetti.

Art. 15.

Gli assistenti:

a) hanno la sorveglianza del personale subalterno:

b) visitano le opere affidate alla loro custodia;

c) assistono agli scavi, al trasporto del materiale, al suo collocamento nei locali assegnati, ecc.;

d) redigono il giornale degli scavi e di altri lavori, tengono il registro degli operai e la contabilità dei compensi a questi dovuti.

Art. 16.

I custodi e le guardie vigilano alla integrità e pulizia dei monumenti e scavi, dei musei e del materiale loro affidati.

Art. 17.

Gli assistenti ed i custodi di ruolo sono riconosciuti come agenti della forza pubblica, secondo l'art. 25 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

B) Assunzione e trattamento economico del personale.

Art. 18.

I sopraintendenti, gli ispettori, gli architetti, i disegnatori e i restauratori saranno, di regola, scelti, previo accordo tra il Ministero dell'istruzione pubblica e quello delle colonie, nella categoria di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e saranno messi dal Ministero della pubblica istruzione a disposizione di quello delle colonie.

Quando non si abbia a disposizione personale di ruolo, potrà con decreto governatoriale essere assunto personale straordinario.

Art. 19.

Il personale di custodia sarà, di regola, nominato, con decreto governatoriale, in Colonia, fra i cittadini italiani o fra i cittadini libici che presentino le necessarie qualità e garanzie. Potrà peraltro per eccezione essere destinato alla Sopraintendenza personale di custodia dell'Amministrazione del Regno.

Art. 20.

Per quanto concerne la destinazione, il trattamento economico e il servizio del personale di ruolo in Colonia, nonchè la sua restituzione nei ruoli del Regno si applicano le stesse norme stabilite per i funzionari civili dal R. D. 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal D. L. 6 luglio 1919, n. 1344, salvo le contrarie disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 21.

Il personale straordinario percepirà invece le competenze determinate caso per caso in analogia a quelle corrisposte in Colonia

al personale similare del Genio Civile e tenendo conto della natura e della entità delle mansioni che ad esso vengono affidate.

Art. 22.

Per le missioni in Colonia e per le trasferte valgono, per il personale di ruolo, le stesse disposizioni stabilite per il personale tecnico delle opere pubbliche, tenendo conto della corrispondenza di funzioni tra il personale delle opere pubbliche e quello delle Soprintendenze acheologiche.

Art. 23.

Al personale straordinario delle Sopraintendenze, per ciò che riguarda i trasferimenti, i viaggi e le trasferte, i congedi, la disciplina e il licenziamento, si applicano le corrispondenti disposizioni per il personale provvisorio delle opere pubbliche.

Al personale straordinario attualmente in servizio si applicano le disposizioni transitorie, di cui agli art. 20, 21 e 22 del D. M. 27 agosto 1919 con cui fu approvato il regolamento del personale provvisorio delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica.

TITOLO II.

DEL MATERIALE ARCHEOLOGICO.

Capo I.

Materiale esistente.

Art. 24.

I monumenti in uso a privati, a' sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, sia nei territori occupati, sia in quelli che lo saranno in avvenire, dovranno essere, dopo visita e proposta del sopraintendente o di un suo delegato, dichiarati di interesse archeologico, con decreto del Governatore, ed inscritti in elenchi ufficiali.

Tale decreto verrà comunicato all'utente, il quale avendo l'obbligo della conservazione, non potrà eseguire alcuna opera senza

il nulla osta della Sopraintendenza. Questa avrà il diritto di intervenire, ogni qualvolta le condizioni del monumento rendano necessari lavori di restauro, e li farà eseguire a cura dello Stato.

Art. 25.

Gli oggetti mobili in possesso di privati al momento della pubblicazione del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, saranno lasciati, salvo le norme di cui all'art. 10 del decreto medesimo, in libera disposizione dei possessori, qualora non siano giudicati necessari alle collezioni dello Stato. In questo caso la proprietà dello Stato potrà essere rivendicata, mediante un corrispettivo a norma dell'art. 8 del R. D. citato.

Capo II.

Scoperte ed esplorazioni.

Art. 26.

L'Autorità di Governo la quale riceva denunzia di scoperte fortuite a' sensi dell'art. 7 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, o, in qualsiasi altro modo, ne abbia cognizione, dovrà avvertirne immediatamente la Sopraintendenza, che, a sua volta, disporrà per la visita degli oggetti rinvenuti.

Art. 27.

Il funzionario incaricato della visita, dovrà redigere apposito verbale, dal quale risulti il valore archeologico ed economico degli oggetti per la determinazione dell'eventuale compenso o delle sanzioni previste all'11 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271.

Quando non ritenga gli oggetti medesimi necessari alle collezioni dello Stato, dovrà aggiungere analoga dichiarazione, di cui il Governatore possa avvalersi per disporre il rilascio di una parte degli oggetti a' sensi dell'art. 8 del R. D. sopra citato.

Art. 28.

Quando debbasi procedere a scavi in fondi di privata proprietà, per conto dello Stato, il competente ufficio di governo dovrà ren-

derne avvertito il proprietario almeno un mese prima della data stabilita per l'inizio dei lavori.

Il proprietario ha però l'obbligo di ammettere in qualunque tempo i funzionari della Sopraintendenza a visitare i fondi per gli studi preparatori dello scavo.

Art. 29.

Quando il Governo locale conceda l'autorizzazione a corpi ed istituti scientifici, a' sensi dell'art. 9 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, potrà avvalersi, ove sia necessario, per la esecuzione delle ricerche autorizzate della procedura stabilita per gli scavi governativi nei fondi di privata proprietà.

Art. 30.

I programmi per attuare speciali campagne di scavi, sia direttamente eseguite dalle Sopraintendenze, sia dagli enti di cui al precedente articolo, debbono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Ministero.

Art. 31.

Quando sia stata autorizzata l'esecuzione di uno scavo, la Sopraintendenza ha facoltà di assumere il personale provvisorio necessario, alle condizioni in uso nel luogo, e provvede direttamente ai pagamenti mediante settimanali, secondo il sistema seguito nel Regno.

Art. 32.

Gli istituti e corpi scientifici nazionali, a cui può essere data l'autorizzazione di eseguire scavi in Colonia, sono:

1° La Direzione generale delle Antichità e Belle Arti;
2° Le RR. Scuole di archeologia di Roma e di Atene;
3° Le Missioni archeologiche governative all'estero;
4° Gli Istituti di studi superiori governativi;
5° Le seguenti Società ed Accademie Reali:

R. Istituto lombardo di scienze e lettere;
Accademia archeologica di lettere e belle arti di Napoli;
Società Reale di Napoli;
Società italiana delle scienze di Roma;

R. Accademia dei Lincei;
R. Accademia delle scienze di Torino;
R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;
R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti;
R. Società geografica;

e quelle altre per cui il Ministero delle colonie abbia preventivamente approvato il programma scientifico e finanziario dei lavori che si propongono.

Art. 33.

Gli istituti e corpi scientifici indicati nell'articolo precedente, quando intendano eseguire ricerche, dovranno fare domanda al Governatore della Colonia, accompagnata dal relativo progetto scientifico.

Art. 34.

Ove il Governo conceda l'autorizzazione, la quale è limitata ad una campagna di scavo e può essere rinnovata, la Sopraintendenza delega un suo funzionario per l'assistenza e le sorveglianza dei lavori.

La Sopraintendenza, quando lo ritenga necessario nell'interesse dei servizi archeologici della Colonia, può chiedere al Governatore la sospensione dei lavori, ed in tal caso l'istituto e corpo scientifico ha facoltà di ricorrere al Ministero delle colonie.

Art. 35.

Il materiale proveniente da tali scavi, dopo che sia stato regolarmente intervariato e si sia provveduto alla sua custodia, prima di essere definitivamente collocato nelle raccolte dello Stato, è tenuto a disposizione delle persone incaricate degli studi relativi dall'Istituto.

Questo ha diritto alla pubblicazione del materiale, ma ha l'obbligo di comunicare mensilmente alla Sopraintendenza gli elementi necessari alla compilazione delle relazioni di cui all'art. 9, n. 4.

Capo III.

Conservazione e raccolta del materiale.

Art. 36.

Alla Sopraintendenza incombe l'obbligo di raccogliere e custodire il materiale archeologico proveniente da scavi o da trovamenti fortuiti e altrimenti acquisiti allo Stato.

Art. 37.

La Sopraintendenza giudica della convenienza di trasportare in una delle raccolte centrali quella parte del materiale che non sia opportuno conservare sul luogo, in prossimità degli edifici a cui appartiene.

Nel primo caso il trasporto deve essere eseguito al più presto, salvo si ritenga più conveniente una sosta sul luogo dello scavo, durante tutto il periodo dei lavori per ragioni di studio o amministrative.

Art. 38.

Gli oggetti immessi nelle raccolte dello Stato sono inscritti in inventario, secondo le modalità del Regolamento 30 gennaio 1913, n. 363, art. 5.

Art. 39.

Il materiale archeologico, dopo il compimento dei restauri necessari, verrà esposto in modo conveniente e decoroso, e ordinato secondo, criteri scientifici a cura della Sopraintendenza, nei musei locali.

Art. 40.

Le raccolte governative della Tripolitania e Cirenaica si dividono in musei centrali e locali.

Art. 41.

Le raccolte ed i musei locali sono destinati principalmente ad accogliere il materiale che ha una speciale importanza topografica,

come frammenti architettonici ecc. relativi ad un grande centro di cultura della antichità, nel territorio ove le raccolte sono state istituite.

La istituzione è fatta dal Ministero su proposta del Governatore.

Art. 42.

I musei e le raccolte governative sono aperti al pubblico sotto la sorveglianza e responsabilità di chi ne ha la direzione e con le norme e orari stabiliti dalla Sopraintendenza.

Spetta al Governatore, su proposta del sopraintendente, determinare le tasse d'ingresso, ed i giorni in cui il pubblico potrà avere gratuito accesso ai musei.

Art. 43.

Quando un complesso di monumenti e di rovine, appartenenti ad una località di notevole importanza storica, sia meritevole di speciale cura e precauzione, il Governatore, su relazione della Sopraintendenza, dichiara con suo decreto « zona monumentale » quella ove i monumenti stessi e le rovine sono situate.

Il decreto deve chiaramente indicare i limiti della zona, entro la quale, oltre ad essere interdetta qualsiasi nuova costruzione, che non sia destinata alla conservazione dei monumenti stessi, viene revocata qualsiasi concessione precedentemente fatta a privati, secondo le norme vigenti per l'espropriazione a causa di pubblica utilità, a meno che la revoca non sia già stata prevista nell'atto.

Art. 44.

Quando sia ritenuto necessario per tutelare l'accessibilità e il decoro di monumenti non compresi in zone monumentali, il Governatore con suo decreto, su proposta del sopraintendente, delimita un'aerea immediatamente attigua ai monumenti stessi, sufficiente a garentire una visuale adeguata ed uno sfondo conveniente, e le vie d'accesso, che dovranno essere lasciate libere per dare adito ai visitatori.

Art. 45.

Quando la Sopraintendenza giudica necessario di provvedere al consolidamento ed eventuale restauro di edifici antichi dovrà for-

mulare il progetto tecnico di massima, col preventivo della spesa, che sarà corredato da parere tecnico del consulente archeologico, di cui all'art. 1 del presente regolamento, quando questi vi sia.

La parte storico-artistica del progetto è studiata e curata nell'esecuzione dall'architetto della Sopraintendenza, alla quale faranno carico le spese occorrenti.

La parte che si riferisce ad opere considerevoli di indole statica, è preparata d'accordo con la Sopraintendenza dall'ufficio delle OO. PP. ed è eseguito a cura ed a spese di tale ufficio.

In caso di divergenze circa la competenza dei due uffici, la decisione è data dal Governatore.

Art. 46.

Per i monumenti esistenti nell'interno delle città si avrà cura, per quanto sia consentito dalle esigenze della pubblica utilità, di ottenere nei progetti riguardanti la topografia e l'ornato pubblico il maggior rispetto possibile al decoro dei monumenti stessi.

Analogamente, nei piani regolatori, si cercherà di salvaguardare gli avanzi importanti dell'antica storia e topografia della città.

In ambedue i casi il sopraintendente richiama l'attenzione, sia del Governo della Colonia, sia della Commissione per l'ornato pubblico.

TITOLO III.

DELL'USO DEL MATERIALE.

Capo I.

Esportazione.

Art. 47.

Il possessore di oggetti antichi i quali, ai sensi degli art. 2 e 8 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, possono essere esportati, deve, per ottenere l'autorizzazione, fare regolare domanda al Governatore.

Questi dispone per la visita degli oggetti medesimi a cura della Sopraintendenza, la quale deve, con parere scritto motivato, esprimere il suo parere, accompagnato dalla descrizione esatta degli og

getti e della stima del loro valore su cui calcolare la tassa di esportazione.

Il Governatore, in base a tale relazione, accorda o rifiuta il nulla osta, e decide, in definitiva, sul valore di stima, qualora il possessore non accetti senz'altro quello proposto dalla Soprainten-denza.

Accordato il nulla osta, la Soprainten-denza provvede all'apposizione di un segno di riconoscimento sopra ciascuno oggetto da esportarsi.

Art. 48.

La tassa di esportazione è pagata alla dogana, nell'atto della verifica dei colli in partenza. Le somme riscosse vengono versate in Tesoreria, in conto entrata dal bilancio della Colonia con imputazione all'articolo « Entrate diverse ». Esse verranno devolute allo scopo di cui all'art. 10 ultimo comma del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271 e a tal uopo sarà inscritto apposito articolo sulla parte passiva del bilancio della Colonia.

Art. 49.

La stima degli oggetti, di cui all'art. 11 del R. D. 24 settembre 1914, n. 1271, è fatta dalla Soprainten-denza e sanzionata dal Governatore.

CAPO II.

Cambi.

Art. 50.

Quando venga raccolto materiale giudicato non necessario alle collezioni dello Stato, sia per il valore intrinseco degli oggetti, sia per la frequenza di più esemplari simili, la Soprainten-denza può chiedere al Governo che sia proposto al Ministero delle colonie, di accordarne il cambio con altri oggetti antichi, appartenenti a musei o a collezioni del Regno e dell'estero, che, per il loro carattere o la loro provenienza, abbiano speciale interesse per le raccolte della Colonia e per lo studio dell'archeologia libica.

Art. 51.

Gli oggetti ottenuti in cambio vengono considerati e trattati come il materiale rinvenuto in Colonia.

Capo III.

Riproduzioni.

Art. 52.

Il diritto di eseguire calchi in gesso o in altra tecnica del materiale archeologico della Libia è riservato esclusivamente allo Stato, ed è esercitato, quando il sopraintendente lo ritenga opportuno, a cura e sotto la sorveglianza e responsabilità del personale addetto alla Sopraintendenza.

Art. 53.

La prima riproduzione deve essere riservata alle collezioni del Regno. Quando enti o privati, italiani o stranieri, desiderino copia della riproduzione medesima, devono farne regolare domanda al Governo locale, o al Ministero delle colonie, i quali potranno accordarla dietro pagamento del prezzo stabilito negli elenchi dei calchi disponibili, pubblicati nel « Notiziario archeoligico » del Ministero.

Qualora il calco richiesto non esista ancora, la Sopraintendenza fa conoscere al richiedente se ed a quali condizioni sia possibile eseguirlo.

Art. 54.

In generale è permessa dietro consenso del sopraintendente, la riproduzione fotografica dei monumenti e del materiale raccolto nei musei della Colonia, quando ne sia già avvenuta la pubblicazione ufficiale o quando non ne sia stato riservato ufficialmente lo studio a persone determinate.

Art. 55.

Chi esegue fotografie a scopo di commercio, è tenuto a farne regolare domanda alla Sopraintendenza, e, ottenuto il consenso, a rilasciare gratuitamente tre copie inalterabili per uso di ufficio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

A cominciare dal 1° giugno 1922 le Sopraintendenze della Colonia inizieranno un censimento dei monumenti ed avanzi di antichi immobili esistenti nei territori compresi nella loro giurisdizione.

Il censimento, per le zone già stabilmente occupate dovrà essere compiuto entro un anno dalla predetta data e successivamente completato ed aggiornato negli anni seguenti, secondo le ulteriori occupazioni di territorio e le nuove segnalazioni e scoperte.

Art. 57.

Nelle zone, dove le Sopraintendenze non hanno ancora potuto estendere la loro azione diretta, le funzioni del sopraintendente sono affidate a rappresentanti del Governo.

Art. 58.

Durante il periodo di sistemazione dei monumenti e delle raccolte governative, l'accesso al pubblico è regolato dal sopraintendente, in conformità delle esigenze temporanee del servizio.

Circolari.

Circolare del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato (div. ispez.) n. 21780, in data 14 dicembre 1921, relativa alle ritenute sugli stipendi, sugli assegni, sulle indennità e sulle pensioni.

Si porta a conoscenza degli uffici centrali e provinciali ordinatori di pagamenti soggetti a ritenute dirette, che, con l'applicazione della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che eleva a cent. 15 l'addizionale di cui al decreto legge 7 giugno 1920, n. 738, le aliquote complessive proporzionali di ritenuta di cui alla circolare 9 gennaio 1921, n. 387 (Ragioneria generale dello Stato) dal 1° gennaio 1922, saranno modificate come appresso.

1° Per i cespiti gravati dalle ritenute: per opera di previdenza oppure tesoro (2 %), per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) nella misura del 12,11605 %;

2° Per i cespiti gravati dalle ritenute: per imposte di ricchezza mobile (8,65 %), per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) nella misura del 10,3225 %);

3° Per i cespiti gravati dalle ritenute; per opera di previdenza oppure tesoro (2 %), per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15 % della imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) nella misura del 10.82 %);

4° Per i cespiti gravati dalle ritenute; per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) per contributo di guerra (0.375 % nella misura del 9 %);

5° Per gli stipendi gravati dalle ritenute: tesoro (6 %) per opera di previdenza (0.70 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 per %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) per contributo di guerra (0.375 %) e per fondo di garanzia per le cessioni (0.12 %) nella misura del 16.45089 %;

6° Per gli stipendi gravati dalla ritenuta tesoro (2 % e da tutte le altre ritenute di cui al precedente numero 5, nella misura del 12,86379 %.

Si rende noto inoltre che per le pensioni che non rientrino in uno dei casi suddetti, e cioè per quelle gravate dalle ritenute: tesoro (1 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 % per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile), per contributo di guerra (0.375 %) l'aliquota complessiva sarà dell'11,21927 % e per le pensioni gravate dalle ritenute: tesoro (1 %), per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15 % dell'importo di ricchezza mobile) per contributo di guerra (0.375 %) l'aliquota complessiva sarà del 9.91 %.

In base alle suddette aliquote complessive sono stati compilati dalla Ragioneria della Direzione Generale del Tesoro i prontuari dai quali si ricavano direttamente gli importi netti dei compensi, assegni ed indennità di qualsiasi natura e degli stipendi degli impiegati civili nonchè delle pensioni ordinarie e di guerra.

Rimarranno ferme, anche dopo il 1° gennaio 1922, le disposizioni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 della citata circolare n. 357 che riguardano *l'arrotondamento per eccesso*, l'imputazione di esso *all'addizionale dell'imposta di ricchezza mobile* e le modalità per l'emissione degli ordini collettivi di pagamento.

Col 1° gennaio 1922, le anzidette disposizioni, per ciò che riguarda l'emissione sulle singole ritenute sui ruoli e l'emissione al netto degli ordini di pagamento (ricavando gli importi netti dai suddetti prontuari) saranno estese al pagamento delle pensioni ordinarie e delle pensioni di guerra.

Il Ministro
TANGORRA.

Circolare del Ministero del tesoro Direz. Gen. del segretariato (div. IV), in data 29 dicembre 1921, concernente debiti per cessione o prestito di guerra di impiegati che cessano dal servizio.

Allo scopo di ottenere che, nei casi in cui un impiegato cessi definitivamente dal servizio per qualsiasi causa, si possano adottare il più sollecitamente possibile e senza inutile carteggio le disposizioni opportune per la sistemazione degli eventuali debiti per cessione o prestito di guerra, si prega codesto on. Ministero di provvedere perchè la partecipazione che esso è tenuto a dare allo scrivente dell'avvenuta cessazione dal servizio di dipendenti impiegati (come di qualsiasi provvedimento che implichi cessazione anche temporanea o riduzione degli assegni e quindi della relativa quota di cessione: sospensione, collocamento in aspettativa, ecc.) *sia sempre completata con la indicazione del trattamento economico spettante all'impiegato che cessa dal servizio, e cioè se abbia diritto a pensione, o alla indennità una volta tanto in luogo di pensione, o alla indennità di buonuscita; o all'una o all'altra insieme di tali indennità, indicandone possibilmente l'ammontare anche approssimativo.*

Giova avvertire fin d'ora che nel caso in cui l'impiegato abbia sicuramente diritto a pensione, gli effetti della cessione ed anche del prestito di guerra si debbono riversare su di essa a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908 n. 335, e perciò nulla osta che all'impiegato stesso sia liberamente pagata la indennità di buonuscita eventualmente spettantegli.

Nel caso invece che non esista diritto a pensione, ma soltanto alla indennità una volta tanto in luogo di pensione, o alla indennità di buonuscita, o all'una e all'altra insieme di tali indennità, occorre che di entrambi le indennità stesse sia sospeso il pagamento in attesa delle disposizioni che saranno impartite da questo Ministero per il ricupero che, per il combinato disposto del 2° comma dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908 n. 2 e dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910 n. 444, deve essere effettuato sulla prima indennità liquidata al ce-

dente in ordine di tempo, che normalmente è quella di buonuscita e qualora essa non esista o non sia sufficiente, sulla indennità una volta tanto in luogo di pensione.

Si gradirà un cortese sollecito cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. il Direttore Generale
ENRICI.

Parte II

PERSONALE.

1.

ONORIFICENZE

Ordine della Corona d'Italia

A GRAND'UFFICIALE

(*R. D. 3 Luglio 1921*).

DE ROSSI comm. Giuseppe, agente coloniale di 1ª classe nel ruolo dell'Eritrea, collocato a riposo.

A COMMENDATORE

(*R. D. 10 luglio 1921*).

MACCHIA cav. uff. Enrico, agente coloniale di 2ª classe nel ruolo dell'Eritrea.

(*R. D. 2 giugno 1921, Motu proprio*).

Su proposta di S. E. il Guardasigilli:

DEL GIUDICE cav. uff. dott. Luigi, consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale.

AD UFFICIALE

(*R. D. 2 ottobre 1921*).

Su proposta di S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi:

NIGRO cav. Pasquale, ragioniere nell'Amministrazione coloniale.

A CAVALIERE

(*R. D. 3 luglio 1921*).

NICCOLAJ GAMBA dott. Nicolò, agente coloniale nel ruolo dell'Eritrea.

(*R. D. 11 dicembre 1921*).

CANGEMI Giacomo, archivista nel Ministero delle colonie.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto Reale 2 giugno 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale nel Ministero delle Colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Grado	Stipendio in applicazione del dec.-legge 27 novembre 1919 n. 2325.		Stipendio agli effetti giuridici ed economici giusta il R. D. 7 giugno 1920 n. 742 (a decorrere dal 1 luglio 1920).		Annotazioni
			di diritto	di fatto	di diritto	di fatto	
	Personale della carriera amministrativa.						
1	DEL GIUDICE Luigi	Cons. agg. già 1° Segr.	7200	7200	8050 (1)	8050 550 (3)	
2	DAODIACE Giuseppe	Id.	7200	7200	8050 (1)	8050 550 (3)	
3	MONASTEBO Alberto	Id.	7200	7000	8050 (1)	8050 (3)	
	Personale della carriera di ragioneria.						
1	D'AURIA Aristide	Rag. già 1° Rag.	6400	6400	8050 (1)	8050 550 (3)	In aspet.va per inferm. dal 7-4-921.

(1) Con tre anni di anzianità nel periodo.
(2) Con quattro anni di anzianità nel periodo.
(3) Somma dovuta a titolo di assegno *ad personam*.

Decreto Reale 2 giugno 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle Colonie:

COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325		Stipendio agli effetti giuridici ed economici giusta il R. Decreto 7 giugno 1920, n. 742 (a decorrere dal 1° luglio 1920)	
		di diritto	di fatto	di diritto	di fatto
CAPRIOTTI Niso . . .	Cons. agg. già 1° Segretario.	7,200	7,200	8,050 (1)	8,050 550 (2)

(1) Con tre anni di anzianità nel periodo.
(2) Somma dovuta a titolo di assegno *ad personam*.

Decreto Reale 15 giugno 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle Colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325		Stipendio agli effetti giuridici ed economici, giusta il R. D. 7 giugno 1920, n. 742 (a decorrere dal 1° luglio 1920)	
			di diritto	di fatto	di diritto	di fatto
	Personale della carriera amministrativa.					
1	MARCELLI Giulio (1)	Consigliere aggiunto	6,400	6,400	8,050	8,050
2	GALLARATI SCOTTI Giangiacomo.	Id.	7,200	7,200	8,050	8,050
3	ALLAMPRESE Eriberto (2).	Id.	6,400	6,400	8,050	8,050
	Personale della carriera di ragioneria.					
1	DALL'ARMI Giuseppe	Ragioneria	4,800	5,525	8,050	8,050
2	NIGRO Pasquale . .	Id.	5,600	5,600	8,050	8,050
3	FERRARA Enrico. . .	Id.	5,600	5,600	8,050	8,050
4	QUARANTELLI Cesare	Id.	5,600	5,600	8,050	8,050
5	INSERRA Gaetano . .	Id.	5,600	5,600	8,050	8,050
6	BRUNO Luigi	Id.	5,600	5,600	8,050	8,050
7	STERN Alberto	Id.	4,800	5,525	8,050	8,050

(1) In aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto 1920.
(2) In aspettiva per motivi di famiglia dal 15 febbraio 1921.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1921.

La decorrenza della corresponsione dello stipendio di diritto assegnato a ifunzionari ed all'agente subalterno compresi nell'elenco che segue, è stabilita al 1° maggio 1920 come alla colonna 6 del prospetto stesso:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio al 1° dicembre 1919		Stipendio al 1° maggio 1920	*Annotazioni*
			di diritto	di fatto		
1	2	3	4	5	6	7
1	CAVALLARI Eugenio	Direttore coloniale	11,500	11,300	11,555	
2	CAVALLINI Giorgio .	Id.	11,500	11,300	11,500	
3	CANCELLIERI Dunstano.	Consigliere	9,400	9,100	9,400	
4	BRUSCHELLI Tommaso.	Id.	9,400	9,100	9,400	collocato a riposo con effetto dal 1° marzo 1921
5	SANNA Giuseppe . .	Id.	9,400	9,100	9,400	
6	MARZOLLO Bonaventura.	Id.	9,400	9,100	9,400	
7	MONASTERO Alberto	Consigliere aggiunto	7,200	6,900	7,200	
8	GIANDOLINI Romolo Massimo.	Direttore capo ragioneria	12,300	11,500	12,300	
9	MASSETTI Giacomo.	Direttore capo divisione	11,500	11,500	11,500	deceduto il 4 marzo 1920
10	GALLI Enrico . . .	Direttore capo divisione	11,500	10,500	11,500	
11	VERDESI Ettore . .	Ragioniere capo	9,400	9,100	9,400	
12	SCALZO Raffaele . .	Id.	9,400	9,100	9,400	
13	TENTI Giovanni . .	Id.	9,400	9,100	9,400	
14	LOMBARDI Ugo . .	Id.	9,400	9,100	9,400	
15	PALLOTTINO Carlo .	Id.	9,400	8,600	9,400	
16	VENNINI Michele. .	Id.	9,400	8,600	9,400	
17	MAGNO Carlo . . .	Ragioniere	7,200	6,900	7,200	
18	GIOIA Plinio. . . .	Id.	7,200	6,900	7,200	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio al 1° dicembre 1919		Stipendio al 1° maggio 1920	*Annotazioni*
			di diritto	di fatto		
1	2	3	4	5	6	7
19	ZANUTTO Silvio . .	Bibliotecario	8, 100	8, 000	8, 100	
20	NUZZO Oreste . . .	Archivista	6, 200	5, 750	6, 200	In corso collocamento a riposo con effetto dal 1° gennaio 1921.
21	VEGGI Giovanni . .	Id.	6, 200	5, 750	6, 200	
22	MARCELLO Romolo.	Id.	6, 200	5, 750	6, 200	
23	ZUCCHI Ildebrando.	Id.	6, 200	5, 750	6, 200	
24	CARDONI Alredo . .	Id.	6, 200	5, 750	6, 200	
25	ANGELI Ulderico. .	Id.	6, 200	5, 750	6, 200	
26	POGGI Francesco. .	Usciere	4, 100	3, 840	4, 100	

Decreto reale 22 novembre 1921

A rettifica del precedente decreto 3 luglio 1921 lo stipendio annuo di diritto e di fatto dovuto ai funzionari sottoindicati è stabilito in lire 13,000 a decorrere dal 1° luglio 1920:

a) Personale della carriera amministrativa - direttori coloniali: PETTERNELLA Renato, dispensato dal servizio con effetto dal 16 luglio 1920 - CAVALLINI Giorgio - CALLI Vittorio - PECORINI Erasmo - BIOZZI Giuseppe - SCALISE Giuseppe - CATASTINI Vito - SCHANZER Ottone - MUTINELLI Marino - ASTUTO Riccardo - DONATO Antonino - DA BOVE Lorenzo (collocato a riposo dal 1° novembre 1920) - PATTI Emanuele.

b) Personale della carriera di ragioneria: direttore capo della ragioneria: GIANDOLINI Romolo Massimiliano: direttore capo divisione: GALLI Enrico.

Decreto reale 22 novembre 1921.

A parziale rettifica del R. decreto 21 agosto 1921, lo stipendio annuo del rag. BASILE Antonino viene determinato in lire 4950 a decorrere dal 1° dicembre 1920.

Decreto reale 4 dicembre 1921.

A rettifica del precedente decreto 19 giugno 1921 lo stipendio annuo di diritto e di fatto dovuto al direttore coloniale del Ministero delle colonie CAVALIARI comm. Eugenio è stabilito in lire 13,000 a decorrere dal 1° luglio 1920.

Decreto reale 4 dicembre 1921.

Al consigliere aggiunto dell'Amministrazione coloniale dottor COLUMBANO Tommaso è assegnato, a decorrere dal 1° dicembre 1920, lo stipendio di diritto e di fatto di lire 6400.

Decreto reale 4 dicembre 1921.

Al ragioniere coloniale sig. MOSCONI-BRONZI Narciso è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 9600, a decorrere dal 1° dicembre 1920.

Decreto Ministero 15 dicembre 1921.

Al direttore dell'ufficio cifra di questo Ministero, cav. uff. PALMA Giunio è assegnato lo stipendio annuo di lire 8200, a decorrere dal 1° dicembre 1921.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera d'ordine di questo Mi-

nistero sono assegnati, con effetto dal 1° dicembre 1921, gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del seguente prospetto:

COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio precedente	Nuovo stipendio
Paolozzi Ernesto	Archivista	6.800	7.400
Olivieri Aurelio	Id.	5.600	6.200
Bellarosa Giuseppe	Id.	6.800	7.400
Ascari Raffaele	Id.	6.200	6.800
Fanzeco Antonio	Id.	6.800	7.400
Sabbatini Vincenzo	Id.	5.600	6.200
Veggi Giovanni	Id.	6.800	7.400
Marcello Romolo	Id.	6.800	7.400
Zucchi Ildebrando	Id.	6.200	6.800
Cardoni Alfredo	Id.	6.200	6.800
Custo Eugenio	Id.	5.600	6.200
Sacco Francesco	Id.	5.600	6.200
Pangrazio Giov. Battista . .	Id.	5.600	6.200
Torre Silvio	Applicato	3.800	3.900

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1921.

All'archivista di questo Ministero signor Greganti Giuseppe è assegnato lo stipendio annuo di lire 5600, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1921.

All'usciere capo di questo Ministero signor Biferali Michele, è assegnato lo stipendio annuo di lire 4100, a decorrere dal 1° dicembre 1921.

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	RIENZI Giuseppe. .	Primo segretario	10, 600	8, 900	10, 600
2	CANGINI Arcangelo.	Id.	10, 600	8, 900	10, 600
3	RE Eugenio	Id.	10, 600	8, 900	10, 600
4	CAPRIOTTI Niso . .	Id.	10, 600	8, 900	10, 600
5	DAODIACE Giuseppe	Id.	10, 600	8, 900	10, 600
6	MONASTERO Alberto	Id.	10, 600	8, 900	10, 600

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	DEL GIUDICE Luigi	Primo segretario	10, 600	8, 050 (1)	10, 600
2	MARCELLI Giulio. .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
3	GALLARATI-SCOTTI Gian Giacomo	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
4	ALLAMPRESE Eriberto	Id.	10, 600	8, 050	10, 600

(1) Più lire 550 quale assegno *ad personam* giusta il R. D. 2 giugno 1921 sopra citato.

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	NIGRO Pasquale . .	Ragioniere	10, 600	8, 050	10, 600
2	FERRARA Enrico . .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
3	QUARANTELLI Cesare	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
4	INSERRA Gaetano .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
5	BRUNO Luigi . . .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel pers nale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	ANDREATTA Giovanni.	Primo ragioniere	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
2	DE PAULIS Ruggero	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
3	MAGNO Carlo . . .	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
4	GIOIA Plinio	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
5	MOLA Edoardo . .	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
6	BERTELLI Cesare . .	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
7	D'AURIA Aristide (1)	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600
8	DE CHIARA F. Paolo	Id.	10, 600	8, 050 (2)	10, 600

(1) In aspettativa per motivi di salute dal 7 aprile 1921.
(2) Più lire 550 quale *ad personam* giusta il R. D. 2 giugno 1921 sopra citato.

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	DALL'ARMI Giuseppe.	Ragioniere	10, 600	8, 050	10, 600
2	STERN Alberto. . .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600

Decreto Reale 22 dicembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742		
			dal 1° luglio 1920		dal 1° luglio 1921
			di diritto	di fatto	di diritto e di fatto
1	MORENO Mario Martino.	Consigliere aggiunto	10, 600	8, 050	10, 600
2	VALENTI Luigi. . .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
3	COLUMBANO Tommaso.	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
4	GALANTE Emanuale	Ragioniere	10, 600	8, 050	10, 600
5	MOSCONI-BRONZI Narciso.	Id.	10, 600	8, 050	10, 600
6	SPATARO Carmelo. .	Id.	10, 600	8, 050	10, 600

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA

Decreto reale 19 novembre 1921.

Angeli cav. uff. Ulderico, archivista nell'amministrazione coloniale, cessando dallo stato di aspettativa per infermità, è richiamato in servizio attivo a decorrere dal 14 novembre 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 27 novembre 1921.

Il consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale Guerriero Augusto è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 3 novembre 1921 con l'assegno annuo di lire 1333 oltre quello temporaneo mensile di lire 40.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Tripolitania.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1921.

Verdesi cav. uff. rag. Ettore, capo divisione di ragioneria, è rimpatriato dalla Tripolitania con effetto dal 1° gennaio 1922.

Eritrea.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale 28 agosto 1921.

A decorrere dal 1° luglio 1921 il signor Marazzani-Visconti cav. Filippo, agente coloniale di grado superiore dell'Eritrea, cessa dallo stato di aspettativa, per infermità ed è richiamato in attività di servizio con l'annuo stipendio di lire 10,500.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1921.

L'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio concessa al signor Giuseppe Manna Roncadelli, aiutante coloniale del ruolo dell'Eritrea, è prorogata per un altro anno a decorrere dal giorno 8 marzo 1921.

Somalia.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 20 ottobre 1921.

I signori Ferrandi Ugo e Dal Canto Averardo, agenti coloniali di 3ª classe della Somalia, sono nominati direttori coloniali con lo stipendio annuo di lire 10,500, a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Istituto orientale di Napoli.

INCARICHI D'INSEGNAMENTO.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1922.

Per l'anno scolastico 1921-22 sono conferiti i seguenti incarichi d'insegnamento nel R. Istituto Orientale di Napoli.

1° Prof. Raffaele Corso per l'insegnamento dell'Etnologia con l'assegno annuo di lire 7000.

2° Prof. Giacomo Marcocchia per l'insegnamento del serbo con l'assegno annuo di lire 8000.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1922.

Habib Daniele, interprete orale di ruolo è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con decorrenza dal 16 gennaio 1922.

AVVISI.

R. UFFICIO DI GESTIONE E VENDITA LEGGI E DECRETI DEL REGNO

AVVISO

NORME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1922 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1922, sono stabiliti in lire **novanta,** comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire **novantasei,** comprese pure le spese di posta, per i privati: avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali della spedizione dei singoli volumi eseguita come per gli altri abbonati,

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direziope dell' « Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma »*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di **cent. cinque o dieci,** prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge L. 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge L. 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1922 è stabilito in lire **cento.** Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire **diciotto** e, per ciascuna puntata, di **cent. cinquanta.**

Gli atti in fogli sciolti della Raccolta dello stesso anno 1922, saranno venduti ai prezzi seguenti:

— Atti da una a quattro pagine . . . . . L. 0,25
— Atti da cinque a otto pagine . . . . . » 0,35
— Atti da nove a dodici pagine . . . . . » 0,45
— Atti da tredici a sedici pagine . . . . . » 0,50

Il prezzo degli Atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Infine, i prezzi di vendita degli Atti di Governo, stampati dall'anno 1861 all'anno 1920 inclusivamente, sono stabiliti come segue:

— Ciascuna Raccolta completa . . . . . L. 36 —
— Ciascun Volume separato . . . . . » 7 —
— Ciascuna puntata . . . . . » 0,50

Il prezzo degli atti in fogli sciolti degli anni suddetti è quello stesso fissato per gli Atti del 1921 e del 1922.

ERRATA-CORRIGE

A pagina 778 del Bollettino n. 12, dicembre 1921:

la data, 23 ottobre 1921, del R. D. che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, va corretta in quella vera del 3 luglio 1921.

ANNO X. N. 2

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Febbraio 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1922

ANNO X. Febbraio 1922 NUM. 2.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

21. — *R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2003*, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa il divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, pagabili con determinate modalità. . . . . *Pag.* 97

22. — *R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2022*, che reca disposizioni sul dazio d'esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica. . . . . » 99

23. — *R. decreto 5 gennaio 1922*, che nomina per l'anno 1922 la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti . . . . . » 101

24. — *R. decreto 19 gennaio 1922, n. 30*, che approva il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. » 102

25. — *R. decreto 19 gennaio 1922, n. 31*, che provvede alla sistemazione contabile per il trasporto delle salme dei caduti in guerra. . . . . » 123

26. — *R. decreto 19 gennaio 1922, n. 67*, che autorizza la emissione e la vendita di speciali francobolli da servire esclusivamente per gli uffici postali della Somalia italiana. . . . » 126

27. — *R. decreto 22 gennaio 1922*, che respinge il ricorso presentato da Rosario Serraino, in materia di concessione di tonnara » 128

28. — *Decreto ministeriale 22 gennaio 1922*, col quale viene esteso al personale provvisorio delle opere pubbliche in Libia il trattamento economico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1921 . . . . . *Pag.* 129

29. — *R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91*, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero . . . . . » 130

30. — *Decreto del Ministro del tesoro, 25 gennaio 1922*, che autorizza la creazione di buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana . . . . . » 132

31. — *R. decreto 26 gennaio 1922, n. 74*, che sopprime il Comitato consultivo per i divieti d'importazione, esportazione e transito . . . . . » 134

32. — *R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92*, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. . . . . » 136

33. — *R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 118*, che stabilisce le norme per l'accertamento delle infermità degli impiegati assistiti dall'Opera di previdenza di cui al R. decreto-legge 26 febbario 1920, n. 219 . . . . . » 148

34. — *R. decreto 1° febbraio 1922, n. 88*, che proroga i termini degli art. 1 e 2 di quello 23 novembre 1921, n. 1741, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato. . . . » 150

PARTE II.

Personale.

ONORIFICENZE . . . . . *Pag.* 152

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Nomine . . . . . » 154
Promozione. . . . . » 155
Aumenti di stipendio. . . . . » ivi
Correzione di cognome . . . . . » ivi
Cessazioni . . . . . » ivi
Provvedimento disciplinare . . . . . » 156

2. PERSONALE DELLE COLONIE:

Tripolitania:

Nomina . . . . . » ivi

3. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI:

Provvedimento disciplinare . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

21.

R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2003, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa il divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, pagabili con determinate modalità.

(*Gazzetta Ufficiale*, 23 gennaio 1922, n. 18).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduto il R. D. 24 gennaio 1921, n. 8;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa la vendita o l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, che siano pagabili all'estero in oro o in valuta estera, alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso; nonchè quello di mandare ad incassare all'estero cedole dei detti titoli, maturande o maturate, è esteso alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 2.

Le vendite e le spedizioni all'estero, contrarie alle disposizioni del presente decreto sono soggette ad una multa estensibile sino al doppio della somma che forma oggetto delle operazioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nelle singole Colonie alla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIARDINI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

22.

R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2022, che reca disposizioni sul dazio di esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale*, 26 gennio 1922, n. 21).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1217, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Veduti i RR. decreti 23 settembre 1920, n. 1380, e 16 gennaio 1921, n. 16;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui nei Regi decreti 23 settembre 1920, n. 1380, e 16 gennaio 1921, n. 16, relative ad imposizione di dazio *ad valorem* sulle spugne da esportare dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, sono abrogate.

Art. 2.

E' richiamata in vigore la disposizione dell'art. 32 del regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che stabilisce in lire 10 al quintale il dazio di esportazione delle spugne grezze ed in lire 20 al quintale quello delle spugne lavate o lavorate.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

23.

R. decreto 5 gennaio 1922, che nomina per l'anno 1922 la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

(*Gazzetta Ufficiale*, 13 febbraio 1922, n. 36).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1865, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista, o no, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1922 come appresso:

Presidente: Picherle cav. di gr. cr. avv. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri: Carinci comm. avv. Nicola, consigliere della Corte di cassazione di Roma — Ruggeri gr. ufficiale dott. Angelo, consigliere della Corte dei Conti — Zincone comm. Olimpio, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro — Benedetti comm. Vittorio, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario: Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

24.

R. decreto 19 gennaio 1922. n. 30, che approva il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

(*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il qui unito regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI — TORRETTA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio di cui all'art. 4 lettera *a*) del presente regolamento.

Il trasporto ha luogo soltanto per i cimiteri del Regno. I trasporti dall'estero sono subordinati agli accordi da convenirsi con gli altri Stati.

Art. 2.

La concessione del trasporto gratuito comprende: l'esumazione della salma; la chiusura in cassa speciale impermeabile o in altra di legno, se la salma è già chiusa in cassa di zinco; il trasferimento alla stazione di carico od al punto d'imbarco; il trasporto per ferrovia, per via di mare o con altri mezzi fino alla stazione ferroviaria, od allo scalo marittimo o lacuale piu vicino al cimitero di destinazione della salma.

Art. 3.

La direzione del servizio di trasporti delle salme è affidata al Ministero della guerra, direzione centrale del servizio sanitario militare. Questa vi provvede, presi gli opportuni accordi col Ministero dell'interno, sentita, ove occorra, la Commissione nazionale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra, a mezzo della propria divisione amministrativa, debitamente integrata, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio.

La vigilanza tecnico-sanitaria sull'andamento del servizio è fatta pure d'accordo fra i due Ministeri della guerra e dell'interno.

Art. 4.

Il Ministro della guerra provvede:

a) al servizio di trasporto delle salme sepolte nel già territorio di guerra (Venezia Giulia, Venezia Tridentina, provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Verona e parte di quelle di Bergamo, Brescia, e Mantova), a mezzo dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra sedente in Udine, istituito con decreto Ministeriale 10 marzo 1920. All'uopo potrà presso di questo essere istituita un'apposita sezione, col personale che sarà stabilito dal Ministero della guerra, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione ai bisogni, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio;

b) al servizio del trasporto delle salme sepolte nel restante territorio del Regno, a mezzo dei Comuni;

c) al servizio di trasporto delle salme sepolte all'estero e nelle colonie, direttamente, valendosi di quegli organi e di quei mezzi che secondo le circostanze saranno riconosciuti necessari e sulla base degli accordi che potranno essere presi coi Governi esteri e col Ministero delle colonie.

Art. 5.

La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle.

Le domande relative debbono essere presentate nel termine di sei mesi dalla data del decreto di approvazione del presente regolamento.

Per le salme che verranno identificate dopo detta data, il termine di sei mesi decorrerà dalla data della comunicazione dell'avvenuta identificazione.

Art. 6.

Le domande sono redatte su stampati conformi all'allegato n. 1, forniti gratuitamente dai Comuni, e saranno corredate da un estratto in carta libera, dell'atto di morte del caduto, da cui risulti chiaramente se il decesso avvenne in seguito a ferite od a malattia, nonchè, ove ne sia il caso, dalla dichiarazione di rinuncia alla priorità di cui all'art. 5. Debbono essere presentate al sindaco del Comune di residenza. Questo:

a) accerta l'identità del richiedente, la sua relazione di parentela col caduto ed il suo diritto di priorità a' sensi dell'articolo precedente;

b) rilascia la dichiarazione che la salma può essere ricevuta nel cimitero del proprio Comune se è quello nel quale è chiesto il trasferimento;

c) trasmette poi in piego raccomandato la domanda al prefetto della Provincia od al commissario generale civile della Provincia redenta di cui il Comune fa parte, che glie ne accuserà ricevuta.

Qualora la salma dovesse essere trasferita nel cimitero di un Comune diverso da quello in cui risiede il richiedente, il sindaco al quale è stata presentata la domanda, la invia, previ gli accertamenti di cui al comma *a*), al sindaco del Comune suddetto, al quale spetta il rilascio della dichiarazione di cui al comma *b*) e la trasmissione al prefetto od al commissario generale civile della propria Provincia, che ne accuserà ricevuta al sindaco al quale la domanda fu presentata.

Per agevolare agli interessati la compilazione delle domande ed ai sindaci l'espletamento delle formalità di cui sopra può da questi essere richiesta la cooperazione delle associazioni di cui all'art. 52. Le prestazioni delle associazioni sono gratuite.

Art. 7.

Il prefetto od il commissario generale civile di cui all'art. 6 comma *c*) trasmette le domande:

a) per le salme sepolte nel territorio di cui all'art. 4 *a*) al prefetto della Provincia o al commissario generale civile delle Provincie redente, nella cui circoscrizione trovasi la salma;

b) per le salme di cui all'art. 4 *b*) e *c*) al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

TRASPORTI DAL GIÀ TERRITORIO DI GUERRA.
(*art. 4 - lett. a*)

Art. 8.

I prefetti ed i commissari generali civili nel cui territorio di giurisdizione trovasi la salma, ricevuta la domanda, emettono, in esenzione di tassa di bollo e di concessione governativa, il decreto

di autorizzazione al trasporto di cui all'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, e trasmettono poi il decreto e tutti i documenti relativi all'Ufficio centrale di Udine.

Art. 9.

L'Ufficio centrale di Udine, ricevute le domande, le classifica e le suddivide fra le regioni in cui le salme si trovano, secondo il piano che sarà stabilito per i lavori.

Art. 10.

I trasporti sono organizzati per zone e in ogni zona hanno possibilmente la precedenza le salme di data più antica. I trasporti delle salme sepolte in zone montuose sono eseguiti secondo che la stagione consentirà. Il Ministero della guerra, a mezzo della pubblica stampa, farà conoscere come i trasporti si svolgeranno.

Art. 11.

Alle esumazioni presenzia sempre un ufficiale delegato dall'Ufficio centrale di Udine ed in rappresentanza della famiglia il cappellano militare, ovvero un ufficiale quando la famiglia ne faccia richiesta.

Deve pure assistervi l'ufficiale sanitario comunale, al quale sono corrisposte, a mezzo del detto Ufficio centrale, le indennità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nessun altro compenso spetta ai Comuni per le esumazioni.

Art. 12.

Il trasporto delle salme è fatto con casse speciali di legno, della misura normale, preparate a cura dell'Ufficio centrale di Udine e fornite a spese dello Stato. Le pareti interne delle casse saranno spalmate di catrame o di altra vernice impermeabile; le salme saranno circondate di materiale assorbente (segatura di legno, torba, ecc.), debitamente distribuito e compresso.

All'esterno, e lungo le commessure, verranno applicate liste di zinco o di ferro zincato o di latta.

Ad assicurare nel miglior modo la perfetta tenuta delle casse,

tra il coperchio ed il margine superiore di esse, sarà applicato un nastro adesivo.

Le salme saranno avvolte, occorrendo, in un sudario impermeabile.

Art. 13.

Sopra ogni cassa viene applicata una targa portante le generalità del defunto, il corpo cui appartiene ed il luogo di ultima destinazione del feretro.

Art. 14.

Dai cimiteri alle stazioni di carico od ai punti d'imbarco, il trasporto delle salme viene eseguito con i mezzi più appropriati, opportunamente adattati per la circostanza.

Per le eventuali soste delle salme nelle stazioni di carico o nei punti di imbarco saranno preparate camere mortuarie provvisorie, anche in baracche.

Art. 15.

I trasporti delle salme sono sempre scortati e la scorta viene fornita dall'ufficio centrale di Udine col personale a propria disposizione.

Art. 16.

Il trasporto delle salme dall'ultima stazione ferroviaria o dal punto di sbarco di arrivo fino al cimitero comunale, il loro accompagnamento funebre e la loro definitiva sistemazione vengono fatti a cura dell'Amministrazione comunale, semprechè la famiglia o altro Ente da questa autorizzato non vi provveda direttamente. Nel primo caso saranno corrisposti al Comune i compensi di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1911, n. 1074.

Quando però la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo o lacuale non si trovino, nel territorio del Comune di esumazione o di definitiva inumazione, il prefetto ove il Comune ne faccia richiesta, stabilirà, in relazione all'onere del trasporto un congruo aumento sul contributo di cui all'art. 8 della legge precitata.

TRASPORTI DAL RESTANTE TERRITORIO DEL REGNO.

(*Art.* 4 - *lett.* b).

Art. 17.

Il prefetto della Provincia nel cui territorio si trova il Comune ove esiste la salma da trasportarsi, appena ricevuta la domanda ed emesso il decreto di autorizzazione, avverte il Comune nel cui cimitero si trova la salma. Il Comune deve provvedere a tutte le operazioni inerenti alla esumazione, alla chiusura della salma in cassa impermeabile del tipo indicato all'art. 12, all'apposizione della targa di cui all'art. 13 ed al trasporto alla stazione di carico od al punto d'imbarco, nonchè al caricamento sul carro ferroviario o sulla nave di trasporto.

Art. 18.

Per tutte le spese relative saranno corrisposti dallo Stato ai comuni i contributi stabiliti in esecuzione dell'art. 8, comma 2°, della legge 11 agosto 1921, n. 1074, ed il rimborso delle spese di cui al secondo capoverso del precedente art. 16.

Art. 19.

Alla scorta di questi trasporti provvedono i locali o i più prossimi comandi di presidio in base a preventivi accordi col comune di partenza.

TRASPORTI DELLE SALME PER FERROVIA.

Art. 20.

Di accordo fra il Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio movimento e traffico) e le Direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, viene stabilito il quantitativo massimo complessivo dei trasporti di salme che può essere eseguito giornalmente in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra e dalle stazioni nell'interno del Regno.

Per i trasporti in partenza da stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra l'Ufficio centrale di Udine prende preven-

tivi accordi con le ferrovie dello Stato (divisione movimento e traffico o delegazione esercizio) ovvero con le direzioni delle ferrovie private, per stabilire le stazioni di carico delle salme ed il quantitativo di trasporti che giornalmente potranno eseguirsi da ciascuna stazione.

Art. 21.

Per l'eseguimento dei trasporti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie private stabiliscono appositi itinerari, utilizzando i treni viaggiatori (esclusi i diretti e i direttissimi) e i treni merci che saranno ritenuti più opportuni per la rapidità dei trasporti.

A questi treni sono accodati i carri contenenti le salme in quel numero che sarà stabilito per ciascun treno.

Possono inoltre essere attivate delle speciali tradotte, quando lo consenta il numero delle salme da trasportare dai singoli cimiteri di guerra, anche a destinazioni diverse, per una stessa direzione.

Art. 22.

L'Ufficio centrale di Udine deve fare la richiesta dei carri occorrenti ai trasporti, con un'anticipazione di almeno otto giorni, alle divisioni movimento e traffico di Milano e Venezia ed alle delegazioni esercizio di Trento e Trieste, ovvero alle Direzioni delle ferrovie private mediante richiesta conforme all'allegato n. 2.

I carri messi a disposizione dovranno essere in ottimo stato di servizio.

Art. 23.

Ciascun carro dovrà normalmente contenere tutte quelle salme che sarà possibile caricarvi per completarne il carico purchè le salme partano e siano dirette ad una stessa stazione.

Art. 24.

I militari incaricati della scorta prendono posto nelle carrozze dei treni viaggiatori. Nei treni merci che vengono utilizzati pel trasporto delle salme saranno messe in composizione apposite vetture per le scorte; in caso di assoluta impossibilità le scorte restano autorizzate a prendere posto nei bagagliai dei treni anzidetti.

Art. 25.

Per i viaggi di andata e di ritorno delle scorte le autorità militari che le comandano rilasciano loro le due speciali richieste allegati n. 3 e n. 4.

Art. 26.

Verificandosi qualche incidente lungo il viaggio delle salme, per il quale prevedasi non possa più essere seguìto l'itinerario prestabilito, il capo della stazione ferroviaria ne darà avviso telegrafico all'Ufficio centrale di Udine od al sindaco del Comune di partenza del trasporto.

Identica comunicazione verrà fatta alla scorta dei carri.

Art. 27.

Per la formazione e la condotta delle scorte durante i viaggi delle salme saranno emanate apposite disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 28.

Ogni carro deve essere scortato dagli ordinari documenti di trasporto a grande velocità (nota di spedizione) ai quali è allegata una speciale richiesta per l'esecuzione del trasporto in conto corrente, allegato n. 5.

Sui documenti di trasporto deve figurare come mittente (speditore) l'Ufficio centrale di Udine, come destinatario (ricevente) il sindaco del Comune al quale il trasporto è diretto.

Art. 29.

Nei casi in cui i trasporti non possano essere destinati direttamente ai sindaci dei Comuni di definitiva tumulazione delle salme, in quanto non esista continuità di comunicazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali (servizi cumulativi o di corrispondenza), il sindaco del Comune dove viene a troncarsi la continuità del trasporto deve figurare come destinatario della spedizione ed a sua cura provvedere per il successivo inoltro della salma al luogo di definitiva destinazione.

Il sindaco si rivolge in questo caso al locale comando di presidio affinchè fornisca i mezzi occorrenti al trasporto dei feretri alla

più prossima amministrazione vettrice, anticipando le relative spese che verranno rimborsate dal Ministero della guerra su presentazione di particolari note di spese.

Art. 30.

Allo scopo di conseguire la maggiore possibile semplificazione e normalità nella esecuzione dei trasporti, il Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) curerà di promuovere utili intese tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni delle ferrovie private o per la estensione anche ai feretri dei servizi cumulativi e di corrispondenza già esistenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, ovvero per la provvisoria istituzione di speciali e temporanei servizi di corrispondenza con regolari trasbordi, stabilendone di comune intesa le modalità e concorrendo a facilitare la conclusione di equi accordi, in materia di compensi, per la effettuazione di detti servizi.

Art. 31.

Il carico delle salme verrà eseguito a cura dell'Ufficio centrale di Udine; e lo scarico ed il ritiro a cura del Comune destinatario del trasporto.

A richiesta delle famiglie interessate, l'autorità destinataria del trasporto può incaricare delle formalità ferroviarie pel ritiro delle salme le famiglie stesse.

Art. 32.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente il sindaco del Comune di destinazione di ogni partenza di salme ad esso dirette ed il Comune a sua volta ne dà avviso alle famiglie interessate. Identica comunicazione viene fatta ai prefetti ed ai commissari generali civili, nel territorio di giurisdizione dei quali si trova il Comune suddetto.

Art. 33.

Il capo della stazione destinataria, subito dopo l'arrivo di ciascun trasporto di salme, ne dà sollecito avviso al destinatario del trasporto.

Il ritiro delle salme deve avvenire entro 24 ore dall'avviso predetto.

Trascorso tale termine, senza che il ritiro delle salme sia avvenuto, il capo stazione ne informa il prefetto della Provincia o il sottoprefetto del circondario cui il Comune appartiene, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

Per i trasporti delle salme che si trovano sepolte o tumulate nei cimiteri fuori dell'ex zona di guerra, valgono le stesse norme stabilite per i trasporti delle salme inumate nei cimiteri dell'ex zona di guerra salvo le eccezioni qui appresso indicate:

a) la richiesta pei carri viene fatta nei modi d'uso per i trasporti ordinari dal sindaco del Comune del luogo di partenza direttamente al capo della stazione dalla quale la salma deve essere spedita;

b) la richiesta speciale secondo l'allegato n. 5 per il trasporto delle salme sarà firmata dal sindaco del luogo di partenza il quale deve pure figurare come mittente dei trasporti;

c) gli avvisi telegrafici di cui all'art. 32 sono dati dal sindaco del Comune di partenza delle salme.

Art. 35.

L'ufficio speciale delle ferrovie impartirà direttamente quelle istruzioni che ritenesse più opportune per garentire il più regolare svolgimento dei servizi di trasporto concessi all'industria privata. Qualunque reclamo riflettente il servizio delle salme sulle ferrovie private, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, dovrà dal Ministero della guerra essere rivolto direttamente all'ufficio speciale delle ferrovie.

Art. 36.

Gli organi ferroviari militari (delegazioni trasporti ed uffici militari di stazione) dovranno cooperare, in accordo con le autorità ferroviarie e nell'àmbito delle proprie attribuzioni, alla regolarità dei trasporti di cui trattasi.

Art. 37.

Alla organizzazione ed esecuzione dei trasporti suindicati provvederà ciascuna Amministrazione ferroviaria per la parte che la riguarda.

Le varie Amministrazioni prenderanno fra loro diretti accordi per il migliore e regolare andamento dei trasporti stessi.

Trasporti delle salme per via di mare.

Art. 38.

I trasporti delle salme che occorra eseguire per via di mare, e che non possano aver luogo con Regie navi, sono effettuati con piroscafi delle linee di navigazione esercitate dallo Stato e per conto dello Stato.

Pei trasporti sulle linee di navigazione: Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena, esercitate dalle ferrovie dello Stato, viene istituito il servizio cumulativo ferroviario marittimo.

Art. 39.

Le salme destinate ai porti dell'Adriatico, per le quali si renda necessario il trasporto per via di mare, sono concentrate nei porti di Venezia e Trieste.

Il servizio d'imbarco è affidato, per Venezia, alla locale capitaneria di porto e, per Trieste, a quel governo marittimo, che lo regoleranno in relazione alla disponibilità dei mezzi di trasporto, alle richieste d'imbarco che verranno notificate dall'Ufficio centrale di Udine ed agli accordi presi con l'ufficio medesimo.

Art. 40.

Le salme destinate all'isola d'Elba ed all'Arcipelago Toscano, alle isole Partenopee e Pontine, Ustica, Egadi e Pelagie sono rispettivamente concentrate nei porti di Livorno, Napoli, Messina (Milazzo), Palermo e Trapani; quelle destinate a Cagliari o ad altri porti della Sardegna non serviti dalla linea di Stato Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena e toccati invece da altre linee di navigazione, sono concentrate, secondo i casi, nei porti di Livorno, Napoli o Palermo.

Le salme destinate all'isola Tremiti saranno concentrate nel porto di Bari.

Art. 41.

I trasporti delle salme che possono effettuarsi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo sono direttamente inviati al Comune di definitiva destinazione.

I trasporti invece che interessano linee di navigazione sulle quali non esista il servizio cumulativo ferroviario marittimo, devono essere diretti alle Capitanerie od uffici di porto, cui spetta di provvedere al successivo inoltro ed alla compilazione delle polizze di carico pel trasporto gratuito.

Art. 42.

Per le salme da spedirsi direttamente dai porti d'imbarco con destinazione alle isole o viceversa, la spedizione viene richiesta dai sindaci dei Comuni alle Capitanerie od uffici di porto; ovvero al capo della stazione ferroviaria quando si tratta di trasporto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

Art. 43.

Per il trasporto delle salme dalla stazione ferroviaria o dal carro ferroviario alla banchina di accosto del piroscafo o fino al galleggiante sul quale deve effettuarsi il carico e per le operazioni e le pratiche inerenti all'imbarco ed al successivo trasporto per mare fino al porto di destinazione, provvedono le Capitanerie di porto ed il governo marittimo di Trieste.

Per i trasporti eseguiti in servizio cumulativo dalle Ferrovie dello Stato provvedono le ferrovie medesime.

Art. 44.

In modo analogo viene provveduto per i trasporti delle salme dalle isole al continente.

Art. 45.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente le Capitanerie ed Uffici di porto di ogni partenza di salme dal già territorio di guerra che debbono essere trasportate per via di mare, con le indicazioni relative al porto e Comune cui sono dirette.

Per le salme spedite dai Comuni l'avviso viene dato a cura del sindaco mittente.

Art. 46.

Il servizio di imbarco delle salme provenienti dai territori della Tripolitania e della Cirenaica e destinate nel Regno è affidato alle Capitanerie ed Uffici di porto della Libia, dove si effettuano approdi di piroscafi delle linee di navigazione, esercitate per conto dello Stato.

L'imbarco viene regolato in relazione alla disponibilità dei mezzi, agli ordini ed autorizzazioni di trasporti notificati dal Ministero della guerra ed ai conseguenti accordi delle Capitanerie od Uffici di porto con i comandi locali di presidio secondo le istruzioni del predetto Ministero.

Per il trasporto delle salme provenienti dal mare e sepolte in Albania ed altre località, verranno date particolari disposizioni dopo gli accordi previsti dall'art. 4, lettera *c*).

Art. 47.

Il ritiro dalle stazioni ferroviarie delle salme in arrivo deve effettuarsi entro le 24 ore dall'avviso del capo stazione.

Allorchè l'imbarco delle salme, per l'ulteriore trasporto, non possa aver luogo entro detto termine, la capitaneria od ufficio di porto o l'agenzia di navigazione delle ferrovie dello Stato provvede alla sosta e custodia delle salme in attesa d'imbarco. Ove manchino locali adatti di deposito nell'ambito del porto per il temporaneo ricovero e custodia delle salme provvede il Comune del luogo previ accordi con gli uffici marittimi suindicati.

Art. 48.

La capitaneria od ufficio del porto di partenza dà avviso telegrafico a quelli di arrivo dell'avvenuto imbarco delle salme, con la indicazione del piroscafo, delle salme e dei cimiteri di rispettiva tumulazione, per gli ulteriori provvedimenti relativi al proseguimento a destino.

Art. 49.

La Capitaneria od ufficio del porto di approdo provvede al ritiro e sbarco sulla banchina delle salme in arrivo; ne dà avviso, col mezzo più celere ed opportuno, all'autorità comunale per il ritiro immediato delle salme che debbono essere tumulate nella stessa località di

approdo o che debbono proseguire per via ordinaria alle località cui sono destinate.

Nel caso in cui le salme debbano proseguire per ferrovia, non in servizio cumulativo colla linea di navigazione impiegata al trasporto per via di mare, provvede alla spedizione relativa la stessa Capitaneria od Ufficio di porto con le norme indicate nel presente regolamento, richiedendo, ove sia necessario, i mezzi di trasporto al locale Comando di presidio.

Art. 50.

Uno degli ufficiali addetti alle Capitanerie od Uffici di porto che hanno ingerenza nei trasporti indicati, è particolarmente incaricato del servizio previsto dagli articoli precedenti.

Art. 51.

Alla direzione e sorveglianza della parte esecutiva del servizio speciale riguardante i trasporti per mare delle salme dei caduti in guerra, affidato come sopra alle Capitanerie ed Uffici di porto, in coordinamento agli altri servizi marittimi di loro istituto, provvede l'Ispettorato del corpo delle Capitanerie di porto che a tal uopo avrà rapporti diretti col Ministero della guerra.

Onoranze promosse da Associazioni o Enti.

Art. 52.

Le Associazioni: fra le famiglie dei caduti in guerra, fra le madri e vedove dei caduti, fra i mutilati ed invalidi di guerra e fra ex-combattenti, potranno prendere l'iniziativa o concorrere con le Amministrazioni o altri Enti locali per le onoranze alle salme in arrivo e per coadiuvare nelle relative operazioni gli Enti e le famiglie.

Le predette Associazioni dovranno prendere tempestivamente accordi con le autorità comunali.

Qualsiasi spesa inerente alle onoranze di cui al presente arti-

colo sarà a carico delle Associazioni stesse o dell'Ente che le avrà promosse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

GASPAROTTO.

BONOMI — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BÉLOTTI — TORRETTA.

Art. 6. ALLEGATO N. 1.

Reg. trasporto gratuito salme.

(Spazio riservato ad indicazioni d'ufficio).

DOMANDA PER TRASPORTO DI SALMA DI MILITARE A SPESE DELLO STATO.

Nome, cognome e grado del militare .....
Figlio di..... e di.....
Se celibe od ammogliato .....
Comando, corpo o servizio al quale apparteneva.....
Data della morte (1).....
Causa della morte (1) .....
La salma trovasi rinchiusa in cassa di zinco ? .....
Cimitero in cui è sepolta.....
Numero della tomba .....
Comune..... Provincia.....
Cimitero pel quale si richiede il trasporto.....
Comune di..... Provincia di.....
Stazione ferroviaria o punto di sbarco più vicino.....
Nome e cognome della persona che richiede il trasporto (2).....
Grado di parentela col deceduto (2).....
Indirizzo: Comune di..... Provincia di..... via..... n...
Provvede la famiglia, a sue spese, al trasporto dalla stazione ferroviaria o dal punto di sbarco più vicino al cimitero comunale ? .....
ai funerali ?.....

Data..... 192..

Firma del richiedente

.....

COMUNE DI..... (PROVINCIA DI.....).

Il sindaco sottoscritto riconosce l'identità del firmatario della presente richiesta signor..... e conferma che esso firmatario é (3)..... del caduto e che allo stesso spetta il diritto alla richiesta della salma per (4)..... .....

A..... addì..... 192..

bollo

Il sindaco

.....

(Da rilasciare dal sindaco cui la domanda viene presentata) (5).

COMUNE DI..... PROVINCIA DI.....

Il sindaco sottoscritto dichiara che il cimitero di questo Comune è in condizioni di ricevere la salma del militare.....

A..... addì..... 192..

bollo

Il sindaco

.....

(Da rilasciare al sindaco del Comune nel cui cimitero la salma deve essere trasferita (5).

---

(1) Allegare estratto dell'atto di morte.

(2) La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendente, discendenti, vedove, fratelli e sorelle. Allegare ove del caso, la dichiarazione di rinuncia alla priorità (art. 5 e 6 del regolamento).

(3) Ascendente, discendente, (indicare il grado preciso di parentela), vedova, fratello o sorella del caduto.

(4) Priorità ovvero rinunzia fatta da coloro cui spetterebbe la priorità in base agli articoli 5 e 6 del regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. La rinuncia alla priorità deve risultare da dichiarazione scritta della quale il sindaco accerterà debitamente l'autenticità.

(5) Il sindaco del Comune cui viene presentata la domanda e nel cimitero del quale deve inumarsi la salma da trasportare completerà e firmerà ambedue le sopra trascritte dichiarazioni; nel caso in cui la salma debba invece essere inumata nel cimitero di altro Comune completerà e firmerà soltanto la prima delle dichiarazioni, dovendo la seconda dichiarazione essere completata e firmata dal sindaco del Comune nel cui cimitero dovrà inumarsi la salma. A quest'ultimo, manderà quindi la domanda a termini dell'art. 6 del regolamento.

Art. 22.
Reg. trasporto gratuito salme

ALLEGATO N. 2.

UFFICIO CENTRALE
PER LA CURA E LE ONORANZE
ALLE SALME
DEI CADUTI IN GUERRA

Udine, li..... 192..

Richiesta n.

Alla (1).....

(Riparto, circolazione veicoli).

.....

Il giorno..... si dovranno spedire dalla stazione di..... complessivamente n..... carri di salme di militari caduti in guerra, ripartitamente come segue:

n..... carri per n..... salme destinate a.....
n..... carri per n..... salme destinate a.....
n..... carri per n..... salme destinate a.....
n..... carri per n..... salme destinate a.....

Pregasi provvedere, favorendo conferma.

Il capo dell'Ufficio

firma.....

bollo

---

(1)..... ..... li..... 192..

n.....

al n..... del.....

All'Ufficio centrale
cura ed onoranze alle salme dei caduti in guerra

UDINE

Si è disposto che siano forniti alla stazione di.....

per il giorno ..... n.... carri per la spedizione di n.... salme di militari caduti in guerra.

Il capo (1).....

firma .....

bollo

(1) Divisione, movimento e traffico o Delegazione esercizio (per le ferrovie dello Stato); Direzione ferrovia privata relativa.

Art. 25. ALLEGATO N. 3

Reg. trasporto gratuito salme.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE A DEBITO DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

(1).....

Si richiede alle stazioni di..... delle ferrovie..... il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio di n..... militari di scorta, al carro n..... contenente n..... salme in destinazione di..... senza immediato pagamento di tasse.

..... li..... 192..

Il..... (2)

.....

bollo

(1) Ufficio centrale di Udine *oppure* Comando del presidio di.....
(2) Grado e qualifica di chi rilascia la richiesta.

Art. 26. ALLEGATO N. 4.

Reg. trasporto gratuito salme.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE A DEBITO DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

Comando del presidio di.....

Si richiede alla stazione di..... delle ferrovie ..... il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio fino a..... di n..... militari che hanno scortato salme di militari caduti in guerra, senza immediato pagamento di tasse.

..... li..... 192..

Il ..... (1)

comandante del presidio

bollo

(1) Grado di chi rilascia la richiesta.

Art. 28. ALLEGATO N. 5.

Reg. trasporto gratuito salme.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE A DEBITO DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

.....

(Ufficio di Udine, Comune, o Capitaneria od Ufficio di porto).

Si richiede alla stazione di..... delle ferrovie..... l'inoltro del carro..... n..... contenente n.....

salme in destinazione di..... senza immediato pagamento di tasse.

..... li..... 192..

L'incaricato (1)

firma .....

bollo

(1) Capo dell'Ufficio centrale di Udine, sindaco comune di partenza, Capitaneria od Ufficio di porto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

GASPAROTTO

25.

R. decreto 19 gennaio 1922, n. 31, che provvede alla sistemazione contabile per il trasporto delle salme dei caduti in guerra.

(*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con i fondi inscritti nello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, in esecuzione dell'art. 9 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, si provvederà a tutte le spese occorrenti per le esumazioni, la provvista delle casse, il trasporto, i contributi ai Comuni ed alle Amministrazioni municipali delle colonie e ad ogni altra spesa inerente ed attinente alle operazioni stabilite dalla legge suddetta e dal regolamento per la sua applicazione.

Art. 2.

Per il trasporto ferroviario sulle linee esercitate dallo Stato sarà corrisposto dal Ministero della guerra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi di cui all'art. 1, la tassa di lire 1.20 per carro-chilometro oltre gli aumenti in vigore all'epoca del trasporto e nei casi di treni completi la tassa di lire 20 per treno-chilometro, oltre gli aumenti di cui sopra.

Art. 3.

Alla fine di ogni mese saranno pagate dal Ministero della guerra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le tasse di trasporto di cui all'articolo precedente, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme, e tutte le eventuali tasse e spese accessorie riferentisi ai trasporti eseguiti nel mese. Sull'importo del conto che sarà presentato verrà corrisposto alle ferrovie dello Stato, l'1 % a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto-corrente.

Art. 4.

Per il trasporto sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, sarà corrisposto alle rispettive Società esercenti, sui fondi di cui all'articolo 1, la tassa globale di L. 4.80 per carro-chilometrico, per i trasporti per via di terra, e la tassa globale di lire 0.48 per salma-chilometro, per i trasporti per via lacuale.

Le tasse di trasporto suddette, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme e le eventuali tasse e spese accessorie, saranno mensilmente corrisposte dal Ministero della guerra su presentazione del conto da parte delle singole Società esercenti. Sull'importo del conto sarà inoltre, corrisposto alle Società stesse, l'1 % a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto-corrente.

Per le Società esercenti ferrovie concesse all'industria privata, legate da servizio cumulativo con la rete statale, i conti verranno presentati a cura diretta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il trasporto delle salme sulle linee di navigazione esercitate per conto dello Stato verrà fatto gratuitamente.

Art. 6.

Per il trasporto marittimo eseguito sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato sarà corrisposto dal Ministero della guerra all'Amministrazione ferroviaria sui fondi di cui all'art. 1, la tassa di lire 0.12 per salma-chilometro oltre gli aumenti in vigore all'epoca dell'effettuazione del trasporto.

Alle tasse di porto inerenti al percorso marittimo saranno da aggiungere le spese di trasporto dalla stazione alla banchina d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, sbarco ed eventuale trasbordo.

Le tasse di porto, quelle relative al viaggio dei militari di scorta delle salme e tutte le spese accessorie, saranno comprese nel conto mensile di cui all'art. 3.

Art. 7.

Per le spese occorrenti pel servizio affidato dal presente regolamento alle Capitanerie od Uffici di porto saranno date le necessarie anticipazioni dal Ministero della guerra, al quale le Capitanerie od Uffici stessi rimetteranno trimestralmente i relativi rendiconti, in conformità degli accordi che saranno stabiliti tra il Ministero predetto e l'Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Il contributo ai comuni previsto dall'art. 8 dalla legge 11 agosto 1921, n. 1074, per tutte le operazioni, compresi il trasporto e le onoranze, che essi debbono compiere o far compiere in forza della legge stessa e del regolamento approvato col R. decreto in data 19 gennaio 1922, è fissato in lire 50 per ogni salma esumata od inumata per loro cura, oltre l'eventuale rimborso di spese di trasporto di cui all'art. 16, comma 2°, del regolamento.

Per i trasporti di salme per i quali i Comuni debbono provvedere anche la cassa, è fissato un ulteriore contributo di lire cento.

Il pagamento sarà effettuato dall'Ufficio centrale di Udine per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra per i Comuni compresi nella già zona di guerra e dal Ministero della guerra — Direzione centrale del servizio sanitario militare — per tutti gli altri Comuni, dietro presentazione di un rendiconto trimestrale debitamente documentato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI — TORRETTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

26.

R. decreto 19 gennaio 1922, n. 67, che autorizza la emissione e la vendita di speciali francobolli da servire esclusivamente per gli uffici postali della Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale*, 17 febbraio 1922, n. 40).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 aprile 1908, n. 161 e 6 luglio 1912 n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 28 gennaio 1909, n. 95 e 8 dicembre 1910, n. 847, che hanno riordinato il sistema monetario della Somalia in rupie e besa;

Ritenuto opportuno che il valore dei francobolli per la Somalia sia indicato secondo il sistema monetario vigente in rupe e besa, anzichè in rupia ed anna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° febbraio 1922 è autorizzata la emisione e la vendita di speciali francobolli ordinari da servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Somalia Italiana.

Art. 2.

I detti francobolli valgono per affrancare le corrispondenze scambiate fra gli uffici della Somalia Italiana, nonchè quelle dirette

in Italia, alle altre colonie italiane, agli uffici italiani fuori del Regno e all'estero.

Art. 3.

I nuovi francobolli sono identici a quelli già in uso nella suddetta colonia, ma portano sovrastampato in inchiostro nero, oltre il valore in lire e centesimi nella parte inferiore, anche quello in besa nella parte superiore come dall'elenco seguente:

Da cent.	5	con la	sovrastampa	3	su	2	besa.	
»	10	»	»	6	besa	su	1	anna.
»	15	»	»	9	»	su	2	»
»	25	»	»	15	»	su	2 1/2	»
»	50	»	»	30	»	su	5	»
Da Lire	1	»	»	60	»	su	10	»

Art. 4.

I francobolli attuali rimarranno in corso fino al 30 aprile 1922. Decorso tale termine dovrà cessarne l'uso ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Somalia dal 1° maggio 1922 al 30 aprile 1923. Dopo di che i francobolli attuali cesseranno di aver corso legale.

Art. 5.

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, rimane in corso il francobollo da 1 besa con la sovrastampa centesimi due nella parte inferiore.

Art. 6.

E' riservato al Ministero delle colonie di determinare se e a quale prezzo i francobolli che vengono posti fuori di corso dal presente decreto potranno esser posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIRARDINI — DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ

27.

R. decreto 22 gennaio 1922 che respinge il ricorso presentato da Rosario Serraino, in materia di concessione di tonnara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il ricorso a Noi, in via straordinaria, prodotto con atto 23 aprile-10 maggio 1921 dal sig. Rosario Serraino, domiciliato in Trapani, contro il provvedimento 21 dicembre 1920 del Governatore della Tripolitania, che accordava all'ing. Cesare Magnani Ricotti da Roma la concessione della tonnara nella località denominata Gebbana Sidi Makfud;

Ritenuto che l'anzidetto provvedimento fu emanato dal Governatore in base alla potestà conferitagli dall'art. 34 del regolamento della pesca in Libia, approvato con Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 312, modificato con altro Nostro decreto 27 novembre 1919, numero 2391;

Ritenuto che, essendo in quell'articolo tassativamente disposto che contro la decisione governatoriale non è ammesso alcun ricorso, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal sig. Rosario Serraino, rimanendo per ciò stesso precluso l'adito alla disamina del merito;

Su conforme parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ricorso del sig. Rosario Serraino contro il provvedimento 21 dicembre 1920 del Governatore della Tripolitania relativo alla concessione della tonnara in località denominata Gebbana Sidi Makfud è respinto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIRARDINI.

28.

Decreto ministeriale 22 gennaio 1922, col quale viene esteso al personale provvisorio delle opere pubbliche in Libia, il trattamento economico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1921, con cui è stato modificato il precedente decreto ministeriale 27 agosto 1919, relativo al trattamento economico del personale tecnico provvisorio della Libia;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1920, con cui fu data facoltà ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di applicare, su richiesta degli interessati, e con decorrenza dal 1° ottobre 1919, le disposizioni dell'articolo 21 delle norme approvate con decreto ministeriale 27 agosto 1919, anche agli impiegati provvisori delle opere pubbliche in servizio in Colonia a quest'ultima data, e forniti dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 delle norme citate;

Ritenuto, che per ovvie ragioni di equità, rendesi opportuno estendere al personale provvisorio delle opere pubbliche mantenuto in servizio in virtù del succitato decreto ministeriale 15 aprile 1920, il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 agosto 1921;

Decreta:

Al personale provvisorio delle opere pubbliche mantenuto in servizio in Libia, in virtù del decreto ministeriale 15 aprile 1920, è esteso, con effetto dal 1° luglio 1921, il trattamento economico di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1921.

Roma, 22 gennaio 1922.

GIRARDINI.

29.

R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero.

(*Gazzetta Ufficiale*, 18 febbraio 1922, n. 41).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato che risiede, per ragioni di ufficio con incarichi di carattere permanente in paesi la cui valuta faccia premio su quella cartacea italiana, sarà corrisposto, sul solo stipendio netto mensile, esclusi quindi gli assegni e le indennità di qualsiasi natura, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella cartacea straniera, calcolato in base alla media delle quotazioni ufficiali italiane dei primi venti giorni del mese cui si riferisce il pagamento dello stipendio.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è uguale o superiore alla pari, saranno corrisposte tutte le competenze spettanti in valuta cartacea italiana o nell'equivalente valuta estera.

Per Chiasso il prezzo del cambio spetterà sulla terza parte dello stipendio netto.

Art. 2.

Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero ed agli addetti militari navali ed aeronautici, sarà concesso il cambio oltre che sullo stipendio,

anche sugli assegni, indennità e diaria loro spettanti secondo le disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta sterlina;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta franco-francese.

Art. 3.

Non è dovuto il prezzo del cambio in confronto dello stipendio netto mensile al personale delle Amministrazioni dello Stato inviato all'estero con incarichi di carattere temporaneo. Ad esso sarà soltanto corrisposto, in aumento degli ordinari assegni, l'indennità di missione da stabilirsi di volta in volta dai ministri competenti di concerto con quello del tesoro, giusta il disposto dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio 1922 e da tale data rimane abrogata ogni disposizione diversa da quelle stabilite con i precedenti articoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto: *Il guardasigilli*: RODINÒ

30.

Decreto del Ministro del tesoro, 25 gennaio 1922, che autorizza la creazione di buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale*, 30 gennaio 1922, n. 24).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduto il decreto Ministeriale 2 giugno 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 giugno 1921, n. 140;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 28 dicembre 1921, riguardante una ulteriore creazione di buoni di cassa da 5 rupie, della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda fatta dalla Direzione generale della Banca predetta con la Nota 4 gennaio 1922, n. 499, in relazione alla citata deliberazione:

DETERMINA:

Art. 1.

E' autorizzata la creazione di numero 200,000 buoni di cassa da 5 rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, per un importo complessivo di un milione di rupie, divisi in 20 serie, di numero 10,000 buoni di cassa ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri A^3, B^3, C^3, D^3, E^3, F^3, G^3, H^3, I^3, L^3, M^3, N^3, O^3, P^3, Q^3, R^3, S^3, T^3, U^3, V^3.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto Ministeriale 2 giugno 1920, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 giugno 1920, n. 140, e porteranno nel recto, sul lato verticale a sinistra, la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1922.

Pel ministro delle colonie
VENINO.

Pel ministro del tesoro
TANGORRA.

31.

R. decreto 26 gennaio 1922, n. 74, che sopprime il Comitato consultivo per i divieti d'importazione, esportazione e transito.

(*Gazzetta Ufficiale*, 15 febbraio 1922 n. 38).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 24 novembre 1914, numero 1303, modificato dai decreti Luogotenenziali del 9 luglio 1916, n. 868, 1° aprile 1917, n. 588, 7 aprile 1918, n. 488 e col Nostro decreto del 24 luglio 1919, numero 1296;

Veduto il Nostro decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1918, n. 106;

Veduto l'art. 1, comma 2°, n. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la riforma dell'amministrazione che autorizza la soppressione di organi, istituti e funzioni non strettamente necessari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, di concerto con quello degli affari esteri, del commercio, dell'agricoltura, delle colonie, della guerra e della marina;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di importazione, esportazione e transito istituito col nostro decreto del 24 novembre 1914, n. 1303, modificato coi decreti Luogotenenziali del 9 luglio 1916, n. 868, 1° aprile 1917, n. 588, 7 aprile 1918, n. 488, e col Nostro decreto del 24 luglio 1919, n. 1296, è soppresso dal 1° aprile 1922.

Art. 2.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 marzo 1922 il predetto Comitato consultivo presieduto dal sottosegretario di Stato per le finanze, resterà composto dai seguenti membri:

il direttore generale delle dogane ed imposte indirette;

il direttore generale degli approvvigionamenti e consumi;

il direttore generale del tesoro;

un funzionario del Ministero di agricoltura ed uno del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, designati dai rispettivi ministri;

il segretario generale della Confederazione generale dell'industria italiana;

un delegato della Confederazione generale degli agricoltori italiani;

il presidente della Camera di commercio di Roma;

il funzionario preposto all'ufficio dei divieti d'importazione e di esportazione presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette;

funzionerà da segretario del Comitato un impiegato del ministero delle finanze con grado di segretario.

Per l'eventuale sostituzione dei componenti il Comitato consultivo, resta in vigore quanto dispone l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1061.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — SOLERI — TORRETTA — BELOTTI — MAURI — GIRARDINI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

32.

R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale*, 18 febbraio 1922, n. 41).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, col ministro per la giustizia e affari del culto, col ministro del tesoro, col ministro per l'agricoltura, col ministro per l'industria e il commercio e col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, composto di trentadue articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA — MAURI — BELOTTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.

Art. 1.

Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono inscritti gl'invalidi che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito pensione privilegiata di guerra o assegno rinnovabile o temporaneo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

Gl'invalidi che siano affetti da lesioni ascritte o ascrivibili ad una delle voci di nona categoria contemplate nell'art. 2 della legge continuano a beneficiare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo.

La stessa disposizione si applica agl'invalidi di decima categoria limitatamente alle voci contemplate nell'art. 2 della legge, anche dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto.

Art. 2.

Il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione è prova sufficiente che l'invalido si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, salvo che la concessione sia stata effettuata a favore di borghesi danneggiati per fatto di guerra.

In mancanza di libretto o di decreto è prova sufficiente l'estratto del verbale di visita collegiale, semprechè l'invalido possa dare anche la prova di percepire assegni di convalescenza dal corpo militare che lo amministra.

Art. 3.

Il datore di lavoro che spontaneamente occupi invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per avere perduto ogni capacità lavorativa, ha facoltà di conteggiarli nella percentuale degli invalidi che è tenuto ad occupare nella sua azienda.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge si applicano, oltre che alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni o alle

aziende municipalizzate, anche agli Istituti di Stato, alle Banche di emissione, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, agli Enti in genere di diritto pubblico, e a tutte le altre Amministrazioni o Istituti nei riguardi dei quali l'autorità governativa, centrale e locale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, può disporre l'approvazione, l'annullamento o la sospensione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi e esecutivi delle medesime Amministrazioni o Istituti.

L'Amministrazione della Real Casa è parificata all'Amministrazione statale per quanto riguarda l'applicazione della legge.

Le aziende di cui al presente articolo a carattere industriale possono optare per il trattamento previsto per i datori di lavoro di cui all'art. 11 della legge e in tal caso tali aziende saranno soggette a tutte le disposizioni stabilite al riguardo dalla legge e dal regolamento.

Art. 5.

Le aziende esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria privata sono soggette alle disposizioni dell'art. 8 della legge.

Sino a che non sarà provveduto con decreto Reale a stabilire le norme cui devono essere assoggettate le aziende medesime, per il personale dei servizi attivi, tali aziende saranno soggette alle disposizioni dell'art. 9.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 8 della legge sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola Amministrazione, Istituto od Ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa Amministrazione o in Amministrazioni affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'Ente, senza speciale esperienza professionale.

Nell'applicazione dell'art. 8 della legge saranno rispettati i diritti ad impiego nei ruoli, che siano stati acquisiti, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per effetto della legge 5 ottobre 1920, n. 1431.

Le proporzioni di impiego per gli invalidi stabilite dall'art. 8 della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali e tecnici.

La precedenza di cui all'art. 8 della legge riguarda esclusivamente il collocamento e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

Art. 7.

Le Amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 8 della legge daranno notizia alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di tutti i posti messi a concorso.

Le aziende e gli Istituti di cui allo stesso articolo faranno le stesse comunicazioni alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale competente nel territorio ove le Aziende e gli Istituti suddetti hanno la loro sede.

La rappresentanza provinciale dell'Opera darà notizia alla sede centrale dei concorsi dei quali ha avuto comunicazione ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Nel numero dei dipendenti occupati presso i datori di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, s'intende compreso solo il personale maschile.

Per le aziende costituite in cooperativa nella determinazione del numero dei dipendenti non si tiene conto del numero dei soci salariati.

Art. 9.

Le domande di esonero in base all'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, debbono essere presentate al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Entro un mese dal giorno in cui il ministro del lavoro abbia negato l'esonero, per gli effetti dell'art. 15 della legge, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione degli invalidi a norma di legge.

Art. 10.

Le aziende che hanno la sede principale in una Provincia e sedi secondarie e succursali, stabilimenti in altre Provincie, semprechè siano soggette alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, dovranno fare la denuncia di cui all'art. 14 della legge distintamente per le singole

Provincie alle competenti Giunte provinciali o complessivamente all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

L'Ufficio nazionale, tenuto conto del numero dei mutilati disponibili in ogni Provincia e delle condizioni dell'industria, può consentire che un'azienda assuma in una Provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre Provincie.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni a carattere stagionale o di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degl'invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 11.

Il datore di lavoro può adibire gli invalidi nei reparti o posti per i quali li ritiene più adatti, purchè raggiunga, nella occupazione complessiva di invalidi, le proporzioni prescritte dalla legge.

Art. 12.

Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, come pure nei licenziamenti, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la proporzione tra personale valido ed invalido stabilita dalla legge. In caso di vacanza di posti per effetto delle disposizioni di questo articolo, le nuove assunzioni d'invalidi devono essere fatte senza ritardo.

Art. 13.

L'invalido di guerra disoccupato, ove intenda avvalersi delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, deve inoltrare domanda alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi anche a mezzo della Commissione comunale di avviamento al lavoro istituita nel Comune ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, ovvero, in assenza, a mezzo del sindaco del Comune di residenza.

L'ufficio a cui la domanda è presentata dovrà rilasciarne ricevuta.

Art. 14.

La domanda di cui al presente articolo dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° Un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo, e precisamente:

a) quando l'invalido sia già provvisto di pensione di guerra è sufficiente la presentazione di un documento (decreto di concessione di pensione, certificato rilasciato dal sindaco, attestazione notarile) atto a provare che l'invalido stesso ha titolo di pensione, assegno rinnovabile o temporaneo;

b) quando l'invalido sia in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare;

c) nel caso che l'assegno temporaneo di 9ª categoria sia scaduto e nel caso in cui la liquidazione dell'assegno di 10ª categoria per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido presenterà tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda abbia usufruito di assegno di 9ª e 10ª categoria, per le voci specificate all'art. 2 della legge;

2° Tutti i documenti, gli eventuali titoli e referenze atti a dimostrare le attitudini lavorative o professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° Un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità.

Art. 15.

Il certificato medico di cui al n. 3 dell'articolo precedente dovrà contenere una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo a proficuo lavoro almeno in qualche professione o mestiere.

Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla 9ª o alla 10ª categoria, il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci seguenti:

Nona categoria - voci:

4° La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani;

5° La perdita totale di uno degl'indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano;

6° La perdita delle ultime due falangi di uno degl'indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani;

7° La perdita delle due ultime falangi dei due indici;

8° La perdita della falange ungueale dei due pollici;

9° La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani;

10° La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

Decima categoria - voci:

3° La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani, quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici;

4° La perdita della falange ungueale di uno dei pollici;

5° La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici, nè gl'indici;

6° La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, tra le due mani, compresa, o non, quella di una degl'indici.

Agli effetti dell'art. 2 della legge si ritengono esclusi dal collocamento obbligatorio senza bisogno di accertamenti sanitari coloro che risultano affetti da:

a) tubercolosi polmonare in atto;

b) malattie contagiose;

c) qualsiasi forma di alienazione mentale.

Art. 16.

Le domande presentate dagli invalidi alle Commissioni comunali di avviamento al lavoro o ai sindaci saranno trasmesse entro tre giorni dalla data di consegna al rappresentante provinciale dell'Opera nazionale invalidi, o, in mancanza, alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che, agli effetti della legge

si intende in tal caso sostituita alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale.

Art. 17.

Spetta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti da essi esibiti e dei risultati della eventuale visita medica collegiale. La rappresentanza dell'Opera nazionale, o, in mancanza, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, qualora dai documenti presentati accerti che l'invalido non si trova nelle condizioni per essere inscritto nel ruolo provinciale degli invalidi, ne rifiuterà la iscrizione dandone immediato avviso all'interessato.

Resta in ogni caso aperto il ricorso alla Giunta centrale del collocamento e della disoccupazione tanto da parte del datore di lavoro come dell'invalido.

Art. 18.

Su richiesta del datore di lavoro, gli invalidi da lui assunti direttamente, o che chiedono occupazione senza il tramite degli organi del collocamento autorizzati, sono tenuti a dimostrare coi documenti prescritti dall'art. 14 che si trovano nelle condizioni per giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

La rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi e la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione hanno facoltà di richiedere a coloro che dai datori di lavoro sono stati direttamente assunti in qualità di invalidi la dimostrazione documentata della invalidità da cui sono colpiti.

Qualora si accerti che il datore di lavoro ha assunto e posto in conto come invalidi, persone che non possono giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sarà fissato un termine, non superiore ad un mese, per le assunzioni necessarie a raggiungere le proporzioni prescritte dalla legge.

Art. 19.

Il collocamento degli invalidi di guerra, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, è fatto dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la quale può valersi anche degli organi

provinciali e locali dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra.

Art. 20.

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto in altro modo coprire con personale invalido il numero dei posti prescritto dalla legge, dovrà rivolgere alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la domanda di personale invalido occorrente, specificando:

1° Il numero dei posti disponibili per ciascuna categoria di lavoro o d'impiego;,

2° Il trattamento economico fatto al personale dipendente che trovasi in servizio per le medesime categorie di lavoro e d'impiego.

Tale richiesta dovrà essere rivolta alla Giunta provinciale con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dei sei o dei dodici mesi di cui all'art. 15 della legge.

Art. 21.

Le industrie stagionali nei riguardi del personale stabile sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 22.

La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione trasmetterà al datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, un elenco del personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e località viciniori, indicando, ove sia possibile, un numero di invalidi superiore a quello richiesto e le professioni o mestieri ai quali essi aspirano.

Il datore di lavoro rimane tuttavia libero di effettuare le assunzioni anche al di fuori delle persone indicategli a norma del comma precedente.

Art. 23.

Il datore di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, esperite tutte le pratiche per l'assunzione di invalidi, a norma del presente regolamento, e trascorso il periodo di un mese dalla richiesta di invalidi, può assumere personale valido, salvo, per i posti che si rendano successivamente disponibili, ad osservare le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido ed invalido. Le stesse disposizioni

valgono per le Amministrazioni, Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 8 della legge.

Art. 24.

L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzioni vigenti per il personale occupato; d'altra parte però è soggetto alle stesse obbligazioni stabilite in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro.

Art. 25.

Ciascuna azienda soggetta alla legge dovrà tenere in evidenza presso ciascuno stabilimento il nome, cognome, paternità e luogo di nascita degli invalidi occupati, con l'indicazione della data di assunzione e della data dei licenziamenti di invalidi eventualmente effettuati nel semestre.

Art. 26.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione dovranno trasmettere all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione la statistica del personale invalido occupato dai datori di lavoro, desunta dalle denuncie semestrali prescritte dall'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 27.

Il Collegio medico provinciale sarà costituito presso la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che trasmetterà le relative proposte al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'emanazione del decreto previsto dall'art. 5 della legge.

Il Collegio medico sarà composto da tre medici designati uno dalla rappresentanza dell'Opera nazionale degli invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della Provincia.

La scelta dovrà ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciari della Cassa nazionale infortuni o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il presidente è nominato dal ministro.

Le spese per gli onorari ai sanitari e per il funzionamento del

Collegio suddetto saranno a carico del fondo per il collocamento inscritto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Le norme per le spese inerenti al funzionamento del Collegio e per la misura degli onorari ai sanitari, saranno stabilite con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Art. 28.

Il sanitario designato dall'Opera nazionale, che a norma dell'art. 5, comma 2° della legge, e dell'articolo precedente, deve essere chiamato a far parte del Collegio medico provinciale, è scelto dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale in una terna di nomi formata in base alle designazioni fatte, su richiesta della rappresentanza stessa, dalle principali Associazioni o sezioni locali dei mutilati o invalidi di guerra.

Qualora la competente rappresentanza dell'Opera nazionale non provveda entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro un mese dalla eventuale successiva vacanza del posto riservato alla rappresentanza dell'Opera nazionale, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare di ufficio il rappresentante medico dell'Opera, sentite, ove sia possibile, le principali associazioni o sezioni dei mutilati o invalidi di guerra della Provincia.

Qualora l'Opera nazionale non provveda entro il termine assegnato dal Ministero della giustizia e degli affari di culto alla designazione dei due sanitari per la composizione del Collegio medico di cui all'art. 10 della legge, il ministro della giustizia e degli affari di culto potrà provvedere di ufficio alla loro nomina.

Qualora le organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori non provvedano nel tempo prefisso alle designazioni di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione farà d'ufficio, al ministro, le relative proposte.

Art. 29.

Il Collegio medico dovrà normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Il Collegio medico giudica a maggioranza di voti e il suo giudizio è inappellabile. Il risultato della visita collegiale sarà subito

notificato alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale che ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata all'interessato.

Il mutilato o invalido sottoposto a visita collegiale, il cui risultato sia stato a lui sfavorevole, non potrà chiedere di essere sottoposto a nuova visita, prima che sia trascorso un semestre.

Il giudizio espresso dal Collegio medico ha effetto solo per quanto riguarda l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del presente regolamento.

Art. 30.

Allorchè si tratti di assunzione di invalidi presso pubbliche Amministrazioni, il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente, il quale potrà anche delegare la visita al Collegio peritale già costituito nella Provincia ai sensi dell'art. 27.

Art. 31.

I datore di lavoro può in qualunque tempo chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all'art. 5 della legge.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido, sarà tenuto a corrispondere a questo i salari perduti nel caso in cui il referto del Collegio riesca favorevole all'invalido.

Art. 32.

Le spese per l'attuazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del presente regolamento gravano sul fondo stanziato nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per il collocamento nel Regno.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà assegnare annualmente, per l'attuazione della predetta legge e del presente regolamento, un contributo a favore delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione nella misura che sarà ritenuta necessaria per indennizzarle delle maggiori spese che saranno da esse sostenute a tale scopo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

33.

R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 118, che stabilisce le norme per l'accertamento delle infermità degli impiegati assistiti dall'Opera di previdenza di cui al R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

(*Gazzetta Ufficiale*, 20 febbraio 1921, n. 42).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza per gli impiegati civili dello Stato;

Riconosciuta la necessità di definire le infermità previste dal n. 1, lettera *a*) dell'art. 3 di detto decreto, per il diritto all'assegno vitalizio da corrispondersi agli iscritti dispensati dal servizio senza pensione, e di stabilire le forme e i termini per l'accertamento delle infermità stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione a carico dell'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità, e il godimento degli assegni vitalizi che, anteriormente all'attuazione del presente decreto, siano stati già concessi ad iscritti dispensati dal servizio per infermità, sono subordinati all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, della assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme previste nel regolamento per l'attuazione del decreto dianzi citato.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento dell'inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Per gli iscritti dispensati dal servizio anteriormente alla data di attuazione del presente decreto, il triennio decorre da questa data.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

34.

R. decreto 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 di quello 23 novembre 1921, n. 1741, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale*, 17 febbraio 1922, n. 40).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, in esecuzione della legge predetta;

Visto il Nostro decreto 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini stabiliti da alcuni articoli della legge e del decreto suindicato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del R. decreto in data odierna, n. 46, relative ai provvedimenti di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, i termini di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1922 e al 1° aprile stesso anno, restando im-

mutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

Parte II

PERSONALE.

1.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Reali Decreti 22 gennaio 1922.

A GRAND'UFFICIALE.

VOLPI gr. cord. conte Giuseppe, Governatore della Tripolitania.

AD UFFICIALI.

SCHANZER comm. dott. Ottone, Direttore coloniale.
RICCARDI nob. dei conti comm. Camillo, Consigliere coloniale del ruolo della Somalia.

A CAVALIERI.

ANCESCHI cav. uff. dott. Antonino, Direttore coloniale.
GABELLI cav. uff. dott. Luigi, Consigliere.
DI NAPOLI cav. uff. dott. Luigi, Consigliere.
MARCONI cav. Annibale, Consigliere coloniale nel ruolo della Somalia.
VENNINI cav. uff. dott. Michele, Ragioniere capo.
INGHIRAMI cav. uff. rag. Paolo, Ragioniere capo.

Ordine della Corona d'Italia.

Regi Decreti 15 dicembre 1921.

A COMMENDATORI.

PATTI cav. uff. dott. Emanuele, Direttore coloniale.
PERUGGINI cav. uff. avv. Domenico, Consigliere.
VERDESI cav. uff. rag. Ettore, Direttore capo divisione di ragioneria.

AD UFFICIALI.

GALLETTI cav. dott. Francesco, Consigliere.
COLUCCI cav. dott. Tullio, Consigliere.
BRUNI cav. dott. Giuseppe, Consigliere.
QUARANTELLI cav. rag. Federico, Ragioniere capo.

Nomine conferite di moto-proprio di S. M. il Re.

BONANNI comm. dott. Luigi, Direttore coloniale. Nominato grand'ufficiale dell'ordine Corona d'Italia di moto-proprio di S. M. il Re con Suo decreto in data 5 gennaio 1922.

PARPAGLIOLO cav. uff. avv. Adolfo, Consigliere. Nominato commendatore dell'ordine Corona d'Italia di moto-proprio di S. M. il Re con Suo decreto in data 12 gennaio 1922.

DAL CANTO cav. uff. Averardo, Direttore coloniale nel ruolo della Somalia. Nominato commendatore dell'ordine Corona d'Italia di moto proprio di S. M. il Re con Suo decreto in data 19 gennaio 1922.

Ordine della Corona d'Italia.

Regi Decreti 22 gennaio 1922.

A GRANDE UFFICIALE.

SALVADORI comm. dott. Alessandro, Segretario generale della Somalia Italiana.

A COMMENDATORI.

POLLERA cav. uff. Alberto, Direttore coloniale nel ruolo dell'Eritrea.
PALLOTTINO cav. uff. prof. Carlo, Ragioniere capo.

AD UFFICIALI.

ZEDDA cav. dott. Tullio, Consigliere.
NIUTTA cav. dott. Mario, Consigliere.

A CAVALIERI.

PASQUALUCCI dott. Gino, Consigliere aggiunto nel ruolo della Somalia.
FERRARA rag. Enrico, Ragioniere.
QUARANTELLI rag. Cesare, Ragioniere.

Inserra rag. Gaetano, Ragioniere.
Bruno rag. Luigi, Ragioniere.
Auritano Ugo, Ufficiale coloniale nel ruolo dell'Eritrea.
Masi Silvio, Applicato.
Spadaccini Francesco, Applicato.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

NOMINE.

Decreto Reale 28 ottobre 1921.

I sottonotati Consiglieri aggiunti in prova nell'Amministrazione coloniale, sono nominati definitivamente Consiglieri aggiunti nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio di lire quattromila (L. 4,000) e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata.

Cerulli Enrico, dal 1° dicembre 1920.
Campani Romeo, dal 1° dicembre 1920.
Guerriero Augusto, dal 1° marzo 1921.
Serafini Paolo, dal 1° gennaio 1921.
Roscio Fabio, dal 5 gennaio 1921.
Mori Alberto, dal 1° gennaio 1921.
Perricone Isidoro, dal 4 febbraio 1921.
Citati Temistocle, dal 14 gennaio 1921.
Felsani Armando, dall'8 maggio 1921.

Decreto Reale 28 ottobre 1921.

I sottonotati ragionieri in prova nell'Amministrazione coloniale, sono nominati definitivamente ragionieri nell'Amministrazione stessa con lo stipendio annuo di lire quattromila (4,000) e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata.

Gorini Pompeo Mario, dal 20 gennaio 1921.
Valle Adolfo, dal 29 dicembre 1920.
Rossi Roberto, dal 1° gennaio 1921.

PROMOZIONE.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1921.

Con effetto dal 1° dicembre 1919 la dattilografa di questo Ministero signorina Maria SIRACUSA è promossa per merito direttrice in soprannumero con lo stipendio annuo di L. 5.000.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1922.

Ai primi segretari dell'Amministrazione coloniale signori DEL GIUDICE Luigi, MARCELLI Giulio, GALLARATI SCOTTI Gian Giacomo e ALLAMPRESE Eriberto è assegnato lo stipendio di fatto di L. 8,900 dal 1° luglio 1920 restando immutato lo stipendio di L. 10,600 ad essi già assegnato in diritto a decorrere dal 1° luglio 1920 ed in fatto dal 1° luglio 1921.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1922.

Ai primi ragionieri dell'Amministrazione coloniale signori: ANDREATTA Giovanni, DE PAULIS Ruggero, MAGNO Carlo, GIOIA Plinio, MOLA Edoardo, BERTELLI Cesare, D'AURIA Aristide e DE CHIARA Paolo, è assegnato lo stipendio di fatto di L. 8,900 dal 1° luglio 1920, restando immutato lo stipendio di L. 10,600 ad essi già assegnato in diritto a decorrere dal 1° luglio 1920 ed in fatto a decorrere dal 1° luglio 1921.

CORREZIONE DI COGNOME.

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1922.

In tutti i decreti riguardanti la carriera della dattilografa nel Ministero delle colonie, signorina Gilda GADINI, il cognome della medesima è rettificato in quello di GIUNTINI GADINI, come risulta dal certificato di nascita.

CESSAZIONI.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1921.

Il signor FOLCHI Alberto, nominato consigliere aggiunto in prova nell'Amministrazione coloniale col decreto ministeriale 15 maggio

1920, è dichiarato decaduto dal conseguito ufficio per non avere assunto in colonia le funzioni relative al posto a lui conferito col citato decreto.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1921.

Il signor Lupidi Arturo, nominato ragioniere in prova nell'Amministrazione coloniale col decreto ministeriale 15 maggio 1920 è dichiarato decaduto dal conseguito ufficio per non aver assunto le funzioni relative al posto conferitogli col citato decreto.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1922.

L'archivista del Ministero cav. Francesco Fatuzzo è sospeso dallo stipendio per la durata di 15 giorni a decorrere da oggi, per riprovevole condotta.

2.

Personale delle Colonie.

Tripolitania.

NOMINA.

Decreto Reale 19 gennaio 1922.

Il comm. dott. Giorgio Cavallini, Direttore coloniale, è nominato Segretario generale per gli affari civili e politici della Tripolitania, con decorrenza dal 1° febbraio 1922.

3.

Istituto Orientale di Napoli.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Decreto Ministeriale 27 gennaio 1922.

L'interprete orale di ruolo Micul Ernesto è sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio a decorrere dal 1° ottobre 1921 e deferito al Consiglio di disciplina.

ANNO X. N. 6

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Giugno 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Giugno 1922 NUM. 6.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

62. — *R. decreto 26 marzo 1922, n. 619*, che rende permanenti talune disposizioni e modifica altre del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, in materia di appalti per opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . *Pag.* 441

63. — *Decreto ministeriale 31 marzo 1921*, relativo all'aggiunta di nuovi Capitoli alla tabella dei Capitoli aggiunti all'esercizio 1921-22 . . . . . » 443

64. — *Decreto ministeriale 29 aprile 1922*, che approva il regolamento per il prestito dei libri della Biblioteca del Ministero delle colonie . . . . . » 444

65. — *R. decreto 4 maggio 1922, n. 641*, che concede al Governo della Cirenaica la facoltà di imporre diritti di uscita su taluni prodotti . . . . . » 446

66. — *R. decreto 4 maggio 1922, n. 647*, che proroga la facoltà precedentemente consentita al Governatore della Tripolitania di imporre diritti di uscita su taluni prodotti. . . . . » 447

67. *R. decreto 11 maggio 1922, n. 669*, concernente la estensione dell'indennità militare agli Ufficiali della R. guardia di finanza . . . . . » 448

68. — *R. decreto-legge 4 giugno 1922, n. 716*, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922, n. 412, relativo alla continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei, percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, in forza al R. D. 7 giugno 1920, n. 742, abrogato . . . . . » 450

69. — *Decreto ministeriale 7 giugno 1922*, con cui si apportano talune modificazioni al regolamento del personale provvisorio delle opere pubbliche in Libia . . . . . *Pag.* 451

CIRCOLARI:

Circolare del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato in data 2 maggio 1922, n. 2847, relativa alla documentazione delle domande di liquidazione di pensione e della indennità per una volta tanto in luogo di pensione. . . » 452

PARTE II.

Personale.

1. Gabinetto di S. E. il Ministro . . . . . *Pag.* 454
2. Gabinetto di S. E. il Sotto Segretario di Stato. . . . . » ivi

3. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Cessazione dal servizio . . . . . » 455
Esoneri dal servizio . . . . . » ivi

4. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Cirenaica:

Rimpatrio . . . . . » ivi
Destinazioni . . . . . » ivi

Eritrea:

Richiamo in servizio . . . . . » 456
Riammissione in servizio. . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

62.

R. decreto 26 marzo 1922, n. 619, che rende permanenti talune disposizioni e modifica altre del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, in materia di appalti per opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1921, n. 121).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769 e il R. decreto 27 gennaio 1921, n. 238;

Ritenuta l'opportunità di rendere normali e permanenti alcune delle disposizioni eccezionali temporaneamente sancite dall'anzidetto decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, e precisamente quelle portate dall'art. 10 - primo comma - e dell'art. 11, le quali determinano in misura ridotta l'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti per opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, e danno facoltà di autorizzare la restituzione anticipata delle trattenute di garanzia;

Atteso che si ravvisa anche opportuno fissare un limite per la obbligatorietà del parere del Comitato amministrativo della colonia in tema di lavori e provviste in economia, quando la relativa autorizzazione è di competenza del governatore, e che per conseguenza

occorre modificare in conformità l'art. 3 del ripetuto decreto Luogotenenziale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono rese permanenti le disposizioni di cui agli articoli 10 - primo comma - e 11 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769.

Art. 2.

L'art. 3 del predetto decreto Luogotenenziale è così modificato:

« Fermo il disposto del primo e dell'ultimo comma dell'art. 52 delle norme amministrative-contabili, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, l'autorizzazione per eseguire in economia i lavori e le provviste, riguardanti i servizi delle opere pubbliche nella Tripolitania e nella Cirenaica, è data dal ministro udito il Comitato superiore amministrativo, quando l'approvazione amministrativa dei relativi progetti è di competenza ministeriale, e negli altri casi dal governatore, udito il Comitato amministrativo della colonia, quando l'importo della spesa prevista superi le lire 40,000 ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore con effetto dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

63.

Decreto ministeriale 31 marzo 1921, relativo all'aggiunta di nuovi Capitoli alla tabella dei Capitoli aggiunti dell'esercizio 1921-22.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Regio decreto legge 22 gennaio n. 102 col quale vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1920-21 i seguenti nuovi capitoli:

« Cap. 44 *bis*. — Saldo degli impegni riguardanti il cap. 21: (Sovvenzioni per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni ed esperimenti nell'interesse generale delle colonie per l'esercizio finanziario 1918-19) L. 5,956.75;

« Cap. 44 *ter*. — Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 26: « Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzioni per l'esercizio finanziario 1918-19, L. 41.92 ».

Visto che le somme suddette costituiscono residui da trasportare all'esercizio 1921-22;

Ritenuta la necessità di istituire a sensi dell'art. 117 del Regolamento di contabilità generale dello Stato due capitoli nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1921-22 non avendo i due suddetti capitoli i corrispondenti nell'esercizio 1921-22;

Decreta:

Alla tabella dei capitoli aggiunti dell'esercizio 1921-22, annessa al decreto ministeriale 30 luglio 1921, registrato dalla Corte dei conti l'8 settembre 1921, rgistro n. 6, Tesoro foglio 32, sono aggiunti i seguenti capitoli:

« Capo 61. — Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 21: Sovvenzioni per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni ed esperimenti nell'interesse generale delle colonie per l'esercizio finanziario 1918-19 ».

« Cap. 62. — Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 26: Spese pel funzionamento dell'ufficio traduzioni per l'esercizio finanziario 1918-19 ».

Roma, 31 marzo 1922.

AMENDOLA.

64.

Decreto ministeriale 29 aprile 1922, che approva il Regolamento per il prestito dei libri della Biblioteca del Ministero delle colonie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

DECRETA:

È approvato il Regolamento per il prestito dei libri della Biblioteca del Ministero delle colonie, annesso al presente decreto.

Roma, 29 aprile 1922.

AMENDOLA.

Regolamento per il prestito dei libri della Biblioteca del Ministero delle colonie.

Art. 1. — Sono ammessi al prestito i funzionari dell'Amministrazione Coloniale residenti, anche temporaneamente, a Roma.

Art. 2. — Non possono essere dati in prestito:

a) i libri e i volumi di periodici e riviste che per alcuna ragione siano da considerare come rari e, in generale, qualunque pubblicazione che non si possa sostituire; le edizioni di molto pregio;

b) i libri e i fascicoli non cuciti in maniera da garentire la loro conservazione; i fascicoli di opere pubblicate a dispense;

c) i libri non ancora registrati;

d) i libri di nuovo acquisto, prima che sia trascorso un mese dal loro ingresso in Biblioteca; gli ultimi tre fascicoli dei periodici e delle riviste in corso di pubblicazione; i giornali politici sia rilegati in volume che sciolti;

e) le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti, le miscellanee in volumi, gli annuari, i repertori, i codici, i volumi delle raccolte di leggi, di atti parlamentari, di atti internazionali, di giornali e bollettini ufficiali, e, in generale, tutte le opere di consultazione o di uso frequente;

f) i libri prenotati per lo studio in sala di lettura.

Art. 3. — Non si potranno dare in prestito contemporaneamente ad una sola persona più di 3 opere o 3 fascicoli di periodici e riviste.

Per le opere e per i periodici e le riviste rilegati in più volumi, il prestito è limitato a 3 volumi per volta.

Art. 4. — La durata del prestito è stabilita in un mese per le opere e i volumi rilegati dei periodici e delle riviste.

Per i fascicoli dei periodici e delle riviste, la durata del prestito è limitata a una settimana.

Il bibliotecario, per ragioni di servizio, può sempre richiedere la immediata restituzione delle opere, dei volumi e dei fascicoli prestati, anche prima che sia scaduto il termine per il quale fu concesso il prestito.

Art. 5. — Il funzionario che debba assentarsi da Roma per un periodo di tempo durante il quale vengano a scadere i termini stabiliti dall'articolo precedente, è tenuto, prima di assentarsi, a restituire i volumi o i fascicoli avuti in prestito.

Art. 6. — Il funzionario che prende in prestito un libro o un fascicolo deve rilasciarne ricevuta, da lui personalmente firmata.

Egli è responsabile delle mancanze e dei guasti che al momento della restituzione si riscontrassero nelle pubblicazioni avute in prestito e che non fossero indicati nella ricevuta.

Art. 7. — E' vietato prestare a terze persone i libri e i fascicoli avuti in prestito dalla Biblioteca.

Art. 8. — E' vietato di far segni e scrivere sui volumi e sui fascicoli, anche quando si trattasse di correggere qualche sbaglio evidente dell'autore o qualche errore di stampa.

Art. 9. — Il funzionario che smarrisce un libro o un fascicolo è tenuto a sostituirlo, nel termine di un mese, con un altro esemplare identico.

Il funzionario che danneggia un libro o un fascicolo, è parimenti obbligato a sostituirlo e deve restituire anche il libro o il fascicolo danneggiato.

Se trattasi di un libro rilegato, il funzionario che è tenuto a sostituirlo, deve inoltre rimborsare la Biblioteca della spesa occorrente a fare rilegare il libro stesso secondo i tipi di rilegature della Biblioteca.

Art. 10. — Il funzionario che in tempo debito non restituisce i libri o i fascicoli avuti in prestito rimane, comunque, escluso dal prestito finchè non li abbia restituiti, o sostituiti in conformità dell'articolo precedente.

Art. 11. — Il bibliotecario è incaricato di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

65.

R. decreto 4 maggio 1922, n. 641 che concede al Governo della Cirenaica la facoltà di imporre diritti di uscita su taluni prodotti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1922, n. 126).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al governatore della Cirenaica d'imporre nella misura che sarà fissata con suo decreto, uno speciale diritto di uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia.

Lo speciale diritto è dovuto indipendentemente dal dazio di esportazione *ad valorem* eventualmente fissato nella tariffa annessa al vigente ordinamento doganale.

Il presente decreto avrà vigore dal 10 aprile al 31 ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

66.

R. decreto 4 maggio 1922, n. 647, che proroga la facoltà precedentemente consentita al Governatore della Tripolitania, d'imporre diritti d'uscita su taluni prodotti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1922, n. 126).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 3 aprile 1921, n. 516;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la libertà di esportazione di merci dalla Tripolitania, di cui al R. decreto 3 aprile 1921, n. 516, è prorogata fino al 31 ottobre 1922 la facoltà consentita al governatore di quella colonia di imporre uno speciale diritto di uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

67.

R. decreto 11 maggio 1922, n. 669, concernente la estensione dell'indennità militare agli Ufficiali della R. guardia di finanza.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1922, n. 127).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 4 aprile 1922, n. 418;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità speciale militare istituita con la legge 4 aprile 1922, n. 418, è concessa anche agli ufficiali della R. guardia di finanza in servizio attivo ed in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura e con le riduzioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge stessa.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza in servizio attivo permanente, o richiamati dalla posizione ausiliaria, è anche concessa l'indennità supplementare di cui all'art. 4 della legge su citata, nei casi e con le norme dall'articolo stesso stabilite.

Art. 3.

Sono inoltre applicabili agli ufficiali della R. guardia di finanza le disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e 12 della legge medesima.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

68.

R. decreto-legge 4 giugno 1922, n. 716, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922, n. 412, relativo alla continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei, percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, in forza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, abrogato:

(*Gazzetta Ufficiale*, 13 giugno 1922, n. 138).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 179 e 7 aprile 1922, n. 412;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, che ha come termine di attuazione la data del 30 giugno 1922;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, sono prorogate a tutto il mese di giugno 1922.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal 1° giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

69.

Decreto ministeriale 7 giugno 1922, con cui si apportano talune modificazioni al regolamento del personale provvisorio delle opere pubbliche della Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Regolamento del personale provvisorio per le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto ministeriale 27 agosto 1919, modificato con successivo decreto ministeriale 28 agosto 1921;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 10 del succitato D. M. 27 agosto 1919 è modificato come segue:

« Agli impiegati provvisori che prestino servizio in località riconosciute disagiate ai sensi dell'art. 4 del R. D. 5 giugno 1913, n. 798, sostituito in virtù della disposizione contenuta nell'art. 1 del D. L. 6 luglio 1919, n. 1344, è concessa una indennità speciale, da determinarsi volta per volta dal Governatore, entro i limiti di cui al predetto art. 4 sostituito come sopra ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 20 del succitato D. M. 27 agosto 1919 è modificato come segue:

« In luogo dell'assegno giornaliero e della indennità giornaliera di residenza, di cui i detti impiegati sono provvisti, saranno loro corrisposti lo stipendio ed indennità coloniale indicati agli art. 8 e 9 del presente regolamento aumentati di tanti ventesimi quanti sono i bienni di servizio civile prestato in Colonia, senza interruzione.

Roma, 7 giugno 1922.

AMENDOLA.

Circolare.

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato in data 2 maggio 1922, n. 2847, relativa alla documentazione delle domande di liquidazione di pensione e della indennità per una volta tanto in luogo di pensione.

A seguito della disposizione contenuta nell'art. 17 (numero 3, lettera *b*) del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, relativa al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato, questo Ministero è venuto nella determinazione di sopprimere la compilazione e l'invio agli interessati delle copie od estratti conformi di tutti i decreti di nomina, promozione, aumenti periodici di stipendio, collocamento in aspettativa e successivo richiamo in servizio ed in genere di tutti quei provvedimenti, che determinano una nuova posizione del funzionario, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi.

In dipendenza di quanto sopra, i documenti da presentarsi da coloro che fanno richiesta per la liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto, sono i seguenti:

1° Domanda di carta bollata da L. 2 diretta alla R. Corte dei conti (Segretariato Generale) per la liquidazione della pensione. Tale istanza dovrà contenere l'indicazione del domicilio eletto.

2° Domanda in carta semplice diretta al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato, divisione V) per ottenere la concessione dell'acconto. Questa richiesta non dovrà presentarsi per la liquidazione dell'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione.

3° Atto di nascita.

4° L'estratto matricolare rilasciato dalla competente autorità per coloro che hanno prestato servizio militare, ovvero il certificato comprovante l'esito negativo di leva.

5° Stato di servizio da completarsi per cura della competente amministrazione centrale per ciò che riflette gli estremi della registrazione dei singoli provvedimenti alla Corte dei conti e per quanto si riferisce alle varazioni avvenute dopo il 1° ottobre 1919. A corredo del documento dovrà essere unita la copia del decreto di no-

mina. Qualora poi l'impiegato, nel decorso della sua carriera, abbia avuto interruzione (aspettativa, ecc.) nel servizio, dovranno essere allegate la copia del decreto che tale interruzione dispose e quella del successivo provvedimento di richiamo.

Nell'interesse dei funzionari si avverte che le pensioni potranno essere liquidate tanto più sollecitamente, quando la documentazione completa e regolare non richieda carteggi derivanti da omissioni od irregolarità.

Le predette norme relative alla presentazione dei documenti, si applicano solo per gli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919 (giorno della andata in vigore del citato decreto legge 23 ottobre 1919, numero 1970) e per la loro famiglia, mentre che gli impiegati assunti dopo tale data, dovendo emanarsi in base all'art. 23 della legge 21 agosto 1921, n. 1144, le norme speciali relative al loro trattamento di quiescenza, saranno date a suo tempo nuove disposizioni.

p. *il Ministro*
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Parte II

PERSONALE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Con effetto dal 26 febbraio 1922 sono addetti al Gabinetto di S. E. il Ministro:

Bonanni gr. uff. dott. Luigi, Direttore coloniale, Capo gabinetto.

Donnarumma comm. avv. Federico, estraneo alla pubblica amministrazione, Segretario particolare.

Venbacher cav. uff. dott. Virgilio, aiutante coloniale, impiegato d'ordine.

Paltrinieri cav. uff. Remo, applicato, impiegato d'ordine.

Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Con effetto dal 28 febbraio 1922 sono addetti al Gabinetto di S. E. il Sotto-segretario di Stato:

Parpagliolo comm. avv. Rodolfo, Consigliere coloniale, Capo gabinetto.

Andriulli comm. avv. Francesco Paolo, Ispettore ruolo aggiunto del Ministero dei lavori pubblici, Segretario particolare.

Olivieri cav. uff. Aurelio, archivista, impiegato d'ordine.

Torre cav. Silvio, applicato, impiegato d'ordine.

Politi Renato, applicato, impiegato d'ordine.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Decreto Reale 20 agosto 1921.

Il ragioniere nell'Amministrazione coloniale, sig. FABBRI cavalier Umberto, in aspettativa per motivi di salute dal 1° giugno 1919, cessa, con effetto dal 1° giugno 1921 dal far parte dell'Amministrazione coloniale.

ESONERI DAL SERVIZIO.

Decreto Reale 19 maggio 1922.

I signori BORROMEO cav. Ettore, consigliere, MARCELLI cav. Giulio, consigliere aggiunto, D'AURIA cav. Aristide, ragioniere, e PANATTONI cav. Guido, archivista, tutti appartenenti all'Amministrazione coloniale, sono esonerati dal servizio per motivi di salute con effetto dal 1° aprile 1922.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Cirenaica.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1922.

Il ragioniere nell'Amministrazione coloniale sig. STERN cav. Alberto, è rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dal 16 maggio 1922.

TRASFERIMENTO.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1922.

Il Consigliere coloniale cav. uff. dott. ZEDDA Tullio, è trasferito con effetto dal 16 maggio 1922 dalla Cirenaica nella Tripolitania.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1922.

RIENZI cav. Giuseppe, Primo segretario è destinato con decorrenza dal 1° giugno 1922 a prestare servizio in Cirenaica.

Eritrea.

RICHIAMO IN SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 5 maggio 1922.

A datare dall'8 marzo 1922 il sig. Giuseppe MANNA RONCADELLI, aiutante coloniale dell'Eritrea, cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in attività di servizio.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

Decreto Reale 30 marzo 1922.

Il dott. Agenore FRANGIPANE è riammesso in servizio a datare dal 1° aprile 1922 col grado di consigliere aggiunto nel ruolo dell'Eritrea e con lo stipendio annuo di lire 5600.

ANNO X. N. 7

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Luglio 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Luglio 1922 NUM. 7.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

70. — *Decreto ministeriale 27 aprile 1922* col quale il Ministero delle colonie approva la nuova tabella di assegnazione del personale delle Capitanerie negli Uffici di porto della Libia . . . . . *Pag.* 361

71. — *R. decreto 30 aprile 1922, n. 826*, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22. . . . . » 363

72. — *R. decreto 4 maggio 1922, n. 908*, che autorizza l'emissione di un nuovo tipo di francobollo commemorativo della Vittoria delle armi italiane, da valere a tutto il 31 dicembre 1922, per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle Colonie . . . . . » 365

73. — *R. decreto 7 maggio 1922, n. 863*, che abroga gli art. 21, 22 e 60 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale della Colonia Eritrea . . . . » 368

74. — *R. decreto 14 maggio 1922, n. 904*, che sopprime il Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace e deferisce al Ministero del tesoro le attribuzioni del Comitato medesimo . . . . . » 370

75. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 806*, col quale si rettifica un errore incorso nell'art. 68 dell'ordinamento fondiario per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207 . . . . . *Pag.* 372

76. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 834*, relativo al reclutamento del personale postelegrafico della Libia. . . . . » 374

77. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 839*, riguardante la istituzione del servizio telefonico pubblico nella Cirenaica e nella Tripolitania . . . . . » 376

78. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 860*, che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie . . . . . » 378

79. — *Decreto ministeriale 4 giugno 1922*, che autorizza l'emissione di nuove marche speciali per la tassa sugli affari in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 386

80. — *R. decreto 14 giugno 1922, n. 856*, che reca modificazioni al regolamento 10 aprile 1921, n. 422, sull'Opera di previdenza per gli impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione. . . . . » 387

81. — *Decreto ministeriale 20 giugno 1922*, relativo alla riforma all'ordinamento didattico-amministrativo del R. Istituto Orientale di Napoli . . . . . » 390

82. — *Legge 30 giugno 1922, n. 831*, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio pei bilanci 1922-23 non approvati entro il 30 giugno 1922. . . . . » 393

83. — *Legge 6 luglio 1922, n. 964*, che converte in legge il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, relativo alla concessione di una indennità speciale ai militari . . . . . » 394

84. — *R. decreto-legge 13 luglio 1922, n. 938*, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e di altre relative al trattamento economico del personale dello Stato . . . . . » 395

CIRCOLARI:

Circolare n. 158 della Direzione generale degli Istituti di Previdenza, in data 17 giugno 1922, relativa all'Opera di Previdenza degli impiegati dello Stato e loro superstiti » 397

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Destituzione dall'impiego . . . . . *Pag.* 399
Esoneri dal servizio . . . . . » ivi
Revoca dell'impiego . . . . . » ivi

2. Personale delle colonie:

Eritrea:

Collocamento a riposo . . . . . » ivi

Concorsi:

Concorso per titoli a posti di insegnante straordinario nelle scuole elementari delle Libia. Decreto del Ministro delle colonie 14 giugno 1922 . . . . . » 400

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

70.

Decreto ministeriale del 27 aprile 1922, col quale il Ministero delle Colonie approva la nuova tabella di assegnazione del personale delle Capitanerie negli Uffici di porto della Libia.

IL MINISTRO DELLE COLONIE

Visto il R. decreto 22 maggio 1913, n. 902, col quale è stato approvato il codice per la Marina Mercantile nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice stesso, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2349, col quale venne resa definitiva la militarizzazione del personale della Capitanerie di porto;

Considerata la necessità di sostituire alle designazioni dei gradi indicati nella tabella approvata con decreto Ministeriale 24 febbraio 1917, le nuove denominazioni assunte dal personale delle Capitanerie di porto;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in relazione alle esigenze attuali del servizio, alle condizioni del traffico, all'entità di esso l'assegnazione del personale delle Capitanerie di porto in Tripolitania ed in Cirenaica;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella approvata con l'articolo unico del decreto Ministeriale 24 febbraio 1917, viene sostituita dalla seguente, con effetto dal 1° gennaio 1922:

Circoscrizione marittima	Uffici di Porto	Colonnelli o Ten. Col.	Ten. Col. o Maggiori	Capitani	Tenenti	Nocchieri di 1ª o di 2ª	2ª Nocchieri	Archivisti	Applicati	Inservienti
Tripoli	Makabez *b*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zuara	—	—	—	—	—	—	—	—	1 *a*)
	Tripoli	1	—	2	—	1	2	1	1	—
	Homs	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	Sliten	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Misurata	—	—	1	—	—	1	—	—	1 *a*)
	Sirte (*b*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bengasi	Bengasi	—	1	1	1	1	2	—	1	—
	Tolmetta	—	—	—	—	—	—	—	—	1 *a*)
	Marsa Susa	—	—	—	—	—	—	—	—	1 *a*)
	Derna	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Tobruk	—	—	1	—	—	—	—	—	—

a) Non appartenenti al Corpo delle Capitanerie.
b) Destinazioni temporanee sospese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 27 aprile 1922.

AMENDOLA.

71.

R. decreto 30 aprile 1922, n. 826, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1922, n. 152).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14.231.318,92 rimane disponibile la somma di lire 768.681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire trentacinquemila (L. 35.000) da portarsi in aumento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 13. Spese di rappresentanza, ecc. . . 20.000

Cap. n. 16. Spese casuali 15.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

72.

R. decreto 4 maggio 1922, n. 908, che autorizza l'emissione di un nuovo tipo di francobollo commemorativo della Vittoria delle armi italiane, da valere a tutto il 31 dicembre 1922 per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1922, n. 167).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Ritenuta la opportunità di emettere un francobollo commemorativo della Vittoria delle nostre armi da valere per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle colonie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per le colonie e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'emissione di un nuovo tipo di francobollo commemorativo della Vittoria delle nostre armi da valere per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle colonie.

Art. 2.

I francobolli commemorativi della Vittoria sono stampati dalla officina governativa carte-valori di Torino con sistema calcografico su carta bianca portante nelle filograne una corona Reale.

Essi misurano in altezza mm. 27, in larghezza mm. 22, esclusi i margini bianchi traforati.

I francobolli in parola rappresentano l'effigie della statua della Vittoria che si conserva nel Museo di Brescia; figura di donna alata coi capelli annodati dietro la nuca, vestita con la camicia dorica, col corpo cinto da benda, col piede sinistro poggiato sull'elmo per tenere fermo sul ginocchio il clipeo in atto di scrivervi: *Vittorio Veneto XXIV Ottobre 1918.*

Superiormente alla figura predetta sta la leggenda indicante il valore dal francobollo, in basso nelle due parti laterali, leggesi a sinistra: *Poste Italiane* - a destra: *Vittorio Veneto XXIV ottobre MCMXVIII.*

I francobolli di cui trattasi sono di quattro specie: da centesimi 5, 10, 15 e 25. Il primo è stampato con inchiostro color verde, il secondo in color rosso, il terzo in color bigio, il quarto in colore azzurro.

Quelli per le colonie recano le rispettive sovrastampe in inchiostro color verde, il secondo in color rosso, il terzo in color bigio, il quarto in colore azzurro.

Quelli per le colonie recano le rispettive sovrastampe in inchiostro nero: *Somalia italiana, Eritrea, Libia*, e i primi anche la indicazione del valore nel sistema monetario locale, secondo il seguente ragguaglio:

Cent.	5	besa	3
»	10	»	6
»	15	»	9
»	25	»	15

Art. 3.

I francobolli della Vittoria saranno posti in vendita nell'interno del Regno dal giorno 4 novembre 1921, sacro alla glorificazione del milite ignoto; nelle colonie non appena siano allestite le relative sovrastampe.

La vendita non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 1922.

Art. 4.

Essi sono valevoli per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 dicembre 1922, e saranno ammessi al cambio fino a tutto

il 31 dicembre 1923, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FULCI — AMENDOLA.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

73.

R. decreto 7 maggio 1922, n. 863, che abroga gli articoli 21, 22 e 60 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1922, n. 159).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le modificazioni all'ordinamento del personale civile dell'Eritrea approvate con R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510;

Visto l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana approvato con R. decreto 4 luglio 1910, n. 562;

Visto il R. decreto 6 luglio 1919, n. 1344, portante aggiunte e variazioni al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, relativo al trattamento da farsi agli impiegati in servizio della Tripolitania e Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di uniformare il trattamento del governatore della colonia Eritrea a quello dei governatori delle altre colonie, anche in materia di licenze, lasciando al ministro delle colonie la facoltà discrezionale in tale materia;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di accordo coi ministri dei Dicasteri interessati;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articol 21, 22 e 60 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale civile della colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE III

FACTA — AMENDOLA — P. LANZA DI SCALEA — ANILE — LUIGI ROSSI — DE VITO — TEOFILO ROSSI — FULCI — BERTONE — BERTINI — PEANO — SCHANZER — RICCIO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

74.

R. decreto 14 maggio 1922, n. 904, che sopprime il Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace e deferisce al Ministero del tesoro le attribuzioni del Comitato medesimo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1922, n. 163).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituisce un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto l'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che deferisce al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra i poteri spettanti al predetto Comitato interministeriale, e stabilisce che il Comitato interministeriale medesimo debba esercitare la vigilanza sulle operazioni tutte relative agli oggetti contemplati nel cennato Decreto luogotenenziale, e debba, inoltre, pronunciarsi sui reclami che fossero eventualmente avanzati relativamente all'azione del Comitato liquidatore;

Considerato che l'esperienza ha dimostrato come, per il disimpegno delle cennate attribuzioni non si appalesi necessario il mantenimento di un organo complesso, qual'è il Comitato interministeriale predetto, potendo le attribuzioni stesse essere affidate al ministro del tesoro;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dette norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, della industria e il commercio, delle terre liberate dal nemico e della giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace è soppresso.

Le attribuzioni e facoltà ad esso spettanti, in base al R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, sono deferite al ministro del tesoro.

Questo decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA — DE VITO — RICCIO — TEOFILO ROSSI — MAGGIORINO FERRARIS — LUIGI ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

75.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 806, col quale si rettifica un errore incorso nell'art. 68 dell'ordinamento fondiario per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1922, n. 151).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, col quale venivano approvate le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari;

Ritenuto che nell'articolo 68 (prima parte) delle norme predette, è detto per errore materiale, come emerge dal confronto col precedente art. 46, che la iscrizione definitiva di un immobile accertato provvisoriamente ha luogo di ufficio, quando risulti non essere stata prodotta « nel termine di due anni a sensi dell'art. 46 alcuna impugnativa », mentre doveva essere scritto « nel termine di un anno »;

Ritenuto che rendesi conseguentemente necessario di procedere alla rettifica dell'errore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'art. 68 (prima parte) delle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica approvato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, alle parole « nel termine di due anni a sensi dell'art. 46 », sono sostituite le seguenti « nel termine di un anno a sensi dell'art. 46 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

76.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 834, relativo al reclutamento del personale postelegrafico della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1922, n 158).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1920 n. 83, e 6 luglio 1912 n. 749;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, 12 giugno 1913, n. 708, e 26 settembre 1920, n. 1473;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ausiliari, ricevitori e supplenti della Libia in servizio al 30 giugno 1920, che non poterono conseguire la nomina nel ruolo del personale telegrafico coloniale stabilito col Regio decreto 26 settembre 1920, n. 1473, e che alla data del presente decreto si trovano tuttavia alla dipendenza dei Governi della Cirenaica e della Tripolitania, possono entrare a farvi parte, purchè ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nei Bollettini ufficiali delle due colonie.

Art. 2.

Per tale nomina, che agli effetti contabili avrà la decorrenza dal 1° luglio 1920, e per il posto da assegnarsi agli aventi diritto nel ruolo sopracitato, saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 26 settembre 1920, n. 1473;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO — FULCI.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

77.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 839, riguardante la istituzione del servizio telefonico pubblico nella Cirenaica e nella Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1922, n. 158).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e 12 giugno 1913, n. 708;

Considerata la necessità di istituire il servizio telefonico pubblico nella Libia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1922, è istituito nella Cirenaica e nella Tripolitania il servizio telefonico pubblico.

Art. 2.

Per detto servizio sono estese, in quanto vi siano applicabili, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Regno, come pure le relative istruzioni e norme di esecuzione.

È fatta riserva per l'impianto delle linee e delle reti per l'organizzazione del servizio e per la determinazione delle tariffe, ai quali provvederà il ministro delle colonie a sensi del R. decreto 12 giugno 1913, n. 708.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO — FULCI.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

78.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1922, n. 168).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 243, in data 24 maggio 1906, concernente la concessione dell'ancoraggio in tutto il litorale italiano ai bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche;

Considerato che le disposizioni del precitato decreto non rispondono più alle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e debbono inoltre esser coordinate con le disposizioni similari che vigono ora in altri Stati marittimi;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra, degli affari esteri e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda solo il tempo di pace e l'approdo, durante esso, delle navi di Stati non belligeranti, negli ancoraggi nazionali e delle colonie; tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate e sostituite dalle seguenti.

Art. 2.

Per nave da guerra deve intendersi non solo ogni nave designata come tale nel senso accettato di questo termine, ma anche le navi di qualunque specie che battano bandiera da guerra e siano adibite a servizio dello Stato.

Art. 3.

In tempo di pace, le navi da guerra estere sono in maniera generale permanente autorizzate a visitare i porti italiani e delle Colonie dipendenti, e ad ancorarsi nelle acque territoriali, ad una distanza inferiore a 6 miglia dalla linea di bassa marea purchè il numero delle navi appartenenti ad un medesimo Stato non sia superiore a tre per ogni settore, come è indicato nell'articolo successivo.

Tuttavia deve invariabilmente darsi, pel solito tramite diplomatico, l'avviso che una simile visita è in progetto, in modo tale che, le circostanze permettendolo, l'avviso giunga non meno di sette giorni prima che si inizi la visita progettata.

Dette navi non potranno soggiornare per un periodo di tempo superiore agli otto giorni nei porti e nelle acque territoriali. Dovranno in ogni modo prendere il largo entro sei ore dall'avviso, qualora le autorità marittime le invitassero a partire, e ciò anche nel caso che la durata del soggiorno sovraindicata non fosse stata compiuta.

Quando approdasse una Forza navale estera composta di un numero di navi maggiore di quello indicato al primo alinea del presente articolo, l'autorità marittima deve avvisare subito il comandante in capo della Forza stessa delle disposizioni sovraindicate, affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero stabilito.

Art. 4.

I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da richiedersi al R. Governo per via diplomatica.

Art. 5.

Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti, gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re;

b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo o di altre cause impreviste;

c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari ove convenzionalmente ciò è ammesso dal R. Governo.

Art. 6.

Per l'applicazione delle presenti norme il litorale del Regno e delle Colonie è diviso nei seguenti settori:

1° Settore Adriatico, dalla frontiera a Santa Maria di Leuca, compresa Zara e le isole dell'Adriatico appartenenti all'Italia;

2° Settore Jonico, da Santa Maria di Leuca a Scilla, sulla penisola e da Capo Peloro verso la costa sicula orientale e meridionale sino a Capo Lilibeo;

3° Settore Tirrenico dal confine francese a Capo Peloro e Scilla con la costa nord della Sicilia sino al Capo Lilibeo e con tutte le isole del Tirreno e sicule;

4° Settore comprendente la Tripolitania e la Cirenaica;

5° Settore comprendente l'Eritrea;

6° Settore comprendente la Somalia;

7° Settore dell'Egeo.

Art. 7.

All'arrivo di una nave da guerra estera in un porto o rada dello Stato non appartenente ad una Piazza forte marittima viene, dall'autorità militare marittima o da quella di porto, assegnato il posto di ancoraggio.

Nel caso in cui la nave si fosse già ancorata, l'autorità potrà acconsentire a lasciarla nel posto occupato o assegnargliene un altro, qualora, a suo giudizio, essa porti disturbo alla navigazione o ai servizi di porto.

L'ufficiale di marina o di porto, incaricato dei convenevoli di uso dell'autorità navale militare o portuale, consegnerà al comandante, dopo compiute le formalità sanitarie, una copia dell'unito modello di costituto per le informazioni che col medesimo si richiedono, ritirandolo completo e firmato. Deve pure consegnare allo stesso una copia del presente decreto affinchè ne prenda conoscenza.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale sovraindicato si limiterà a consegnare copia del decreto al comandante della nave o della Forza navale, il quale deve mandare, osservando

le precauzioni necessarie prescritte, l'ufficiale medico, o altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto e per avere partecipazione del trattamento sanitario, cui la nave o le navi devono essere sottoposte.

Art. 8.

Nel venire all'ancoraggio in una Piazza forte marittima entro il limite della difesa e nel partirne, la nave da guerra estera ha l'obbligo, quando ne riceva invito dall'autorità militare marittima locale, di accettare la guida di un ufficiale o di un altro delegato appositamente inviato dall'autorità stessa, e di conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per la entrata e l'uscita dall'ancoraggio. Questo servizio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al R. Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed è del tutto indipendente dal servizio di pilotaggio ordinario, che potrà essere richiesto dalle navi stesse coi segnali prescritti od offerto dai piloti locali, od essere, per speciali condizioni di località obbligatorio.

Ai fini di questo articolo e del saluto le Piazze forti marittime sono le seguenti:

Vado (Savona);
Spezia;
Monte Argentario (Talamone e Porto S. Stefano);
Gaeta;
Messina ed ancoraggi dipendenti da ambo le parti dello stretto;
Taranto;
Brindisi;
Venezia ed ancoraggi della laguna;
Pola.

Fra le Piazze marittime suddette (eccettuate quelle di Vado e di Monte Argentario) e le navi da guerra estere che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie.

Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli e Tripoli, nonchè a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato e delle Colonie, nel quale trovasi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto.

In ogni Piazza marittima o porto militare una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale dalle 8 al tramonto del sole. La bandiera nazionale è temporaneamente inalberata all'infuori delle ore prescritte, purchè se ne possano distinguere i colori, se è in vista ed in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.

Art. 9.

Potrà essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito o il soggiorno in qualunque località del mare territoriale che, caso per caso, sarà designata.

Tale inibizione, temporanea o permanente, dovrà essere resa pubblica coi sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione ed i semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta località, dovranno comunicarla, coi sistemi internazionali di segnalazione, alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.

Art. 10.

Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali sono obbligate e rispettare le leggi ed i regolamenti fiscali, di polizia e di sanità.

Sono obbligate egualmente ad eseguire tutte le disposizioni regolamentari locali alle quali sono sottoposte le navi della marina nazionale. A tal uopo l'autorità marittima locale fornisce al comandante tutte le informazioni occorrenti.

È vietato alle navi da guerra straniere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio, e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa di torpedini.

Nessun lavoro sotto acqua potrà essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorità marittima o a chi la rappresenta.

È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato sulle navi da guerra straniere o da esse scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.

I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro permanenza, rimanere emersi, ed è loro vietato di eseguire esercitazioni di immersione senza autorizzazione. Essi, all'arrivo e alla partenza e per tutta l'estensione del mare territoriale, devono, in ogni caso, navigare in emersione.

È vietato alle navi da guerra estere di inviare a terra uomini armati dell'equipaggio o della truppa imbarcata per esercizi, servizio di ronda e di vigilanza, funzioni funebri o per altro motivo, senza averne chiesta preventiza autorizzazione all'autorità militare locale, o, in mancanza, a quella di porto. Gli ufficiali e i sottufficiali potranno sempre portare le armi bianche che fanno parte della loro divisa.

Il numero degli uomini che potranno scendere a terra, nonchè le ore della discesa e della ritirata a bordo, saranno concordati tra il comandante della nave o delle navi estere e l'autorità civile e militare locali, tenendo conto della presenza eventuale di navi da guerra di altre nazioni.

Le imbarcazioni che circoleranno nei porti e nelle acque territoriali non potranno essere armate.

Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita nelle acque territoriali.

Art. 11.

In caso di neutralità dello Stato nei conflitti armati tra altri Stati saranno osservate, per i porti e per le acque territoriali, le convenzioni, le leggi e le altre norme di diritto marittimo vigenti al riguardo.

Art. 12.

L'osservanza delle presenti norme spetta all'autorità militare marittima locale, o, in sua mancanza, a quella di porto, e infine all'autorità militare terrestre.

Spetta a dette autorità di richiamare le navi da guerra estere in caso di trasgressione o di rifiuto di eseguire rigorosamente le prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, esse, dopo aver diretta al comandante di esse una formale protesta, ne dovranno trasmettere d'urgenza avviso telegrafico al competente Comando mi-

litare marittimo nella cui giurisdizione si trova la nave da guerra estera, e al Ministero della marina, e, qualora l'autorità trasmittente sia militare terrestre, anche al comando del Corpo di armata e al Ministero della guerra.

Nelle Colonie l'avviso di cui al precedente comma dovrà essere diretto di urgenza al governatore relativo, cui spetta informarne l'autorità centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — LANZA DI SCALEA — SCHANZER — AMENDOLA.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

ALLEGATO.

Costituto di arrivo
per le navi da guerra estere nei porti ed ancoraggi dello Stato.

Si prega il comandante di far iscrivere nel presente foglio le informazioni che vi sono richieste:

1° Nazionalità della nave . . . . . .
2° Nome e tipo della nave . . . . . .
3° Artiglierie (numero e calibro) . . . . . .
4° Armamento subacqueo (numero e qualità) . . . . . .
5° Apparecchi aerei (numero e qualità . . . . . .
6° Nome e grado del comandante . . . . . .
7° Forza dell'equipaggio . . . . . .
8° Numero dei passeggeri . . . . . .
9° Stato sanitario . . . . . .
10° Provenienza . . . . . .
11° Destinazione . . . . . .
12° Durata presunta della permanenza all'ancoraggio . . . . . .

13° Motivo dell'approdo . . . . . .

14° Specie del carico (nel caso di navi onerarie) . . . . . .

Dato a . . . . . 19 . .

Firma del comandante

. . . . . .

Visto: Il . . . . . (1)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina:

DE VITO.

---

(1) Indicare l'autorità militare marittima o di porto locale.

79.

Decreto ministeriale 4 giugno 1922 che autorizza l'emissione di nuove marche speciali per la tassa sugli affari in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i Regi decreti 22 giugno 1913, n. 948, 4 gennaio 1914, n. 24, 1° ottobre 1914, n. 1125, 20 gennaio 1921, n. 74, 23 gennaio 1921, n. 75, e 16 giugno 1921, n. 891;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1913 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto 22 giugno 1913, n. 948;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1914, n. 1593, e 13 ottobre 1921, n. 3370;

Decreta:

Art. 1. — È autorizzata la emissione di nuove marche speciali per l'applicazione della tassa sugli affari in Tripolitania ed in Cirenaica i cui tipi e le cui caratteristiche saranno del tutto uguali a quelli descritti nei decreti ministeriali 21 febbraio 1914, n. 1593, e 13 ottobre 1921, n. 3370, eccetto nella indicazione dell'anno di emissione in italiano ed in arabo che resta soppressa.

Art. 2. — L'uso delle marche stesse avrà in vigore in Tripolitania ed in Cirenaica dalla data che verrà rispettivamente ordinata dai Governatori locali con speciali provvedimenti.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 giugno 1922.

AMENDOLA.

80.

R. decreto 14 giugno 1922, n. 856, che reca modificazioni al regolamento 10 aprile 1921, n. 422, sull'Opera di previdenza per gl'impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(*Gazzetta Ufficiale*, 18 luglio 1922, p. 168).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 5 e 16 del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — Presso ciascuna sezione di R. tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti » per la riscossione delle ritenute e altre entrate dell'Opera stessa, che debbono essere concentrate presso la tesoreria centrale, con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Le delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 16. — Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento, effettuate sugli assegni variabili pagati nel mese, in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandato di anticipazione e su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo, le sezioni di R. tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente comma, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in un unico vaglia del tesoro, da trasmettersi direttamente all'Opera di previdenza, a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Art. 2.

All'art. 16 si fa seguire altro art. 16-*bis* del tenore seguente:

Art. 16-*bis*. — Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le Delegazioni del tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni predette.

Le delegazioni inviano la situazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 3.

All'art. 73 è sostituito il seguente:

Art. 73. — Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggono almeno il titolo di studio per l'ammissione alle scuole secondarie o alle scuole professionali di secondo grado e che, tenuto conto dell'età prescritta per l'inizio del corso di istruzione elementare obbligatorio, non siano con gli studi in ritardo per più di due anni se debbono frequentare scuole secondarie inferiori o scuole pro-

fessionali di terzo grado, per più di quattro anni se debbono frequentare le Università od altri Istituti di istruzione superiore.

Gli orfani già forniti dall'Opera di previdenza di posto gratuito in convitto, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che siano stati dimessi su parere del sanitario del convitto;

b) che abbiano raggiunto il limite di età stabilito per la uscita dal convitto, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di istruzione media;

c) che dimostrino speciale vocazione per studi che non si possono compiere nei convitti dove l'Opera di previdenza colloca gli orfani;

d) che, ultimati in convitto i corsi di istruzione media, intendano intraprendere quelli di istruzione superiore.

I beneficiari di una borsa di studio che abbiano compiuto il corso di istruzione media o professionale, possono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi di istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

81.

Decreto ministeriale 20 giugno 1922 che scioglie la Commissione istituita per lo studio delle modificazioni all'ordinamento didattico-amministrativo del R. Istituto Orientale di Napoli, ed istituisce una Commissione con incarico di esaminare le proposte di riforma all'attuale ordinamento del detto R. Istituto.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 800, per il riordinamento del R. Istituto Orientale di Napoli;

Visto il D. M. 26 marzo 1918 col quale veniva istituita una commissione per lo studio delle modificazioni da introdursi nei RR. DD. 8 settembre 1913, n. 1165 e 1166 relativi al riordinamento didattico-amministrativo del detto Istituto;

Visti i decreti ministeriali 29 giugno e 20 novembre 1919 coi quali il termine assegnato alla Commissione per la presentazione delle sue proposte veniva rispettivamente prorogato al 31 ottobre 1919 e 15 gennaio 1920;

Ritenuto che la Commissione suddetta non ha potuto per la complessività e difficoltà della materia esaurire il suo còmpito nel termine assegnatogli e che avendo cessato di farne parte alcuni dei suoi membri, non è più in grado di funzionare;

Decreta:

1° La Commissione istituita presso il Ministero delle Colonie con D. M. 26 marzo 1918 per lo studio delle modificazioni da introdursi nei RR. DD. 8 settembre 1913, n. 1165 e 1166 riguardanti il riardinamento didattico-amministrativo del R. Istituto Orientale di Napoli, è sciolta;

2° È istituita presso questo stesso Ministero una Commissione con incarico di esaminare le proposte di riforma all'attuale ordinamento didattico-amministrativo del R. Istituto Orientale di Napoli e di dare il suo parere sulle proposte medesime;

3° La Commissione è composta nel modo seguente:

Presidente: S. E. Conte Venino Pier Gaetano, Sottosegretario di Stato per le Colonie.

Membri:

S. E. on. Contarini comm. Salvatore, Segretario generale al Ministero degli affari esteri, senatore del Regno:

D'Andrea avv. Giuseppe, senatore del Regno;

Buonocore dott. Giuseppe, deputato al Parlamento;

Federzoni dott. Luigi, deputato al Parlamento;

Mattei-Gentili dott. Luigi, deputato al Parlamento;

Ciccotti prof. Ettore;

Baccari gr. uff. dott. Eduardo, direttore generale al Ministero delle colonie;

Niccoli gr. uff. dott. Ugo, direttore generale al Ministero delle colonie;

De Camillis gr. uff. avv. Camillo, direttore generale al Ministero delle colonie;

Filippi comm. prof. Giovanni, direttore generale al Ministero della pubblica istruzione;

Di Nola gr. uff. avv. Angelo, direttore generale al Ministero dell'industria e commercio;

Carletti cav. Ottorino, colonnello di Stato Maggiore;

Grenet comm. Carlo, capitano di vascello;

Nunziante marchese gr. uff. Emilio, Presidente del Consiglio di amministrazione del R. Istituto Orientale di Napoli;

Schirò prof. Giuseppe, titolare di albanese e direttore degli studi del R. Istituto Orientale di Napoli;

Nallino prof. Carlo Alfonso, ordinario di storia ed istituzioni musulmane nella R. Università di Roma;

Piazza dott. comm. Giuseppe, pubblicista;

Mutinelli comm. avv. Marino, direttore coloniale nel Ministero delle colonie, segretario della Commissione;

Del Giudice comm. dott. Luigi, consigliere aggiunto nel Ministero delle colonie, vice-segretario.

4° Ai componenti la Commissione non residenti in Roma, che non siano funzionari dello Stato sarà corrisposta una diaria di lire 54 oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio: a quelli che siano funzionari dello Stato saranno corrisposte le indennità di trasferimento e di missione.

La spesa relativa graverà sul capitolo 8 dello stato di previsione delle spese di questo Ministero per l'esercizio 1921-22 e su quello corrispondente dell'esercizio successivo.

Roma, 20 giugno 1922.

AMENDOLA.

82.

Legge 30 giugno 1922, n. 831, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1922, n. 153).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

83.

Legge 6 luglio 1922, n. 964, che converte in legge il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, relativo alla concessione di una indennità speciale ai militari.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1922, n. 171).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, numero 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

84.

R. decreto-legge 13 luglio 1922, n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e di altre relative al trattamento economico del personale dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1922, n. 166).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i RR. decreti 22 gennaio 1922, n. 179; 7 aprile 1922, n. 412; e 4 giugno 1922, n. 716;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

Circolare n. 158 della Direzione generale degli Istituti di previdenza — Divisione XIII — Sezione 4ª, n. 24836 in data 17 giugno 1922, relativa all'Opera di previdenza degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti.

L'enorme lavoro causato agli uffici provinciali e a quello centrale, dall'eccessivo numero di vaglia del tesoro e postali di servizio emessi durante l'anno finanziario che sta per chiudersi, per versamenti della ritenuta del 2 % a favore dell'Opera di previdenza, ha dimostrata la necessità di modificare le disposizioni regolamentari approvate con R. D. 10 aprile 1921, n. 422, per quanto riguarda la riscossione dei contributi da versarsi dai funzionari delegati aventi gestione diretta di fondi.

Ed a tale scopo si è provveduto con R. D. 14 giugno u. s. ad istituire dal 1° luglio p. v. per detto istituto, come per gli altri amministrati di questa Direzione Generale, una contabilità speciale presso ciascuna sezione di R. Tesoreria provinciale con la denominazione « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti » per la riscossione delle ritenute e altre entrate dell'Opera stessa, che debbono essere concentrate presso la Tesoreria centrale (art. 5 del regolamento modificato). Le nuove disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento stabiliscono che:

1° Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di R. Tesoreria provinciale convertano tutte le ritenute del 2 %, effettuate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza, di contabilità speciale;

2° Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandato di anticipazione o su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Tesoreria provvedano al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente comma, ed i funzionari delegati provvedano al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di R. Tesoreria allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze;

3° Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di R. Tesoreria convertano l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera in un unico vaglia del tesoro, a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza da trasmettere direttamente all'Opera.

Il successivo art. 16-*bis* stabilisce che nell'ultimo giorno di ciascun semestre le Delegazioni del tesoro ritirino dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti, e con la scorta di esse e delle proprie scritture compilino in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle Sezioni predette, da trasmettere a questa Direzione generale, unendo poi a suo tempo le matrici al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di R. Tesoreria.

Per evitare erronee interpretazioni delle nuove disposizioni accennate, si conclude ricordando ben chiaramente che dal 1° luglio p. v., ferme restando le disposizioni riguardanti il versamento della ritenuta 0,70 per cento da parte delle Amministrazioni centrali, il versamento della ritenuta 2 per cento relativa ad assegni variabili corrisposti a personale civile di ruolo dello Stato, dovrà effettuarsi da parte dei funzionari delegati o da chiunque ne abbia l'obbligo per ufficio *esclusivamente* presso le sezioni di R. Tesoreria provinciale autorizzate a rilasciare corrispondente quietanza di contabilità speciale, rimanendo in tal modo vietata ogni altra forma di rimessa diretta all'Opera di previdenza.

Coll'occasione si richiamano i competenti uffici all'obbligo che incombe loro di versare all'Opera di previdenza tutte le somme trattenute sugli stipendi del personale delle Amministrazioni centrali e provinciali per provvedimenti disciplinari avendo motivo di ritenere che taluni di essi non abbiano finora ottemperato a quanto è prescritto in merito dall'art. 15 del regolamento dell'Opera già citato per esteso nella circolare n. 155 del 30 giugno 1921.

Nel portare a conoscenza quanto sopra si fa viva raccomandazione a tutte le Amministrazioni di comunicare d'urgenza agli uffici dipendenti l'innovazione portata nelle disposizioni regolamentari dell'Opera allo scopo di agevolare e rendere più semplice la riscossione delle proprie entrate.

Si prega accusare ricevuta della presente.

Il Direttore Generale
RAINALDI.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO

Decreto Reale 12 febbraio 1922.

L'applicato RADOANI Antonio, sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio a decorrere dal 17 agosto 1920, con la stessa decorrenza è destituito dall'impiego perchè condannato pel reato di truffa continuata alla pena temporanea della reclusione.

ESONERI DAL SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 19 marzo 1922.

Le dattilografe Signore Fulvia AGOSTINI in GIANNINI e Maria GAVAZZA in COSTANTINI e gli uscieri signori Antonio COLANERI e Antonio SANTOLAMAZZA sono esonerati dal servizio per motivi di salute con effetto dal 1° aprile 1922.

REVOCA DALL'IMPIEGO.

Decreto Reale 29 gennaio 1922.

L'applicato GIOVANNETTI Umberto è revocato dall'impiego a decorrere dal 1° febbraio 1922 per mancanza che dimostra difetto di senso morale.

2.

Personale delle Colonie.

Eritrea.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Reale 19 febbraio 1922.

LUPI Cav. Cesare, ufficiale coloniale del Ruolo della Colonia Eritrea, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 13 settembre 1921.

Concorsi.

Concorso per titoli a posti di insegnante straordinario nelle scuole elementari della Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Veduto l'art. 19 del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 68, che provvede all'istituzione di un ruolo organico di insegnanti elementari per la Tripolitania e la Cirenaica;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli a n. 48 posti di insegnante elementare straordinario coloniale, a norma del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68 (n. 36 posti maschili e n. 12 femminili).

Art. 2. — Gli insegnanti che intendono prender parte al concorso devono far pervenire al Ministero delle colonie, entro il 15 agosto 1922, la domanda di ammissione in carta legale da lire 2, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di licenza normale;

b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

c) fede di nascita, da cui risulti che il candidato, al 15 agosto 1920, abbia un'età non inferiore ai 21 e non superiore ai 30 anni;

d) certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica, atto a sostenere il clima coloniale ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) certificato di moralità, debitamente legalizzato, per un periodo di tempo non inferiore all'ultimo biennio;

f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) titoli di cultura, certificati comprovanti il servizio eventualmente prestato in altre scuole e tutti quegli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova delle sue attitudini per il magistero nelle scuole primarie, e particolarmente in quelle coloniali.

Il concorrente che abbia conoscenza delle lingue e delle istituzioni dell'Oriente musulmano e che non possa comprovare con documenti tale conoscenza, può chiedere di essere sottoposto ad una speciale prova di esame.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.

I documenti debbono essere presentati in originale, ovvero in copie autentiche, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Le domande che perverranno al Ministero delle colonie dopo il 15 agosto 1922, anche se consegnate in tempo utile agli uffici postali, non saranno prese in considerazione. Così pure non saranno prese in considerazione quelle la cui documentazione risultasse incompleta.

Art. 3. — La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro delle colonie.

Di essa faranno parte:

1° Un delegato del Ministero delle colonie, presidente;

2° Un funzionamento della Direzione generale delle scuole italiane all'estero, delegato dal Ministero degli affari esteri;

3° Un ispettore scolastico provinciale, delegato dal Ministero della pubblica istruzione;

4° Il sopraintendente scolastico della Cirenaica;

5° Il sopraintendente scolastico della Tripolitania.

Qualora vi siano concorrenti che chiedano di dimostrare, mediante esame, la conoscenza delle lingue e delle istituzioni dell'Oriente musulmano, sarà aggregata alla Commissione persona di riconosciuta competenza nelle predette discipline.

Art. 4. — I verbali della Commissione, di cui all'articolo precedente, sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmati da tutti i commissari.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 5. — I titoli che saranno soggetti a valutazione sono:

a) i titoli di legale abilitazione all'insegnamento;

b) i titoli relativi alla carriera;

c) i titoli di cultura;

d) i titoli o i risultati dell'esame dimostranti la conoscenza delle lingue e istituzioni dell'Oriente musulmano.

La Commissione giudicatrice dispone di cento punti. Essa determinerà i criteri di valutazione in analogia di quanto è disposto dalle norme vigenti per i concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari del Regno ed a quelli a posti di insegnante nelle R. scuole italiane all'estero, avendo particolare riguardo alle attitudini del concorrente all'insegnamento presso le scuole coloniali.

Art. 6. — Quando due o più concorrenti ottengano lo stesso numero di punti, sarà collocato primo nella graduatoria il candidato che abbia più lungo servizio, e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 7. — Formata la graduatoria, il presidente la comunica al Ministero, accompagnandola coi verbali e con una relazione riassuntiva.

Roma, addì 24 giugno 1922.

Il Ministro
AMENDOLA.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920. 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO X. N. 8

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Agosto 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Agosto 1922 NUM. 8.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

85. — *R. decreto 26 maggio 1922, n. 941*, che approva le norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . *Pag.* 405

86. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 1068*, col quale si conferiscono alcuni poteri al Governatore della Somalia . . . . » 412

87. — *R. decreto 2 luglio 1922, n. 1089*, che autorizza l'uso e la vendita delle rimanenze dei francobolli tolti dal corso col R. decreto 12 giugno 1921, n. 889 . . . . . » 413

88. — Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-923 del Ministero delle colonie per spese residue dell'esercizio 1921-22 non aventi riferimento ad alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo » 415

89. — *Decreto ministeriale 6 luglio 1922*, che approva la ripartizione in articoli delle somme stanziate al Capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio provvisorio 1922-23 . . . . . » 416

90. — *Legge 9 luglio 1922, n. 1129* che converte in Legge i RR. DD. 23 novembre 1921, n. 1741 e 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741. . . . . » 418

91. — *R. decreto 18 luglio 1922, n. 1047*, che proroga a tutto il mese di agosto 1922 le disposizioni del R. decreto 13 luglio 1922, n. 938 . . . . . *Pag.* 419

92. — *Legge 23 luglio 1922, n. 1017*, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 . . . . . » 420

93. — *Legge 24 luglio 1922, n. 1046*, sulla concessione di mutui per imprese di colonnizazione in Eritrea ed in Somalia . » 421

94. — *Legge 29 luglio 1922, n. 1010*, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23. . . . . » 424

Bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 433

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 449

Bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23 » 455

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 471

Bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 477

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 491

Bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 497

Bilancio di previsione del R. Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 511

95. — *R. decreto 30 luglio 1922, n. 1088*, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizazione in Eritrea ed in Somalia . . . . . » 518

PARTE II.

Personale.

Onorificenze . . . . . *Pag.* 523

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

85.

R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, che approva le norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale*, 22 luglio 1922, n. 172).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il parere del Comitato superiore amministrativo istituito presso il Ministero delle colonie con R. decreto 11 gennaio 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 1.

L'apertura e l'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica sono regolati dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Il governatore, sentito il Consiglio sanitario, stabilisce per ciascuna circoscrizione il numero delle concessioni, avendo riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alla popolazione ed alla ripartizione di essa nel territorio.

Art. 3.

L'autorizzazione ad aprire e ad esercitare una farmacia è data con decreto del governatore, tenuto conto del numero massimo delle concessioni stabilite come all'articolo precedente.

La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di L. 4000 se la farmacia s'intende aprire nei capoluoghi della Tripolitania e della Cirenaica e di L. 500 se negli altri centri abitati, oltre una tassa annuale d'ispezione in misura unica di L. 50.

Il governatore, sentito il Consiglio sanitario, potrà, quando lo consigliano gravi e speciali circostanze, esonerare dal pagamento

di metà della tassa di concessione o anche autorizzare il pagamento in più rate.

Quando vi siano più aspiranti all'apertura di una farmacia, il governatore, salvo sempre il disposto dell'art. 8, provvederà all'assegnazione di essa per concorso sulla base delle proposte da farsi da apposita Commissione giudicatrice dei titoli degli aspiranti, presieduta dal segretario generale e composta, oltre che dal direttore di sanità, di un medico libero esercente, di un legale e di un farmacista o chimico, scelti dal governatore.

La concessione è strettamente personale. E' vietato il cumulo di due e più autorizzazioni in una stessa persona od Ente.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza autorizzazione è punito con amenda non minore di L. 500 e con l'arresto fino ad un mese. Sarà inoltre disposta con decreto del governatore la chiusura dell'esercizio.

Art. 4.

La domanda per aprire una farmacia deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, nonchè quella esatta della sede in cui intende porre l'esercizio, ed essere corredata dai seguenti titoli e documenti.

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita e certificato dell'imam e dei muctar per i cittadini del luogo da cui risulti la maggiore età del richiedente, se regnicolo, e che l'istante abbia non meno di anni 21 se cittadino della colonia;

c) certificato di non essere interdetto, fallito o inabilitato;

d) laurea in chimica e farmacia, ovvero diploma in farmacia, conseguiti in Università, Istituti o Scuole a ciò autorizzati nel Regno, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti;

e) certificato attestante la inscrizione nell'albo di un ordine provinciale dei farmacisti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1910, n. 455;

f) certificato penale;

g) certificato di moralità rilasciato, pei cittadini italiani residenti in Italia, nelle forme legali consuete e per quelli residenti in Libia od originari della stessa dall'Amministrazione municipale ove esista, ed in mancanza dall'ufficio locale di Governo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *g*) devono essere debitamente legalizzati.

Art. 5.

L'autorizzazione dell'apertura dell'esercizio di una farmacia non potrà avere effetto, se non dopo che sarà eseguita, con risultato soddisfacente, una ispezione dal direttore di sanità o da un sanitario da lui delegato, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità dei medicinali offrano piena garanzia di buon servizio.

Se il risultato della ispezione non sarà stato soddisfacente, il titolare verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso infruttuosamente il quale il governatore pronunzierà la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 6.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia o il direttore, nei casi di cui agli articoli 8 e 12, 2° comma, è personalmente responsabile del suo regolare servizio, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente secondo le norme e gli orari stabiliti dal governatore, sentito il direttore di sanità.

Se intenda sospendere o cessare l'esercizio deve darne notificazione un mese prima all'ufficio locale di Governo. La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda, non inferiore alle L. 200.

Art. 7.

La decadenza dell'autorizzazione si verifica, oltre che nel caso previsto all'art. 5:

a) per la morte dell'autorizzato;

b) per dichiarazione di fallimento dell'autorizzato non seguita entro 15 mesi da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;

c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato;

d) per chiusura abusiva dell'esercizio, durata oltre 15 giorni;

e) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio, e per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

f) per condanna penale passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese.

g) per la perdita, da qualunque titolo derivata, del godimento dei diritti civili e politici;

h) per la perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza, escluso il caso di cui alla lettera *a*) è pronunciata con decreto del governatore, sentito il Consiglio sanitario;

Art. 8.

Gli Istituti civili e militari, i Municipi e le Società cooperative italiane di consumo possono essere autorizzate ad aprire al pubblico ed esercitare farmacie con le cautele e con le norme stabilite, di volta in volta, dal governatore, sentito il Consiglio sanitario, fermo l'obbligo che la Direzione e la responsabilità dell'esercizio spettino ad un farmacista munito di laurea in chimica e farmacia o del diploma di farmacia.

La decadenza della relativa autorizzazione per le Società cooperative si verifica:

a) per la fine dell'Ente;

b) per la volontaria rinunzia;

c) per la chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata preventivamente notificata o alla quale non sia stato consentito in seguito alla notificazione;

d) per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del Governo alla loro legale rappresentanza;

e) per mancata sostituzione, nel termine che sarà, volta per volta, assegnato dal governatore, del direttore responsabile che sia incorso nella sospensione dell'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese in forza di condanna penale passata in giudicato.

La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 7.

Art. 9.

Le farmacie sono soggette alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale, che deve accertarsi con visite periodiche ed improvvise, che siano sempre convenientemente dotate ed esercitate.

Art. 10.

Sono estese alla Tripolitania e alla Cirenaica, in quanto siano applicabili ed in quanto non sia altrimenti disposto nelle presenti norme, le disposizioni, comprese quelle punitive, vigenti nel Regno sull'esercizio delle farmacie e sul commercio dei medicinali risultanti dal testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1917, n. 638, dal regolamento generale sanitario 3 marzo 1901, n. 45, dalla legge 22 maggio 1913, n. 468 e dal regolamento 13 luglio 1914, n. 829.

E' fatta eccezione per le disposizioni concernenti pagamento di tasse.

Art. 11.

Al Consiglio sanitario sarà aggregato, con voto consultivo, un farmacista civile o militare designato dal presidente, tutte le volte ch'esso dovrà pronunziarsi su affari concernenti il servizio farmaceutico.

Art. 12.

I proprietari delle farmacie esistenti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni o loro aventi causa a termini dell'ultimo comma del presente articolo, sono ammessi ad ottenere il decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 3, presentando al governatore, entro un anno dalla data stessa, i titoli che comprovano la loro proprietà e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del precedente art. 4.

Detti proprietari, qualora non siano farmacisti, dovranno denunciare al governatore il nome della persona che deve intendersi quale direttore responsabile della farmacia, presentando per essa i documenti di cui al precedente art. 4.

L'inadempimento di tali condizioni importa la decadenza dal diritto dell'esercizio ch'è pronunciata a sensi dell'art. 7, ultimo comma.

Nelle more dell'applicazione delle presenti disposizioni è consentito il trapasso di proprietà delle farmacie attualmente esistenti.

Art. 13.

Entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione delle presenti disposizioni, i Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad ammettere coloro che attualmente gestiscono le farmacie esistenti colà ad un esame pratico allo scopo di riconoscere la loro idoneità o meno ad esercitare la rispettiva farmacia.

Coloro che saranno riconosciuti idonei restano esonerati, se proprietari, dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) del precedente articolo 4, e possono essere designati, se soltanto gestori, quali direttori responsabili delle rispettive farmacie, in esenzione dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), del precedente art. 4.

L'esame verrà dato innanzi ad una Commissione composta dal direttore di sanità, di un chimico e di un medico da designarsi dal governatore in base alle norme che saranno fissate dal Ministero delle colonie, sentita la Direzione generale della sanità pubblica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

AMENDOLA.

86.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 1068, col quale si conferiscono alcuni poteri al Governatore della Somalia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1922, n. 183).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per la Somalia italiana;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore della Somalia potrà, con decreti motivati, dei quali sarà data immediata comunicazione al ministro delle colonie:

a) emanare tutti quei provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che fossero richiesti da necessità d'interesse e di ordine pubblico della colonia;

b) disporre la espulsione oltre i confini marittimi della colonia, sentito il giudice coloniale, dei cittadini e sudditi italiani o stranieri; che abbiano subìto una condanna nella colonia o fuori; che non abbiano stabile lavoro nè posseggano mezzi di sussistenza; o la cui presenza in colonia si manifesti pericolosa od intollerabile o comunque non compatibile con le esigenze dell'ordine pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

87.

R. decreto 2 luglio 1922, n. 1089, che autorizza l'uso e la vendita delle rimanenze dei francobolli tolti dal corso col R. decreto 12 giugno 1921, n. 889.

(*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1922, n. 186).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 26 settembre 1912, n. 1150 e 12 giugno 1913, n. 708;

Vista la convenzione postale universale di Madrid e il relativo regolamento d'esecuzione, approvati con legge 30 dicembre 1921, n. 1878;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 12 giugno 1921, n. 889, che toglie di corso i francobolli postali del Regno sovrastampati « Libia »;

Ritenuta la opportunità di utilizzare le rimanenze dei francobolli predetti, e di variare con sovrastampa il valore di talune specie di essi, per supplire ad alcuni tipi richiesti dalle attuali tariffe;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1922 sono autorizzati l'uso e la vendita delle rimanenze dei francobolli tolti di corso dal R. decreto 12 giugno 1921, n. 889, su taluno dei quali sono stati sovrastampati in nero, e in un rigo, valori diversi da quelli nominali, e cioè:

sul francobollo da cent. 25: cent. 80;

sul francobollo da cent. 50: cent. 40;
sull'espresso da cent. 25: cent. 60;
sull'espresso da cent. 30: lire 1.60.

Art. 2.

Tutti i detti francobolli debbono servire esclusivamente per le corrispondenze in patenza dagli uffici postali della Cirenaica e della Tripolitania, e valgono per affrancare le corrispondenze scambiate fra gli uffici della Libia, nonchè quelle dirette all'Italia, alle altre colonie italiane, agli uffici italiani fuori del Regno ed all'estero.

Art. 3.

Le rimanenze dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno vendute fino ad esaurimento. Con successivo decreto sarà determinato il giorno in cui cesserà la validità dei francobolli di cui trattasi ed il termine concesso ai detentori di essi per ottenerne il cambio.

Art. 4.

I francobolli attuali del tipo coloniale rimangono in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — FULCI — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

88.

Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-23 del Ministero delle colonie per spese residue dell'esercizio 1921-22 non aventi riferimento ad alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(*Articolo 162 del regolamento di contabilità generale dello Stato*).

Numeri dell'esercizio 1922-923	Capitoli — Denominazione	Numeri dei capitoli corrispondenti del bilancio 1921-1922
51	Spese per il riordinamento e la sistemazione della biblioteca « Matteo Ripa » in Napoli, ceduta giusta D. L. 11 luglio 1918 n. 1236, dalla provincia di Napoli al Ministero delle colonie . .	54
52	Spesa di qualsiasi genere per la preparazione alla compilazione e pubblicazione della carta internazionale del mondo al milionesimo.	55
53	Lavori occorrenti nel porto di Tripoli, per la costruzione di pontili d'approdo a Bengasi, Derna, Homs, e per lavori di escavazione nei porti della Tripolitania e della Cirenaica	56
54	Spese occorrenti all'impianto di due cavi telegrafici tra Tripoli e Siracusa e tra Bengasi e Siracusa ed ai collegamenti colla rete del Regno compreso l'acquisto di nuovi apparati telegrafici e le indennità varie al personale e per l'impianto di una rete telefonica (legge 28 marzo 1912 numero 232 art. 4).	57
55	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698 per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Colonia Eritrea (D. L. 23 marzo 1919 n. 528).	58
56	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del (D. L. 17 novembre 1918 n. 1698 per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Somalia Italiana (D. L. 23 marzo 1919, n. 528	59
57	Contributo straordinario dello Stato a favore del Governo della Colonia Eritrea per provvedere ai lavori pubblici in conseguenza del terremoto e a sovvenzioni e prestiti ad enti costituitisi per la riscostruzione dei fabbricati	51 *bis*
58	Fondo per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie (R. D. 22 ottobre 1919 numero 1971 e 24 ogosto 1921 n. 1185).	7 *bis*

Roma 4 luglio 1922.

V., per il Ministro del Tesoro
f. DE CAPITANI D'ARZAGO

Il Ministro delle Colonie
f. AMENDOLA

89.

Decreto ministeriale 6 luglio 1922, che approva la ripartizione in articoli delle somme stanziate al capitolo I dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio provvisorio 1922-23.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'art. 36 del testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) modificato dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 842;

Vista la legge 30 giugno 1922, n. 831, colla quale il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1922-23;

Decreta:

È approvata la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 luglio 1922.

AMENDOLA.

Visto, *per il Ministro del tesoro*
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Ripartizione in articoli della somma stanziata al capitolo I dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Numero dell'esercizio		Capitoli e relative ripartizioni in articoli		Competenze per l'esercizio finanziario 1922-923
1921-922	1922-923			
		TITOLO I° — **Spesa ordinaria.**		
		CATEGORIA I^a^ — **Spese effettive.**		
		SPESE GENERALI.		
1	1	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale. Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (Spesa fissa)		
		ART. 1° — Stipendi, assegni indennità per servizi speciali, indennità di carica e indennità d'alloggio alle LL. EE. il Ministro e Sotto Segretario di Stato di Stato L.	1,310,900	
		ART. 2° — Indennità di residenza in Roma . »	39,100	1,350,000

90.

Legge 9 luglio 1922, n. 1129, che converte in legge i RR. decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741.

(*Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1922, n. 191).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Reali:

a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411;

b) 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

91.

R. decreto 18 luglio 1922, n. 1047 che proroga a tutto il mese di agosto 1922 le disposizioni del R. decreto 13 luglio 1922, n. 938.

(*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1922, n. 181).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 179, 7 aprile 1922, n. 412, e 4 giugno 1922, n. 716;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulle riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 13 luglio 1922, n. 938;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico del R. decreto 13 luglio 1922, n. 938, sono prorogate a tutto il mese di agosto 1922.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal 1° agosto 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

92.

Legge 23 luglio 1922, n. 1017, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922.

(*Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1922, n. 175).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, n. 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, sino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

93.

Legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

(*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1922, n. 178).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso, od intraprenderanno nel termine di tre anni dalla approvazione della presente legge, in Eritrea o nella Somalia italiana importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in cinquanta annualità.

Le Società che potranno ottenere i mutui dovranno essere: legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due Colonie; avere due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con decreto dal Ministro delle colonie, su proposta del Governatore competente, sentito il Consiglio coloniale.

Le somme mutuate saranno pagate a ciascun mutuatario in relazione allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti.

Art. 3.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui, concessi ai termini dell'art. 1, saranno riscossi dai Governi dell'Eritrea e della Somalia, con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per la esazione delle imposte dirette, in vigore nel Regno

Del relativo servizio di riscossione, e versamento in conto tesoro, sarà incaricato uno degli uffici di Governo, presso il quale sarà tenuta una speciale contabilità della gestione.

Art. 4.

Per la concessione di mutui di cui all'art. 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni nel limite di dodici milioni pel primo anno, dodici milioni pel secondo ed undici milioni per il terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-923.

Art. 5.

Le quote annuali, comprensive degli interessi al saggio che sarà determinato per mutui assistiti da concorso dello Stato nel decreto annuale del Ministero del tesoro, e della quota di ammortamento del capitale, saranno inscritte in speciali capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello della somministrazione e saranno pagate entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Sulle somme corrisposte, prima che cominci l'ammortamento, la Cassa dei depositi e prestiti tratterrà l'interesse.

Resta a carico del tesoro dello Stato la differenza tra gli interessi da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti e quelli a carico dei mutuatari a senso dell'art. 1.

Art. 6.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme necessarie per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

94.

Legge 29 luglio 1922, n. 1010, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1922-923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1922, n. 190).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° A far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° Ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania e Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° Ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1922-23, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania della Cirenaica e dell'Eritrea, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) lire 4,413,400 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 39,070,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Tripolitania;

c) lire 12,920,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

d) lire 7,300,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica;

e) lire 1,000,000 per la corresponsione della indennità di caroviveri al personale della Colonia Eritrea.

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 317,800 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'inscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 1,050,000 per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 5.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è portato per l'esercizio finanziario 1922-23 a lire 10,337,300 e quello per la spesa della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario a lire 8,422,000.

Art. 6.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1922-23 il contributo straordinario di lire 5,000,000 a favore della Somalia italiana per sopperire all'onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.

Art. 7.

Sul capitolo: « Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie possono concedersi ai Governatori anticipazioni commisurate ai bisogni e per esse alla fine di ogni mese dovranno trasmettersi al Ministero i rendiconti delle somme erogate nel mese stesso insieme coi relativi documenti giustificativi.

Stato di previsione

della spesa del Ministero delle colonie

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (*Spese fisse*)	1,350,000.00
2	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale – Stipendi, indennità ed assegni	383,000.00
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60,000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle colonie	18.000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	5,000.00
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre amministrazioni, nonchè ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio. . . .	50,000.00
	Da riportarsi . . .	1,866,000.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	1, 866, 000.00
7	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	200, 000.00
8	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	40, 000.00
9	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*).	2, 000.00
10	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	100, 000.00
11	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale. .	260, 000.00
12	Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche varie, agli Atti parlamentari, alla *Gazzetta Ufficiale* ed a giornali; spese per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca.	27, 000.00
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni.	30, 000.00
14	Spese per telegrammi di Stato a pagamento e per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (*Spesa obbligatoria*)	420, 000.00
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*).	11, 000.00
16	Spese casuali	25, 000.00
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del Testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		2, 981, 000.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Spese per servizi speciali.	
18	Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	50, 000.00
19	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
20	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato – Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	40, 000.00
21	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	150, 000.00
22	Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, esperimenti e lavori nell'interesse delle Colonie o per collaborazione prestata a favore delle medesime .	150, 000.00
23	Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione. .	24, 500.00
24	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche.	12, 000.00
25	Ufficio cartografico – Personale straordinario di cui all'articolo 10 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1992. – Retribuzione e premio per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403.	28, 000.00
26	Museo coloniale – Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazioni delle raccolte . . .	30, 000.00
27	Spese politiche segrete.	50, 000.00
28	Spese varie di carattere politico nell'interesse delle colonie	100, 000.00
28 *bis*	Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche	2, 475, 000.00
	Da riportarsi . . .	2, 109, 500.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	3, 109, 500.00
29	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e comando di tappa di Siracusa – Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi.	648, 000.00
	Totale . . .	3, 757, 500.00
	Debito vitalizio.	
30	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*).	135, 000.00
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	10, 000.00
32	Contributi dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo di cui al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373 (*Spesa obbligatoria*).	9, 900.00
	Totale . . .	154, 900.00
	Contributi per le Colonie.	
33	Contributi dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania	64, 068.00
34	Contributi dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	6, 059, 000.00
	Da riportarsi . . .	70, 127.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	70, 137.00
35	Contributi dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica.	67, 142.700.00
36	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea.	10, 337, 300.00
37	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini.	8, 422, 000.00
	Totale . . .	156, 029, 000.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
38	Assegni personali agli agenti subalterni provenienti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 11 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19). (*Spese fisse*)	2, 250.00
39	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	630, 000.00
40	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (art. 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	*per memoria*
41	Compensi agli impiegati collocati a riposo ed esonerati (art. 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	*per memoria*
42	Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.	*per memoria*
	Totale . . .	632, 250.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Spese per servizi speciali.	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto Orientale in Napoli.	317, 800.00
	Contributi straordinari per le colonie.	
44	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania. .	4, 413, 400.00
45	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	39, 070, 000.00
46	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica. . . .	12, 920, 000.00
47	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari nella Cirenaica.	7, 300, 000.00
48	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea.	1, 000, 000.00
49	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia del mutato ragguaglio della rupia alla lira.	5, 000, 000.00
		69, 703, 400.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
50	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	148, 000.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	2, 981, 000.00
	Spese per servizi speciali	3, 757, 500.00
	Debito vitalizio.	154, 900.00
	Contributi per le Colonie	156, 029, 000.00
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	162, 922, 400.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	632, 250.00
	Spese per servizi speciali	317, 800.00
	Contributi straordinari per le Colonie	69, 703, 400.00
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	70, 653, 450.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	233, 575, 850.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	148, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	233, 575, 850.00
	Categoria IV. — *Partite di giro* (Parte ordinaria) .	148, 000.00
	Totale generale . . .	233, 723, 850.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	9, 000, 000.00
2	Proventi dei monopoli.	8, 300, 000.00
3	Tasse sugli affari.	1, 500, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici.	1, 250, 000.00
5	Ricchezza mobile	900, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845 ; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	30, 000.00
7	Entrate diverse	215, 000.00
8	Proventi eventuali	44, 000.00
9	Aggio sull'oro	5, 000, 000.00
10	Proventi degli stabilimenti militari	150, 000.00
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		26, 389, 000.00
	Contributi dello Stato.	
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	64, 068.000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	4, 413, 400.00
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	39, 070, 000.00
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		43, 483, 400.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
16	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 208)	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
17	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi.	100, 000.00
18	Ricupero di somme adoperate per acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi, contro pagamento rateale del relativo prezzo	50, 000.00
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	150, 000, 500.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Riporto . . .	150, 000.00
21	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
		150, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
23	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni coloniali	600, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	26, 389, 000.00
Contributi dello Stato	64, 068, 000.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	90, 457, 000.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.	43, 483, 400.00
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate . . .	6, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	150, 000.00
Totale entrate straordinarie. . .	49, 633, 400.00
Totale entrate reali.	140, 090, 400.00
Categoria IV. — *Partite di giro*	600, 000.00
Totale generale . . .	140, 690, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie.	90, 457, 000.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	43, 483, 400.00
	Totale entrate effettive.	133, 940, 400.00
	Categoria II. — *Costruzioni di strade ferrate*	6, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimento di capitali*	150, 000.00
	Totale entrate reali.	140, 090, 400.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	600, 000.00
	Totale generale.	140, 690, 400.00

Stato di previsione
della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO I. — **Spese ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74,000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	3,791,000.00
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88). . . .	500,000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	455,000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie.	25,000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	40,000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali. . .	500,000.00
8	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	40,000.00
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. .	600,000.00
	Da riportarsi. . .	6,025,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	6, 025, 000.00
10	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali	100, 000.00
11	Assegni a capi e notabili indigeni.	500, 000.00
12	Spese per le guardie locali.	1, 391, 200.00
13	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata.	200, 000.00
14	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
15	Spese segrete	85, 000.00
16	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie.	650, 000.00
17	Spese di liti	3, 000.00
18	Spese casuali	30, 000.00
		9, 009, 200.00
	Fondo di riserva.	
19	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
20	Uffici di Governo – Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici.	2.380, 000.00
21	Servizio dei monopoli.	3, 700, 000.00
22	Servizio dogane	65, 500.00
23	Servizio della Regia guardia di finanza – Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	1, 000, 000.00
24	Servizio della Regia guardia di finanza – Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio.	50, 000.00
25	Servizio tasse	74, 000.00
	Da riportarsi . . .	7, 269, 900.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	7,269,500.00
26	Servizio economico commerciale.	50,000.00
27	Sovvenzioni a favore di enti o istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	300,000.00
28	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	1,000.00
29	Servizio agrario, meteorologico, forestale e zootecnico.	186,000.00
30	Spese per la colonizzazione ; per lo sviluppo della agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame ; per studi ed esperimenti relativi	400,000.00
31	Servizi marittimi e portuali – Spese pel funzionamento del servizio – Contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	234,300.00
32	Servizi giudiziari – Corte d'appello e Procura generale di Tripoli.	27,000.00
33	Servizi giudiziari e di notariato – Tribunali regionali e Regie Procure e Tribunali Sciaritici.	725,000.00
34	Servizi fondiari	70,000.00
35	Servizi di pubblica sicurezza.	147,000.00
36	Servizi carcerari	550,000.00
37	Servizi sanitari	1,250,000.00
38	Servizi archeologici.	41,000.00
39	Servizi scolastici	646,000.00
40	Servizi postali ed elettrici.	650,000.00
41	Servizio delle opere pubbliche.	171,000.00
	Da riportarsi . . .	12,717,500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	12, 717, 500.00
42	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	725, 000.00
43	Delegazione del tesoro.	30, 000.00
		13, 472, 900.00
	Restituzioni diverse.	
44	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti.	10, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
45	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate. . .	1, 000, 000.00
46	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	25, 000.00
		1, 025, 000.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
47	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena. . . .	27, 542, 300.00
48	Pane e viveri – Casermaggio e combustibile – Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	22, 766, 900.00
49	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli. . . .	12, 298, 500.00
50	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville – laboratori, carriaggio e materiali vari di artiglieria.	2, 793, 200.00
	Da riportarsi . . .	65, 400, 900.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	65, 400, 900.00
51	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	600, 000.00
52	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	439, 000.00
		66, 439, 900.00
	TITOLO II. — Spese straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del nuovo mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	*per memoria*
54	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo.	20, 000.00
55	Spese eccezionali di carattere politico.	300, 000.00
56	Spese per gli arabi bisognosi immigrati a Tripoli e ad Homs.	140, 000.00
57	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	600, 000.00
58	Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario.	60, 400.00
	Da riportarsi . . .	700, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	700, 400.00
59	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in opera della Colonia (*Spesa ripartita* – lettera *E*, tabella *A* del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
60	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi.	75, 000.00
61	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk. . .	93, 000.00
62	Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole.	100, 000.00
63	Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737.	3, 000, 000.00
64	Indennità suppletiva di rappresentanza al Governatore (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25, 000.00
	Totale delle spese per il Governo ed i servizi civili.	4, 413, 400.00
	Spese militari.	
65	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1, 000, 000.00
66	Spese per le truppe metropolitane che prestano servizio in Tripolitania (assegni)	18, 000, 000.00
67	Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	14, 430, 000.00
	Da riportarsi . . .	33, 430, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	33, 430, 000.00
68	Spese per costruzioni varie d'uso militare, per lavori a difesa della colonia; espropriazione d'immobili; spese per risarcimento di danni alla proprietà private e alle persone cagionati per circostanze di forza maggiore; sussidi per i titoli andetti	3, 000, 000.00
69	Spese per il servizio di aviazione	2, 640, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	39, 070, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808). (Spesa ripartita).	6, 000, 000.00
	Totale Categoria II. . .	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
71	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	100, 000.00
72	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	50, 000.00
73	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
74	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
75	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
		150, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
76	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	600, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi.	9, 009, 200.00
	Fondo di riserva.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	13, 472, 900.00
	Restituzioni diverse	10, 000.00
	Esercizio di ferrovie e linee automobilistiche. .	1, 025, 000.00
		24, 017, 100.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. .	66, 439, 900.00
	Totale spese effettive ordinarie . . .	90, 457, 000.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	4, 413, 400.00
	Spese militari.	39, 070, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	43, 483, 400.00
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	6, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimenti di capitali*	150, 000.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . .	140, 090, 400.00
	Categoria IV. — Partite di giro	600, 000.00
	Totale generale. . .	140, 690, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	133, 940, 400.00
	Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	150, 000.00
	Totale spese reali . . .	140, 090, 400.00
	Categoria IV. — Partite di giro	600, 000.00
	Totale generale . . .	140, 690, 400.00

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	90, 457, 000.00
Spesa	90, 457, 000.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	43, 483, 400.00
Spesa	43, 483, 400.00
Differenza	»
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	6, 000, 000.00
Spesa	6, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	150,000.00
Spesa	150,000.00
Differenza . . .	»
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata (Titolo I. – Parte ordinaria)	600,000.00
Spesa Id. Id.	600,000.00
Differenza . . .	»
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	»
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate (parte ordinaria)	»
CATEGORIA III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
CATEGORIA IV. — Partite di giro (parte ordinario)	»
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Tripolitania

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1, 350, 000	
	B) Bagagli	250, 000	
	C) Merci	1, 400, 000	
			3, 000, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio.		50, 000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	4, 000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . . .	1, 000	
	C) Ricuperi diversi	50, 000	
			55, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spese:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	Da riportarsi . . .		3, 055, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Riporto . . .	3,055,000.00
4	*Segue:* Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamente delle traverse . . . . . *per memoria*	
	———	*per memoria*
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio	1,000,000.00
	Totale della parte ordinaria . . .	4,105,000.00
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200,000.00
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
	———	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . .	200,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. .	4,305,000.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	SPESA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*		
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 260 a lire 1000).		260, 000.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	350, 000	
	B) Diverse	20, 000	
			370, 000.00
3	Spese del servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni 295, 000		
	2. Convogli (scorta treni) . 80, 000		
		375, 000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .	2, 000	
	C) Diverse	23, 000	
			400, 000.00
4	Spese del servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione).	400, 000	
	B) Combustibile	760, 000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . .	100, 000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . .	30, 000	
	E) Diverse	10, 000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale 450, 000		
	2. Materie, materiali e diverse 150, 000		
		600, 000	
			1, 900, 000.00
	Da riportarsi . . .		2, 930, 000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		2, 930, 000.00
5	Spese del servizio lavori:		
	A) Personale	580, 000	
	B) Diverse	150, 000	
			730, 000.00
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10, 000	
	B) Diverse	80, 000	
			90, 000.00
	Totale § 1 . . .		3, 750, 000.00
	§ 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		5, 000.00
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		47, 000.00
9	Rinnovamento delle traverse		173, 000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile.		110, 000.00
	Totale § 2 . . .		335, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e § 2°) . . .		4, 085, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922 1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200, 000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	20, 000.00
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione. . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	220, 000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. .	4, 305, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	4, 800, 000.00
2	Proventi dei monopoli	5, 100, 000.00
3	Tasse sugli affari	640, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici	1, 150, 000.00
5	Ricchezza mobile	750, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477) . . .	35, 000.00
7	Entrate diverse	45, 000.00
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	335, 000.00
9	Proventi eventuali	585, 000.00
10	Aggio sull'oro	3, 000, 000.00
11	Proventi degli stabilimenti militari	200, 000.00
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		16, 640, 000.00
	Contributi dello Stato.	
13	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili .	6, 059, 000.00
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	67, 142, 700.00
		73, 201, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	12, 920, 200.00
16	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	7, 300, 000. 00
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		20, 220, 200.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808). (2ª delle 10 rate).	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
19	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
20	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	125, 000.00
21	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
22	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale.	*per memoria*
	Da riportarsi. . .	300, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	300, 000.00
23	Riscossione di somme relative ad eccensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
24	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei magazzini di scorta	*per memoria*
		300, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
25	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale.	1, 000, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	16, 640, 000.00
Contributi dello Stato.	73, 201, 700.00
Totale entrate ordinarie effettive. . .	89, 841, 700.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive	20, 220, 200.00
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate	6, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	300, 000.00
Totale entrate straordinarie. . . .	26, 520, 200.00
Totale entrate reali.	116, 361, 900.00
Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
Totale generale . . .	117, 361, 900.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	89, 841, 700.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	20, 220, 200.00
	Totale entrate effettive. . . .	110, 061, 900.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate . . .	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali	300, 000, 00
	Totale entrate reali.	116, 361, 900.00
	Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
	Totale generale . . .	117, 361, 900.00

Stato di previsione
della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo : stipendi e indennità fisse. . . .	4, 093, 000.00
3	Interpreti di ruolo ed avventizi : stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88) . .	370, 000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza ; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	500, 000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie.	50, 000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia.	50, 000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili ; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali . . .	400, 000.00
8	Acquisto di libri ed opere diverse ; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nello interesse dell'Amministrazione coloniale.	50, 000.00
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. . .	1. 000, 000.00
	Da riportarsi . . .	5, 587, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	5, 587, 000.00
10	Assegni a capi e notabili	2, 100, 000.00
11	Spese pel servizio delle informazioni ed altre di natura politica e riservata	200, 000.00
12	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
13	Spese segrete	85, 000.00
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	300, 000.00
15	Spese di liti	5, 000.00
16	Spese casuali	20, 000.00
		9, 322, 000.00
	Fondo di riserva.	
17	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili	400, 000.00
	Spesa per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo – Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	2, 140, 000.00
19	Servizi dei monopoli	1, 666, 000.00
20	Servizio dogane	65, 800.00
21	Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	580, 000.00
22	Servizio della Regia Guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	48, 000.00
23	Servizio tasse	48, 000.00
	Da riportarsi . . .	4, 547, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	4, 547, 000.00
24	Servizio economico-commerciale.	100, 000, 00
25	Scuola d'arte e mestieri.	150, 000.00
26	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	415, 000.00
27	Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi. . . .	700, 000.00
28	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) .	532, 000.00
29	Servizi giudiziari e di notariato - Tribunali regionali - Regie procure e tribunali sciaritici	480, 000.00
30	Servizi fondiari.	97, 000.00
31	Servizi di pubblica sicurezza.	97, 000.00
32	Servizi carcerari	640, 000.00
33	Servizi sanitari.	2, 100, 000.00
34	Servizi archeologici	51, 000.00
35	Servizi scolastici	1, 080, 000.00
36	Servizi postali ed elettrici	490, 000.00
37	Servizio delle opere pubbliche	120, 000.00
38	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi.	700, 000.00
39	Delegazione del Tesoro	17, 000.00
		12, 317, 000.00
	Restituzioni diverse.	
40	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	10, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
41	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	650, 000.00
42	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		650, 000.00
	SPESE PER LE TRUPPE ED I SERVIZI MILITARI COLONIALI.	
43	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . .	28, 727, 700.00
44	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	23, 415, 000.00
45	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	7, 600, 000.00
46	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico e servizio d'aviazione	5, 150, 000.00
47	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	1, 800, 000.00
48	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	450, 000.00
		67, 142, 700.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
49	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
50	Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi. . . .	40,000.00
51	Bande irregolari indigene. – Servizio di polizia nei territori della tribù e sicurezza delle linee di comunicazione.	3,000,000.00
52	Spese per i servizi di polizia e di sicurezza nelle oasi affidate all'Amministrazione autonoma dell'emiro, ai sensi del R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755 e relativi contributi – Assegni alle famiglie dell'emiro e ai capi delle oasi	5,300,000.00
53	Spese eccezionali di carattere politico.	300,000.00
54	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	800,000.00
55	Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel relativo personale straordinario	200,000.00
56	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia (*Spesa ripartita*, lettera *e*, tabella *A*, decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	9,640,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	9, 640, 000.00
57	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi	50, 000.00
58	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	93, 000.00
59	Spese di ammobiliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole	100, 000.00
60	Assegno personale a S. E. il Governatore, e ritenute, a carico del bilancio della Colonia, per ricchezza mobile ed entrate del Tesoro, sugli assegni di Sua Eccellenza stessa	12, 200.00
61	Indennità supplettiva al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 146)	25, 000.00
62	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737. .	3, 000, 000.00
	Spese straordinarie civili . . .	12, 920, 200.00
	SPESE MILITARI	
63	Indennità temporanea mensile e di caro-viveri a favore di ufficiali e sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	2, 000, 000.00
64	Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in danaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetto di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze.	4, 000, 000.00
	Da riportarsi . . .	6, 000, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	6, 000, 000.00
65	Spese per costruzioni varie per uso militare; lavori a difesa della colonia; espropriazioni d'immobili; spese per risarcimento di danni alle proprietà private ed alle persone, cagionate per circostanze di forza maggiore; sussidi per titoli anzidetti. . . .	100, 000.00
66	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni. per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore.	400, 000.00
67	Spese per imbarchi e sbarchi militari, acquisto e manutenzione di materiali marinareschi	800, 000.00
	Spese straordinarie militari . . .	7, 300, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie.	20, 220, 200.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestiti, di cui al decreto Luogotenenziale 24 *aprile* 1919, *n.* 808.	
68	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) – (Spesa ripartita – Seconda delle dieci rate) . . .	6, 000, 000.00
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie.	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
69	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
70	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	125, 000.00
71	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	300, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	300, 000.00
72	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti all'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
73	Acquisto di materiale e forniture diverse pei magazzini di scorta.	*per memoria*
		300, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
74	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	1, 000, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	9, 322, 000.00
Fondo di riserva	400, 000.00
Spese per i singoli servizi	12, 317, 000.00
Restituzioni diverse	10, 000.00
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . .	650, 000.00
	22, 699, 000.00
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	67, 142, 700.00
Totale delle spese effettive ordinarie . . .	89, 841, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	12, 290, 200.00
	Spese militari	7, 300, 000.00
	Totale delle spese effettive (straordinarie)	20, 220, 200.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	300, 000.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	116, 361, 900.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1, 000, 000.00
	Totale generale .	117, 361, 900.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	110, 061, 900.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	300, 000.00
	Totale spese reali . .	116, 361, 900.00
	Categoria IV. — Partite di giro.	1, 000, 000.00
	Totale generale. . .	117, 361, 900.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	89, 841, 700.00
Spesa	89, 841, 700.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	20, 220, 200.00
Spesa	20, 220, 200.00
Differenza	»
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	6, 000, 000.00
Spesa	6, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	300, 000.00
Spesa	300, 000.00
Differenza	»
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	1, 000, 000.00
Spesa	1, 000, 000.00
Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	»
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza totale	»

ALLEGATO

al Bilancio della Cirenaica

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	125,000	
	B) Bagagli	20,000	
	C) Merci	190,000	
			335, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50, 000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000	
	B) Ricuperi diversi	43,000	
			45, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		650, 000.00
	Totale parte ordinaria . . .		1, 080, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	100,000.00
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale.	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria	100,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . .	1,100,000.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI				Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione			
	SPESA			
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**			
	§. 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 75 a lire 1, 000) .			75, 000.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		160,000	
	B) Diverse		10,000	
				170, 000.00
3	Spese del Servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	75,000		
	2. Convogli (scorta treni)	25,000		
			100,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		5.000	
	C) Diverse		10,000	
				115, 000.00
4	Spese del servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione		80,000	
	B) Combustibile.		150,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . .		10,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua .		12,500	
	E) Diverse		500	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	135,000		
	2. Materie, materiali e diverse	37,000		
			172,000	
				425, 000.00
	Da riportarsi . . .			785, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Riporto . . .		785,000.00
5	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	135,000	
	B) Diverse	5,000	
			140,000.00
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000	
	B) Diverse	26,000	
			36,000.00
	Totale § 1 . . .		961,000.00
	§. 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		16,000.00
9	Rinnovamento delle traverse		50,000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile		53,000.00
	Totale § 2 . . .		119,000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione.		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . .		1,080,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314.	100,000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . .	*per memoria*
	Totale . . .	100,000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1,180,000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell' Entrata della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	3, 000, 000.00
2	Tasse di consumo e privative.	137, 000.00
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1, 272, 000.00
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	275, 000.00
5	Redditi di beni demaniali	1, 155, 900.00
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	700, 000.00
7	Tributi.	1, 184, 037.00
8	Proventi di stabilimenti sanitari	687, 500.00
9	Tassa di vaccinazione del bestiame	490, 000.00
10	Tasse e multe varie	120, 000.00
11	Proventi diversi	1, 125, 000, 00
12	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda, e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	65, 000.00
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
		10, 211, 437.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	10,337,300.00
	TITOLO II. — **Entrate straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379	1,000,000.00
	Totale della Categoria I della parte straordinaria. .	1,000,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato per costruzioni ferroviarie.	
16	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6,000,000.00
	Totale della Categoria II della parte straordinaria	6,000,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
17	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161).	*per memoria*
	Magazzino generale.	
18	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
19	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
	Totale della Categoria III. . .	»
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	10, 211, 437.00
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. . .	10, 337, 300.00
	Totale del Titolo I – Entrate ordinarie . . .	20, 548, 737.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	1, 000, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale della Categoria III . . .	»
	Totale del Titolo II. Entrate straordinarie. . .	7, 000, 000.00
	Totale generale . . .	27, 548, 737.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	20, 548, 737.00
	Titolo II. — Parte straordinaria.	1, 000, 000.00
	Totale Categoria I . . .	21, 548, 737.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate. . .	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali . .	*per memoria*
	Totale generale . . .	27, 548, 737.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74, 000.00
2	Personale di ruolo – Stipendi e indennità coloniale	1, 400, 600.00
3	Personale avventizio – Assegni	1, 076, 900.00
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del Tesoro dello Stato	965, 000.00
5	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse della Colonia	20, 000.00
6	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10, 000.00
7	Assegni a capi e notabili indigeni.	250, 000.00
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate. . . .	942, 500.00
9	Spese per la giustizia	30, 000.00
10	Servizi di carattere municipale	790, 400.00
11	Servizio sanitario generale	923, 300.00
12	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	574, 200.00
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	135, 000.00
	Da riportarsi . . .	7, 191, 900.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	7, 191, 900.00
14	Spese varie di carattere politico	563, 500.00
15	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
16	Agenzie commerciali in Etiopia	373, 000.00
17	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	200, 000.00
18	Servizio di cassa	15, 000.00
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima .	147, 500.00
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici.	293, 200.00
21	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina	500, 000.00
22	Servizio del Genio civile: manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . .	1, 190, 300.00
23	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali	200, 000.00
24	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	89, 000.00
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	321, 000.00
26	Premi speciali ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole, come per le migliori produzioni dell'industria agricola (art. 2, lettera *b*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	40, 000.00
27	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera *c*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	10, 000.00
28	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettera *d*, ed art. 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	250, 000.00
29	Servizio Economato	307, 000.00
30	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	160, 000.00
	Da riportarsi. .	11, 876, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	11, 876, 400.00
31	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero. . . .	70, 000.00
32	Restituzione di tasse e altre somme indebitamente acquisite all'entrata	*per memoria*
33	Spese casuali	40, 000.00
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
35	Spese varie	50, 000.00
		12, 036, 400.00
	Fondo di riserva.	
36	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli altri articoli del bilancio	52, 496.48
	Spese militari.	
37	Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 210, lettera *a* e 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161). . .	5, 535, 000.00
38	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *b*, del regolamento amministrativo e contabile suindicato).	472, 000.00
39	Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera *b*, del citato regolamento).	450, 000.00
40	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della colonia. Rimborso al Ministero della marina. . .	390, 000.00
41	Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli	52, 000.00
42	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	65, 000.00
		6, 964, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
43	Indennità suppletiva temporanea al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25,000.00
44	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e articolo del bilancio del tesoro pel 1922-23. . .	1,000,000.00
45	Lavori pubblici vari	30,000.00
46	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	230,351 32
47	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	25,618.36
48	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 8ª annualità e 1° semestre della 9ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 7ª annualità e 1° semestre della 8ª annualità su un milione e 2° semestre 5ª annualità e 1° semestre 6ª annualità su lire 250,000). .	116,104.43
		1,427,074.11
	Spese militari.	
49	Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni	30,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
50	Completamento della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6,000,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
51	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara – Ammortamento	744,336.68
52	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda – Ammortamento	176,407.88
53	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) – ammortamento – 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su 2 milioni – 2° semestre 7ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su 1 milione, e 2° semestre 5ª annualità e 1° semestre 6ª annualità su lire 250,000	58,021.85
54	Rimborso al Tesoro dello Stato della somma di lire 360,955.50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della società eritrea delle miniere d'oro (decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1759 (5ª rata)	60,000.00
	Movimento debiti e crediti.	
55	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
56	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per riforniimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
57	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		1,038,766.41

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spese ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	12,036,400.00
	Fondo di riserva	52,496.48
	Spese militari	6,964,000.00
	Totale spese ordinarie . . .	19,052,896.48
	TITOLO II. — **Spese straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	1,427,074.11
	Spese militari	30,000.00
		1,457,074.11
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	6,000,000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali - Estinzione di debiti*	1,038,766.41
	Totale spese straordinarie . . .	8,495,840.52
	Totale generale. .	27,548,737.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	19, 052, 896, 48
	Titolo II. — Parte straordinaria	1, 457, 074.11
	Totale Categoria I . . .	20, 509, 970.59
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento capitali*	1, 038, 766.41
	Totale generale . . .	27, 548, 737.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	20, 548, 737.00
Spesa	19, 052, 896.48
Differenza . . .	+ 1, 495, 840.52
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	1, 000, 000.00
Spesa	1, 457, 074.11
Differenza . . .	— 457, 074.11
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	6, 000, 000.00
Spesa	6, 000, 000.00
Differenza . . .	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	*per memoria*
Spesa	1,038,766.41
Differenza . . .	— 1,038,766.41

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 1,038,766.41
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
CATEGORIA III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 1,038,766.41
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Colonia Eritrea

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie dell'Eritrea

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione
dell' Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Parte ordinaria.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera . .	350,000.00	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta . .	150,000.00	
	C) Bagagli	50,000.00	
	D) Merci	3,050,000.00	
			3, 600, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7, 000.00
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000.00	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			13, 000.00
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spese		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. .		3, 620, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16	360,000.00
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia pel normale funzionamento del servizio .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	360,000.00
	Totale delle Entrate ordinarie e straordinarie. .	3,980,000.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO I. — Parte ordinaria.			
	§ 1° — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	a) Personale		80,000.00	
	b) Diverse		15,000.00	
				95,000.00
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	160,000.00		
	2. Convogli (scorta treni)	60,000.00		
			220,000.00	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie .		4,000.00	
	c) Diverse		7,000.00	
				231,000.00
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		290,000.00	
	b) Combustibile		1,500,000.00	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie .		100,000.00	
	d) Acqua		20,000.00	
	e) Diverse		15,000.00	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	300,000.00		
	2. Materiale	270,000.00		
			570,000.00	
				2,495,000.00
	Da riportarsi . . .			2,821,000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922 1923
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		2,821.000.00
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	280,000.00	
	b) Diverse	20,000.00	
			300,000.00
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali	10,000.00	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	40,000.00	
	c) Indennità di licenziamento al personale	50,000.00	
	d) Spese varie ed impreviste	24,000.00	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (*spesa d'ordine*)	*per memoria*	
			124,000.00
	Totale § 1° . . .		3,345,000.00
	§ 2° — *Spese complementari.*		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore	15,000.00	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento del materiale rotabile	360,000.00	
			375,000.00
	Totale § 2° . . .		375,000.00
	§ 3° — *Spese accessorie.*		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale § 3° . . .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. . .		3,620.000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	360, 000.00
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	100, 000.00
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria. . .	360, 000.00
	Totale delle Spese ordinarie e straordinarie. . .	3, 980, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Somalia Italiana

per l'esercizio finanziario 1922-23

Stato di previsione

dell' Entrata della Colonia della Somalia Italiana

per l'esercizio finanziario 1922-23.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate proprie della Colonia	
1	Proventi doganali	1, 400, 000.00
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	200, 000.00
3	Tasse varie	450, 000.00
4	Multe, ammende, diritti di giustizia.	25, 000.00
5	Diritti di stato civile e di notariato.	10, 000.00
6	Vendita di materiale fuori d'uso.	7, 000.00
7	Proventi diversi ed eventuali	150, 000.00
8	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		2, 242, 000.00
	Contributi ordinari dello Stato.	
	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini.	8, 422, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi straordinari.	
10	Somministrazione straordinaria dello Stato per sopperire alla perdita derivante al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	5.000.000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
11	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1394) (Spesa ripartita - Quarta delle sei rate)	4.000.000.00
12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa. . .	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati.	*per memoria*
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
16	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55.000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	2, 242, 000.00
	Contributi ordinari dello Stato	8.422, 000.00
	Totale entrate ordinarie effettive. . .	10, 644, 000.00
	TITOLO II. — **Entrate straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	5, 00 , 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	4, 000, 000.00
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie. . .	9, 000, 000.00
	Totale entrate reali . . .	19, 664, 000.00
	CATEGORIA IV — *Partite di giro* . . .	55, 000.00
	Totale generale . . .	19, 719, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	10, 664, 000.00
	Entrate straordinarie	5, 000, 000.00
	Totale entrate effettive . . .	15, 664, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.* . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	»
	Totale entrate reali . . .	19, 664, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale. . .	19, 719, 000.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.	
	Spese generali.	
1	Assegni al governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74, 000.00
2	Personale addetto ai servizi civili (stipendi, indennità ed assegni fissi)	1, 750, 000.00
3	Corpo di polizia	526, 700.00
4	Personale indigeno	545, 000.00
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze.	140, 000.00
6	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonia. . .	100, 000.00
7	Compensi per lavori e servizi straordinari.	20, 000.00
8	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5, 000.00
9	Spese di carattere politico	395, 000.00
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
11	Affitto e manutenzione di locali	85, 000.00
12	Acquisto e manutenzione di mobili.	40, 000.00
13	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	135, 000.00
14	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche.	330, 000.00
15	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.)	100, 000.00
	Da riportarsi . . .	4, 270, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	4, 270, 700.00
16	Acquisto e mantenimento di quadrupedi ; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50, 000.00
17	Spese d'ufficio ; abbonamento a pubblicazioni periodiche ; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale ; acquisto di libri, di stampati, ecc.	100, 000.00
18	Rifornimento dei magazzini dell'Economato.	25, 000.00
19	Sovvenzioni alle mense	26, 000.00
20	Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	26, 000.00
21	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	25, 000.00
22	Spese casuali	10, 000.00
		4, 532, 700.00
	Fondo di riserva.	
23	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli del bilancio	44, 046.28
	Spese per servizi vari.	
24	Spese di giustizia	5, 000.00
25	Trasporto e spedizione di numerario ; differenze sui cambi e sui ragguagli	5, 000.00
26	Carceri e servizio di pubblica sicurezza.	80, 000.00
27	Servizio sanitario. igienico e zooiatrico.	295, 000.00
28	Dogana	5, 000.00
29	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali.	42, 000.00
30	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	58, 000.00
31	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale.	265, 000.00
	Da riportarsi . . .	755, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	755, 000.00
32	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dall'Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	705, 000.00
33	Laboratori tecnici del Genio civile; manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	360, 000.00
34	Servizi urbani	62, 000.00
35	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	50, 000.00
36	Azienda dei distillatori e frigoriferi.	35, 000.00
37	Restituzione di diritti indebitamente riscossi. . . .	*per memoria*
38	Concorsi vari	23, 500.00
		1, 990, 500.00
	Spese militari.	
	Personale.	
39	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana. . . .	526, 000.00
40	Paghe e spese varie per la truppa indigena . . .	1, 560, 000.00
41	Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	100, 000.00
42	Indennità di marcia agli ufficiali e alla truppa italiana, viveri di marcia alla truppa indigena, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia. . . .	150, 000.00
43	Compensi per servizi e lavori straordinari; premi di tiro	12, 700.00
		2, 348, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	
44	Spese generali e di equipaggiamento	473, 000.00
45	Materiali d'artiglieria e d'armamento	70, 000.00
46	Mantenimento Regie navi nelle acque delle colonie (contributo al Ministero della marina)	390, 000.00
		933, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Spese per l'Agenzia degli Arussi.	
47	Agenzia commerciale degli Arussi.	75, 000.00
	Spese speciali per la Somalia settentrionale.	
48	Assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	354, 000.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
49	Indennità temporanea suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 246)	25, 000.00
50	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490) - Interesssi. . . .	190, 007.79
51	Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	5, 000, 000.00
		5, 215, 007, 79
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
52	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (*Spesa ripartita*) (Quarta delle sei rate)	4, 000, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
53	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di L. 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (quinta delle otto annualità)	71,315.97
54	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490). Ammortamento	99,729.96
		171.045.93
	Movimento debiti e crediti.	
55	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
56	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
57	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione.	55,000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:	
	Spese generali	4,352,700.00
	Fondo di riserva	44,046.28
	Spese per servizi vari.	1,990,500.00
		6,567,246.28

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	Spese militari:	
	Personale	2, 348, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	933, 000.00
		3, 281, 700.00
	Spese per l'Agenzia degli Arussi	75, 000.00
	Spese speciali per la Somalia Settentrionale	354, 000.00
	Totale spese ordinarie effettive . . .	10, 277, 946.28
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	5, 215, 007.79
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	171, 045.93
	Movimento debiti e crediti	»
	Totale parte straordinaria . . .	9, 386, 053.72
	Totale spese reali . . .	19, 664, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*.	55, 000.00
	Totale generale . . .	19, 719, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Spese ordinarie	10, 277, 946.28
	Titolo II. — Spese straordinarie	5, 215, 007.79
	Totale spese effettive. . .	15, 492, 954, 07
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	171, 045.93
	Totale spese reali . . .	19, 664, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale . . .	19, 719, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1922-23.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	10, 664, 000.00
Spesa	10.277.946.28
Differenza	+ 386, 053.72
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	5, 000, 000.00
Spesa	5.215 007.79
Differenza	— 215, 007.79
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4, 000, 000.00
Spesa	4, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	171,045.93
Differenza . . .	— 171,045.93
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	55,000.00
Spesa	55,000.00
Differenza . .	»

RIASSUNTO GENERALE PER CATEGORIA DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	+ 171,045.93
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 171,045.93
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza complessiva . . .	»

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio di previsione del Regio Istituto Orientale di Napoli

per l'esercizio finanziario 1922-23

(*Legge 19 giugno 1913, n. 800*)

Stato di previsione

dell'Entrata del R. Istituto Orientale in Napoli

per l'esercizio finanziario 1922-23.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Entrate effettive.		
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Rendita a carico dello Stato.		20,016.50
2	Affitti beni immobili:		
	a) fondi urbani	61,228.00	
	b) fondi rustici	119,335.65	
			180,563.65
3	Censi, canoni e legati		5,814.21
4	Assegni ed interessi di capitali		3,000.00
5	Tasse scolastiche:		
	a) iscrizioni	10,000.00	
	b) certificati	300.00	
	c) diplomi	500.00	
			10,800.00
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto e vendita di dispense scolastiche		3,000.00
7	Entrate diverse		15,000.00
8	Entrate eventuali per contributi di enti locali. . .		5,000.00
	Totale entrate effettive ordinarie. . .		243,194.36

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Movimento di capitali.	
9	Alienazioni d'immobili	15,000.00
10	Affrancazioni di canoni	*per memoria*
11	Restituzioni di capitali	*per memoria*
	Totale entrate per movimento capitali . . .	15,000.00
	Totale entrate reali . . .	258,194.36
	TITOLO III. — Partite di giro.	
12	Partite di giro diverse	500.00
13	Ritenuta sugli stipendi al personale	23,500.00
14	Borse di studio date da vari enti	8,300.00
	Totale delle partite di giro . . .	32,300.00
	Totale complessivo delle entrate proprie . . .	290,494.36
15	Contributo del Ministero delle Colonie, a pareggio. .	317,800.00
	Totale generale dell'entrata . . .	608,294.36

Stato di previsione

della Spesa del R. Istituto Orientale in Napoli

per l'esercizio finanziario 1922-23.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
	TITOLO I. — Spese effettive.		
	CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*		
1	Imposte e tasse		62,000.00
2	Censi, canoni e legati		4,034.78
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane)		22,000.00
4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio di amministrazione		1,200.00
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) segretari, economo-ragioniere, applicato	18,700	
	b) personale subalterno	11,000	
			29,700.00
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo . .	5,000	
	b) bollo ai mandati	500	
	c) spese minute giornaliere postali e trasporti	2,500	
	d) telefono, campanelli elettrici e tappeti	1,000	
			9,000.00
7	Spese di liti, contratti e perizie e viaggi.		6,000.00
	Da riportarsi . . .		122,934.78

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		133, 934.78
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) indennità al direttore	2,000	
	b) stipendio a 7 professori titolari . .	67,000	
	c) retribuzione a 10 professori incaricati	43,600	
	d) compenso per conferenze integrative dei corsi	6, 000	
	e) assegni a supplenti	5,000	
	f) assegno a 6 assistenti indigeni . . .	25,000	
	g) assegno speciale ad incaricati ed all'assistente indigeno	5,500	
	h) assegno *ad personam* a 2 professori titolari	3,000	157, 100.00
9	Borse di studio n. 3 a lire 1000 e n. 1 a lire 3000		6, 000.00
10	Biblioteca		25, 000.00
11	Materiale etnografico		*per memoria*
12	Indennità a Commissioni dei concorsi		4, 000.00
13	Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		15, 000.00
14	Fitto della sede dell'Istituto		8, 000.00
15	Illuminazione e riscaldamento		4, 000.00
16	Pensioni		18, 000.00
	Totale spese effettive ordinarie . . .		370, 934.78

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*	
17	Personale amministrativo e compensi per lavoro straordinario	4, 000.00
18	Alla soppressa Congregazione dei cinesi	480.00
19	Contributo alla Cassa pensione	6, 000.00
20	Vestiario al personale di servizio	2, 500.00
21	Spese straordinarie diverse	10, 000.00
22	Indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e ai Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1282 e 3 giugno 1920, n. 737	69, 000.00
23	Acquisto di piante per migliorie di fondi	*per memoria*
24	Riparazioni straordinarie agl'immobili – Proprietà Ebolitana	45, 000.00
25	Migliorie alla proprietà immobiliare	40, 000.00
26	Fondo di riserva	13, 079.53
	Totale spese straordinarie . . .	190, 059.58
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	560, 994.36
	TITOLO II. — **Movimento di capitali.**	
27	Acquisto d'immobili e investimenti	15, 000.00
28	Accensione di canoni	*per memoria*
29	Estinzione di debiti	*per memoria*
	Totale movimento di capitali . . .	15, 000.00
	Totale spese reali . . .	575, 994.36

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-1923
Num.	Denominazione	
	TITOLO III. — Partite di giro.	
30	Partite di giro diverse	500.00
31	Ritenute sugli stipendi al personale	23,500.00
32	Borse di studio concesse da diversi Enti	8,300.00
	Totale partite di giro . . .	**32,500.00**
	Totale generale della spesa . . .	608,294.36

95.

R decreto 30 luglio 1922, n. 1088, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

(*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1922, n. 186).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento; visto, d'ordine Nostro, dai ministri delle colonie e del tesoro proponenti per l'esecuzione della legge 24 luglio 1922, n. 1046 sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* ALESSIO.

Regolamento per la esecuzione della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Art. 1.

Coloro che intendono valersi della facoltà concessa dall'art. 1 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, debbono presentare domanda motivata al Ministero delle colonie, dalla quale risultino pure il piano particolareggiato dei lavori od impianti da eseguire e gli acquisti da effettuare col fabbisogno relativo.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti necessari per chiarire la richiesta del mutuo.

Nell'ordine di accoglimento delle domande di mutuo sarà data la precedenza alle imprese che assicurino maggiore sviluppo di coltivazioni per prodotti occorrenti all'industria italiana.

Art. 2.

Quando si tratti di Società, i mutui da concedere non potranno superare il capitale versato ed, in nessun caso, quello attuale, al momento della domanda del mutuo.

Il capitale sociale versato dovrà essere però intieramente investito nell'impresa per la quale il mutuo è richiesto. Ove non sia, dovrà venire dimostrata, e garantita, la disponibilità, ai fini dell'esecuzione dell'opera, della parte non investita, la quale dovrà essere impiegata in titoli di Stato o in altro modo accettato dai Ministeri delle colonie e del tesoro.

Quando si tratti di privati, i mutui non potranno superare il capitale effettivamente impiegato nell'azienda, risultante da perizie disposte dal Governo della Colonia, ove si svolga l'impresa, od il capitale che si è disposti ad impiegarvi. In questo ultimo caso la disponibilità dovra esserne provata e garantita nei modi indicati nel comma precedente.

Art. 3.

Le condizioni alle quali è fatta la concessione dei mutui dovranno risultare da apposito disciplinare, da approvare col decreto Ministeriale di concessione del mutuo.

Art. 4.

Il decreto di concessione del mutuo stabilisce l'ammontare del mutuo e il termine massimo in cui le opere, per le quali il mutuo stesso viene concesso, debbono essere ultimate. Il pagamento delle varie quote di mutuo entro il termine suddetto sarà fatto dopo che sia stato accertato l'adempimento delle condizioni fissate nel disciplinare, l'effettivo avanzamento delle opere e lavori e l'esecuzione degli acquisti ed impianti, pei quali il mutuo è richiesto. L'adempimento dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'autorità designata dal governatore della colonia, ove si svolge l'impresa, e la quota di mutuo dovrà essere corrispondente all'importo delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, accertato nel certificato stesso. Tale accertamento sarà fatto a spese dei mutuatari richiedenti il pagamento delle quote.

Art. 5.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle colonie per la concessione dei mutui potranno essere messi a disposizione dei governi dell'Eritrea e della Somalia italiana per il pagamento dei mutui stessi.

Art. 6.

Dopo il pagamento di ciascuna quota del mutuo, sarà fissato con decreto Ministeriale, l'ammontare delle annualità di ammortamento e di interessi da rimborsare da chi abbia ottenuto il mutuo, al tesoro dello Stato, in relazione al limite di tempo stabilito per il rimborso nell'articolo 1 della legge 24 luglio 1922 n. 1046.

Art. 7.

Per la riscossione delle annualità, comprensive delle rate di ammortamento del capitale e degli interessi, indicate nel precedente articolo, i governi dell'Eritrea e della Somalia italiana compileranno annualmente il ruolo dei privati e delle Società tenuti al pagamento delle annualità medesime, con l'indicazione dell'importo relativo e del termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento.

I ruoli muniti del visto governatoriale di esecutorietà vengono pubblicati, e messi in riscossione, colle modalità da stabilire dai Governi predetti.

Sono applicabili per la riscossione i privilegi e la procedura fissati nel Regno per la riscossione delle imposte dirette da estendersi su tutte le attività dei mutuatari, anche se esistenti fuori della colonia.

Art. 8.

Qualora il concessionario del mutuo non adempia regolarmente ai pagamenti delle annualità di ammortamento del mutuo e agli altri obblighi, risultanti dal disciplinare di concessione, verrà messo formalmente in mora dal Governo della colonia.

Scaduto il termine di mora, ed accertata l'inadempienza, con decreto del Ministro delle colonie sarà revocata la concessione del mutuo e provveduto per l'immediato ricupero di tutte le somme eventualmente concesse e dei relativi interessi con le forme, la procedura ed i privilegi di cui all'art. 3 della legge.

I governi dell'Eritrea e della Somalia dovranno annualmente presentare al Ministero delle colonie una relazione informativa sull'andamento delle imprese che abbiano ottenuto la concessione del mutuo, e al Ministero del tesoro il rendiconto delle somme somministrate e di quelle riscosse in ammortamento dei mutui, e che dovranno essere versate in conto entrate del tesoro con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio della entrata.

Art. 9.

Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare al tesoro dello Stato, dall'art. 4 della legge — e nei limiti nell'articolo stesso indicati — saranno concesse all'interesse stabilito annualmente dal Ministro del tesoro per i mutui assistiti a concorso dello Stato e saranno rimborsate in 50 annualità pagabili dal tesoro entro il 25 giugno di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa dei depositi e prestiti corrisposte nel corso dell'anno, sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Le dette anticipazioni saranno dalla Cassa dei depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che, di volta in volta, le saranno indicate dal tesoro e contemporaneamente inscritte con decreto del ministro del tesoro nel bilancio dell'entrata. In speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno poi inscritte le annualità di ammortamento comprensive della quota di capitale e degli interessi al saggio suddetto nonchè interessi relativi al periodo che precede l'inizio dell'ammortamento.

Le somministrazioni da parte della Cassa dei depositi e prestiti sono subordinate all'esistenza degli stanziamenti necessari per il servizio degli interessi e di ammortamento del capitale, ai sensi di quanto è prescritto dal penultimo alinea del presente articolo.

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto in relazione agli articoli precedenti, alla iscrizione degli occorrenti capitoli nel bilancio dell'entrata e ai corrispondenti nei bilanci della spesa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

AMENDOLA.

Il ministro del tesoro

PEANO.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Medaglia al valor civile.

Con Regio decreto 7 maggio 1922 fu conferita a BARRACO Francesco, interprete di ruolo, presso l'ufficio politico di Tripoli, la medaglia di bronzo al valor civile per una filantropica e coraggiosa azione compiuta a Sfax (Tunisia) nel maggio 1911.

Ordine Santi Maurizio e Lazzaro.

Regi decreti 9 febbraio 1922.

COMMENDATORE.

GALLI comm. dott. Enrico, Direttore capo divisione di ragioneria

UFFICIALE.

MUTINELLI comm. avv. Marino, Direttore coloniale (moto-proprio).

Regi decreti 6 luglio 1922.

COMMENDATORI.

PECORINI comm. Erasmo, Direttore coloniale.
CAVALLI comm. Giuseppe, Direttore coloniale, Ruolo Eritrea.

UFFICIALI.

ASTUTO comm. avv. Riccardo nobile dei Duchi di Lucchesi, Direttore coloniale.
DONATO comm. avv. Antonino, Direttore coloniale.
BOUTET comm. dott. Alberto, Direttore coloniale.
CRISPI comm. Francesco, Direttore coloniale, Ruolo Somalia.

CAVALIERI.

QUERIROLO comm. dott. Ernesto, Direttore coloniale.
CAO cav. uff. avv. Carlo, Consigliere.
PETAZZI cav. dott. rag. Ercole, Consigliere, Ruolo Eritrea.
VELLANI cav. dott. Ercole, Consigliere, Ruolo Eritrea.
GIOVANNANGELI cav. dott. Arduino, Consigliere, Ruolo Eritrea.
GAIA cav. uff. rag. Carlo, Ragioniere capo.
PISANO cav. uff. rag. Giulio, Ragioniere capo.
CLEMENTI cav. uff. dott. Enrico, Ragioniere capo.

Ordine della Corona d'Italia.

Reali decreti 19 gennaio 1922.

SANNA cav. dott. Giuseppe, Consigliere coloniale, Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro delle Poste e dei Telegrafi nominato *Commendatore* di moto-proprio con R. decreto 1° giugno 1922.

GRAND'UFFICIALE.

MOCHI comm. dott. Carlo, Consigliere, Ruolo Eritrea (collocato a riposo).

COMMENDATORE.

DAL CANTO cav. uff. Averardo, Direttore coloniale, Ruolo Somalia (Moto-proprio).

Reale decreto 8 maggio 1922.

UFFICIALE.

FABBRI rag. Umberto, Ragioniere (collocato a riposo).

Reali decreti 11 maggio 1922.

COMMENDATORE.

BORROMEO cav. uff. Ettore, Consigliere (collocato a riposo).

UFFICIALE.

D'ACRIA cav. rag. dott. Aristide, Ragioniere (collocato a riposo).

Reali decreti 1° giugno 1922.

COMMENDATORI.

MARZOLLO cav. uff. Bonaventura, Consigliere.
GORI cav. uff. dott. Alberto, Consigliere.
SCALZO cav. uff. rag. Raffaele, Ragioniere capo.

UFFICIALI

ERRICO cav. rag. Romolo, Ragioniere capo.
OPERTI cav. rag. Francesco, Ragioniere capo.
MOLA cav. rag. Edoardo, Primo Ragioniere.

CAVALIERI.

VALENTI dott. Luigi, Consigliere aggiunto.
STERN rag. Alberto, Ragioniere.
GALANTI Alfredo, Ufficiale coloniale, Ruolo Eritrea.
POLITI Renato, Applicato.

Reale decreto 11 giugno 1922.

CAVALIERE.

GUERRIERI dott. Augusto, Consigliere aggiunto, su proposta del Ministro dell'interno.

Reale decreto 29 giugno 1922.

COMMENDATORE.

MORETTI cav. uff. dott. Emilio, Direttore coloniale (moto-proprio).

ANNO X. N. 9

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Settembre 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Settembre 1922 NUM. 9.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

Accettazione delle dimissioni del Gabinetto presieduto da S. E. l'avvocato Luigi Facta . . . . . *Pag.* 531
Nomina di S. E. l'avv. Giovanni Amendola a Ministro delle Colonie » ivi
Nomina di S. E. il conte Pier Gaetano Venino a Sotto Segretario di Stato per le Colonie . . . . . » ivi

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

96. — *R. decreto 28 maggio 1922, n. 120*[8], che eleva il quantitativo dei semi oleosi, di provenienza delle colonie italiane, da ammettere nel Regno, durante l'anno 1922, col trattamento di favore di cui al R. decreto 23 novembre 1921, n. 1797. . . . . *Pag.* 532

97. — *Decreto ministeriale 6 giugno 1922*, riguardante la costituzione di un gruppo ausiliario indigeno e di una banda locale « Zuarina » in Tripolitania . . . . . » 534

98. — *R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194*, che approva le « Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 546

99. — *R. decreto 11 giugno 1922, n. 1222*, che estende al personale di ruolo degli interpreti coloniali le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la riforma della burocrazia . » 565

100. — *Decreto ministeriale 23 giugno 1922*, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, concernente lo stato giuridico-economico degli interpreti coloniali . . . . . » 567

101. — *R. decreto 29 giugno 1922, n. 1223*, che estende ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia, talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per per la riforma della burocrazia . . . . . *Pag.* 584

102. — *R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136*, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato. . . . . » 586

103. — *R. decreto 20 luglio 1922, n. 1131*, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica, il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di banca vigenti nel Regno. . . . . » 596

104. — *R. decreto 24 luglio 1922, n. 1140*, concernente il passaggio del Comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie . . . . . » 598

105. — *Legge 22 agosto 1922, n. 1169*, concernente la proroga dello esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato » 601

106. — *Estratto del disegno di legge* sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 (Disposizioni di carattere generale, interessanti tutte le Amministrazioni . . . . . » 603

107. — *Decreto ministeriale 14 settembre 1922*, che approva il nuovo ordinamento dell'istruzione primaria per i mussulmani della Tripolitania. . . . . » 606

CIRCOLARI:

Circolare del Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, n. 91664, in data 30 agosto 1922, relativa al trattamento economico degli impiegati alle armi; diretta a tutte le Amministrazioni centrali . . . . . *Pag.* 609

Circolare del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, n. 15160, in data 7 settembre 1922, relativa all'applicazione della legge sulla proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato . . . . . » 611

PARTE II.

Personale.

Gabinetto di S. E. il Ministro . . . . . *Pag.* 614
Gabinetto di S. E. il Sotto Segretario di Stato . . . . . » ivi
Ricompensa onorifica . . . . . » ivi

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Promozione . . . . . » 615
Destinazione in Colonia . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Eritrea.

Rimpatrio . . . . . » 615
Richiamo in servizio . . . . . » ivi
Promozioni . . . . . » 616

Somalia.

Conservazione di stipendio . . . . . » 616

S. M. il Re con decreto 1° agosto 1922 ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'on. avv. Luigi FACTA, *deputato al Parlamento ed ha dato incarico allo stesso on. avv. Luigi* FACTA, *di comporre il nuovo Ministero* (Gazzetta Ufficiale *del 2 agosto* 1922, *n.* 181).

S. M. il Re con decreto in pari data ha nominato Ministro Segretario di Stato per le Colonie, l'on. prof. Giovanni AMENDOLA deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1922, n. 181) e sottosegretario di Stato per le Colonie l'on. conte Pier Gaetano VENINO, deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1922, n. 183).

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

96.

R. decreto 28 maggio 1922, n. 1208, che eleva il quantitativo dei semi oleosi, di provenienza delle colonie italiane, da ammettere nel Regno, durante l'anno 1922, col trattamento di favore di cui al R. decreto 23 novembre 1921, n. 1797.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1922, n. 211).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1918;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quantitativo di semi oleosi, provenienti dalle colonie italiane da ammettere, nell'anno 1922, alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è portato alla misura di quintali 60,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — BERTONE — PEANO — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

97.

Decreto ministeriale del 6 giugno 1922, riguardante la costituzione di un gruppo ausiliario indigeno e di una banda locale " Zuarina „ in Tripolitania.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE.

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sull'ordinamento militare della Tripolitania e Cirenaica, modificato con R. decreto numero 900, del 1920;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 609, che autorizza la costituzione in Tripolitania di bande irregolari fisse e mobili, a disposizione di quel Governatore;

Visto il D. ministeriale 1° marzo 1918 relativo, che stabilisce norme per la formazione e trattamento dei gruppi ausiliari e delle bande locali della Tripolitania;

Considerata la opportunità di ricostituire in Tripolitania bande irregolari fisse e mobili;

Su proposta del Governatore della Tripolitania;

Decreta:

CAP. I.

Gruppi ausiliari e bande locali.

Art. 1.

Colla data 13 aprile 1922, e sino a quando non verrà diversamente disposto sono costituite in Tripolitania le seguenti bande irregolari:

« Gruppo ausiliario indigeno »;

« Banda locale zuarina ».

Capo II.

Gruppo ausiliario indigeno.

Art. 2.

Il « Gruppo Ausiliario Indigeno » è costituito con indigeni di varie provenienze e può essere impiegato isolatamente o semplicemente in ausilio alle truppe regolari.

Il gruppo ha normalmente la forza di 800 gregari a piedi e di 100 a cavallo oltre i rispettivi graduati; alla data di formazione però potrà raggiungere complessivamente la forza di 1200 uomini. Le eventuali perdite di uomini però, da qualunque motivo siano dovute e fino a raggiungere il numero di 200, non saranno più sostituite.

Art. 3.

I gregari assumono l'obbligo di un anno di ferma. Il Governatore della Tripolitania ha però il diritto di sciogliere la banda anche dopo otto mesi, ma non prima dello scadere di tale termine.

Art. 4.

Il gruppo ausiliario dipende, disciplinarmente ed amministrativamente dal Comando delle Truppe, ed è comandato da un ufficiale inferiore italiano o da un notabile indigeno nominato dal Governatore della Tripolitania, udito il Comando delle truppe.

Il gruppo, dipende per il suo impiego, dal Governatore, quando opera isolatamente, dal Comando delle Truppe, se opera in ausilio a truppe regolari.

Esso è amministrato con norme analoghe, in quanto applicabili, a quelle stabilite per i reparti indigeni regolari.

Se il Comandante è un notabile indigeno, un ufficiale inferiore italiano, designato dal Governatore, udito il Comando delle Truppe, è permanentemente addetto al Gruppo in qualità di Ispettore, ed a lui spetta la sorveglianza politica, il controllo sull'impiego, la vigilanza sull'istruzione e l'amministrazione del gruppo.

In questo caso, il Comando delle truppe assegnerà il personale italiano strettamente necessario per l'amministrazione, ed il personale italiano od indigeno eventualmente necessario per l'istruzione.

Il Governatore, con suo decreto stabilisce la sede ordinaria del gruppo.

Art. 5.

Il gruppo può essere costituito in uno dei seguenti modi:

A) Ufficiale italiano Comandante:

1 - Stato Maggiore:

Un Maggiore o capitano comandante del gruppo.
Un ufficiale subalterno.
Due sottufficiali.
Quattro caporali e soldati.

Uno jus-basci
Due sciausc
Quaranta gregari
} indigeni.

1 - Deposito,
Uno jus-basci
Uno besciausc
Dieci gregari
. . . feriti, malati in convalescenza e nuovi arruolati . . . . . .
} indigeni.

Uno squadrone di cavalleria (montati tutti su cavalli o cammelli).

Un graduato di arma a cavallo.

Uno jus-basci
Uno besciausc
Tre sciausc
Cinquanta gregari
} indigeni.

2 Sottogruppi ciascuno costituito di:
Un ufficiale subalterno,
Tre o quattro compagnie, composte di:

Uno jus-basci
Uno besciausc
Sei sciausc
Cinquanta gregari
} indigeni.

B) Notabile indigeno comandante.

Il gruppo è suddiviso in buluk da 20 a 25 gregari a piedi o montati (tutti su cavallo o cammello) comandati da uno sciausc: più buluk (normalmente 4 o 5) costituiscono una centuria al Comando di un besciausc: più centurie (normalmente 2) costituiscono una compagnia al comando di un jus-basci.

L'inquadramento di cui alla lettera *B*) può essere conservato anche quando il gruppo è comandato da un ufficiale italiano.

La scelta dei gregari e la nomina dei graduati indigeni, è fatta dal Comando delle truppe, su proposta del Comandante del gruppo, se ufficiale; se il comandante del gruppo è un notabile indigeno, su proposta sua, di accordo coll'ufficiale ispettore.

Le famiglie dei gregari sono riunite in appositi campi in località presidiate.

Art. 6.

In servizio gli indigeni del gruppo vestono, di norma, una uniforme di panno o in tela sul tipo di quella adottata per le truppe indigene della Colonia, altrimenti portano un distintivo esterno ben riconoscibile a distanza.

Essi sono armati di moschetto o fucile ed hanno una dotazione permanente di 100 cartucce.

Le armi e le munizioni di dotazione sono date dall'amministrazione militare in distribuzione provvisoria, all'ufficiale comandante o all'ispettore del gruppo.

Art. 7.

Gli ufficiali addetti al gruppo, e l'ispettore, hanno il trattamento stabilito per gli ufficiali assegnati ai battaglioni o squadroni indigeni, e sono montati.

Se provvisti di cavallo di servizio, proprio, percepiscono l'indennità cavalli e sono loro corrisposte le razioni foraggio stabilite dalla legge sugli assegni fissi per il R. Esercito, a seconda del grado, arma, anzianità.

Se sono privi di cavallo proprio, viene loro concesso un cavallo di servizio con relativa bardatura; e ad ogni spesa relativa al mantenimento, al governo, alla bardatura, provvede l'amministrazione. In questo caso non spetta agli ufficiali alcuna indennità cavalli.

I sottufficiali od i militari di truppa italiani, sono tratti possibilmente dal R. Corpo di Truppe Coloniali, fra quelli che, facendone domanda, abbiano i necessari requisiti, o vi sono comandati d'autorità, ed hanno il trattamento previsto pel personale italiano dei battaglioni o squadroni indigeni, ed il supplemento giornaliero di vitto di L. 1,60.

Ad ognuno di essi è assegnato un quadrupede di servizio con la relativa bardatura.

La composizione delle razioni foraggio pei quadrupedi del personale italiano, è quella stabilita dal Regolamento di Amministrazione per le truppe libiche.

Il personale indigeno occorrente per l'istruzione dei gruppi, a senso dell'art. 4 è tratto dai reparti indigeni del R. Corpo di Truppe Coloniali.

Art. 8.

Le paghe giornaliere degli indigeni componenti il gruppo, da corrispondersi normalmente alla fine di ogni mese, sono le seguenti:

gregari	L.	8,00
sciausc	»	10,50
besciausc	»	13,00
jus-basci	»	20,00

Nei giorni di operazioni che importino pernottamento fuori della ordinaria residenza, o nei giorni di marcia per trasferimento da una località ad un'altra, al personale indigeno può essere corrisposta la razione viveri stabilita per i militari indigeni del R. Corpo di Truppe Coloniali, fatta eccezione della carne che può essere distribuita solo quando il Comando delle Truppe Coloniali lo reputi op-

portuno. Qualora non sia possibile distribuire la razione viveri in natura si corrispondono ad ogni indigeno L. 0,60 per il pane e L. 1,90 per gli altri generi.

Art. 9.

Gli indigeni arruolati per prestare servizio montati, all'atto dell'arruolamento devono presentare il cavallo od il cammello (con relativa bardatura) di proprietà, che deve essere giudicato idoneo al servizio da apposita commissione, composta di tre ufficiali, fra i quali possibilmente anche il comandante del gruppo, stabilita dal Comando delle Truppe, per constatarne l'idoneità al servizio e per istabilirne il valore commerciale, redigendo apposito verbale.

Tali indigeni ricevono una indennità giornaliera di L. 2,00 pel mantenimento del quadrupede, o una razione foraggio equivalente.

Agli indigeni del gruppo che, per motivi di servizio, perdano o subiscano danni alla cavalcatura od alla bardatura di loro proprietà, è accordato dal Governatore, su proposta del Comando delle Truppe, un indennizzo commisurato al valore della perdita od al danno effettivamente subito. Ad ogni modo, l'indennizzo da corrispondersi non dovrà mai essere superiore al prezzo del quadrupede, stabilito dalla commissione all'atto in cui essa lo dichiarò di servizio, diminuito di tanti centoventesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal quadrupede. Non è tenuto conto in tale computo della frazione di mese inferiore a 15 giorni. Per ogni bardatura, l'indennità non dovrà essere superiore a L. 250, sia se trattasi di perdita di essa o di risarcimento di danno.

Art. 10.

Gli indigeni del gruppo, che riportino ferite o lesioni in operazioni militari, accertate con esplicita dichiarazione da rilasciarsi dall'autorità sanitaria militare possono essere ricoverati gratuitamente negli stabilimenti sanitari militari. In tal caso continuano a percepire la paga intera.

Nei casi di malattia dipendenti da ferite o da lesioni riportate in combattimento, è tollerata una assenza massima dal servizio di giorni 10, durante i quali è corrisposta la paga; trascorso tale termine, gli indigeni sono licenziati, con facoltà del Comando delle

Truppe, su proposta dell'ufficiale comandante od ispettore, di riassumerli in servizio a guarigione ultimata, sempre che siano giudicati idonei incondizionatamente a continuare nel servizio interrotto.

Art. 11.

Gli indigeni del gruppo che riportino ferite in combattimento tali che li rendano incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, ricevono un sussidio, una volta tanto, di L. 250 lorde.

Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni, delle razze) degli indigeni del gruppo, morti sul campo di battaglia od in seguito a ferite riportate in combattimento, è concesso dal Governatore un sussidio, una volta tanto, non superiore a L. 300 lorde.

Tali sussidi sono indipendenti da quelli che possono essere accordati secondo l'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 12.

I provvedimenti disciplinari per gli indigeni, salvo sempre le responsabilità penali a termini di legge, sono i seguenti:

a) sospensione di mezza paga da 3 a 15 giorni;

b) sospensione dal servizio e dalla paga intera da 3 a 15 giorni;

c) punizioni corporali secondo gli usi locali;

d) licenziamento.

Contro i provvedimenti disciplinari non è ammesso ricorso.

Il personale italiano assegnato ai gruppi, dipende dall'ufficiale italiano comandante od ispettore.

Con le ritenute sulla paga operate per punizione, si costituisce un fondo amministrato dall'ufficiale italiano addetto al gruppo.

Art. 13.

Il bottino di guerra, tranne le armi, le munizioni di qualsiasi genere ed i materiali regolamentari già di proprietà della amministrazione, che devono sempre essere considerati di proprietà dello Stato e versati agli stabilimenti militari della Colonia, è ripartito nel modo seguente:

Quando il gruppo opera isolato, tre decimi allo Stato, un decimo al Comandante stesso, sei decimi ugualmente ripartiti tra gli indigeni del reparto che presero parte all'azione.

Quando il gruppo opera in ausilio di altre truppe, il bottino è ripartito giusta norme che saranno date volta per volta dal Governatore.

La ripartizione è eseguita da autorità militari, che verranno a tale uopo designate dal Governatore e, possibilmente, con le modalità stabilite dal « Servizio in guerra », parte II^{a}.

L'ufficiale comandante o ispettore del gruppo, prenderà nota in apposito registro, del fatto d'arme, del bottino, del ricavato della vendita e della quota spettante a ciascun interessato.

Con le quote assegnate agli armati indigeni, è costituito un fondo amministrato dall'ufficiale italiano addetto al gruppo.

Le quote spettanti agli indigeni sono loro corrisposte all'atto dello scioglimento del gruppo o del congedamento degli indigeni, sempre quando esso non abbia luogo per motivi di disciplina, od ai loro eredi in caso di morte.

Le quote che spetterebbero ai licenziati per motivi disciplinari, sono erogate, sotto forma di sussidio, ai gregari resi inabili od alle famiglie dei gregari morti in combattimento.

Art. 14.

Il fondo di cui all'articolo precedente, può essere impiegato per anticipazione da accordarsi dall'ufficiale comandante, o ispettore, agli indigeni del gruppo.

A sconto di tali anticipazioni è trattenuto agli indigeni, all'atto della paga, al massimo un quarto dei loro assegni giornalieri.

Nella concessione di tali anticipazioni è esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'amministrazione militare.

Art. 15.

Le spese previste dagli articoli dal n. 6 al n. 11 del presente decreto (escluse quelle relative al vestiario), quelle per il consumo delle munizioni, per le riparazioni alle armi, per le eventuali perdite per cause di forza maggiore di materiali di proprietà dello Stato, di trasporto collettivo dei gruppi o di trasporto isolato dei compo-

nenti di essi in viaggio per motivi di servizio, e quelle dell'ufficio per l'amministrazione dei gruppi stessi (che saranno stabilite dal Comandante delle Truppe in relazione alla forza del gruppo) sono a carico dell'amministrazione coloniale che impiega i gruppi stessi.

I mezzi necessari al trasporto delle salmerie da combattimento (acqua, viveri, cartucce, ecc.), sono forniti dal Governo della Colonia, e sono pure a carico dell'amministrazione coloniale come è detto sopra.

Le spese pel vestiario, per l'equipaggiamento personale e generale per l'acquisto quadrupedi per gli indigeni e per le relative bardature, dei medicinali, per cura — nei casi pei quali non sia previsto il ricovero gratuito in ospedali od infermerie militari — e tutte quelle altre non previste dai primi due comma del presente articolo, sono invece a carico degli armati.

Alle spese che vanno a carico degli armati, è provveduto con uno speciale fondo, costituito da una ritenuta giornaliera sulla paga dei gregari, che non deve essere superiore a L. 0,50.

All'atto dello scioglimento del gruppo, il residuo del conto viene ripartito in parti uguali tra gli armati, previa deduzione dei debiti eventualmente lasciati insoluti dai gregari del gruppo verso l'amministrazione.

Capo III.

Banda locale Zuarina.

Art. 16.

La banda locale dipende disciplinarmente e amministrativamente dal Comando delle truppe, ed è comandata da un notabile indigeno, designato dal Governatore, udito il Comando anzidetto.

Il Governatore potrà assegnare alla banda locale, udito il Comando delle truppe, un ufficiale italiano, al quale spetterà il trattamento previsto dai primi tre comma dell'art. 7 del presente decreto.

La banda locale dipende, per il suo impiego, dal Governatore, quando opera isolatamente, dal Comandante delle truppe, se opera in ausilio a truppe regolari.

Art. 17.

Gli indigeni della banda locale portano in servizio apposito distintivo ben visibile, che è fornito gratuitamente dall'amministrazione militare, e sono armati di fucile o moschetto con 100 cartucce.

Le armi e le munizioni di dotazione sono date dall'amministrazione militare in distribuzione provvisoria al Comandante della zona, quando alla banda non è addetto un ufficiale.

In caso di cessazione dal servizio, gli indigeni delle bande restituiranno quanto hanno avuto in consegna.

Art. 18.

Ai componenti la banda locale, può essere corrisposto un compenso giornaliero in denaro, da stabilirsi dal Governatore, udito il Comandante delle truppe, nei soli casi che siano impiegati in operazioni militari.

Tale compenso non dovrà essere superiore a lire 6 per ogni armato.

Durante le operazioni militari, potrà essere consentito agli indigeni il prelevamento, a loro spese, di una razione farina da stabilirsi dal Comandante delle truppe.

Sono applicabili ai componenti la banda, a cavallo, le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 9.

Art. 19.

È consentito agli indigeni della banda locale, che riportino ferite o lesioni nel corso di operazioni militari od in servizio comandato, il ricovero negli stabilimenti sanitari militari, a carico dell'amministrazione coloniale. Durante la degenza non è dovuta all'armato indigeno la paga, ma alla famiglia che risulta a suo carico, è corrisposto durante tale periodo, un sussidio giornaliero di lire 2.50.

Art. 20.

In quanto applicabili, sono estese ai componenti la banda i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12.

Art. 21.

Alla banda locale sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 11 (meno l'ultimo comma) e 13 (ad eccezione degli ultimi quattro comma).

Art. 22.

Il Comandante delle truppe darà le istruzioni per l'amministrazione della banda locale, ed affiderà detta amministrazione al Comandante della zona, qualora non sia addetto un ufficiale alla banda.

Il Comandante delle truppe stabilirà pure la somma occorrente per le spese d'ufficio della banda locale, in relazione alla forza.

Tutte le spese previste dal capo 3° del presente decreto, sono a carico dell'amministrazione coloniale che impiega la banda locale.

Art. 23.

La forza della banda locale è fissata in 500 uomini complessivamente, ed alla data di formazione potrà essere elevato complessivamente alla forza di 550 uomini. Le eventuali perdite di uomini però, da qualunque motivo siano dovute e fino a raggiungere il numero di 50 non saranno più sostituite.

Capo IV.

Disposizioni comuni.

Art. 24.

Quando il Comandante del gruppo ausiliario o della banda locale, è un notabile indigeno, sarà fissato il trattamento economico da usarsi a detto Comandante, mediante apposito decreto governatoriale.

Art. 25.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del gruppo ausiliario e della banda locale, che, a norma del presente decreto

sono a carico dell'amministrazione coloniale, saranno sostenute coi fondi dell'apposito stanziamento del bilancio per la Tripolitania (parte straordinaria).

Art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 6 giugno 1922.

Il Ministro
AMENDOLA.

98.

R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194, che approva le " Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica „.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1922, n. 211).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1921, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 9 marzo 1913, n. 314, e 15 gennaio 1914, numero 75;

Ritenuta la necessità di coordinare le norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica con le modificazioni apportate negli ordinamenti dei governi delle due colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le « Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica », secondo l'unito testo, vistato d'ordine Nostro dal ministro delle colonie, in sostituzione di quelle approvate coi Regi decreti 9 marzo 1913, n. 314, e 15 gennaio 1914, n. 75.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO — RICCIO.

Visto, *il guardasigilli:* ROSSI.

Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica.

Titolo I.

Costituzione degli uffici.

Art. 1.

Ai servizi ferroviari della Tripolitania e della Cirenaica sia per quanto riguarda l'esercizio e l'amministrazione delle linee già costruite, sia per quanto riguarda gli studi dei progetti e la direzione e sorveglianza dei lavori inerenti alla costruzione di nuove ferrovie, provvedono due uffici con sede l'uno a Tripoli l'altro a Bengasi.

Con decreto del governatore possono essere istituite sezioni distaccate temporanee per le costruzioni.

Con decreto del ministro delle colonie possono essere istituiti uffici autonomi temporanei per le costruzioni, stabilendone le relative competenze.

Art. 2.

I funzionari preposti agli uffici di cui all'art. 1 esclusi quelli ivi indicati all'ultimo comma, assumono il titolo di direttori dei servizi ferroviari. Sono nominati dal ministro delle colonie, sentito il governatore, e hanno alla loro dipendenza tutto il personale addetto ai servizi ferroviari della Colonia.

Art. 3.

L'alta direzione e la sorveglianza degli uffici e dei servizi è esercitata dal Ministero delle colonie il quale può, all'uopo, valersi anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, nei limiti e colle forme stabiliti dalle norme generali.

Art. 4.

E' istituito presso i due Governi della Tripolitania e della Cirenaica un Comitato tecnico composto dell'ingegnere capo dell'Ufficio per le opere pubbliche, del direttore dei servizi ferroviari e del direttore dei servizi del genio militare nella sede del Governo, per dare parere nei casi stabiliti dal presente ordinamento, nonchè su tutte le questioni di carattere tecnico per le quali sia richiesto dal governatore.

Il governatore designa il presidente del Comitato, e sceglie il segretario fra i funzionari tecnici degli uffici locali.

A quanto occorre per il funzionamento del Comitato tecnico sarà provveduto, con decreto, dal governatore.

Art. 5.

I direttori dei servizi ferroviari:

a) dirigono e sorvegliano il regolare andamento dell'esercizio delle ferrovie nonchè lo studio dei progetti dando, all'uopo, le opportune direttive ai funzionari dipendenti;

b) curano la regolare esecuzione dei lavori;

c) provvedono alla divisione delle sezioni in riparti e vi assegnano il personale necessario, vigilano su di esso e adottano i provvedimenti disciplinari compresi nella loro competenza, promuovendo gli altri dal governatore, o, per suo mezzo, dal Ministero;

d) assumono in servizio, nella sfera di competenza loro riconosciuta dagli speciali ordinamenti e nei limiti delle piante organiche approvate, il personale occorrente; assumono inoltre, nei limiti dei fondi disponibili, gli agenti giornalieri per bisogni temporanei e ne dispongono il licenziamento non appena sia cessato il bisogno della loro opera;

e) accordano al personale dipendente i congedi ordinari e quelli straordinari a tenore dei regolamenti;

f) inviano al governatore relazioni trimestrali sull'andamento dei servizi ferroviari e degli uffici.

I direttori dei servizi ferroviari corrispondono direttamente col governatore, con gli uffici della colonia, con le imprese di lavori e con

la direzione generale delle ferrovie dello Stato per quanto riguarda provviste e forniture, nonchè coi terzi per affari che non si riferiscano a questioni di massima.

Titolo II.

Costruzione di ferrovie.

Art. 6.

Alle costruzioni ferroviarie della Tripolitania e della Cirenaica si provvede con personale delle ferrovie dello Stato ivi destinato temporaneamente e secondo le norme di cui al R. decreto 20 aprile 1913, n. 511, con personale provvisorio da assumersi per contratto, alle condizioni che saranno volta per volta determinate secondo le esigenze dei servizi, e, finalmente, con agenti giornalieri da licenziarsi non appena sia cessato il bisogno della loro opera.

Al personale delle ferrovie dello Stato si applica il contenuto delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del citato R. decreto, coordinate con quelle vigenti presso l'amministrazione delle ferrovie medesime.

Il collocamento fuori ruolo ed il ripristino in ruolo del suddetto personale sarà di competenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il personale delle ferrovie dello Stato continuerà ad essere sottoposto, nei riguardi della carriera e della disciplina, alle norme legislative e regolamentari vigenti nell'amministrazione cui appartiene.

Le attribuzioni disciplinari conferite dalle suddette norme al direttore generale delle ferrovie dello Stato o al ministro, sono esercitate dal governatore quando non sia richiesto il parere di Consigli sedenti presso l'amministrazione centrale; nel qual caso il ministro delle colonie promuove gli opportuni provvedimenti.

In tutti gli altri casi provvedono i direttori dei servizi ferroviari.

Art. 7.

Il ministro delle colonie approva i progetti di massima delle costruzioni ferroviarie udito il parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, ed i programmi per le provviste del materiale fisso e mobile e di tutti gli altri materiali di impianto.

L'approvazione tecnica dei progetti esecutivi dei lavori e quella delle proposte di forniture ed acquisti di materiali spetta:

a) al direttore dei servizi ferroviari, quando la spesa presunta non ecceda le L. 200.000;

b) al governatore, udito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, quando la spesa prevista sia compresa fra le lire 200,000 e le L. 2,000,000 e per qualunque importo quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esaminare il progetto di massima, lo abbia ritenuto e dichiarato sufficientemente dettagliato da potere prescindere dal pronunciare nuovamente sul progetto esecutivo;

c) al ministro in tutti gli altri casi, previo parere del Comitato tecnico della colonia ed udito, per i progetti dei lavori, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Possono essere presentati separati progetti per i lavori di costruzione e per gli acquisti del materiale fisso e mobile, e di tutti gli altri materiali di impianto.

Art. 8.

Alla revisione contabile preventiva dei progetti, quando sia ritenuta opportuna, si provvede secondo l'art. 16.

Art. 9.

L'approvazione nei riguardi amministrativi dei progetti di lavori e delle proposte di forniture, già approvati in linea tecnica, spetta al governatore, previo parere del Comitato amministrativo della colonia per quelli il cui importo superi le lire 300,000.

I progetti di lavori e le proposte di forniture di importo superiore alle lire 2,000,000 saranno trasmessi al Ministero delle colonie perchè sia sentito, nei riguardi amministrativi e legali, il parere del Comitato superiore amministrativo sedente presso il Ministero stesso.

In circostanze di comprovata urgenza, si può prescindere dai pareri di cui sopra con decreto motivato del governatore o del ministro secondo che si tratti di parere del Comitato amministrativo della colonia o di quello del Comitato superiore amministrativo.

Art. 10.

Quando il governatore ritenga conveniente provvedere in economia a lavori o provviste, deve sentire il Comitato amministrativo della colonia se l'importo della spesa relativa ecceda le lire 100,000.

Qualora l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle lire 2,000,000, occorre l'autorizzazione del ministro delle colonie previo parere del Comitato superiore amministrativo.

Nei casi di comprovata urgenza è applicabile il terzo comma dell'art. 9.

Art. 11.

Per le provviste del materiale mobile e fisso e di tutti gli altri materiali occorrenti all'impianto delle ferrovie, l'Amministrazione coloniale, quando lo ritenga opportuno, può incaricare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvede con le modalità in vigore per le proprie forniture, salvo rimborso in base ai relativi documenti giustificativi o a note di spese.

Quando la Direzione generale delle ferrovie dello Stato lo richieda, potrà l'amministrazione coloniale anticipare o mettere a sua disposizione i fondi all'uopo occorrenti, salvo conguaglio in sede consultiva.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su richiesta dell'Amministrazione coloniale, è anche autorizzata a somministrare materiali di sua proprietà prelevandoli dalle proprie dotazioni. I materiali saranno rimborsati al prezzo di costo aumentato di una quota per spese generali, trasporti e collaudi da stabilire con speciali accordi fra il Ministero delle colonie e l'Amministrazione delle ferrovie.

Art. 12.

Il direttore dei servizi ferroviari può, quando se ne manifesti la necessità, autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti da lui approvati purchè il loro ammontare, sommato con quello del progetto principale, non ecceda le L. 200,000 e le variazioni ed aggiunte siano tali da non modificare le condizioni essenziali del contratto.

Parimenti, entro il limite di L. 200,000, può autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti approvati in linea tecnica dal governatore o dal ministro, purchè la maggiore spesa non superi i 3/4 della somma assegnata per imprevisti e lavori in economia e le variazioni ed aggiunte siano tali da non alterare la sostanza dei progetti nè le condizioni essenziali del contratto.

In tutti gli altri casi, l'approvazione in linea tecnica è riservata al governatore, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4 se il progetto principale fu da lui approvato e purchè l'ammontare delle variazioni ed aggiunte, sommato con quello del progetto medesimo, non ecceda le L. 2,000,000 o altrimenti al ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualunque sia la natura e l'entità delle variazioni ed aggiunte, esse debbono sempre risultare da regolare perizia giustificativa e quando siano autorizzate dai direttori dei servizi ferroviari, deve esserne data immediata comunicazione al governatore.

L'approvazione nei riguardi amministrativi delle varianti ed aggiunte spetta al governatore.

I Comitati amministrativi di cui all'art. 9 debbono dare nuovamente il loro parere sopra i progetti di lavori e le proposte di forniture già da essi esaminati, quando occorra variarli, salvo che trattisi di variazioni ai prezzi o di aumenti nelle quantità dei lavori o delle provviste per effetto dei quali l'ammontare dei progetti o delle proposte non risulti accresciuto oltre il quinto.

Parimenti, deve essere sentito il parere di detti Comitati quando sorga la necessità di apportare ai progetti di lavori o alle proposte di forniture mutamenti od aggiunte il cui importo ecceda il quinto dell'ammontare primitivo e, sommato con questo, superi i limiti oltre i quali il parere è prescritto dall'art. 9, salvo sempre i casi di assoluta urgenza.

Art. 13.

Qualora, durante il corso dei lavori, sorgano contestazioni alle quali non siano applicabili le norme del precedente articolo, spetta al direttore dei servizi ferroviari di risolverle, su ricorso dell'impresa, quando il progetto sia stato da lui approvato e l'ammontare dei maggiori compensi concessi non superi quello della somma ancora disponibile per imprevisti al momento della risoluzione.

In tutti gli altri casi, il direttore dei servizi ferroviari presenta proposte motivate al governatore il quale decide sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4 e, quando sia necessario, anche il parere del Comitato amministrativo della colonia o del Comitato superiore amministrativo.

Il governatore, quando trattasi di questioni di speciale importanza potrà, ove lo creda opportuno, chiedere al Ministero che sia sulle medesime promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel calcolare i limiti di cui al primo comma, si tiene conto, in caso di concessione di sovraprezzi e nuovi prezzi, dell'onere che essi importerebbero applicati non solamente alle quantità dei lavori già inscritti in contabilità, ma anche a quelle da eseguire.

Le risoluzioni definitive del direttore dei servizi ferroviari e del governatore, sono comunicate con ordine di servizio all'impresa; che ha obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di inscrivere le sue riserve nel registro di contabilità.

Art. 14.

Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il direttore dei servizi ferroviari può autorizzarne la sospensione.

I verbali di sospensione e quelli di ripresa dei lavori devono essere comunicati al governatore.

Il direttore dei servizi ferroviari può anche concedere proroghe sino al limite massimo totale di sessanta giorni. Quelle per un periodo di tempo maggiore, sono accordate dal governatore udito, ove lo creda opportuno, il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4.

Art. 15.

Entro i limiti d'importo, fissati dal paragrafo *a*) dell'articolo 7, il direttore dei servizi ferroviari conferma e visita i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai funzionari dipendenti e, qualora il governatore non creda di provvedere diversamente, eseguisce i collaudi dei lavori e delle provviste, presentando, in ambedue i casi, motivate proposte sia in merito alle riserve inscritte dalle imprese

nei registri di contabilità e nei conti finali, sia circa l'applicabilità o non delle clausole penali.

In tutti gli altri casi i collaudi sono eseguiti da uno o più funzionari delegati dal governatore.

Art. 16.

Alla revisione contabile delle liquidazioni finali dei lavori e delle forniture si provvede per mezzo di un funzionario espressamente designato dal direttore dei servizi ferroviari. Egli è personalmente responsabile della esattezza dei computi e deve firmare la clausola revisionale.

Art. 17.

Il governatore approva i collaudi dei lavori e delle provviste, qualunque sia l'importo, e delibera sulle riserve e sull'applicabilità o non delle clausole penali, udito il Comitato amministrativo della colonia quando l'ammontare delle somme da pagare o della penale da dichiarare inapplicabile o condonabile superi le L. 10,000 e quello del Comitato superiore amministrativo, nel caso in cui detto ammontare superi le L. 30,000.

Il governatore, quando si tratti di lavori o questioni di speciale importanza, potrà sentire anche il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4 o del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 18.

Al collaudo delle provviste eseguite a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 11, e alla risoluzione delle relative contestazioni, comprese quelle concernenti l'applicabilità delle clausole penali, provvede la Direzione generale medesima con le modalità in vigore per le proprie forniture.

Art. 19.

Per provvedere al pagamento degli stipendi e delle altre competenze spettanti al personale addetto alle costruzioni, nonchè al pa-

gamento dei lavori e delle provviste, il governatore, quando lo ritenga opportuno, assegna ai sensi dell'articolo 73 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, in una o più volte, un fondo al direttore dei servizi ferroviari, dal quale questi preleva, sotto la sua responsabilità, quanto gli occorre, per fare pagamenti diretti o anticipazioni a favore di funzionari dipendenti.

Il governatore provvede a reintegrare tale fondo rimborsando al direttore dei servizi ferroviari le spese sostenute, in base alla presentazione dei documenti contabili giustificativi.

Art. 20.

Con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, sarà provveduto a quanto altro occorre per disciplinare la gestione tecnica ed amministrativa delle costruzioni ferroviarie.

Con le stesse forme i limiti di spesa di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 15 possono essere diversamente stabiliti.

Il governatore può, con suo decreto, autorizzare il direttore dei servizi ferroviari a delegare alcune delle sue attribuzioni ad altri funzionari preposti ai servizi delle costruzioni ferroviarie.

Titolo III.

Esercizio delle ferrovie.

Art. 21.

Le ferrovie costruite a cura dell' amministrazione coloniale in Tripolitania e in Cirenaica sono esercitate dai Governi locali per mezzo del direttore dei servizi ferroviari. A tale scopo esse sono costituite in gruppo a sè, retto da apposite norme, sia per quanto riguarda l'esercizio, sia per ciò che si riferisce alla gestione amministrativa e contabile.

Le entrate e le spese faranno parte di un bilancio e di un conto consuntivo da allegarsi a quelli di ciascuna colonia e sono soggette al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 22.

All'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica si provvede con personale dell'amministrazione coloniale secondo i relativi ordinamenti.

Può inoltre esservi assegnato personale di altre amministrazioni dello Stato secondo le norme di cui al R. decreto 20 aprile 1913, n. 511, nonchè personale provvisorio assunto a contratto e personale giornaliero.

Al personale delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 6.

Art. 23.

Il governatore, su proposta del direttore dei servizi ferroviari autorizza, con proprio decreto, l'apertura di nuove linee o tronchi di linee, dandone comunicazione al Ministero.

Art. 24.

Il governatore ha la gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio delle linee e rappresenta l'amministrazione di fronte ai terzi, in quanto non sia o non venga diversamente stabilito. Egli ha per suoi organi consulenti il Comitato tecnico di cui all'art. 4 ed il Comitato amministrativo della colonia.

Art. 25.

Ai lavori e alle provviste per l'esercizio delle ferrovie si provvede secondo le norme di cui al titolo secondo del presente ordinamento, salvo per quanto riguarda i lavori, le forniture e gli acquisti di materiali gravanti sulla parte ordinaria del bilancio, per i quali l'approvazione in linea tecnica delle relative proposte eccedenti il limite di spesa di cui all'articolo 7, lettera *a*), spetta al governatore qualunque sia l'importo.

Art. 26.

Il governatore presenta all'approvazione del Ministero delle colonie:

1. Il progetto del bilancio di previsione dell'azienda e il conto consuntivo.

2. Le proposte di maggiori assegnazioni che occorressero per esigenze straordinarie.

3. Le norme generali per l'ordinamento dei servizi e le successive modificazioni.

4. Le norme e i regolamenti relativi alla circolazione dei convogli.

5. I provvedimenti e le proposte concernenti le condizioni dei trasporti e le tariffe e le loro modificazioni.

6. Le norme per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio.

Art. 27.

Spetta al governatore:

a) approvare la ripartizione fra i vari servizi, delle somme stanziate nei singoli articoli di bilancio e delle maggiori assegnazioni successivamente decretate;

b) impegnare le spese nei limiti del bilancio approvato salvo quanto è stabilito all'art. 28, secondo e terzo comma;

c) approvare le proposte che gli siano fatte dal direttore dei servizi ferroviari ai sensi dell'art. 29, nonchè tutte le altre che il direttore medesimo ritenesse opportuno di sottoporgli;

d) autorizzare liti attive e approvare transazioni;

e) disporre, nei casi di urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle forniture di materiali anche in pendenza della regolare approvazione dei relativi contratti;

f) prendere all'occorrenza tutti i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, salvo a riferirne al Ministero nei casi più gravi.

Art. 28.

Il governatore, quando lo ritenga opportuno, può con suo decreto, delegare alcune delle facoltà di cui all'articolo precedente al direttore dei servizi ferroviari.

Per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze al personale, per l'esecuzione di piccoli lavori e per sopperire alle minute spese di esercizio, il governatore, in ogni esercizio finanziario, delega in gestione al direttore dei servizi ferroviari, in una o più volte, i necessari fondi sui vari articoli di bilancio.

Il direttore dei servizi ferroviari ordina le spese nei limiti delle autorizzazioni ricevute, fermi per i lavori e le provviste i limiti di cui alla lettera *h*) dell'articolo successivo e provvede al relativo pagamento nei modi stabiliti all'art. 39.

Art. 29.

Il direttore dei servizi ferroviari coadiuvato, dai funzionari dipendenti, provvede al regolare andamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi.

E' nelle sue attribuzioni:

a) di assumere in servizio, nei limiti delle autorizzazioni ricevute, e di esonerare da esso il personale a contratto e giornaliero;

b) di assegnare a tutto il personale le rispettive attribuzioni e di stabilire gli orari ed i turni di servizio;

c) di stabilire i turni delle locomotive;

d) di disporre i traslochi;

e) di provvedere alla concessione di biglietti di servizio, di buoni bagaglio o lettere di porto in servizio, agli agenti ed alle rispettive famiglie secondo le norme vigenti;

f) di applicare provvedimenti disciplinari, nei limiti di competenza indicati nei regolamenti;

g) di autorizzare il lavoro straordinario in circostanze eccezionali di servizio nei limiti dei fondi che ha a propria disposizione;

h) di autorizzare entro il limite massimo di L. 30,000 le spese per lavori e provviste, valendosi dei fondi all'uopo delegatigli dal governatore ai sensi dell'art. 28, come pure di approvare le relative liquidazioni finali;

i) di eseguire in economia e a cottimo i lavori e le forniture secondo i preventivi debitamente approvati e le autorizzazioni ricevute;

l) di formare gli orari dei treni ordinari autorizzati per viaggiatori e merci, e di sottoporli all'approvazione del governatore;

m) di provvedere a tutto quanto riconosca necessario, in caso di interruzione di linee o di accidenti, per ristabilire, nel più breve termine, le comunicazioni, e per rimediare, in ordine ai trasporti, alle conseguenze delle interruzioni, informando di tutto il governatore;

n) di attuare treni facoltativi e straordinari, per esigenze di servizio o dietro richiesta del governatore;

o) di autorizzare corse speciali a tariffa normale, in occasione di feste, fiere, pellegrinaggi, congressi e simili, fissando gli orari;

p) di liquidare amichevolmente vertenze commerciali ed indennizzi alle persone estranee all'Amministrazione, nei limiti della somma di L. 1000;

q) condonare tasse di sosta e di magazzinaggio, per un importo non superiore alle L. 500;

r) di eseguire inchieste sui fatti avvenuti sulle linee, e di presentare le proposte al governatore per gli opportuni provvedimenti;

s) di emettere ordini di servizio e circolari d'ordine interno, affine di regolare i vari rami di servizio, trasmettendone copia al governatore;

t) di esaminare reclami, voti e proposte che possono essere fatti dal pubblico in relazione a tutti i rami del servizio;

u) di sottoporre all'approvazione dal governatore:

1. Le proposte per l'amichevole risoluzione di vertenze commerciali e le liquidazioni di indennizzi alle persone estranee all'amministrazione oltre la somma di L. 1000;

2. Le proposte per il condono di tasse di sosta e di magazzinaggio quando superino le L. 500;

3. Le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni e di tronchi comuni, pedaggi e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie o imprese di trasporti terrestri e marittimi, nonchè quelle per abbuoni sulle tariffe, vincolate a speciali condizioni;

4. Le condizioni per servitù temporanee e le proposte per vendite e permute di relitti di terreno o di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario;

5. Le norme per la concessione di biglietti a prezzo ridotto in speciali occasioni;

6. Le proposte per l'effettuazione di corse a prezzo ridotto;

7. Il numero dei treni ordinari per merci e viaggiatori da effettuarsi sulle linee;

8. Il fabbisogno annuo del personale, da adibirsi alle linee;

9. Le proposte, per il conferimento dei premi speciali, di gratificazioni e di sussidi al personale, nei limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

Art. 30.

Il direttore dei servizi ferroviari:

a) risponde verso il governatore della regolarità dell'esercizio, del buon andamento tecnico ed economico di esso;

b) provvede alla tenuta dei fogli matricolari di tutto il personale dipendente;

c) provvede alla tenuta dell'inventario del materiale mobile e di esercizio ed al riscontro delle relative consistenze;

d) provvede alla compilazione delle statistiche inerenti ai servizi da lui dipendenti e di quelle altre che venissero indicate dal governatore;

e) presenta al governatore le proposte per la compilazione del bilancio preventivo;

f) studia e propone al governatore tutto quanto può giovare al perfezionamento del servizio in genere ed al miglioramento del servizio commerciale, sia per avviare nuove correnti di traffico, sia per facilitare speciali trasporti;

g) trasmette ogni trimestre al governatore un breve rapporto sull'andamento del servizio e rapporti speciali per i fatti di particolare importanza;

h) presenta al governatore ogni mese il conto della gestione, delle entrate e delle spese, corredato dei documenti giustificativi.

Art. 31.

Il governatore tiene informato il Ministero sull'andamento dell'esercizio delle linee e gli comunica i rapporti del direttore dei servizi ferroviari di cui alla lettera *g*) del precedente articolo.

Art. 32.

Il governatore, per bisogni militari o per misure di pubblica sicurezza, può ordinare l'effettuazione di treni straordinari, disporre la completa sospensione del servizio pubblico e valersi di tutto il personale e di tutti i mezzi in possesso dell'azienda ferroviaria informandone, in questi ultimi due casi, immediatamente per telegramma il Ministero.

Art. 33.

Tutti i contratti e gli atti stipulati in Italia relativi all'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, sono soggetti al diritto fisso stabilito per le ferrovie dello Stato in Italia ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 34.

Il governatore, con suo decreto, su proposta del direttore dei servizi ferroviari, assegna all'esercizio delle ferrovie un fondo di dotazione da somministrarsi in una o più volte, a seconda dei bisogni della rete in esercizio, prelevando le occorrenti somme da quelle stanziate per le costruzioni ferroviarie.

E' pure assegnata e somministrata con le stesse forme una somma da destinarsi per l'acquisto di scorte, materiali ed oggetti di consumo e per le spese di carattere patrimoniale.

Art. 35.

Con speciale decreto del ministro delle colonie saranno determinate le norme per la formazione dello stato di consistenza e dell'inventario delle ferrovie esistenti e delle loro dotazioni.

Art. 36.

Il bilancio dell'esercizio deve mettere in evidenza le spese e le entrate dell'esercizio stesso.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie. Si inscrivono tra le entrate ordinarie, il contributo del bilancio coloniale nelle spese ordinarie di esercizio, i prodotti del traffico, i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio, i rimborsi e concorsi di altre amministrazioni pubbliche o di terzi nelle spese per lavori di riparazioni e ripristino, o per altre prestazioni, noli, ecc.

Si inscrivono tra le entrate straordinarie: il fondo di dotazione e gli eventuali contributi del bilancio coloniale per le spese di carattere patrimoniale, i rimborsi e concorsi di altre amministrazioni pubbliche o di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario, il ricavo della vendita di beni immobili e dei materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario.

Art. 37.

Le spese si dividono anch'esse in ordinarie e straordinarie, e la loro classificazione, sino a quando non sia altrimenti provveduto, è fatta in modo analogo a quello seguìto per il bilancio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive variazioni.

Art. 38.

Per la gestione del bilancio dell'esercizio delle ferrovie è istituita un'apposita contabilità speciale fra il governatore e la locale sezione di tesoreria. Alla contabilità speciale affluiscono le entrate di bilancio ordinarie e straordinarie di cui all'art. 36.

Il governatore ordina le spese nei limiti delle assegnazioni di bilancio e provvede al relativo pagamento con ordinativi emessi sulla contabilità speciale.

Art. 39.

Per il pagamento delle spese debitamente autorizzate il governatore anticipa o mette a disposizione del direttore dei servizi ferroviari, in una o più volte, i fondi all'uopo necessari dei quali questi pre-

leva, sotto la sua responsabilità, quanto gli occorre per fare pagamenti diretti o anticipazioni a favore di funzionari dipendenti, salvo renderne conto al Governatore mediante la presentazione delle relative contabilità debitamente giustificate.

Art. 40.

Con speciali regolamenti da approvarsi per decreto ministeriale, udito il Consiglio superiore amministrativo, sarà provveduto di concerto col tesoro a quanto occorra per ordinare la gestione amministrativa e contabile dell'esercizio delle ferrovie ed invigilarne la regolarità.

Titolo IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 41.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica, quelli per il completamento e la sistemazione di tronchi già costruiti ed ogni altra opera attinente alla costruzione o all'esercizio delle ferrovie stesse, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 42.

Fino a che non sia in altro modo provveduto, per la gestione tecnica e amministrativa delle costruzioni ferroviarie, nonchè per tutti i servizi inerenti all'esercizio delle ferrovie s'intendono richiamati gli ordinamenti generali della colonia e quelli speciali per detti servizi nonchè le norme di servizio, ora in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica, in quanto siano applicabili e non contraddicano alle presenti disposizioni.

Le attribuzioni e le facoltà che, a tenore delle norme in esse stabilite, spettano al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al direttore generale ed agli organi dipendenti, si intendono demandate al ministro delle colonie, ai governatori oppure ai diret-

tori dei servizi ferroviari, a seconda delle rispettive competenze stabilite dalle presenti norme.

Art. 43.

In conformità alle istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle colonie, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, si procederà alla consegna ai Governi coloniali delle linee e delle loro dipendenze, del materiale rotabile e di esercizio, nonchè dei materiali diversi di approvvigionamento.

Con le stesse forme, verranno stabilite le modalità da seguire per la liquidazione e relativi rimborsi di tutte le pendenze che rimarranno in corso presso l'Amministrazione ferroviaria in conseguenza della gestione delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica da essa tenuta fino all'applicazione delle presenti norme.

Art. 44.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme che avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

AMENDOLA.

99.

R. decreto 11 giugno 1922, n. 1222, che estende al personale di ruolo degli interpreti coloniali le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la riforma della burocrazia.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1922, n. 214).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale del ruolo degli interpreti coloniali sono estese integralmente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 comma 1°, 18, 19, 20, 21 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

I termini stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge stessa, decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Al personale degli interpreti coloniali è applicato il divieto di cui all'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fatta eccezione per i provvedimenti conseguenti all'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, ivi compresi tutti quelli previsti dalle disposizioni transitorie del decreto stesso e del regolamento relativo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, saranno applicate agli interpreti coloniali, fatta eccezione per gli avventizi che vantino diritti risultanti da regolare contratto o da partecipazioni ufficiali dei rispettivi Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

100.

Decreto ministeriale 23 giugno 1922, che approva il Regolamento per l'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, concernente lo stato giuridico-economico degli interpreti coloniali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE.

Visto l'art. 30 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, concernente lo stato giuridico economico degli interpreti coloniali;

Sentiti il Comitato Superiore Amministrativo ed il Consiglio coloniale;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:

Decreta:

E' approvato l'unito Regolamento per l'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, sopracitato, cogli allegati *A*, *B*, *C*, e *D* annessi al regolamento stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 23 giugno 1922.

AMENDOLA — PEANO.

Regolamento per l'applicazione del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 858, concernente lo stato giuridico ed economico degli interpreti coloniali.

NORME PER I CONCORSI E PER LE NOMINE DEGLI INTERPRETI.

Art. 1.

Gli esami di concorso per l'ammissione in carriera e per la promozione degli interpreti saranno banditi mediante decreto ministeriale il quale indicherà il numero dei posti messi a concorso e la località del Regno ovvero delle Colonie in cui gli esami avranno luogo.

I concorsi ai posti di Direttore sono banditi per l'arabo e per l'amarico.

I concorsi ai posti di traduttore ed ai posti di interprete orale aggiunto possono essere banditi per lingue singole ovvero per gruppi di lingue scritte o parlate in una data colonia, od infine lasciando liberi i concorrenti di indicare in quali lingue intendano di essere esaminati.

Art. 2.

La verifica dei titoli di studio dei concorrenti richiesti dall'articolo 8 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858 spetta alla Commissione di cui al successivo art. 3.

Alla stessa Commissione è devoluto il giudizio circa la equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti che comprovino la loro istruzione all'estero oppure nelle Colonie.

Del risultato di questa verifica ogni candidato dovrà ricevere avviso in tempo utile per presentarsi eventualmente all'esame.

Art. 3.

Gli esami di concorso hanno luogo dinanzi ad una Commissione, da nominarsi dal Ministro delle Colonie, composta di un funzionario dell'Amministrazione delle Colonie, di grado non inferiore a quello di Direttore Coloniale, che la presiede e di almeno due membri tecnici scelti fra gli insegnanti di scuole superiori del Regno o, in loro mancanza, fra altre persone che abbiano speciale competenza nelle lingue e nei dialetti su cui verte l'esame.

L'ufficio di segretario è esercitato da un funzionario dell'amministrazione coloniale.

Il Ministro delle Colonie si riserva di provvedere, ove occorra, alla sostituzione del membro o dei membri della Commissione suddetta eventualmente mancanti.

Art. 4.

I concorsi comprendono le prove di esami indicate negli allegati al presente regolamento.

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle singole prove sarà stabilito volta per volta dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Negli esami di concorso per l'ammissione in carriera e per la promozione della prima e della seconda categoria degli interpreti ogni prova scritta sarà classificata con due o tre votazioni distinte nel modo seguente:

il componimento nella lingua straniera con due votazioni, una per la correttezza grammaticale, l'altra per il contenuto e lo stile;

le traduzioni o versioni in italiano con due votazioni; una per l'esattezza del tradurre, l'altra per la correttezza della forma italiana.

la traduzione o versione dall'italiano con tre votazioni: una per l'esattezza nel tradurre un'altra per la correttezza grammaticale e la terza per lo stile.

Negli esami della prima categoria, il massimo di ciascuna di queste votazioni parziali sarà di venti punti.

Negli esami della seconda categoria, il massimo sarà di venti punti per la votazione concernente l'esattezza nel tradurre, di dieci punti per le altre.

Non sarà ammesso alle prove orali chi abbia conseguito meno di 7/10 nella media complessiva delle prove scritte oppure meno di 5/10 in una singola votazione di prova scritta.

Art. 6.

Negli esami di concorso per l'ammissione in carriera e per la promozione della prima categoria, ogni prova orale sarà classificata con un massimo di venti punti.

Negli esami della seconda categoria saranno classificate con un massimo di venti punti le prove orali nn. 5 e 6 dell'allegato *B*, con un massimo di dieci le altre.

Negli esami della terza categoria i massimi saranno di 20, 30 e 10 punti rispettivamente per le prove orali nn. 1, 2 e 3 dell'alleg. *C*.

Art. 7.

In aggiunta alla somma delle cifre risultanti dalla classificazione delle varie prove, la Commissione esaminatrice disporrà anche:

a) nei concorsi della 1ª categoria, di un massimo di cinquanta punti per pubblicazioni scientifiche od altri lavori tecnici aventi di-

retta attinenza con l'oggetto del concorso: di un massimo di venti punti per note di merito, anzianità di carriera, servizi resi in precedenti uffici strettamente connessi con l'oggetto del concorso: di un massimo di venti punti per la conoscenza di altre lingue scritte delle nostre colonie, oltre quella per la quale è aperto il concorso;

b) nei concorsi per traduttore, di un massimo di dieci punti per titoli di studio superiori a quelli indispensabili; di un massimo di dieci punti per altri titoli tecnici e di carriera strettamente connessi con l'oggetto del concorso e di un massimo di 10 punti per la conoscenza di lingue delle nostre colonie in più della lingua o delle lingue per le quali il concorso è bandito;

c) nei concorsi per interprete orale aggiunto: di un massimo di dieci punti per titoli di studio superiori a quelli indispensabili, di un massimo di dieci punti per altri titoli tecnici e di carriera strettamente connessi con l'oggetto del concorso, di 10 punti per la conoscenza di lingue delle nostre Colonie in più della lingua o delle lingue per le quali il concorso è bandito.

Art. 8.

Gli esami di concorso per la promozione di grado in ciascuna categoria di cui al 3° comma dell'articolo 14 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, comprendono le prove indicate all'allegato *D* del presente decreto.

In generale, e per quanto la natura del programma degli esami lo consenta saranno seguite le norme precedenti circa il procedimento, le votazioni e la graduatoria.

Per essere dichiarato vincitore, occorre avere conseguito una media di almeno 8/10 nel complesso delle prove e non meno di 5/10 in ciascuna prova o parte di prova.

Art. 9.

Agli effetti di quanto è disposto all'art. 9 del R. decreto 1° maggio 1921 n. 858 la Commissione esaminatrice forma due graduatorie finali separate; una per i concorrenti giudicati vincitori che abbiano conseguito come interni il diploma di interprete nel R. Istituto Orientale di Napoli per la lingua oggetto del concorso, e l'altra graduatoria per i restanti vincitori. La Commissione, dopo aver espres-

so un giudizio sintetico sulla idoneità di ciascun concorrente, forma la graduatoria complessiva dei candidati dichiarati vincitori in base alle disposizioni degli articoli precedenti. Detta graduatoria non potrà comprendere che un numero di concorrenti uguale al numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria, la quale è pubblicata, insieme col giudizio espresso dalla Commissione per ognuno dei concorrenti, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo l'ordine in cui sono stati compresi nella graduatoria i concorrenti dichiarati vincitori.

I concorrenti che abbiano raggiunto le medie di cui all'art. 8 terzo comma, ma non siano compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che risultino successivamente vacanti.

Tuttavia, entro lo spazio di un anno dalla pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo, è in facoltà del Ministro di nominare ai posti divenuti vacanti coloro che abbiano raggiunto le medie suindicate, secondo l'ordine di merito a tale fine stabilito dalla Commissione dopo formata la graduatoria dei vincitori.

Art. 11.

Trascorso il periodo di prova stabilito dall'articolo 11 del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 858 il Governatore della Colonia riferisce al Ministro sull'esito della stessa, sia per quanto riguarda la capacità dimostrata dall'interprete, sia per quanto si attiene alle qualità morali, di carattere, di contegno e di operosità, facendo la proposta o per l'assunzione definitiva in servizio o per dispensa. Entro due mesi dalla proposta sarà provveduto per la nomina o la dispensa dell'interprete in conformità all'articolo 14 1° comma del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858.

Il Governatore, però, potrà, in qualunque momento, con motivato rapporto, proporre la dispensa dell'interprete dal servizio.

In caso di dispensa che non sia provocata da motivi disciplinari

l'assegno è corrisposto ancora per il bimestre successivo al mese in cui il periodo di prova si è compiuto. Qualora l'interprete sia assunto in servizio, tutto il periodo di prova gli è computato agli effetti della pensione e degli aumenti periodici dello stipendio.

Agli interpreti assunti in prova compete il rimborso delle spese di viaggio, compreso il vitto di bordo per l'andata in Colonia e per il rimpatrio quando ne sia il caso.

Per il computo del periodo di prova è tenuto conto del periodo di servizio prestato dai vincitori del concorso quali interpreti di ruolo in altra categoria.

GERARCHIA.

Art. 12.

La gerarchia fra gli interpreti è costituita dalla categoria, dal grado, nello stesso grado dall'anzianità; a parità di grado e di anzianità nel grado dall'ordine di promozione o di ammissione in carriera.

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE.

Art. 13.

Presso il Ministero delle Colonie e presso i Governi coloniali è istituito un ufficio di traduzione alla cui direzione è preposto un Direttore Capo od un Direttore del servizio di traduzione, ed, in mancanza, un traduttore Capo.

Ad ogni ufficio è destinato un congruo numero di interpreti di ruolo delle varie categorie, secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio traduzioni presso il Governo della Colonia è alla diretta dipendenza del Segretario Generale.

Art. 14.

Presso gli altri uffici della Colonia possono essere destinati interpreti delle varie categorie, sempre quando non possa provvedersi alle

esigenze del servizio di traduzione e di interprete coi funzionari ivi addetti e che godono della speciale indennità loro assegnata per la conoscenza degli idiomi locali.

Gli interpreti addetti ai vari uffici, per quanto riguarda l'esercizio delle attribuzioni loro conferite, sono alla dipendenza del dirigente dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 15.

Con decreto del Ministro delle Colonie, su proposta del Governatore, sarà fissato il numero complessivo degli interpreti occorrenti ai servizi di ciascuna colonia.

Art. 16.

Le funzioni alle quali i Direttori Capi ed i direttori o i traduttori capi ed i traduttori possono essere eventualmente destinati, a sensi del secondo comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858 riguardano esclusivamente quegli incarichi per i quali può ritenersi opportuna la loro opera in considerazione della loro specifica competenza.

Art. 17.

La destinazione degli interpreti nelle diverse Colonie e i trasferimenti dall'una all'altra di esse sono disposti dal Ministro delle Colonie.

Alla destinazione degli interpreti ai vari uffici di ciascuna colonia provvede il Governatore, sentito il dirigente dell'Ufficio traduzioni presso il Governo, secondo le speciali attitudini e cognizioni richieste per i vari uffici.

Art. 18.

Al dirigente l'ufficio di traduzione spetta di assegnare il lavoro a ciascuno interprete, di ogni categoria o grado, addetto all'ufficio, di sorvegliare e disciplinare il servizio di traduzione, di curare, allo scopo della formazione di un linguaggio tecnico amministrativo delle lin-

gue indigene, la uniformità nel rendere le formule ed i termini del linguaggio stesso secondo i nuovi bisogni.

A tal fine la traduzione degli atti di maggiore importanza dell'autorità pubblica che devono avere vigore nelle colonie sarà eseguita dall'Ufficio traduzioni del Ministero delle Colonie, oppure da uno degli uffici traduzioni delle colonie appositamente designato per tale còmpito dal Ministero.

Art. 19.

I dirigenti degli uffici di traduzione sono obbligati alla fine di ogni anno, o quando sia loro espressamente richiesto, di riferire, con speciali rapporti, sul servizio degli interpreti posti alla loro dipendenza e dovranno essere previamente sentiti in merito alle attitudini degli interpreti stessi allorquando il Ministro o il Governatore intenda di assegnare loro incarichi che non rientrino nelle ordinarie mansioni di cui sono normalmente investiti.

Interpreti a contratto.

Art. 20.

L'assunzione per contratto degli interpreti orali nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dell'Ordinamento, è disposta in Colonia dai Governatori entro i limiti delle somme all'uopo stanziate in apposito articolo del bilancio coloniale in base a speciale contratto tipo regolante il rapporto di impiego. La retribuzione però da corrispondersi agli assunti potrà essere fissata caso per caso secondo la capacità di ciascuno di essi debitamente accertata.

Prima di procedere all'assunzione di tali interpreti deve accertarsi che essi abbiano le qualità morali e le attitudini richieste per le mansioni loro affidate.

Gli interpreti a contratto cessano senz'altro dal servizio alla scadenza del termine per il quale furono assunti ove non intervenga la rinnovazione del contratto.

Per le indennità di trasferta e di trasferimento da una residenza ad un'altra si applicano agli interpreti a contratto le norme in vigore per gli interpreti di ruolo.

Art. 21.

Sono estese agli interpreti di ruolo, in quanto applicabili e salvo quanto sia diversamente disposto dal R. decreto 1° maggio 1921, numero 858 e dal presente regolamento, tutte le norme stabilite per gli impiegati dello Stato contenute nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento 24 novembre 1908, n. 756, ed in successive disposizioni.

Le norme contenute nel titolo V°, del T. U. citato nel precedente comma si applicano anche agli interpreti a contratto di cui all'articolo 20, ma in questo caso il giudizio disciplinare è demandato ad apposita Commissione nominata dal Governatore. Oltre i casi che siano previsti nel contratto tipo d'assunzione i detti interpreti possono essere licenziati qualora abbiano commesso una mancanza punibile con pena maggiore della censura.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 22.

Per poter essere assunti in ruolo a termine dell'art. 25 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, gli attuali interpreti avventizi ausiliari dovranno subire un esame dinanzi ad una Commissione costituita nel modo indicato all'articolo 3 del presente regolamento ed in base ai programmi di esame di cui agli allegati *B* e *C*.

Qualora non posseggano titoli di studio equipollenti a quelli richiesti dall'art. 8 del R. decreto 1° marzo 1921, n. 858, i detti interpreti dovranno subire previamente dinanzi alla stessa Commissione di cui al 1° comma, uno speciale esame diretto ad accertare il loro grado di cultura. Le modalità e le prove di quest'esame sono determinate dalla Commissione.

Per la classifica e per la nomina dei predetti interpreti si procede in base alle norme contenute nel presente decreto.

Art. 23.

Gli attuali interpreti avventizi che non siano cittadini metropolitani o libici potranno essere ammessi all'esame di cui al precedente articolo purchè insieme alla domanda di ammissione all'esame presentino istanza per il conferimento della detta cittadinanza corredata di tutti i documenti all'uopo richiesti.

La loro nomina tuttavia non potrà aver luogo se non dopo avere ottenuto tale concessione.

Art. 24.

I concorsi per titoli di cui all'art. 23 del decreto 1° maggio 1921, n. 858 sono regolati dalle seguenti norme:

Il concorso è bandito mediante Decreto ministeriale col quale si provvede altresì alla nomina della Commissione incaricata di valutare i titoli dei concorrenti e di stabilire la relativa graduatoria. La Commissione è composta di tre membri scelti colle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario, risultante da rapporto motivato del Governatore;

b) al risultato degli esami di ammissione in carriera e di promozione eventualmente sostenuti;

c) ai lavori di ufficio, titoli e documenti che il concorrente creda di presentare od indicare.

La Commissione valuta per ogni candidato il complesso dei suoi titoli attribuendogli un voto di trentesimi, a tale scopo ogni commissario dispone di un massimo di dieci voti. In base alla votazione si forma la graduatoria di merito che non può comprendere un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare una votazione di almeno ventiquattro trentesimi.

La Commissione esprime un giudizio sintetico per ciascun concorrente di cui sarà data notizia nel Bollettino Ufficiale del Ministero in uno colla graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 25.

Sino a quando si verifichi la necessità di eseguire traduzioni di atti o documenti scritti in lingua turca potrà essere corrisposta con decreto del Ministro o dei Governatori agli interpreti che siano incaricati anche di tali traduzioni l'assegno speciale stabilito dall'articolo 18, primo comma del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858.

Art. 26.

I provvedimenti di assunzione in servizio degli interpreti nella qualità di straordinario o di avventizio, presi dal Comandante del Corpo di spedizione o Governatore della Tripolitania e della Cirenaica o dai Comandanti dipendenti delegati, in base ai poteri straordinari conferiti col R. decreto 8 settembre 1911, n. 1128, sono produttivi degli stessi effetti dei provvedimenti reali o ministeriali speciali previsti dall'art. 45 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Roma, 23 giugno 1922.

Visto

Il Ministro delle Colonie

AMENDOLA.

ALLEGATO *A*.

Programma per il concorso ai posti della prima categoria.

(*Direttori del servizio di traduzione*).

PROVE SCRITTE.

1. Componimento in arabo od in amarico (secondo il bando del concorso) su argomenti di servizio politico od amministrativo, come redazione di bandi a popolazioni indigene, sunti di leggi e di regola-

menti, corrispondenze con capi indigeni o con eminenti personaggi religiosi, ecc.

2. Traduzione in italiano di un brano letterario redatto nella lingua oggetto del concorso.

3. Traduzione in italiano di un testo riguardante istituzioni politiche e religiose giuridiche indigene.

4. Traduzione di un brano letterario o di un brano di legge o di regolamento dall'italiano nella lingua che è oggetto del concorso.

In queste prove è consentito l'uso del dizionario, ma vietato quello di grammatiche o di altri libri e di appunti.

Quando il concorso sia per l'arabo, nella prima e nella quarta prova il concorrente dovrà scrivere tutte le vocali finali della lingua letteraria (cioè l'i ᶜrab).

PROVE ORALI.

5. Lettura e versione in italiano, con eventuali commenti di vario genere, di un testo letterario o religioso nella lingua oggetto del concorso.

Per l'arabo la lettura dovrà essere fatta con tutte le vocali dell'I crab.

6. Lettura e versione in italiano d'atti manoscritti amministrativi o giudiziari o privati. Per l'arabo si esige la lettura di atti tanto in caratteri magrebini che in caratteri corsivi turco-egiziani (riq. ᶜa).

7. Interrogazioni di storia letteraria e di grammatica della lingua oggetto del concorso. Il candidato dovrà anche dar prova di conoscere i principali libri di testo usati tradizionalmente nelle scuole indigene per le discipline filologico letterarie, religiose, giuridiche e storiche.

8. Interrogazioni di storia e geografia dei paesi ove si parla la lingua oggetto del concorso.

La storia si intende limitata al periodo mediovale e moderno.

9. Interrogazioni sulle istituzioni religiose e civili indigene, nonchè sull'ordinamento politico, amministrativo e giudiziario delle colonie italiane nelle quali si parla la lingua su cui verte l'esame.

10. Breve conversazione, che potrà essere fatta con un indigeno, nella lingua che è oggetto del concorso.

I concorrenti a posti di direttore per l'amarico devono inoltre sostenere le prove necessarie a stabilire che essi sono in grado di fare da interpreti traduttori per il tigrino, quando questa capacità non risulti dall'esito favorevole di anteriore concorso, oppure dal possesso del diploma di interprete di tigrino rilasciato dal R. Istituto Orientale di Napoli.

E' in facoltà di ogni concorrente di chiedere d'essere esaminato anche in altre lingue, affini a quelle per la quale fu aperto il concorso od usate dagli indigeni nella medesima colonia.

In nessun caso potrà riuscire vincitore il concorrente che non dimostri nei modi che la Commissione giudicatrice stimerà sufficienti ed opportuni, di comprendere facilmente pubblicazioni in francese, inglese e tedesco relative agli argomenti più interessanti per un direttore del servizio di traduzione.

Roma, 23 giugno 1922.

Visto

Il Ministro

AMENDOLA.

ALLEGATO *B*.

Programma per il concorso ai posti della seconda categoria traduttori.

PROVE SCRITTE.

1. Composizione nella lingua sulla quale verte il concorso, di una lettera famigliare o d'affari, secondo il tema assegnato dalla Commissione.

2. Traduzione in italiano di un brano letterario o storico di media difficoltà.

3. Traduzione in italiano di un testo, d'argomento amministrativo o giudiziario.

4. Traduzione dall'italiano, nella lingua oggetto del concorso, di qualche atto amministrativo o privato, di media difficoltà.

In tutte quante le prove è consentito l'uso del dizionario e vietato quello di altri libri o di appunti.

Se il concorso è per l'arabo, il concorrente dovrà scrivere anche tutte le vocali *dell'i* °*rab*. Nelle prove numeri 1 e 4.

PROVE ORALI.

5. Lettura e versione in italiano di un testo letterario di media difficoltà, per l'arabo la lettura dovrà farsi con tutte le vocali *dell'i* °*rab*.

6. Lettura e versione in italiano di atti manoscritti amministrativi o giudiziari o privati, di media difficoltà. Per l'arabo si esige la prova tanto con manoscritti magrebini che con manoscritti *riq*. °*a*.

7. Interrogazioni sulla grammatica della lingua oggetto del concorso.

8. Interrogazioni elementari di storia e geografia dei paesi ove si parla la lingua sulla quale verte il concorso. Se si tratta dell'arabo, la storia si intenderà limitata al periodo islamico.

9. Interrogazioni elementari sulle credenze ed istituzioni indigene, e sull'amministrazione della colonia italiana nella quale si parla la lingua oggetto del concorso.

10. Breve conservazione, su argomenti semplici, che potrà essere fatta con un indigeno, nella lingua per la quale è aperto il concorso.

Le prove suindicate potranno subire qualche modificazione da parte della Commissione esaminatrice, quando si tratti del berbero e del tigrino, per i quali le norme qui date potrebbero non essere completamente applicabili.

E' in facoltà di ogni concorrente di chiedere di essere esaminato anche in altre lingue, affini a quella per la quale fu aperto il concorso, o usate dagli indigeni nella medesima colonia, oppure per lingue europee che interessino le nostre colonie.

Roma, 23 giugno 1922.

Visto

Il Ministro

AMENDOLA.

ALLEGATO *C*.

Programma per gli aspiranti alla terza categoria (interpreti orali aggiunti).

1. Lettura e traduzione verbale in italiano di testi semplici, manoscritti e stampati redatti nella lingua su cui verte l'esame quando si tratti di lingue che gli indigeni usano adoperare anche nello scritto.

Tali testi potranno consistere in piccoli racconti, brani di giornali relativi a notizie e fatti di cronaca, lettere famigliari, scritti commerciali, atti amministrativi di contenuto semplice, suppliche.

2. Fare da interprete in conversazioni su argomenti politici, giudiziari, amministrativi e militari che non abbiano carattere eccessivamente tecnico. Il candidato dovrà rendere con precisione e prontezza il pensiero degli interlocutori.

3. Rispondere a domande elementarissime sull'amministrazione e sulle istituzioni locali.

E' in facoltà di ogni concorrente di chiedere d'essere esaminato anche in altre lingue affini a quella per la quale fu aperto il concorso o usate dagli indigeni nella medesima colonia, oppure per lingue europee che interessino le nostre colonie.

Roma, 23 giugno 1922.

Visto

Il Ministro

AMENDOLA.

ALLEGATO *D*.

Programma per gli esami di concorso per la promozione da Direttore a Direttore Capo, da Traduttore a Traduttore capo, da Interprete orale aggiunto a Interprete orale.

Gli esami di concorso per la promozione da direttore a direttore capo comprendono le prove seguenti:

PROVE SCRITTE.

1. Versione dall'italiano di un testo di legge o di regolamento, ovvero di un brano di buon autore italiano.

2. Versione in italiano di un testo di materia dogmatica o filosofica o giuridirica, ed eventualmente commento in proposito. Per l'amarico questa prova sarà sostituita con la versione in italiano di un testo etiopico (gheez).

3. Versione in italiano di un testo letterario o filologico in prosa elevata od in versi.

PROVE ORALI.

4. Storia politica e religiosa dell'islamismo; dogmi e riti musulmani; diritto musulmano (per l'arabo). Storia e letteratura di Abissinia; nozioni sulla chiesa copto Abissina, diritto canonico, diritto consuetudinario d'Abissinia (per l'amarico).

5. Legislazione coloniale della Libia (per l'arabo) o della Eritrea (per l'amarico).

Gli esami di concorso per la promozione da traduttore a traduttore capo comprendono le prove seguenti:

PROVE SCRITTE.

1. Traduzione dall'italiano di brani di leggi o di regolamenti.

2. Traduzione in italiano di un testo arabo di diritto islamico (brano di un manuale giuridico, oppure una fetua), per l'arabo; di un testo alquanto difficile di qualsiasi genere per le altre lingue.

PROVE ORALI.

3. Nozioni di storia letteraria araba (per l'arabo ed il berbero), abissina (per l'amarico ed il tigrino).

4. Nozioni di diritto islamico, di dogmatica e di istituzioni religiose dell'islamismo (per l'arabo ed il berbero); di diritto canonico e consuetudinario abissino (per l'amarico ed il tigrino).

5. Grammatica superiore della lingua oggetto del concorso.

6. Nozioni di storia dell'Africa settentrionale dalla età romana in poi (per l'arabo ed il berbero); di storia di Abissinia e della chiesa copta (per l'amarico ed il tigrino).

Per gli esami di concorso per la promozione da interprete orale aggiunto a interprete orale le prove saranno determinate dalla Commissione esaminatrice in base alle peculiari esigenze delle singole lingue e dei singoli dialetti.

Roma, 23 giugno 1922.

Visto

Il Ministro

AMENDOLA.

101.

R. decreto 29 giugno 1922, n. 1223, che estende ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la riforma della burocrazia.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1922, n. 214).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia sono estese integralmente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 comma 1°, 18, 20 e 21 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

I termini stabiliti dagli articoli predetti decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto.

Resta ferma, per quanto riguarda la dispensa dal servizio dei predetti personali, la disposizione di cui all'art. 25 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

Art. 2.

Ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia è applicato il divieto di cui all'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fatta eccezione per i soli provvedimenti conseguenti dall'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706, sui ruoli aperti.

Detti provvedimenti potranno essere adottati entro il limite dei posti che saranno disponibili per ciascun grado dopo l'approvazione delle nuove tabelle.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, saranno applicate all'Eritrea e alla Somalia, fatta eccezione per gli avventizi che sono stati assunti mediante contratto o partecipazioni ufficiali dei rispettivi Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

102.

R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1922, n. 198).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e il relativo regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Veduta la legge 17 luglio 1910, n. 511, riguardante l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e la modificazione alla legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Veduta la legge 30 giugno 1912, n. 739, concernente la circolazione degli automobili e il R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, che approva il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie;

Ritenuta la necessità di restringere gli acquisti e l'uso degli autoveicoli da parte delle Amministrazioni dello Stato, di infrenare il consumo delle materie accessorie e di contenere entro giusti limiti la spesa che ne deriva;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dei ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.

TITOLO I.

Delle vetture automobili a disposizione delle amministrazioni dello Stato per servizio di determinate autorità.

Art. 1.

Le vetture automobili assegnate dalle amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio e non per uso personale.

Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun ministro e a ciascun sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Può essere assegnata in uso una vettura automobile, per ragioni di servizio, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) ministri e sottosegretari di Stato;

b) generali d'esercito, ammiragli, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura, presidente della Corte dei conti, avvocato generale erariale, ufficiali generali designati al comando di un'armata in guerra, comandante in capo delle forze navali riunite, capi di stato maggiore dell' esercito e della marina, comandanti di Corpo d' armata, comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri, comandante generale della R. guardia di pubblica sicurezza;

c) prefetti del Regno, residenti in città con popolazione non inferiore ai 200,000 abitanti e per i quali sia riconosciuta, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, la necessità di disporre ordinariamente di vettura automobile;

d) direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

e) direttore generale della pubblica sicurezza.

Le autorità predette non possono concedere ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

E' peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi, per eccezionali e urgenti necessità di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.

Art. 3.

In luogo dell'uso dell'autovettura di servizio, potrà essere, solo, in casi eccezionali, assegnata, alle autorità indicate nell'art. 2, una indennità annua da determinarsi con decreto del ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Tale indennità non potrà superare il limite di lire diecimila.

Titolo II.

Degli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Gli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici debbono essere adoperati unicamente per esigenze dei detti servizi e

quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto.

In nessun caso ne è consentito l'impiego per ragioni personali e non di servizio, a meno che ciò non sia ritenuto indispensabile, date le caratteristiche del servizio, dal ministro competente, di concerto col tesoro.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui esse dispongono.

Le stesse norme valgono per gli Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato.

Art. 5.

Gli autoveicoli in servizio delle Amministrazioni dello Stato, sia per uso delle autorità di cui all'art. 2, che per esigenze dei servizi tecnici, devono essere, di regola, provveduti dall'industria privata, a seguito di contratto di noleggio.

Quando ne sia dimostrata la convenienza, le Amministrazioni possono servirsi degli autoveicoli di proprietà dello Stato, affidandone però l'esercizio, mediante contratto in base al percorso a imprese private con incarico di provvedere alla manutenzione, alla riparazione, al rifornimento delle materie di consumo, delle gomme e dei pezzi di ricambio e alla condotta di essi.

Le amministrazioni hanno facoltà di sostituire, in qualunque momento, con personale proprio, quello della condotta degli autoveicoli di cui ai comma precedenti. In tali casi, dal corrispettivo fissato nel contratto è dedotta una quota ragguagliata alla spesa del personale sostituito.

Le autovetture occorrenti per il servizio dei ministri e dei sottosegretari di Stato possono essere, solo eccezionalmente, prelevate da quelle in gestione diretta dell'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico).

Art. 6.

E' vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.

E' pure vietato di tenere comunque a disposizione autovetture di riserva, fatta eccezione per i servizi di mobilitazione.

Art. 7.

Fanno eccezione alla norma indicata nel precedente articolo 5 i servizi dell'esercito, della marina e della pubblica sicurezza.

Le altre Amministrazioni dello Stato che, per particolari esigenze dei servizi loro affidati, si trovino nell'assoluta necessità di esercitare in economia i mezzi automobilistici di proprietà dello Stato e non possano provvedere nei modi indicati nello stesso articolo 5, dovranno, entro il termine di un trimestre dall'entrata in vigore del presente regolamento, determinare il numero, la specie e la distribuzione tra i vari uffici dipendenti degli autoveicoli strettamente indispensabili ai servizi stessi. Tale determinazione dovrà farsi d'intesa col ministro del tesoro — con decreto del ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti — e, per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, con deliberazione del proprio Consiglio d'amministrazione. Con le stesse forme sarà disposto l'eventuale acquisto di nuovi autoveicoli in eccedenza al numero sopra fissato, che, per sopravvenute circostanze, si rendessero assolutamente indispensabili.

Art. 8.

Le autovetture da adibirsi ai servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato dovranno essere di tipo economico ed azionate da motore la cui potenza, indicata dall'ordinaria licenza di circolazione non superi i 25 HP, salvo ad utilizzare fino ad esaurimento, le autovetture di potenza maggiore già in possesso delle Amministrazioni.

E' lasciata tuttavia facoltà alle Amministrazioni della guerra, della marina e della pubblica sicurezza di valersi per speciali servizi di autovetture di potenza maggiore a quella sopraindicata.

Art. 9.

Le assegnazioni dei fondi occorrenti al normale servizio degli autoveicoli sia per uso delle autorità indicate negli articoli 1 e 2 che per le esigenze dei servizi tecnici, fanno carico, per ciascun Ministero,

ad appositi capitoli da includersi nelle rubriche delle spese concernenti i servizi stessi e non è ammessa inscrizione di fondi per spese del genere ad altri capitoli del bilancio.

La stessa disposizione sarà adottata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le modalità rese necessarie dalla struttura del proprio bilancio.

E' fatta eccezione alla norma indicata nel solo caso di spese per trasporti automobilistici e ferroviari dai servizi tecnici in dipendenza di lavori ed opere di carattere straordinario, autorizzate per leggi speciali ed eseguibili con le assegnazioni di bilancio dalle medesime previste.

Art. 10.

Ogni autoveicolo in servizio dello Stato deve recare uno speciale distintivo ben visibile.

E' fatta eccezione per le autovetture dei ministri e dei sottosegretari di Stato e per gli autoveicoli in servizio di pubblica sicurezza.

TITOLO III.

Acquisti, manutenzione e riparazione, custodia delle macchine, consumi, noleggio.

Art. 11.

I contratti per gli acquisti degli autoveicoli, delle parti di ricambio e delle gomme, nonchè delle materie di consumo, debbono essere fatti da ciascuna Amministrazione in base al proprio fabbisogno.

Nelle stipulazioni di detti contratti, ciascuna Amministrazione dovrà tener presenti le condizioni ed i prezzi degli analoghi contratti stipulati dall'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) ed uniformarvisi in quanto sia possibile e conveniente.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) curerà che nei propri contratti sia inserita la clausola che accordi parità di trattamento alle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Le riparazioni degli autoveicoli di proprietà dello Stato devono essere affidate all'industria privata, salvo che risulti più conveniente ricorrere alle officine di Stato esistenti.

Le officine statali automobilistiche, attualmente esistenti, saranno ridotte al minimo indispensabile, evitando assolutamente che, per la stessa Amministrazione, in ciascuna sede, vi sia più di una officina per riparazioni di autoveicoli.

Le riparazioni presso le industrie private sono collaudate da organi tecnici dell'Amministrazione interessata o, in difetto, dai rappresentanti dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 13.

Alla custodia e alla piccola manutenzione delle macchine di proprietà dello Stato provvede ciascuna Amministrazione coi mezzi a propria disposizione.

Art. 14.

Per il controllo dei percorsi e dei consumi ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'autoveicolo.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio.

Art. 15.

I contratti di noleggio sono fatti, di regola, in base al percorso. Per gli autoveicoli noleggiati dall'industria privata è prescritto un libretto di percorrenza. Da detto libretto devono risultare specificatamente la data e il percorso di ogni singolo viaggio, sotto la responsabilità del funzionario che utilizza l'autoveicolo.

Titolo IV.

Penalità.

Art. 16.

Chi usi o chi autorizzi l'uso di autoveicoli di proprietà della amministrazione ovvero di quelli a noleggio con spesa a carico dello Stato, e non ne abbia la facoltà ai termini del presente regolamento, oltre a essere privato in avvenire, ove ne sia il caso, dell'uso o della facoltà di disporre degli autoveicoli medesimi, è chiamato alla rifusione delle spese per il tempo in cui gli autoveicoli siano stati indebitamente adoperati, ed è anche sottoposto a procedimento disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

Chi contravvenga altrimenti alle disposizioni normali e transitorie del presente regolamento insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a risponderne innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

Titolo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Tanto gli autoveicoli ora esercitati in economia che, per effetto dell'applicazione dell'art. 6, dovranno all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, essere dimessi, quanto quelli che, pure esercitati in economia, risulteranno esuberanti ai bisogni dell' esercito, della marina, della pubblica sicurezza, nonchè delle altre Amministrazioni di cui all'art. 7, dovranno essere consegnati all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) se in buono stato e alienati se non ulteriormente utilizzabili.

In applicazione del comma precedente, le Amministrazioni dello Stato dovranno indicare al Ministero del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la quantità per ciascuna

specie di autoveicoli che, alla data del decreto di approvazione del regolamento stesso posseggono o tengono a noleggio, la quantità e la specie degli autoveicoli che hanno assoluta necessità di conservare, indicando la ripartizione tra le varie autorità, uffici e servizi, la quantità e la specie degli autoveicoli da consegnare all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) e la quantità e la specie degli autoveicoli da alienare.

La determinazione del numero degli autoveicoli da conservare dovrà farsi, per tutte le Amministrazioni dello Stato, con le forme di cui al 2° comma dell'art. 7.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano per il materiale di armamento e mobilitazione.

Art. 18.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) cui saranno dati in consegna gli autoveicoli, ne curerà la distribuzione fra le Amministrazioni per le quali si manifesterà in prosieguo di tempo la necessità di aumentare la prima dotazione di autoveicoli.

A tal fine le Amministrazioni stesse, prima di procedere a nuovi acquisti, dovranno rivolgere domanda alla detta Amministrazione, la quale disporrà — previo consenso del Ministero del tesoro — per l'assegnazione degli autoveicoli richiesti, fino ad esaurimento di quelli ricevuti.

Art. 19.

Per quanto riguarda l'alienazione del materiale automobilistico esuberante, le singole Amministrazioni osserveranno le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), in quanto non siano tenute all'osservanza di disposizioni speciali.

Art. 20.

I proventi dell'alienazione del materiale automobilistico eccedente il fabbisogno di ciascun servizio dovranno essere versati in tesoreria

in conto entrate eventuali del tesoro, in quanto le Amministrazioni non siano tenute ad osservare norme speciali vigenti.

Art. 21.

Il capo dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, possono fare uso di una vettura automobile per ragioni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro segretario di Stato per l'interno

FACTA.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
PEANO.

103.

R. decreto 20 luglio 1922, n. 1131, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica, il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di Banca vigenti nel Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1922, n. 193).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 maggio 1912, n. 546, con la quale si dà facoltà al Governo del Re di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania ed in Cirenaica;

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario;

Vista la legge 30 dicembre 1885, n. 3590, con la quale si dava esecuzione alla convenzione monetaria stipulata a Parigi fra l'Italia, la Francia, la Grecia, la Svizzera ed il Belgio;

Vista la legge 20 marzo 1894, n. 114, con la quale si dava piena ed intera esecuzione all'accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, approvante tutte le disposizioni di legge riguardanti gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di Banca vigenti nel Regno, già di fatto introdotti in Libia, sono estesi alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

104.

R. decreto 24 luglio 1922, n. 1140, concernente il passaggio del Comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1922, n. 199).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia eritrea

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, che approva l'ordinamento della Somalia italiana:

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1171, riguardante il passaggio del Deposito centrale per le truppe coloniali dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie;

Considerato che il Comando della tappa coloniale di Siracusa, attualmente alla dipendenza del Ministero della guerra, funziona esclusivamente pei bisogni del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei ministri per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1922 il « Comando della tappa coloniale di Siracusa » passa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie, funzionando come distaccamento del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Art. 2.

Sino a quando non sarà provveduto alla definitiva sistemazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, in relazione ai bisogni delle colonie italiane dell'Africa orientale e settentrionale il personale della tappa coloniale di Siracusa, è quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti e da quello del tesoro.

Nulla è mutato nei riguardi del trattamento economico ora goduto dal personale suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* ALESSIO.

TABELLA di formazione del comando della tappa coloniale di Siracusa.

GRADI	Ufficiali	Sottufficiali	Caporali e soldati
Maggiore di fanteria	1	—	—
Capitano di fanteria	1	—	—
Subalterni di fanteria	2	—	—
Subalterni di amministrazione	1	—	—
Marescialli	—	2	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	4	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	14
Soldati	—	—	85
Totale . . .	5	6	99

Roma, 24 luglio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle Colonie
AMENDOLA.

Il Ministro della Guerra
P. LANZA DI SCALEA.

Il Ministro del Tesoro
PEANO.

105.

Legge 22 agosto 1922, n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1922, n. 202).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080 in quanto non abbiano già avuto completa esecuzione e non sia diversamente disposto con la presente legge sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Il Governo del Re pubblicherà, entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921, con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli effetti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 11

predetto, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

E' data facoltà al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'art. 15 della legge precitata, nonchè al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.

Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive.

E' pure prorogata, fino alla detta attuazione, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, e provvedimenti successivi, nonchè di quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355.

Il personale avventizio di cui al quarto comma dell'art. 10 della ripetuta legge 13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in servizio, nei limiti dello stretto necessario, fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo termine potrà essere prorogato al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità, su parere conforme della Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della legge sopracitata, alla quale dovranno presentarsi le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. In mancanza di proposte entro tale data, il licenziamento del personale avventizio dovrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 dicembre predetto.

La disposizione del primo comma dell'art. 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, *il guardasigilli:* ALESSIO.

106.

Estratto dal disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

(*Disposizioni di carattere generale, interessanti tutte le Amministrazioni*).

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra che hanno autorizzato le concessioni d'indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, con durata limitata a tutto l'esercizio finanziario 1921-22, è prorogata fino al termine dell'esercizio finanziario 1922-23.

A partire dall'esercizio finanziario 1923-24 verrà disposta la graduale riduzione dei benefici di cui al precedente comma, nella misura che sarà di volta in volta stabilita con la legge del bilancio.

Rimangono fermi i termini stabiliti dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la concessione dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 14 e 15 della legge stessa.

Art. 8.

L'efficacia di tutte le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-23.

Le indennità contemplate nelle disposizioni di cui al precedente comma saranno gradualmente ridotte, a partire dall'esercizio finanziario 1923-24, nella misura che verrà stabilita con la legge del bilancio.

Art. 9.

L'applicazione delle norme stabilite col R. decreto 7 giugno 1920, n. 740, circa i limiti di retribuzione per i lavori straordinari presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1922-23.

Nell'esercizio finanziario medesimo la spesa per i lavori straordinari, eseguiti dai personali ai quali sono applicabili le norme indicate al precedente comma, non potrà eccedere, per ciascun Ministero o per ciascuna Amministrazione autonoma, l'importo complessivo corrispondente alla prestazione di opera straordinaria da parte d'un numero d'impiegati o agenti, delle categorie e dei gradi per i quali valgono le norme suddette, ragguagliato al terzo del numero totale di quelli effettivamente in servizio al principio dell'esercizio finanziario. Detto importo sarà calcolato sulla base del limite massimo di ore, stabilito dal citato R. decreto 7 giugno 1920, n. 740, e della retribuzione oraria fissata per il lavoro eseguito entro le ore venti, aumentata di un quinto.

Il disposto del precedente comma secondo non si applica agli uffici straordinari dipendenti dal fatto della guerra.

Nulla è innovato nei riguardi dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, che saranno oggetto di apposito provvedimento.

Art. 10.

È prorogata per l'esercizio finanziario 1922-23 l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 11.

È data facoltà al Ministro del tesoro di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi dalla assegnazione di lire 300,000,000, inscritta al capitolo n. 194 « Spese per l'Amministrazione civile nelle nuove provincie, ed in generale per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novem-

bre 1919, n. 2270 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, agli stati di previsione dei Ministeri alle cui dipendenze vengano passati i servizi delle nuove provincie, facenti carico per le spese relative alla assegnazione predetta.

Analoghe variazioni il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nei bilanci delle nuove provincie, in dipendenza dei cennati trasferimenti di servizi.

Art. 12.

A partire dall'esercizio 1922-23 le somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie a titolo di rimborso delle spese per la estinzione dei debiti assunti dallo Stato per far fronte a oneri di carattere patrimoniale dell'Amministrazione medesima, verranno stanziate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, categoria « Movimento di capitali », e versate alla Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un fondo d'ammortamento dei debiti predetti.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme da osservarsi per provvedere a tale ammortamento.

107

Decreto ministeriale 14 settembre 1922, che approva il nuovo ordinamento dell'istruzione primaria per i musulmani della Tripolitania.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE.

Veduto l'art. 1 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, col quale viene approvato l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica;

Veduta la proposta del Governo della Tripolitania;

Decreta:

Art. 1.

L'istruzione primaria per i musulmani nella Tripolitania verrà impartita nelle seguenti scuole:

1° Scuole elementari maschili, distinte in:

a) scuole elementari di corso inferiore;

b) scuole elementari di corso superiore;

2° Scuole femminili di lavoro e di istruzione;

3° Scuole serali maschili.

Art. 2.

La scuola elementare maschile di corso inferiore avrà la durata di tre anni e l'insegnamento si svolgerà in lingua araba intorno alle seguenti materie:

a) apprendimento a memoria e lettura di parte del Corano;

b) principî di religione e morale;

c) lettura, scrittura e dettato;

d) le prime nozioni dell'aritmetica;

e) nozioni varie (osservazione e descrizione di cose e di fatti naturali, nozioni elementari di igiene e notizie sul paese);

f) lavoro manuale preliminare (facoltativo);

g) canto (facoltativo);

h) ginnastica.

Nel terzo corso si impartiranno, in lingua italiana, le prime nozioni parlate e scritte della lingua italiana, secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge fondamentale.

Art. 3.

La scuola elementare maschile di corso superiore avrà la durata di tre anni e vi saranno ammessi gli alunni che abbiano superato l'esame finale della scuola elementare maschile di corso inferiore, oppure uno speciale esame di ammissione.

Le materie di insegnamento saranno le seguenti:

a) Corano, religione e morale;

b) lingua araba;

c) lingua italiana;

d) aritmetica e geometria elementare;

e) calligrafia;

f) nozioni varie (lezioni di cose, storia, geografia, agricoltura, igiene, ecc.);

g) ginnastica;

h) canto (facoltativo).

Le materie di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *h*), saranno insegnate tanto in lingua italiana che in lingua araba.

Qualora ne venga riconosciuta la necessità potrà essere istituito con Decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governo locale, un quarto anno di corso.

Art. 4.

La scuola femminile di lavoro e di istruzione avrà la durata di cinque anni, di cui il primo anno costituirà un corso preparatorio e altri quattro il corso normale.

Le materie di insegnamento saranno le seguenti:

a) Corano, religione e morale;

b) lingua araba;

c) lingua italiana;

d) aritmetica e geometria elementare;

e) calligrafia;

f) nozioni varie (lezioni di cose, storia, geografia, domestica, igiene, ecc.);

g) canto (facoltativo);

h) ginnastica;

i) lavori donneschi.

Nel corso preparatorio non avranno luogo lezioni di lavoro.

Art. 5.

Le scuole serali maschili saranno istituite per gli adulti allo scopo di combattere l'analfabetismo e il semi analfabetismo.

Consteranno di tre sezioni:

a) per gli analfabeti;

b) per i semi analfabeti;

c) corso complementare;

Le materie di insegnamento saranno le seguenti:

a) Corano, religione, morale;

b) lingua araba;

c) lingua italiana;

d) aritmetica e geometria elementare.

L'insegnamento della lingua italiana e della lingua araba si farà in corsi distiniti.

Le scuole serali maschili saranno istituite solo in centri di maggiore importanza e in circostanze di ambiente favorevoli.

Art. 6.

Gli assegni degli insegnamenti arabi tripolitani, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare o che a tale insegnamento vengano riconosciuti idonei, saranno uguali a quelli che percepiscono in Libia gli insegnanti italiani delle scuole dello stesso grado o di grado corrispondente, detratte le indennità coloniali.

Roma, 14 settembre 1922.

f. AMENDOLA.

Circolari.

Circolare del Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, n. 91664, in data 30 agosto 1922, relativa al trattamento economico degli impiegati alle armi, diretta a tutte le amministrazioni centrali.

Per opportuna norma delle varie amministrazioni, alcune delle quali hanno formulati quesiti a questo Ministero sul trattamento da farsi agli impiegati in servizio militare come chiamati, trattenuti o richiamati alle armi dopo la cessazione dello stato di guerra, si ricorda quanto segue:

Che con il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 871, vennero prorogate fino a tre mesi dopo la conclusione della pace le disposizioni nel decreto medesimo elencate e riguardanti, in massima, il trattamento economico da usarsi agli impiegati ed ai pensionati dello Stato, ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai Consigli scolastici provinciali, richiamati sotto alle armi durante la guerra.

Che con l'art. 1 del R. D. 30 settembre 1920, n. 1389, venne fissata al 31 ottobre 1920 la data della cessazione dello stato di guerra.

Per le succitate disposizioni hanno quindi cessato di avere vigore con il 31 gennaio 1921 le norme speciali emanate durante la guerra per il trattamento economico negli impiegati e pensionati sotto le armi.

Conseguentemente a decorrere dal successivo 1° febbraio 1921 sono tornate in vigore le disposizioni preesistenti a quelle di guerra sul trattamento da usarsi agli impiegati chiamati alle armi, e sancite con l'art. 10 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e con l'art. 20 del T. U. approvato con R. D. 22 novembre 1908, n. 693.

Da quest'ultima data pertanto gli impiegati alle armi per adempiere ad obblighi di leva dovrebbero essere stati collocati in aspettativa per servizio militare.

Quelli richiamati o trattenuti alle armi dovrebbero essere stati

mantenuti in congedo soltanto per il tempo eventualmente ancora necessario per completare i 4 mesi dalla data dell'ultimo richiamo, ai termini dei comma 4 e 5 dell'art. 10 della citata legge, n. 290 del 1908, per i quali gli impiegati richiamati alle armi per servizio temporaneo, hanno appunto diritto ad essere considerati in congedo per i primi 4 mesi, due dei quali con stipendio.

Quelli invece richiamati alle armi da 4 o più mesi anteriormente alla data del 1° febbraio 1921, e cioè la grande maggioranza, dovrebbero alla data stessa essere anche stati collocati in aspettativa per servizio militare, senza diritto pertanto ad alcun assegno da parte dell'amministrazione civile, sia che i richiamati fossero ufficiali, sottufficiali o soldati, e con diritto invece, senza alcuna riduzione, a tutte le competenze militari a carico dell'amministrazione della guerra.

Nel caso che codesta On. Amministrazione abbia eseguito direttive diverse da quelle sopra indicate, è pregata di voler rivedere la posizione dei propri impiegati che al 1° febbraio 1921 trovavansi ancora alle armi, procedendo agli addebiti delle somme eventualmente in più pagate, dei quali vorrà fornire un cenno di informazione allo scrivente.

Pel Ministro
DE CAPITANI.

Circolare del Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, n. 15160, in data 7 settembre 1922, relativa all'applicazione della legge sulla proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

Con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 202 del 28 volgente viene fra altro provveduto a prorogare le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, relative alla semplificazione dei servizi e alla sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

Il Tesoro ritiene necessario richiamare la speciale attenzione delle varie amministrazioni su talune norme della nuova legge allo scopo precipuo di assicurarne l'uniforme e tempestiva applicazione.

Agli effetti della semplificazione dei servizi il primo comma dell'articolo 2 della legge in parola stabilisce che le disposizioni della legge 13 agosto 1921 predetta in quanto non abbiano avuto completa esecuzione, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Col 1° comma dell'articolo 3 si proroga a favore del personale provvisto di stipendio e fino all'attuazione delle nuove tabelle, l'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della ripetuta legge n. 1080.

Detto assegno quindi sarà corrisposto anche pei mesi di settembre a tutto il personale contemplato dalla riforma e cioè a quello indicato all'articolo 14 predetto dovendo il 30 di tale mese essere pubblicate le tabelle degli stipendi concernenti il personale stesso. S'intende tuttavia che ove per qualche categoria di personale non si rendesse possibile a causa del tempo occorrente per i provvedimenti di attuazione, la effettiva percezione col mese di ottobre, del nuovo stipendio sarà provvisoriamente continuata la corresponsione dell'assegno con riserva di successivo conguaglio.

Per il personale contemplato all'articolo 15 che sia provvisto di stipendio, l'assegno provvisorio, nella misura fissata dall'articolo medesimo, sarà pagato fino a che non saranno pubblicate le tabelle relative, al quale scopo vi è tempo fino al 31 dicembre p. v. È opportuno osservare che il rimanente personale cui accenna l'arti-

colo 3 per il quale l'assegno provvisorio è prorogato fino a che non saranno regolate le rispettive competenze è soltanto quello dei sottufficiali ed assimilati che sieno provvisti di paghe e non di stipendio.

Analoga proroga si autorizza col successivo comma secondo per la validità di talune disposizioni speciali, relative agli emolumenti da corrispondersi al personale cui venne applicato il R. D. 7 giugno 1920, n. 742, che continua ad usufruire dei benefici sanciti col decreto stesso fino all'applicazione delle nuove tabelle salvo conguaglio, e alle indennità spettanti agli impiegati di ruolo della Regia Zecca e dell'officina delle Carte Valori.

Particolare rilievo meritano le norme contenute nei due ultimi comma dell'articolo 3 dei quali il primo si riferisce al personale avventizio considerato al 4° comma dell'articolo 10 della ripetuta legge 15 agosto 1921 e l'altro fissa le decorrenze da cui prendono attuazione le disposizioni della nuova legge in esame.

Nei riguardi di detto personale che fu trattenuto in servizio durante i mesi di luglio e agosto in virtù dei Regi decreti 13 e 18 luglio 1922, n. 938 e 1047, è autorizzato l'ulteriore suo mantenimento nei limiti dello stretto necessario e fino a non oltre il 31 dicembre 1922. S'intende che la facoltà data dalla legge deve essere usata con criteri di assoluta restrizione e che occorre del pari far luogo al licenziamento degli avventizi in tutti quei casi nei quali la loro opera non risulti assolutamente indispensabile.

Per eventuali particolari esigenze che possano verificarsi in alcuni servizi, la legge, in quanto ricorra speciale bisogno, fa salva la possibilità di conservare il personale suddetto fino al 30 giugno 1923 purchè manifesti al riguardo caso per caso, parere favorevole la Commissione Parlamentare consultiva, alla quale dovranno presentarsi le proposte entro il 31 ottobre 1922 restando in mancanza di tali proposte, senz'altro prescritto il licenziamento degli avventizi non più tardi del 31 dicembre predetto.

È superfluo rilevare che con tale disposizione, la legge ha inteso di avere riguardo a condizioni eccezionali di funzionamento, in cui possano ancora trovarsi alcuni uffici o servizi e che, pertanto, la disposizione medesima non potrà essere invocata che in casi di eccezionali riconosciute necessità.

Per l'applicazione, quando occorra, della disposizione in parola tutte le amministrazioni governative (comprese quella postale, per gli avventizi non aventi diritto a sistemazione) oltrechè alla Segre-

teria del Comitato interministeriale dovranno entro il 15 ottobre comunicare a questo Ministero che ha per legge speciali funzioni di vigilanza in materia di personale avventizio le relative proposte.

L'obbligo in parola non è fatto per il personale avventizio addetto agli uffici transitori di guerra per il quale il primo comma del citato articolo 10 prescrive la graduale riduzione da effettuarsi come ben s'intende nel più ristretto termine possibile. È opportuno peraltro chiarire che deve trattarsi di uffici autonomi e distinti costituiti per servizi speciali sorti in esclusiva dipendenza della guerra e non di uffici che adempiano a funzioni già esistenti nel periodo prebellico e che pel fatto della guerra hanno subito incremento.

Circa la decorrenza è da tenere presente che tutte le disposizioni contenute nella legge 22 agosto 1922, n. 1169, entrano in vigore dal 1° settembre 1922 fatta eccezione per quelle del primo comma dell'articolo 2 concernente la proroga delle norme oggetto della più volte ricordata legge 13 agosto 1921 la quale ha efficacia a partire dal 1° luglio testè decorso sì che le disposizioni di quest'ultima legge hanno vigore senza soluzione di continuità dal 1° luglio ad ogni effetto non escluso quello che riguarda i divieti di nuove nomine di promozioni di grado, ecc.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro

DE CAPITANI.

Parte II

PERSONALE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Decreti Reali 6 agosto 1922.

Con effetto dal 1° agosto 1922 il Gabinetto del Ministro delle Colonie è costituito come appresso:

Bonanni dott. Luigi, Capo Gabinetto.
Martella rag. Carlo, Segretario di Gabinetto.
Donnarumma avv. Federico, Segretario particolare.
Vembacher Virgilio, Addetto al Gabinetto.
Bucchi Gualtiero, Id.
Paltrinieri Remo, Id.
Casaburi avv. Enrico, Id.

Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Decreto Reale 6 agosto 1922.

Con effetto dal 3 agosto 1922 i seguenti impiegati sono confermati al Gabinetto del Sottosegretario di Stato per le Colonie:

Parpagliolo avv. Adolfo, Capo Gabinetto.
Andriulli avv. Francesco Paolo, Segretario particolare.
Olivieri Aurelio, Impiegato d'ordine.
Torre Silvio, Id.
Politi Renato, Id.

RICOMPENSA ONORIFICA.

Con R. decreto 24 agosto 1922 è stata conferita la medaglia d'argento pei benemeriti della salute pubblica al comm. dott. Giorgio Cavallini, Direttore Coloniale, Segretario Generale della Tripolitania.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

PROMOZIONE.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1922.

Con effetto dal 1° dicembre 1919, la Vice Direttrice dell'ufficio copia, signorina DRUGMAN Zorka è promossa per merito, direttrice con lo stipendio annuo di lire 5000.

DESTINAZIONE IN COLONIA.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1922.

Il comm. QUEIROLO dott. Ernesto, Direttore coloniale, è col consenso del Governatore, destinato a prestar servizio nella Somalia Italiana a decorrere dal 6 maggio 1922.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1922.

Il consigliere aggiunto dott. Paolo SERAFINI è rimpatriato dalla Colonia Eritrea a far data dal 26 agosto 1922.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Eritrea.

RIMPATRIO.

Decreto ministeriale 30 agosto 1922.

Il consigliere aggiunto del ruolo dell'Eritrea dottore Agenore FRANGIPANE, distaccato in Cirenaica, è con decorrenza 26 giugno 1922 rimpatriato, e con la stessa data ridestinato a prestar servizio in Eritrea.

RICHIAMO IN SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1922.

A datare dal 5 giugno 1921 l'aiutante coloniale dell'Eritrea signor RIBACCHI Stanislao cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in attività di servizio.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 18 giugno 1922.

I seguenti aiutanti coloniali del ruolo dell'Eritrea sono nominati con decorrenza dal 1° luglio 1922 ufficiali coloniali, con lo stipendio annuo di lire 5600 ciascuno nel seguente ordine di graduatoria:

Scuderi Melchiorre.
Capomazza Ilario.
Barale Goffredo.
Cimino Pasquale.

Somalia.

CONSERVAZIONE STIPENDIO.

Decreto Reale 20 luglio 1922.

Al consigliere del ruolo della Somalia sig. Riccardi Camillo è conservato lo stipendio annuo di lire 10,500 a decorrere dal 1° novembre 1920.

ANNO X. N. 10

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Ottobre 1922

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO X. Ottobre 1922 NUM. 10.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

108. — *Legge 20 luglio 1922, n. 1265*, che converte in legge il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed alla istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennità per danni di ingiusta guerra . . . . *Pag.* 619

109. — *R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290*, contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. . . . . » 620

110. — *R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517*, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 212 concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali . . . » 753

111. — *Decreto ministeriale* del *26 ottobre 1922*, che determina per ciascuna Direzione generale del Ministero delle colonie, gli uffici che debbono provvedere ai singoli servizi ad esse affidati, e che stabilisce la relativa competenza . . . . . » 755

CIRCOLARI:

Circolare dei Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Divisione III, n. 18135 in data 19 ottobre 1922 concernente l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, relativo alle nuove tabelle di stipendi e norme di carriera del personale statale . . . . . » 759

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Riammissione in servizio . . . . . *Pag.* 765
Assegnazione di stipendio . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi

2. Istituto Orientale di Napoli:

Conferme . . . . . » 766

PARTE III.

Concorsi.

Commissione giudicatrice del concorso a posto di insegnante straordinario nelle scuole elementari della Libia (D. M. 24 agosto 1922) *Pag.* 768

Avviso . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

108.

Legge 20 luglio 1922, n. 1265, che converte in legge il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed alla istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennità per danni di ingiusta guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1922, n. 227).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, col quale viene soppressa la Commissione delle prede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — SCHANZER — AMENDOLA — ROSSI L. — BERTONE — PEANO — ROSSI T.

Visto, *il guardasigilli:* ALESSIO.

109.

R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1922, n. 230). (Supplementare).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169, che proroga le disposizioni contenute nella legge predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della detta legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, e fermo il limite massimo di spesa stabilito rispettivamente dagli articoli 1 e 2 delle leggi medesime, sono approvate le

tabelle degli stipendi contenute negli allegati *A* e *B* annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri.

Le tabelle nn. 3 e 4, concernenti rispettivamente il personale d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si applicano a tutti i personali d'ordine, subalterni ed equiparati, il cui trattamento non sia regolato da altre apposite tabelle comprese negli allegati suddetti.

Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di ruolo appartenenti alle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, per i quali sarà provveduto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169.

Art. 2.

Le promozioni al grado di direttore capo divisione sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, ai capi sezione che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per le promozioni dai gradi equiparati a capo sezione a quelli equiparati a direttore capo divisione.

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere ed equiparati sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso o a quello di idoneità gli impiegati, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sette o nove anni di effettivo servizio nel grado o in altri equiparati, compreso il periodo di prova, ovvero quello di alunnato, e che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati provvisti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati che abbiano prestato presso altre amministrazioni servizio in grado equiparato a quello da essi ricoperto, tale ser-

vizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori della stessa amministrazione, il servizio prestato nelle categorie medesime verrà computato per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni.

I candidati vincitori dei posti mesi a concorso hanno la precedenza su quelli approvati nell'esame di idoneità.

Nella graduatoria dei candidati approvati negli esami di idoneità sarà tenuto conto, oltrechè del risultato degli esami stessi, anche dell'anzianità di grado valutata ai sensi del presente articolo.

Le norme per l'applicazione del presente articolo saranno emanate con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Le promozioni al grado di archivista od equiparato sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, con le norme che per ciascuna amministrazione saranno stabilite, mediante decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 5.

Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designa-

zione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 6.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli 2 a 5 sono conferite per ogni singola carriera agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Nulla è innovato per le nomine e promozioni da effettuarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

L'assunzione del personale nel primo grado delle singole carriere è fatta mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite, per ciascuna amministrazione, con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri. È fatta eccezione per il personale subalterno l'assunzione del quale è regolata dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

Restano ferme, per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il personale assunto dovrà prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo sarà definitivamente confermato, purchè, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Allo scadere di detto periodo, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma, saranno licenziati, e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi di stipendio.

Le norme del terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano per le carriere nelle quali, in virtù di speciali ordinamenti, le nomine al primo grado sono riservate ad impiegati appartenenti ad altri ruoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine da farsi nel primo grado delle categorie di ordine e subalterne in base ai diritti concessi, dalle vigenti leggi, ai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato.

Art. 8.

Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le norme indicate nel precedente articolo.

Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai quali spetta la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.

Art. 9.

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, numero 1312, agli invalidi di guerra, nei concorsi di cui al precedente art. 7, a parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni, sono abrogate.

Art. 11.

Fermo il disposto dell'art. 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, il funzionario il quale, per la sua anzianità nel proprio grado, dovrebbe conseguire, in base alle tabelle annesse al presente decreto, uno stipendio minore di quello che avrebbe ottenuto per successivi aumenti, qualora fosse rimasto nel grado precedentemente ricoperto, avrà diritto a quest'ultimo stipendio ed agli eventuali ulteriori aumenti, fino a che non raggiunga nel grado rivestito l'anzianità necessaria per un trattamento superiore.

CAPO II.

Disposizioni generali transitorie.

Art. 12.

Agli impiegati ed agenti che abbiano un'anzianità valutabile per il collocamento nei quadri di classificazione, la quale non corrisponda ad uno dei periodi di aumento previsti dalle nuove tabelle, sarà attribuito lo stipendio stabilito per il periodo immediatamente inferiore, e sarà mantenuta l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti periodici.

Art. 13.

Gli impiegati ed agenti ai quali, nell'applicazione del presente decreto, è attribuibile il trattamento economico relativo al medesimo grado di cui essi sono attualmente provvisti, saranno collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi con anzianità identica a quella loro attribuita nel quadro attuale del grado stesso, a norma del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni,

o dei provvedimenti che estesero le relative disposizioni ai ruoli provinciali e speciali.

Sarà tenuto conto, altresì, per l'inquadramento predetto, delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento più favorevole di quello spettante in base alla semplice anzianità nel grado, eccettuate quelle dell'art. 46 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, nonchè quelle del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 742.

Art. 14.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendio per il grado di direttore capo divisione od equiparato sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale od equiparato, per i quali rimane confermata la disposizione che conferisce loro lo stipendio massimo della rispettiva tabella;

b) e, indi, ai funzionari attualmente investiti del grado di direttore capo divisione od equiparato.

Art. 15.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il titolo di capo sezione od equiparato nelle amministrazioni centrali, è attribuito ai funzionari che conservano il titolo stesso o altro equiparato, ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni.

I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base alla anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del citato Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado di capo sezione o equiparato.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del R. decreto predetto e le relative estensioni.

Art. 16.

Nei ruoli unificati per l'amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle amministrazioni provinciali, il trattamento econo-

mico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il grado equiparato a quello di capo sezione sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che attualmente ricoprono il grado stesso;

b) e, indi, ai funzionari che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, ricoprivano il grado equiparato a quello di capo sezione e che siano attualmente provvisti del grado immediatamente inferiore a quello di cui alla precedente lettera *a*).

I funzionari contemplati nel presente articolo saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio, valutabile, secondo le norme del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui furono nominati a grado superiore a quello di primo segretario e primo ragioniere, secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente al 1° dicembre 1919 e al grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 17.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle per il titolo di primo segretario e primo ragioniere o equiparato, è attribuito:

a) in primo luogo, ove esistano, ai funzionari del ruolo rispettivo attualmente provvisti del grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, i quali non abbiano ottenuto il trattamento indicato nel precedente art. 16 per il titolo equiparato a capo sezione;

b) e, indi, ai funzionari dello stesso ruolo i quali ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, abbiano conservato il titolo di primo segretario, primo ragioniere od equiparato.

I funzionari contemplati nei precedenti commi saranno collocati nel quadro di classicazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni.

L'anzianità sarà computata: dalla nomina al grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente all'attuazione dei ruoli aperti; ovvero dalla nomina al grado di segretario capo, ragioniere capo o equiparato, se-

condo gli ordinamenti posteriori; o, infine, dalla nomina al grado di segretario o equiparato per coloro che conseguirono il grado stesso secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 25 giugno 1908, n. 290, o ai provvedimenti che applicarono tale legge ai ruoli provinciali e speciali.

Per la determinazione delle dette anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 18.

I posti che, dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla data di pubblicazione delle tabelle stesse, risulteranno vacanti nel grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, saranno conferiti, dopo che avrà avuto attuazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, in primo luogo ai segretari, ragionieri od equiparati che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado anzidetto o a grado superiore, e indi:

a) per un quarto, mediante gli esami di concorso previsti dall'art. 3 del presente decreto;

b) per tre quarti, nell'ordine che sarà stabilito con apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, ai segretari, ragionieri od equiparati nominati a detti gradi prima del 24 maggio 1915, e a quelli nominati posteriormente, i quali contino, alla data di pubblicazione del presente decreto, otto anni di servizio nel grado, valutabile ai sensi del precedente art. 3, ovvero sei anni, se muniti di laurea.

CAPO III.

Disposizioni speciali.

MINISTERO DEL TESORO.

Art. 19.

Gli agenti subalterni attualmente in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi con anzianità decorrente dalla data in cui fu

loro attribuito lo stipendio di lire 1800, in base alla tabella *E* annessa alla legge 11 giugno 1914, n. 503.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 20.

Nella prima attuazione del presente decreto il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle numeri 15 e 16, rispettivamente per i titoli di ricevitore superiore nell'amministrazione del registro e del bollo e di agente superiore capo nell'amministrazione delle imposte dirette, sarà conferito per merito comparativo, a designazione del consiglio d'amministrazione, ed entro il limite dei posti stabiliti nelle tabelle organiche approvate con R. decreto 2 ottobre 1919, numero 1812, ai funzionari del grado immediatamente inferiore.

Pure nella prima attuazione del presente decreto il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n. 17, per il grado di direttore superiore delle dogane, dopo il collocamento dei funzionari che già rivestono il grado stesso, e fino a completamento del numero stabilito dalla tabella organica approvata col decreto predetto, sarà conferito ai funzionari del grado inferiore, nei modi indicati nel precedente comma.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Art. 21.

Gli stipendi delle tabelle nn. 28 a 32 annesse al presente decreto, si applicano:

a) ai ruoli dell'amministrazione centrale coloniale, della Tripolitania e della Cirenaica;

b) ai ruoli dell'Eritrea;

c) al ruolo della Somalia.

Agli aiutanti coloniali del ruolo dell'amministrazione coloniale compete il trattamento economico relativo al grado di ufficiale coloniale, non appartenente al ruolo transitorio, risultante dalla tabella n. 31 annessa al presente decreto. Il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi sarà fatto secondo l'anzianità utile di servizio, decorrente dalla nomina al grado attualmente ricoperto.

Art. 22.

Il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n. 28 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sarà conferito ai consiglieri che, anteriormente al 1° dicembre 1919, rivestivano grado di primo segretario. Detti funzionari saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base alle norme del secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 17.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325, si applicano a tutti gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni per il periodo di servizio prestato effettivamente nelle colonie.

Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, e, ove occorra, con gli altri ministri competenti, sarà riveduto e modificato, con criteri di perequazione, il trattamento speciale del personale che presta servizio presso le amministrazioni coloniali, modificando le disposizioni dei RR. decreti 4 luglio 1910, n. 562; 5 giugno 1913, n. 798; 22 gennaio 1914, n. 19; 10 dicembre 1914, n. 1510; 22 novembre 1919, n. 2300; 27 novembre 1919, n. 2325; 20 gennaio 1921, n. 313; 1° maggio 1921, n. 706; e quelle dei decreti luogotenenziali 4 agosto 1918, n. 1238; 24 novembre 1918, n. 1916; 6 luglio 1919, n. 1344.

Gli aumenti di stipendio conseguenti dall'applicazione delle tabelle annesse al presente decreto non potranno avere alcun effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

Art. 24.

Le promozioni degli aiutanti ad ufficiale coloniale avranno luogo per un terzo dei posti, in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi all'esame di concorso gli aiutanti i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del consiglio di

amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito, sono conferite, su parere del consiglio di amministrazione, agli aiutanti che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Art. 25.

Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle numeri 38, 39 e 40, per il titolo di primo segretario nei ruoli del personale dell' amministrazione universitaria, dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, i segretari i quali, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, erano forniti di uno stipendio non inferiore a lire 4000 annue esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e dal R. decreto 3 giugno 1919, n. 973.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 47 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sarà conferito, fino alla concorrenza di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di consigliere aggiunto:

a) in primo luogo ai vincitori del concorso di cui al successivo art. 29, secondo la rispettiva graduatoria;

b) indi ai consiglieri aggiunti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 18, e che dal consiglio di amministrazione siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità e capacità alle funzioni direttive.

Art. 27.

Per i dichiarati idonei negli esami di concorso per merito distinto a consigliere restano ferme le disposizioni del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1722.

Art. 28.

Per il personale considerato all'art. 12 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2122, i termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 del presente decreto sono ridotti di sei anni.

Art. 29.

I vincitori del concorso ai posti di consiglieri nell'amministrazione dell'interno, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1920, che non abbiano ancora ottenuta la promozione a tale grado, saranno nominati ai posti che si renderanno mano mano vacanti nel grado stesso, dopo la emanazione delle nuove tabelle organiche.

Art. 30.

Il trattamento economico indicato nella annessa tabella n. 53 per il titolo di vice-questore è attribuito, entro il limite dei posti assegnati al corrispondente grado dall'organico in vigore anteriormente all'applicazione del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, e cioè di numero venticinque posti, ai funzionari che, ai sensi dell'art. 25 del R. decreto medesimo, hanno conservato il titolo e le funzioni di vice-questore e ai commissari i quali ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione.

I funzionari che hanno conservato il titolo di vice-questore saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio, valutabili secondo le norme vigenti, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado stesso.

Art. 31.

Nella prima applicazione delle tabelle annesse al presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 53 per il titolo di commissario aggiunto di pubblica sicurezza, sarà conferito, fino alla concorrenza di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di vice-commissario:

a) in primo luogo ai vice-commissari che presero parte al concorso per il grado di commissario, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1919, e che, pur non essendo stati dichiarati vincitori del concorso conseguirono, nelle prove di esami, la idoneità in base alla relativa graduatoria;

b) e, indi, ai vice-commissari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 18 e che, dal consiglio di amministrazione, siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Art. 32.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 15 e quelle del primo comma, lett. *b*), dell'art. 17 del presente decreto, si applicano anche ai funzionari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, che, ai termini del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, abbiano rispettivamente conservato il titolo di capo sezione e di primo segretario.

È applicabile al personale di prima categoria dell'amministrazione stessa il disposto del precedente articolo 18.

Per le promozioni al grado di capo sezione da effettuarsi dopo la pubblicazione delle nuove tabelle organiche relative all'amministrazione predetta, sarà applicata la disposizione dell'art. 11 del regolamento speciale per il personale di prima e di seconda categoria, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Art. 33.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono variate come segue:

Art. 17. — *La lettera* a) *è sostituita dalla seguente*:

a) gli ufficiali, primi ufficiali e capi d'ufficio ed equiparati, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'amministrazione, siano forniti della licenza liceale, o di istituto tecnico, o di istituto nautico, o di scuola media di commercio, o di R. istituti industriali, o di scuola normale o di altro titolo riconosciuto equipollente;

Art. 21. — *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente*:

b) gli impiegati di 3ª categoria (personale maschile e femminile) che siano forniti della licenza di scuola media inferiore, ed abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione;

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Gli alunni non possono conseguire la nomina ad ufficiale, se non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo, riconosciuto lodevole.

Art. 23. — Le nomine al grado di aiuto ufficiale (personale maschile) sono conferite come segue:

per quattro dodicesimi ai militari di terra e di mare, ai sensi del testo unico di legge approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329;

per due dodicesimi in ordine di età, e con le norme vigenti all'atto della nomina, agli invalidi di guerra abilitati al servizio postale, telegrafico e telefonico nelle scuole di rieducazione dell'Opera nazionale, che siano forniti della licenza di scuola elementare, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria. Quando non vi siano più invalidi da collocare, i posti relativi verranno aggiunti a quelli che sono da conferirsi per concorso;

per sei dodicesimi, mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti di 3ª categoria forniti della licenza elementare, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nell'amministrazione;

b) i ricevitori e supplenti, forniti della licenza elementare, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di 40 anni di età.

Art. 24. — Le nomine ai posti di aiuto ufficiale (personale femminile) sono conferite mediante concorso per esame nelle seguenti proporzioni:

a) per un quarto, al personale femminile di 3ª categoria, fornito di licenza di scuola secondaria inferiore che abbia almeno cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione, nonchè alle ricevitrici e alle supplenti che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età;

b) per un quarto, alle vedove di guerra che non abbiano superato il 35° anno di età e siano fornite di licenza elementare;

c) per un quarto, alle vedove e figlie nubili di impiegati ed

agenti dell'amministrazione che non abbiano superato il 35° anno di età, e che siano fornite della licenza di scuole secondarie inferiori o, se vedove od orfane di impiegati ed agenti morti senza diritto a pensione, almeno di quella elementare. Queste ultime sono dichiarate vincitrici anche se conseguono la sola idoneità;

d) per un quarto, alle estranee che non abbiano superato il 25° anno di età e siano fornite di licenza di scuola secondaria inferiore.

Le concorrenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono possedere i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 25. — Le nomine a commesso (personale maschile) sono conferite:

per otto decimi — e secondo l'ordine di anzianità — agli allievi commessi forniti della licenza elementare che abbiano almeno due anni di servizio;

per due decimi, agli invalidi di guerra forniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Quando, nel pubblico interesse, il servizio rurale viene trasformato in urbano, l'agente titolare del servizio stesso è nominato di diritto commesso postale non appena si verifica nel ruolo la vacanza del relativo posto.

Art. 26. — Gli allievi commessi e le commesse sono reclutati tra i fattorini, i portalettere rurali, le vedove e gli orfani di guerra, le vedove e i figli degli impiegati ed agenti dell'amministrazione, con preferenza alle vedove, nonchè agli orfani di ambo i sessi, di impiegati od agenti morti senza diritto a pensione.

I posti sono conferiti nelle seguenti misure:

quattro decimi, ai fattorini;

due decimi, ai portalettere rurali;

due decimi, alle vedove e agli orfani di guerra;

due decimi, alle vedove e agli orfani degli impiegati od agenti.

Per conseguire le nomine suddette occorre avere compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 25, e possedere la licenza elementare ed i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Per le vedove il limite massimo d'età è elevato a 35 anni.

Art. 27. — Le nomine al grado di direttore dell'officina tele-

grafica centrale e di direttore dell'officina telefonica centrale sono conferite, mediante concorso per esame, rispettivamente al personale dei quadri I-B, I-C, della tabella B del ruolo dei servizi elettrici.

Può prendere parte al concorso anche il personale dei quadri II-C, II-D, purchè abbia prestato non meno di dodici anni di effettivo servizio nell'amministrazione.

Art. 30. — *Il primo comma è sostituito dal seguente*:

Le nomine al grado di meccanico telegrafico (quadro III-B, tabella B, ruolo servizi elettrici) cono conferite:

per un sesto, agli invalidi della guerra con le norme vigenti all'atto della nomina;

per cinque sesti, mediante esperimento pratico, agli allievi meccanici telegrafici.

Art. 34. — La nomina ad allievo guardafili telegrafico e allievo guardafili o allievo giuntista telefonico è conferita per concorso.

Per essere ammesso al concorso, oltre ai requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, occorre non aver superato i 25 anni di età e possedere la licenza elementare.

Sarà data la preferenza agli ex combattenti.

Art. 40. — Gli alunni ed allievi di prima, di seconda o di terza categoria percepiscono in corrispettivo del servizo effettivamente prestato una retribuzione giornaliera ragguagliata a due terzi dello stipendio iniziale del grado al quale possono essere nominati.

Art. 55. — *Il secondo comma è modificato come segue*:

Le assenze per comprovata malattia non possono superare il periodo di sessanta giorni per ciascun anno, anche se la malattia dipenda da cause di servizio.

Il terzo comma è soppresso.

Art. 57. — Le spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale sono direttamente amministrate dall'economo sotto il controllo del direttore ed entro i limiti di un assegno fisso stabilito per ogni esercizio dal Ministero.

Art. 58. — Con decreto reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno stabilite le indennità di carica dovute ai funzionari preposti a servizi ed uffici, di particolare importanza, appartenenti all'amministrazione provinciale e compartimentale.

Art. 64. — *E' aggiunto il seguente comma*:

L'ordine gerarchico fra gli impiegati di ogni categoria è costituito dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado, dallo stipendio, e a parità di stipendio, dalla età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Art. 73. — *Il secondo comma è soppresso.*

Art. 77. — *Il secondo comma è sostituito dal seguente*:

I primi ufficiali dei quadri predetti che non si trovino nelle cennate condizioni sono scrutinati per una sola volta da una commissione nominata con decreto ministeriale e promossi, se riconosciuti idonei, al grado di capo ufficio nei predetti quadri transitori.

Il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

La domanda per conseguire la promozione o per essere scrutinato deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove tabelle organiche.

Gli ufficiali dei quadri I e II della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, provenienti dai concorsi per i posti di alunno o di ufficiale, banditi anteriormente alla legge stessa, sono scrutinati da una commissione nominata con decreto ministeriale, dopo conseguita la nomina a primo ufficiale, e promossi capi d'ufficio nel predetto quadro transitorio man mano che si rendono vacanti i posti conferiti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo.

Art. 79. — Il personale di cui alla lettera c) dell'articolo precedente non cambia, di regola, le sue attuali attribuzioni pel fatto del mutamento di qualifica.

Per la eventuale assegnazione al disimpegno di mansioni amministrative-contabili è titolo di preferenza l'esservi già stato adibito, riportando qualifiche di ottimo, o l'aver conseguito i titoli di cui al comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 83. — *E' aggiunto il seguente comma*:

L'esperimento non potrà essere sostenuto che una sola volta e vi saranno successivamente ammessi tutti coloro che, ai sensi degli articoli 88, 89, 91, 92, 93, 98 e 101, acquistano man mano titolo alla iscrizione nei quadri I-A, I-B e I-B *bis* della tabella C del ruolo dei servizi elettrici.

Art. 86. — *L' ultima parte della lettera* b) *è modificata come segue*:

ma in ogni caso non anteriormente al 1° gennaio 1916.

Art. 96. — *Il secondo comma è sostituito dai seguenti*:

Sono nominati aiuto ufficiale rispettivamente nei quadri III, se personale maschile, e III-A, se personale femminile, delle tabelle B del ruolo postale e di quello dei servizi elettrici, gli impiegati avventizi d'ambo i sessi, assunti col decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1255, ed i supplenti in missione per conto dell'amministrazione, assunti nella detta qualità in uffici amministrativi o principali non oltre il 30 giugno 1919, e che tutti abbiano prestato servizio ininterrottamente fino al giorno in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo.

Non costituiscono interruzione di servizio in missione, ai soli effetti del precedente comma, il servizio prestato posteriormente alla assunzione in missione dai supplenti in qualità di gerente di ricevitoria o presso ricevitorie precariamente rette da personale di ruolo o elevate, durante il periodo bellico, ad uffici principali per necessità di carattere militare, nonchè il servizio militare e le assenze per malattia debitamente accertate; nè, infine, gl'intervalli fra una chiamata in servizio e l'altra per i supplenti in missione rotativa.

Per conseguire le nomine predette occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

Il personale da nominarsi ai sensi del presente articolo sarà collocato in ruolo dopo quello indicato alla lettera *b*) dell'articolo precedente in base alla data di nomina. Avranno la precedenza — a parità di data — coloro che sono forniti di titolo di studio, ed a parità di titolo di studio, coloro che contino maggiore anzianità di servizio.

Art. 99. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti*:

Gli avventizi e le avventizie in sostituzione di agenti subalterni, nonchè i fattorini avventizi d'ambo i sessi, i quali tutti siano stati assunti entro il 30 giugno 1919, e abbiano prestato servizio ininterrottamente e vi si trovino tuttavia alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, nonchè i gondolieri stabili della direzione provinciale delle poste di Venezia ed i giornalieri e le giornaliere in servizio presso l'ufficio centrale dei rifiuti, i quali tutti posseggano i requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono nominati:

a) il personale maschile, allievi commessi;

b) il personale femminile, commesse (quadro II tabella *C* del ruolo postale e di quello dei servizi elettrici).

Per stabilire la continuità del servizio ai soli effetti del comma precedente valgono, in quanto applicabili, i criteri di cui al terzo comma dell'art. 96.

Art. 100. — Gli allievi fattorini assunti entro il 30 giugno 1919 e che si trovino in servizio ininterrotto alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, sono mantenuti in servizio come tali e conseguono, a loro scelta, la nomina a fattorino o ad allievo commesso allorquando si verificano tutte le condizioni di cui all'articolo precedente.

Al compimento del sedicesimo anno di età essi sono adibiti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi e percepiscono in luogo della retribuzione il compenso di cui al R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379. Tale compenso è ridotto ai sensi dell'art. 94 quando essi conseguono la nomina a fattorino.

Art. 101. — *Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente*:

Il limite massimo di 60 anni di età di cui al citato art. 99 non si applica al personale proveniente da linee e reti telefoniche già in concessione, assunte in esercizio dallo Stato.

Art. 34.

I posti di direttore capo divisione disponibili alla data di attuazione delle nuove tabelle organiche saranno conferiti, dopo che abbia avuto attuazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, mediante esame di concorso, in base a norme da stabilirsi con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, ai capi sezione, quale che sia la loro anzianità di grado, e ai primi segretari i quali al 2 ottobre 1919 avevano già titolo ad essere scrutinati per la nomina al grado di capo sezione, a' sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 575, e che contino, alla data di attuazione predetta, non meno di ventidue anni di complessiva anzianità di carriera nell'amministrazione postelegrafica, valutata ai sensi degli articoli 66 e 67 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni.

Art. 35.

La sistemazione in ruolo è estesa al personale avventizio assunto fino al 12 agosto 1921, se trattisi:

a) di operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici;

b) di ex-combattenti o vedove ed orfani di impiegati od agenti dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assunti in sostituzione di impiegati od agenti subalterni o come fattorini avventizi, ovvero che prestino servizio presso gli uffici dei conti correnti postali;

c) di operai giornalieri telegrafici e tefonici che abbiano prestato servizio militare presso reparti mobilitati.

Detta sistemazione avrà luogo secondo le disposizioni che, per ciascuna delle indicate categorie, sono stabilite, per il personale avventizio assunto entro il 30 giugno 1919, nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, comprese quelle recate dal presente decreto.

La sistemazione in ruolo è estesa pure — con le stesse norme — agli invalidi di guerra già assunti in servizio in virtù della legge 6 aprile 1922, n. 448.

Art. 36.

Nell'applicazione delle annesse tabelle per il personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi viene effettuato, per i singoli impiegati ed agenti, in base all'anzianità di grado loro attribuita nei quadri attuali, giusta l'art. 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni.

Per i funzionari ai quali, giusta il primo comma del precedente art. 32, nella prima applicazione delle annesse tabelle viene conferito il trattamento economico corrispondente ai titoli di capo sezione e di primo segretario, il collocamento nel relativo quadro di classificazione degli stipendi viene fatto in base alla anzianità utile nel nuovo grado loro attribuito, da determinarsi con le norme dell'articolo 65 dianzi citato.

L'assegno concesso in virtù dell'art. 66 del citato R. decreto è mantenuto nei limiti degli stipendi massimi risultanti dalle tabelle annesse al decreto medesimo e successive modificazioni, e verrà gradatamente ridotto, nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 54 dello stesso decreto.

Quando lo stipendio e l'assegno spettante ai sensi dei precedenti commi, risulti inferiore al totale degli stipendi e degli assegni utili per la pensione attualmente percepiti, la differenza è corrisposta come assegno personale, per il quale valgono le disposizioni del primo comma dell'art. 59 del presente decreto.

Agli smobilitati dopo la guerra 1915-18, che non conseguirono la qualifica di ottimo per gli anni passati sotto le armi, si attribuisce tale qualifica, anche agli effetti previsti dall'art. 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, sempre che, dal foglio di congedo, risulti che abbiano prestato servizio militare con fedeltà ed onore.

Al compimento del trentaduesimo anno di servizio utile per il collocamento nei quadri di classificazione, i segretari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica usufruiscono di un assegno personale di lire cinquecento, valevole ad ogni effetto come stipendio.

Art. 37.

Il personale di cui al quadro I della tabella *C*, allegata alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e al quadro III della tabella *C*, annessa alla legge 29 dicembre 1912, n. 1384, viene assegnato ai quadri speciali I-*A*, I-*B*, I-*C* e I-*D* della tabella *C* del ruolo postale, e ai quadri I-*C* e I-*D* della tabella *C* del ruolo dei servizi elettrici. Per tale assegnazione, da disporsi con decreto ministeriale, sarà, di regola, tenuto conto delle mansioni disimpegnate negli ultimi dodici mesi anteriori al 1° ottobre 1922.

Art. 38.

In luogo delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, e fino a che non siano emanati i regolamenti di cui all'art. 110 del decreto medesimo, si applicano al personale di ogni categoria dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, compreso quello fuori ruolo con diritto a sistemazione in ruolo, le disposizioni del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e di quello sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè tutte le altre disposizioni che regolano, per il personale dipendente dallo Stato, la materia contemplata negli articoli sopra citati.

Per la risoluzione dei reclami di cui all'art. 70 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 67 del presente decreto.

Art. 39.

Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono abrogati.

A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza a favore del personale.

Fermo quanto è disposto dal terzultimo comma dell'art. 36 del presente decreto, la corresponsione mensile di cui all'art. 3, sub 68 *bis*, del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, cessa a decorrere dal 1° aprile 1922.

MINISTERI PER L'AGRICOLTURA
L' INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

Art. 40.

Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente decreto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionari nominati capi sezione amministrativi o di ragioneria, e primi segretari o primi ragionieri in applicazione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2262, prorogato col successivo R. decreto 2 giugno 1920, n. 773.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI ED AGENTI EX-COMBATTENTI.

Art. 41.

Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato, durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o ri-

chiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto — ove possibile — delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra predetta e le decorazioni al valore conseguite.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto verrà considerato servizio in reparti combattenti, quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà, però, tenuto conto del servizio nelle fortezze fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 alla data dell'armistizio.

Art. 42.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni carriera, è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra predetta.

Art. 43.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Qualora, nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed in tal caso sarà valutata per un anno intero.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei

categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

Art. 44.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 43, spetta agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato presso reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbreviazione di due anni, se siano decorati al valore, ovvero mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria, giusta l'articolo 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 45.

I benefici di cui ai precedenti articoli 43 e 44 saranno concessi in base ai documenti che gli interessati esibiranno alle rispettive amministrazioni, le quali avranno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni. Quest'ultima dovrà anche,

se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti suddetti.

Art. 46.

Qualora gli impiegati contemplati nei precedenti articoli 43 e 44 raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli stessi, la rimanente parte verrà computata in occasione dei successivi passaggi di grado o di categoria.

Art. 47.

Gli impiegati ed agenti di cui al precedente art. 43, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno, entro il 30 giugno 1923, chiedere il passaggio a categoria superiore della stessa amministrazione.

Agli effetti del passaggio nella carriera di ragioneria saranno ritenuti equipollenti la licenza di istituto tecnico, la licenza liceale e quella dei regi istituti commerciali.

Gli impiegati ed agenti predetti che, dal consiglio di amministrazione, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria, saranno compresi nella graduatoria da compilarsi con le norme che saranno stabilite con regio decreto, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i miinistri competenti.

Salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi o mutilati di guerra e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, gli impiegati ed agenti compresi nelle graduatorie di cui sopra saranno nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria cui aspirano dopo che abbia avuto applicazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, numero 1080.

Art. 48.

Gli agenti subalterni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di ufficiale, potranno anche se sprovvisti di titolo di studio, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, essere nominati

ai posti vacanti nel primo grado della categoria d'ordine e delle altre categorie a questa equiparate, della propria amministrazione, dopo che siano stati collocati gli impiegati ed agenti considerati nel precedente art. 47.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufciali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè agli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 49.

Dopo i collocamenti del personale di cui ai precedenti articoli 47 e 48, e non oltre i tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle, gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di sottufficiale, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio nel primo grado della categoria d'ordine e delle altre categorie a questa equiparate, dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartengono.

Gli agenti predetti, ove ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, saranno ammessi ad un esame di idoneità, superato il quale potranno essere nominati ai posti vacanti del primo grado suddetto.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufciali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè quelli degli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 50.

Gli insegnanti medî che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 43, e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, conseguano una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi avranno diritto alla dichiarazione di idoneità e alla nomina in ruolo, anche se non siano compresi nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Esaurita la graduatoria dei vincitori, integrata a norma del quart'ultimo comma di detto articolo, si procederà alla nomina di coloro che abbiano conseguito la idoneità per effetto della presente disposi-

zione, secondo l'ordine di merito e con diritto di precedenza sui vincitori di concorsi che fossero contemporaneamente o successivamente banditi, per le stesse materie e per le scuole dello stesso ordine e grado.

Art. 51.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 43 e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, banditi in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, e a quelle dell'art. 2, secondo comma, del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2590, abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno sette decimi, hanno diritto alla nomina in ruolo per le cattedre attualmente vacanti o che si renderanno vacanti successivamente dopo la nomina dei vincitori negli stessi concorsi, e con precedenza sopra i graduati nei concorsi che saranno banditi successivamente.

Art. 52.

Con decreto del Ministro dell'istruzione pubblica verranno stabilite le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 50 e 51.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 53.

Dopo che abbiano avuto collocamento gli impiegati di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, i posti disponibili nel primo grado delle singole carriere entro tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle organiche, potranno essere conferiti:

a) mediante speciali esami di concorso fra impiegati delle categorie inferiori della stessa amministrazione, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categoria cui aspirano;

b) successivamente, e per la sola carriera d'ordine, agli agenti subalterni di ruolo e ad altri impiegati pure di ruolo della stessa amministrazione che, alla data sopraindicata, esercitino, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera predetta, siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e risultino idonei in seguito ad apposito esame, secondo le norme da stabilirsi con decreto ministeriale.

Le norme per gli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno determinate con decreti dei rispettivi ministri, di concerto col ministro del tesoro.

Rimangono salvi i diritti stabiliti dai vigenti ordinamenti a favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati, a servizio dello Stato, nonchè dei mutilati e invalidi di guerra.

Art. 54.

Ferma l'assegnazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto, nessuna nomina o promozione o passaggio di categoria, potrà aver luogo se non dopo che avrà avuto attuazione il disposto dell'articolo 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 55.

Il personale assunto presso le varie amministrazioni dello Stato, con nomina provvisoria, a' termini dell'articolo 68 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sarà confermato definitivamente nel grado ricoperto se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione. Il personale che non otterrà la conferma sarà licenziato; ad esso verrà corrisposta un'indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 56.

Ai soli effetti dell'attuazione del presente decreto, ed ove la equiparazione non risulti altrimenti stabilita, si considerano equiparati i gradi dei diversi ruoli regolati da uniformi tabelle di stipendi.

Art. 57.

Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro - sentita la commissione parlamentare

prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 - saranno rivedute, nell'intento di ridurre la spesa, tutte le disposizioni relative a concessione di indennità, compensi, premi e simili ai personali considerati dal presente decreto.

Art. 58.

I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto ministeriale.

Continuano però ad essere disposti per decreto reale i provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del consiglio dei ministri.

Con foglio d'ordine mensile, firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale, e, in difetto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado e gli aumenti di assegni.

Art. 59.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle di stipendi annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio, ivi compresi gli aumenti ottenuti in dipendenza del R. decreto 7 giuivi compresi gli aumenti ottenuti in dipendenza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed altri assegni valutabili ad ogni effetto come stipendio, sarà conservata la differenza, fino al limite massimo di lire duemila, a titolo di assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio, e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile 1922 al 30 settembre 1922, in dipendenza dei pagamenti effettuati in virtù del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, e successive disposizioni di proroga, rimangono abbuonate.

Art. 60.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Agli impiegati ed agenti che ne siano provvisti, la indennità pre-

detta sarà conservata nella misura attuale, o verrà corrisposta in quella minore che possa spettare per modificazioni della composizione di famiglia, fino a che il loro stipendio non superi le lire 9000 annue.

Agli impiegati ed agenti il cui stipendio non ecceda la somma di lire 9000 annue aumentata della indennità nella misura di cui al comma precedente, sarà conservata la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 61.

A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 62.

Per l'esercizio 1921-22 è data facoltà al governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, alla assegnazione del premio di cointeressenza agli impiegati ed agenti delle varie amministrazioni, compresa quella postale, telegrafica e telefonica.

La spesa relativa dovrà essere contenuta entro l'ammontare complessivo delle economie per le vacanze di posti accertate al 1° luglio 1921 in confronto dei relativi ruoli organici, aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera a) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.

Art. 63.

A decorrere dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore le disposizioni concernenti la concessione di compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione dello Stato.

In luogo dei compensi medesimi potranno, entro il limite dei fondi stanziati annualmente in bilancio, essere conferiti premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli.

Tale conferimento avrà luogo con le norme che saranno stabilite

con R. decreto da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Rimangono ferme per l'amministrazione postale, telegrafica e telefonica le disposizioni dell'art. 103 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e del R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462 (art. 117 *j*), per il personale dei telefoni. La misura del compenso per la detta amministrazione sarà stabilita, con criterio di riduzione della spesa, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare suddetta.

Art. 64.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922. Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle predette, il conguaglio sarà fatto in base al confronto fra gli stipendi medesimi e quelli precedentemente goduti, aumentati dell'assegno temporaneo, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e degli altri assegni eventualmente percepiti valutabili come stipendio, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 59.

Art. 65.

Il personale che, in applicazione delle nuove tabelle numeriche, da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, verrà collocato in grado provvisto di trattamento economico superiore a quello conferitogli in virtù del presente decreto, percepirà il maggiore stipendio a decorrere dal 1° aprile 1922.

Art. 66.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 67

Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, sarà costituita, per decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri, una commissione composta: di un presidente di sezione del consiglio di Stato, presidente; di un consigliere della corte dei conti; di un vice avvocato erariale; di un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e di un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a quello di capo divisione.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 68.

Il governo del Re, sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, provvederà, entro il 31 dicembre 1922, alla revisione e, ove occorra, alla abrogazione delle norme che autorizzano i collocamenti fuori ruolo.

Art. 69

Il governo del Re provvederà a rivedere le norme di carriera vigenti per i personali dei ruoli speciali e tecnici indicati nelle tabelle annesse, per coordinarle, in quanto possibile, con quelle contenute nel presente decreto.

Il governo del Re provvederà anche ad emanare ogni altra disposizione che risulti necessaria per l'attuazione delle norme e delle tabelle di cui al presente decreto.

Art. 70.

Al personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi che abbia cessato o che cesserà dall'impiego prima che siano emanate norme speciali per il trattamento di riposo previsto nel secondo com-

ma dell'articolo 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, si applicano le disposizioni che regolano le pensioni e le indennità spettanti agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Per le famiglie del personale sopraindicato valgono le norme che regolano le pensioni e le indennità spettanti alle famiglie degli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Art. 71.

Le disposizioni generali, transitorie e varie del presente decreto si applicano all'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, in quanto non sia diversamente stabilito dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli dal 32 al 39.

Rimangono in vigore le disposizioni concernenti le altre amministrazioni dello Stato che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER — AMENDOLA — TADDEI — ALESSIO — BERTONE — PARATORE — SOLERI — DE VITO — ANILE — RICCIO — BERTINI — TEOFILO ROSSI — DELLO SBARBA — FULCI — LUCIANI.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

Allegato **A.**

Tabelle degli stipendi del personale delle Amministrazioni centrali appartenente alle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e subalterna.

Tabella n. 1.

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Direttori generali.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) . . . . . L. 18500

Tabella n. 2.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Direttori capi di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) . . . . . L. 18500

Tabella n. 3.

Personale d'ordine.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 5300
Id.	8°	id.	» 5800
Id.	12°	id.	» 6200
Id.	16°	id.	» 6600
Id.	20°	id.	» 7000
Id.	24°	id.	» 7400
Id.	28°	id.	» 7800

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7800
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10100
Id.	20°	id.	» 10800
Id.	24°	id.	» 11500

Tabella n. 4.

Personale subalterno.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	20°	id	» 5500

Commessi ed uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 5600
Id.	8°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6400
Id.	16°	id.	» 6800
Id.	20°	id.	» 7200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

Allegato **B.**

Tabelle degli stipendi del personale appartenente ai ruoli speciali e tecnici delle Amministrazioni centrali ed ai ruoli provinciali.

MINISTERO DEL TESORO.

Tabella n. 5.

Personale con cariche speciali.

Ispettore tecnico centrale.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11300
Id.	8°	id.	» 12100
Id	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13500

Agenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5300
Id.	8°	id.	» 5600
Id.	12°	id.	» 6000
Id.	16°	id.	» 6400
Id.	20°	id.	» 6800
Id.	24°	id.	» 7200
Id.	28°	id.	» 7600

Tabella n. 6.

INTENDENZE DI FINANZA

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori provinciali di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori superiori di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale degli ufficiali di ragioneria.

Ufficiali di ragioneria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Primi ufficiali di ragioneria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 7.

DELEGAZIONI DEL TESORO.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori provinciali del tesoro.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Tesoriere centrale — Agente contabile dei titoli di Debito pubblico — Controllore capo della Tesoreria centrale.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale degli ufficiali di delegazione.

Ufficiali di delegazione.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Primi ufficiali di delegazione.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 8.

Personale dell'Officina carte valori.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Vice-direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 13000
Id.	8°	id.	» 14000
Id.	13°	id.	» 15000

Incisore capo.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Capi tecnici e incisori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Tabella n. 9.

Personale della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Vice-direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 13000
Id.	8°	id.	» 14000
Id.	13°	id.	» 15000

Incisore capo.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Chimico.

Stipendio iniziale L. 11000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11900
Id.	8°	id.	» 12800
Id.	13°	id.	» 13700

Capi tecnici e incisori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Visitatori.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5600
Id.	8°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6400
Id.	16°	id.	» 6800
Id.	20°	id.	» 7200
Id.	24°	id.	» 7600
Id.	28°	id.	» 8000

Direttore della scuola dell'arte della medaglia.

Stipendio iniziale L. 9560.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
Id.	8°	id.	» 11100
Id.	12°	id.	» 11900
Id.	16°	id.	» 12600
Id.	20°	id.	» 13200

Tabella n. 10.

RR. AVVOCATURE ERARIALI.

Scrivane.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4500
Id.	8°	id.	» 4800
Id.	12°	id.	» 5100
Id.	16°	id.	» 5400
Id.	20°	id.	» 5700
Id.	24°	id.	» 6000

Tabella n. 11.

CORTE DEI CONTI

Carriera di concetto.

Segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i segretari delle Amministrazioni centrali.

Primi segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i primi segretari delle Amministrazioni centrali.

Capi sezione.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i capi sezione delle Amministrazioni centrali.

Carriera di revisione e d'ordine.

Ufficiali di revisione ed applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Revisori principali ed archivisti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 12.

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direttore di archivio.

Stipendio unico L. 12500.

Vice-direttore d'archivio.

Stipendio unico L. 11500.

N. B. — Gli archivisti, i commessi ed uscieri capi avranno il trattamento del corrispondente grado di cui alle tabelle numeri 3 e 4.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Tabella n. 13.

INTENDENZE DI FINANZA

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Intendenti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Intendenti ed ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Agli intendenti di finanza è inoltre assegnata la indennità di carica stabilita dal R. decreto 4 maggio 1920, n. 564.

Tabella n. 14.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6900
Id.	8°	id.	»	7800
Id.	12°	id.	»	8600
Id.	16°	id.	»	9400
Id.	20°	id.	»	10100
Id.	24°	id.	»	10800
Id.	28°	id	»	11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10800
Id.	8°	id.	»	11600
Id.	12°	id.	»	12300
Id.	16°	id.	»	13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	12900
Id.	8°	id.	»	13800
Id.	13°	id.	»	14700

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6900
Id.	10°	id.	»	7800
Id.	15°	id.	»	8600
Id.	19°	id.	»	9400
Id.	23°	id.	»	10100
Id.	27°	id.	»	10800
Id.	32°	id.	»	11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Carriera di verificazione, magazzino e d'ordine.

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5300
Id.	8°	id.	» 5800
Id.	12°	id.	» 6300
Id.	16°	id.	» 6800
Id.	20°	id.	» 7300
Id.	23°	id.	» 7300
Id.	26°	id.	» 8200

Commissari.

Stipendio iniziale L. 8600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 9400
Id.	8°	id.	» 10100
Id.	12°	id.	» 10800
Id.	16°	id.	» 11500

Tabella n. 15.

PERSONALE DEL REGISTRO E DEL BOLLO

Personale degli ispettori.

Ispettori provinciali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ispettori provinciali capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettore superiore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale dei ricevitori.

Ricevitori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Ricevitori principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12200
Id.	16°	id.	» 13000

Ricevitori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ricevitori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale sussidiario degli Uffici del registro.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Aiuto ricevitori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale delle ipoteche.

Conservatori.

Conservatori di 2ª categoria.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10400
Id.	8°	id.	» 11300
Id.	12°	id.	» 12200
Id.	16°	id.	» 13000
Id.	20°	id.	» 13800

Conservatori di 1ª categoria.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Aiuto-conservatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale dei bollatori ed indicatori del registro.

Bollatori ed indicatori.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 4900
Id.	6°	id.	» 5300
Id.	10°	id.	» 5800
Id.	14°	id.	» 6300
Id.	18°	id.	» 6800
Id.	22°	id.	» 7200

Tabella n. 16.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Agenti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi agenti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id	16°	id.	» 13000

Agenti superiori e ispettori provinciali.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori superiori e agenti superiori capi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Tabella n. 17.

PERSONALE DELLE DOGANE.

Personale superiore delle dogane e imposte indirette.

Ispettori superiori tecnici e direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane
Ispettori superiori amministrativi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale di 1ª Categoria.

Sottoispettori e contabili.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Ispettori e contabili principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori - Ispettori capi - Contabili capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale di 2ª categoria.

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6000
Id.	8°	id.	» 6600
Id.	12°	id.	» 7300
Id.	16°	id.	» 8000
Id.	20°	id.	» 8700
Id.	24°	id.	» 9400
Id.	28°	id.	» 10100
Id.	32°	id.	» 10800

Primi ufficiali.

Stipendio iniziale L. 9500.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
Id.	8°	id.	» 11000
Id.	12°	id.	» 11700
Id.	16°	id.	» 12400

Commissari.

Stipendio iniziale L. 11000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11800
Id.	8°	id.	» 12600
Id.	13°	id.	» 13400

Personale subalterno.

Commessi.

Stipendio iniziale L. 4200.			
Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 4600
Id.	6°	id.	» 5000
Id.	9°	id.	» 5400
Id.	12°	id.	» 5900
Id.	15°	id.	» 6400
Id.	18°	id.	» 6900
Id.	22°	id.	» 7400

Visitatrici.

Stipendio iniziale L. 2800.			
Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 3200

Personale del dazio consumo.

Ufficiali e contabili.

Stipendi come alla tabella degli ufficiali di dogana.

Primi ufficiali e primi contabili.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana.

Ispettori principali, ispettori e contabili capi.

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Commessi.

Stipendi come alla tabella dei commessi di dogana.

Visitatrici.

Stipendi come alla tabella delle visitatrici delle dogane.

Personale dei laboratori chimici.

Chimici.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 8300
Id.	6°	id.	» 9100
Id.	10°	id.	» 9900
Id.	14°	id.	» 10700
Id.	18°	id.	» 11500
Id.	22°	id.	» 12300
Id.	25°	id.	» 13000
Id.	28°	id.	» 13800

Chimici capi di laboratorio e chimici principali.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Vice-direttore.

Stipendio unico L. 17000.

Direttore.

Stipendio unico L. 18000.

Operai.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 5000
Id.	6°	id.	» 5500
Id.	9°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6600
Id.	16°	id.	» 7200
Id.	20°	id.	» 7800

PERSONALE DELLE IMPOSTE DI PRODUZIONE.

Personale tecnico.

Ufficiali tecnici.

Stipendi come alla tabella degli ufficiali di dogana.

Primi ufficiali tecnici.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana.

Ispettori e commissari tecnici.

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Personale elettrotecnico.

Elettrotecnici.

Stipendio iniziale L. 5700.

Stipendio al compimento del	2°	anno di grado	L. 6000
Id.	6°	id.	» 6600
Id.	10°	id.	» 7300
Id.	14°	id.	» 8000
Id.	18°	id.	» 8700
Id.	22°	id.	» 9400
Id.	26°	id.	» 10100
Id.	30°	id.	» 10800

Elettrotecnici principali.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana.

Ispettori e commissari elettrotecnici.

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Tabella n. 18.

PERSONALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Personale tecnico di 1ª categoria.

Direttori tecnici aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400
Id.	10°	id.	» 10200
Id.	14°	id.	» 11000
Id.	18°	id.	» 11700
Id.	22°	id.	» 12400

Direttori tecnici.

Stipendio iniziale L. 11000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11800
Id.	8°	id.	» 12600
Id.	12°	id.	» 13300
Id.	16°	id.	» 14000
Id.	20°	id.	» 14700

Direttori superiori e ispettori superiori tecnici.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Direttori capi di ufficio tecnico-centrale.

Stipendio iniziale L. 16000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 17000

Personale tecnico di 2ª categoria.

Applicati tecnici.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6300
Id.	8°	id.	» 6600
Id.	12°	id.	» 7300
Id.	16°	id.	» 8000
Id.	20°	id.	» 8700

Capi di reparto tecnico e capi di officina meccanica.

Stipendio iniziale L. 8000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8700
Id.	8°	id.	» 9400
Id.	12°	id.	» 10100
Id.	16°	id.	» 10800

Capi meccanici e capi tecnici aggiunti.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
Id.	8°	id.	» 11000
Id.	12°	id.	» 11700
Id.	16°	id.	» 12400

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11500
Id.	8°	id.	» 12200
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id	» 13400

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Direttori amministrativi aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori amministrativi.

Stipendio iniziale L. 11300.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12200
Id.	8°	id.	» 13100
Id.	12°	id.	» 13900
Id.	17°	id.	» 14700

Ispettori centrali e ispettori compartimentali

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale contabile.

Ufficiali alle scritture.

Stipendi come alla tabella degli applicati tecnici.

Ufficiali di amministrazione.

Stipendi come alla tabella dei capi di reparti tecnici e capi di officina meccanica.

Personale di scrittura e d'ordine.

Applicati alle scritture.

Stipendi come alla tabella degli applicati tecnici.

Personale dei servizi ausiliari.

Maestre alle lavorazioni.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
Id.	8°	id.	»	5800
Id.	12°	id.	»	6300
Id.	16°	id.	»	6800
Id.	20°	id.	»	7200

Commessi.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5600
Id.	8°	id.	»	6000
Id.	12°	id.	»	6400
Id.	16°	id.	»	6800
Id.	20°	id.	»	7200

Agenti di controllo.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6400
Id.	8°	id.	»	7000
Id.	12°	id.	»	7600
Id.	16°	id.	»	8200

Tabella n. 19.

PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

Personale di 1ª categoria.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L.	8600
Id.	6°	id.	»	9400
Id.	10°	id.	»	10200
Id.	14°	id.	»	11000
Id.	18°	id.	»	11700
Id.	22°	id.	»	12400

Ingegneri principali.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12000
Id.	8°	id.	» 12900
Id.	12°	id.	» 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id	12°	id.	» 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	8°	id.	» 17000

Personale di 2ª categoria.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Personale di 3ª categoria.

Aiutanti, disegnatori e computisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 5600
Id.	9°	id.	» 6100
Id.	13°	id.	» 6300
Id.	17°	id.	» 7100
Id.	21°	id.	» 7600
Id.	25°	id.	» 8100
Id	29°	id.	» 8600

Aiutanti, disegnatori e computisti principali.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 9000
Id.	8°	id.	» 9800
Id.	13°	id.	» 10700
Id.	18°	id.	» 11600

Tabella n. 20.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE.

Personale dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Custodi.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	21°	id.	» 5600

Assistenti idraulici.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5800
Id.	8°	id.	» 6300
Id.	12°	id.	» 6800
Id.	16°	id.	» 7200

Personale di custodia dei tratturi.

Guardie.

Stipendio iniziale L. 3600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4000
Id.	8°	id.	» 4400
Id.	12°	id.	» 4700
Id.	16°	id.	» 5000

Brigadiere.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5000
Id.	9°	id.	» 5500

Maresciallo.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 5800

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E PER GLI AFFARI DI CULTO.

Tabella n. 21.

Personale dell'Ufficio traduzioni del Ministero.

Traduttori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 6900
Id.	6°	id.	» 7800
Id.	9°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10300
Id.	20°	id.	» 11200
Id.	24°	id.	» 12100
Id.	28°	id.	» 13000
Id.	32°	id.	» 13900
Id.	35°	id.	» 14700

Direttore capo dell'Ufficio traduzioni.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Economo-cassiere.

Stipendi come alla tabella n. 2 per il grado di primo ragioniere delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 22.

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Cancellieri e segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	31°	id.	» 11500
Id.	35°	id.	» 12200

Cancellieri capi e segretari capi.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 11700
Id.	8°	id.	» 12500
Id.	12°	id.	» 13300
Id.	16°	id.	» 14000
Id.	20°	id.	» 14700

Cancellieri e segretari di cassazione (a).

Sipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	13°	id.	» 16000

(a) Al cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma è concessa l'abbreviazione di quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Tabella n. 23.

Personale degli uscieri giudiziari.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Uscieri capi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi e uscieri capi delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Tabella n. 24.

Personale del ruolo diplomatico.

Addetto di Legazione.

Servizio gratuito per un periodo di due anni

Terzo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 8000
Id.	6°	id.	» 8800
Id.	10°	id.	» 9600

Secondo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 8600.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 9400
Id.	6°	id.	» 10200
Id.	10°	id.	» 11000

Primo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimeno del	4°	anno di grado	L. 12100
Id.	8°	id.	» 13000
Id.	12°	id.	» 13900
Id.	16°	id.	» 14700

Consigliere di Legazione.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000
Id.	16°	id.	» 17000

Inviati straordinari e ministri plenipotenziari.

Di seconda classe. — Stipendio unico L. 18500.
Di prima classe. — Stipendio unico L. 24000.

Tabella n. 25.

Personale del ruolo consolare.

Addetto consolare.

Servizio gratuito per un periodo di due anni.

Vice consoli.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8000
Id.	6°	id.	» 8700
Id.	9°	id.	» 9400
Id.	13°	id.	» 10100
Id.	17°	id.	» 10800
Id.	22°	id.	» 11500

Consoli.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12100
Id.	8°	id.	» 13000
Id.	12°	id.	» 13900
Id.	16°	id.	» 14700

Consoli generali.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	2°	anno di grado	L. 15000
Id.	4°	id.	» 16000
Id.	6°	id.	» 17000
Id.	8°	id.	» 17800
Id.	9°	id.	» 18500

Tabella n. 26.

Personale con cariche speciali.

Direttore dell'archivio storico.

Stipendio da L. 14000 a L. 17000, come alla tabella n. 1 per i direttori capi divisione delle Amministrazioni centrali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12100
Id.	8°	id.	» 13000
Id.	12°	id.	» 14000
Id.	16°	id.	» 15000
Id.	20°	id.	» 16000

Direttore della tipografia.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
Id.	8°	id.	» 11100
Id.	13°	id.	» 11900
Id.	18°	id.	» 12600

Tabella n. 27.

Ruolo degli interpreti.

Volontari interpreti.

Periodo di due anni senza stipendio.

Interpreti.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8000
Id.	6°	id.	» 8800
Id.	9°	id.	» 9600
Id.	12°	id.	» 10400
Id.	15°	id.	» 11300
Id.	18°	id.	» 12200
Id.	21°	id.	» 13100
Id.	24°	id.	» 14000
Id.	27°	id.	» 15000
Id.	31°	id.	» 16000
Id.	35°	id.	» 17000

Tabella n. 28.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Carriera amministrativa.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori coloniali.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Direttori generali.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) . . . . . L. 18500

N. B. — Ai governatori spetta l'assegno annuo di L. 24000.

Tabella n. 29.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ragioneri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id	» 17000

Tabella n. 30.

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11300
Id.	8°	id.	» 12100
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13500

Capo ufficio telegrafico e cifra.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Capo cartografo.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12100
Id.	8°	id.	» 12900
Id.	12°	id.	» 13700
Id.	16°	id.	» 14500

Personale femminile addetto ai lavori di copia.

Dattilografe.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Direttrice.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 31.

Personale degli aiutanti ed ufficiali coloniali.

Aiutanti coloniali.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5700
Id.	8°	id.	» 6200
Id.	12°	id.	» 6600
Id.	16°	id.	» 7000
Id.	20°	id.	» 7400
Id.	24°	id.	» 7800
Id.	28°	id.	» 8200

Ufficiali coloniali.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8600
Id.	8°	id.	» 9400
Id.	12°	id.	» 10200
Id.	16°	id.	» 11000
Id.	20°	id.	» 11800
Id.	24°	id.	» 12500

Ruolo transitorio.

Ufficiali coloniali di 1ª categoria.

Stipendi come alla tabella n. 28 per il grado di consigliere.

Ufficiali coloniali di 2ª categoria.

Stipendi come per gli ufficiali coloniali.

Tabella n. 32.

Ruolo degli interpreti.

Interpreti di 1ª categoria.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8000
Id.	6°	id.	» 8800
Id.	9°	id.	» 9600
Id.	12°	id.	» 10400
Id.	15°	id.	» 11300
Id.	18°	id.	» 12200
Id.	22°	id.	» 13000
Id.	26°	id.	» 13800

Direttori capi del servizio traduzione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Interpreti di 2ª categoria.

Traduttori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10300
Id.	27°	id.	» 11200
Id.	31°	id.	» 12100
Id.	35°	id.	» 13000

Traduttori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Interpreti di 3ª categoria.

Interpreti orali aggiunti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Interpreti orali.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Tabella n. 33.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI E CORPI SCIENTIFICI E LETTERARI.

Accademia della Crusca di Firenze.

Accademici residenti - provvisione annua L. 2000.

Accademici residenti compilatori - soprassoldo iniziale L. 10500.

4 aumenti in corrispondenza ai volumi che si pubblicano:
3 di L. 1000, 1 di L. 1200.

Soprassoldo massimo (per l'accademico compilatore che abbia collaborato a 4 o più volumi del vocabolario) L. 14700.

Accademico segretario: soprassoldo L. 3200.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6300
Id.	8°	id.	»	6800
Id.	12°	id.	»	7300
Id.	17°	id.	»	7900
Id.	22°	id.	»	8600

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali

Personale di segreteria e di servizio del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Scrivano.

Stipendio iniziale L. 4400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	4800
Id.	8°	id.	»	5200
Id.	12°	id.	»	5600
Id.	16°	id.	»	6000
Id.	20°	id.	»	6400
Id.	24°	id.	»	6800

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
Id.	8°	id.	»	5800
Id.	12°	id.	»	6200
Id.	16°	id.	»	6600
Id.	20°	id.	»	7000
Id.	24°	id.	»	7400
Id.	28°	id.	»	7800

Uscieri

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di segreteria e di servizio del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

Scrivano.

Stipendi come per lo scrivano del R. Istituto lombardo di scienze e lettere.

Conservatore.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di servizio della R. Accademia delle scienze di Torino.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 34.

Personale delle biblioteche.

Personale di 1ª categoria.

Bibliotecari.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400
Id.	10°	id.	» 10200
Id.	14°	id.	» 11100
Id.	18°	id.	» 12000
Id.	21°	id.	» 12500
Id.	24°	id.	» 13000

Bibliotecari direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 13000
Id.	8°	id.	» 14000
Id.	12°	id.	» 15000
Id.	17°	id.	» 16000
Id.	22°	id.	» 17000

Personale di 2ª categoria.

Ragionieri economi.

Stipendio iniziale L. 6900.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Personale di 3ª categoria.

Assistenti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Coadiutori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale di 4ª categoria.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Custodi capi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi ed uscieri capi delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 35.

PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Provveditori.

Stipendio iniziale L. 14000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.			
Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id	16°	id.	» 13000

Tabella n. 36.

PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Direttori didattici effettivi.

Stipendio iniziale L. 6800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7700
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10100
Id.	20°	id.	» 10800
Id.	24°	id.	» 11500

Ispettori scolastici.

Stipendio iniziale L. 8000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8900
Id.	8°	id.	» 9800
Id.	12°	id.	» 10600
Id.	16°	id.	» 11400
Id.	20°	id.	» 12200
Id.	24°	id.	» 13000

Ispettore scolastico provinciale.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori centrali.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Tabella n. 37.

PERSONALE DEI REGI ISTITUTI PEI SORDOMUTI

Regio Istituto per i sordomuti di Roma.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	8000
Id.	10°	id.	»	8800
Id.	15°	id.	»	9600
Id.	20°	id.	»	10300
Id.	25°	id.	»	11000

Direttrice di sezione.

Stipendio iniziale L. 6200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7000
Id.	8°	id.	»	7800
Id.	13°	id.	»	8500
Id.	18°	id.	»	9100
Id.	23°	id.	»	9700

Insegnanti.

Segretario economo.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6800
Id.	8°	id.	»	7600
Id.	13°	id.	»	8300
Id.	18°	id.	»	8900
Id.	23°	id.	»	9500

Ragioniere contabile.

Stipendio iniziale L. 5600.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6200
Id.	10°	id.	»	6800
Id.	15°	id.	»	7400
Id.	20°	id.	»	8000
Id.	25°	id.	»	8600

Catechista	Stipendio unico	L.	3200
Maestro di disegno e calligrafia	id.	»	4000
Maestri di mestiere	id.	»	3500
Maestra di lavori di cucito in bianco	id.	»	3500
Maestra sarta	id.	»	3300
Maestro di ginnastica	id.	»	3300

Regio Istituto dei sordomuti in Milano.

Rettore.

Stipendio iniziale L. 8800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	9600
Id.	10°	id.	»	10400
Id.	14°	id.	»	11100
Id.	18°	id.	»	11800
Id.	22°	id.	»	12400

Insegnanti.

Economo contabile.

Stipendi come alla tabella degli insegnanti e del segretario-economo del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	5300
Id.	10°	id.	»	5800
Id.	15°	id.	»	6300
Id.	20°	id.	»	6800
Id.	25°	id.	»	7300
Catechista		Stipendio unico	L.	4600
Maestro di disegno e plastica		id.	»	4300
Maestro di ginnastica		id.	»	3400
Maestro di calligrafia		id.	»	3300
Maestro di intaglio		id.	»	3300

Regio Istituto dei sordomuti di Palermo.

Direttore.

Stipendi come alla tabella del direttore del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Insegnanti.

Stipendi come alla tabella degli insegnanti del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Segretario contabile.

Stipendi come alla tabella del ragioniere contabile del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Vice-segretario economo.

Stipendio iniziale L. 4200.				
Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	4700
Id.	10°	id.	»	5200
Id.	15°	id.	»	5700
Id.	20°	id.	»	6200
Insegnante di disegno e plastica		Stipendio unico	L.	4000
Insegnante di ginnastica		id.	»	3300
Capi d'arte		id.	»	3200
Maestra sarta e modista		id.	»	3000
Maestra di stireria		id.	»	2900

Tabella n. 38

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA.

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6900
Id.	8°	id.	»	7800
Id.	12°	id.	»	8600
Id.	16°	id.	»	9400
Id.	20°	id.	»	10100
Id.	24°	id.	»	10800
Id.	28°	id.	»	11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10800
Id.	8°	id.	»	11600
Id.	12°	id.	»	12300
Id.	16°	id.	»	13000

Direttori di segreteria.

Stipendio iniziale L. 12000.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	12900
Id.	8°	id.	»	13800
Id.	13°	id.	»	14700

Personale di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Tabella n. 39.

PERSONALE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E DEGLI SCAVI DI ANTICHITA'.

Personale tecnico.

Ispettori.

Architetti.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400
Id.	10°	id.	» 10200
Id.	14°	id.	» 11100
Id.	18°	id.	» 12000
Id.	21°	id.	» 12500
Id.	24°	id.	» 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 13000
Id.	8°	id.	» 14000
Id.	12°	id.	» 15000
Id.	17°	id.	» 16000

Disegnatori.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6800
Id.	10°	id.	» 7600
Id.	15°	id.	» 8400
Id.	19°	id.	» 9200
Id.	23°	id.	» 10000
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11600

Restauratori.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 5500
Id.	10°	id.	» 6200
Id.	14°	id.	» 6900
Id.	18°	id.	» 7600
Id.	22°	id.	» 8300
Id.	26°	id.	» 9000
Id.	30°	id.	» 9700
Id.	34°	id.	» 10400

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id	16°	id.	» 13000

Personale di custodia.

Custodi e custodi giardinieri.

Stipendio iniziale L. 4200

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4600
Id.	8°	id.	» 5000
Id.	12°	id.	» 5400
Id.	16°	id.	» 5800
Id.	20°	id.	» 6200

Primi custodi e primi custodi giardinieri.

Stipendio iniziale L. 5700.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6100
Id.	8°	id.	» 6500
Id.	12°	id.	» 6900
Id.	16°	id.	» 7300
Id.	20°	id.	» 7700

Tabella n. 40.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI, MUSICA ED ARTE DRAMMATICA.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori di segreteria.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Custodi.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4400
Id.	8°	id.	» 4800
Id.	12°	id.	» 5200
Id.	16°	id.	» 5600
Id.	20°	id.	» 6000
Id.	24°	id.	» 6400
Id.	28°	id.	» 6800

Tabella n. 41.

PERSONALE TECNICO DELLA R. CALCOGRAFIA DI ROMA E DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE IN FIRENZE E GABINETTO FOTOGRAFICO NAZIONALE DI ROMA.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	10900
Id.	10°	id.	»	11800
Id.	15°	id.	»	12700
Id.	20°	id.	»	13500
Id.	25°	id.	»	14300

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6600
Id.	8°	id.	»	7200
Id.	12°	id.	»	7800
Id.	16°	id.	»	8400
Id.	20°	id.	»	9000

Sotto capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6100
Id.	10°	id.	»	6700
Id.	15°	id.	»	7300
Id.	20°	id.	»	7900
Id.	25°	id.	»	8500

Operatore.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	5400
Id.	10°	id.	»	6000
Id.	15°	id.	»	6600
Id.	20°	id.	»	7200
Id.	25°	id.	»	7800

Tabella n. 42.

RUOLI TRANSITORI SPECIALI
PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA REAL CASA.

Segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i segretari delle Amministrazioni centrali.

Primi segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i primi segretari delle Amministrazioni centrali.

Capi sezione.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i capi sezione delle Amministrazioni centrali.

Direttori provinciali.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Cassiere.

Stipendio inizale L. 8600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 9500
Id.	8°	id.	» 10400
Id.	13°	id.	» 11300
Id.	18°	id.	» 12200
Id.	23°	id.	» 13000

Agenti agronomi.

Stipendio iniziale L. 8000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8800
Id.	8°	id.	» 9600
Id.	12°	id.	» 10400
Id.	16°	id.	» 11200
Id.	20°	id.	» 12100
Id.	24°	id.	» 13000

Vice-agenti agronomi.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6700
Id.	8°	id.	» 7400
Id.	12°	id.	» 8100
Id.	16°	id.	» 8800
Id.	20°	id.	» 9400
Id.	24°	id.	» 10000

Sorveglianti.

(Ex-conservatori di palazzo — ex-consegnatari di locali — ex-capo custode — ex-consegnatario di biancheria — ex-assistenti agrari).

Stipendio iniziale L. 5500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6000
Id.	8°	id.	»	6500
Id.	12°	id.	»	7000
Id.	16°	id.	»	7500
Id.	20°	id.	»	8000
Id.	25°	id.	»	8600

Agenti di custodia.

(Ex-guardaportoni — ex-gondolieri — ex-serventi — ex-artiere armaiolo — ex-artieri — ex-custodi delle Reali scuderie — ex-custodi di maneggio — ex-cocchiere di pariglia — ex-capi posto — ex-vaccaio — ex-cocchiere d'agenzia — ex-vigilanti alle reggie — ex-guardacancelli — ex-cacciatori guardie — ex-inservienti di sacrestia).

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	4300
Id.	8°	id.	»	4600
Id.	12°	id.	»	4900
Id.	16°	id.	»	5200
Id.	20°	id.	»	5600
Id.	24°	id.	»	6000

Tabella n. 43.

PERSONALE DEI RR. ISTITUTI DI MAGISTERO FEMMINILE.

Segretari computisti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6100
Id.	10°	id.	»	6800
Id.	15°	id.	»	7500
Id.	20°	id.	»	8200
Id.	25°	id.	»	8900

Direttrice disciplinare.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	7600
Id.	10°	id.	»	8200
Id.	15°	id.	»	8900

Bidelli.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli usceri delle amministrazioni centrali.

Tabella n. 44.

PERSONALE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.

Segretario economo.
(oltre il vitto e l'alloggio).

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	5400
Id.	10°	id.	»	6000
Id.	15°	id.	»	6600

Assistenti distributori per la biblioteca.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
Id.	8°	id.	»	5800
Id.	12°	id.	»	6200
Id.	16°	id.	»	6600
Id.	20°	id.	»	7000
Id.	24°	id.	»	7400
Id.	28°	id.	»	7800

Tabella n. 45.

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 9000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	9700
Id.	8°	id.	»	10400
Id.	12°	id.	»	11100
Id.	16°	id.	»	11700
Id.	20°	id.	»	12300
Id.	24°	id.	»	12900
Id.	28°	id.	»	13500

Aiuto.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7600
Id.	8°	id.	»	8100
Id.	12°	id.	»	8600
Id.	16°	id.	»	9100
Id.	20°	id.	»	9600

Assistente.

Stipendio iniziale L. 6400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7000
Id.	8°	id.	»	7500
Id.	12°	id.	»	8000
Id.	16°	id.	»	8500
Id.	20°	id.	»	9000

Disegnatore.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6000
Id.	8°	id.	»	6500
Id.	12°	id.	»	7000
Id.	16°	id.	»	7500
Id.	20°	id.	»	8000

Elettricista
(posto transitorio).

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
Id.	8°	id.	»	5800
Id	12°	id.	»	6300
Id.	16°	id.	»	6800
Id.	20°	id.	»	7300

Sorvegliante.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	4700
Id.	8°	id.	»	5200
Id.	12°	id.	»	5700
Id.	16°	id.	»	6200
Id.	20°	id.	»	6700

Tabella n. 46.

PERSONALE DI SEGRETERIA, D'ORDINE E SUBALTERNO DEI REGI LICEI, GINNASI, DELLE SCUOLE NORMALI, DEGLI ISTITUTI DI MAGISTERO PER L'EDUCAZIONE FISICA E DEI CORSI MAGISTRALI, DEGLI ISTITUTI TECNICI E DELLE SCUOLE TECNICHE.

Segretari.

Assistenti presso gli Istituti tecnici.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5400
Id.	8°	id.	»	6000
Id.	12°	id.	»	6600
Id.	16°	id.	»	7100
Id.	20°	id.	»	7600
Id.	24°	id.	»	8100
Id.	28°	id.	»	8600

Macchinisti.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5200
Id.	8°	id.	»	5600
Id.	12°	id.	»	6000
Id.	16°	id.	»	6400
Id.	20°	id.	»	6800

Aiuto bidelli.

Stipendio iniziale L. 3600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	3800
Id.	8°	id.	»	4100
Id.	12°	id.	»	4400
Id.	16°	id.	»	4700
Id.	20°	id.	»	5000

Bidelli.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale d'ordine e di servizio degli ispettorati delle Scuole medie e normali.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Tabella n. 47.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Carriera amministrativa.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Vice prefetto.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 16000
Id. 9° id. . . . . » 17000

Prefetto.

Stipendio unico L. 19500.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado . . . . . L. 6900
Id. 10° id. . . . . » 7800
Id. 15° id. . . . . » 8600
Id. 19° id. . . . . » 9400
Id. 23° id. . . . . » 10100
Id. 27° id. . . . . » 10800
Id. 32° id. . . . . » 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 10800
Id. 8° id. . . . . » 11600
Id. 12° id. . . . . » 12300
Id. 16° id. . . . . » 13000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 12900
Id. 8° id. . . . . » 13800
Id. 13° id. . . . . » 14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 15000
Id. 8° id. . . . . » 16000
Id. 13° id. . . . . » 17000

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 16000
Id. 9° id. . . . . » 17000

Tabella n. 48.

Personale di segreteria del Consiglio di Stato.

Sottosegretari.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6200
Id.	8°	id.	» 7000
Id.	12°	id.	» 7800
Id.	16°	id.	» 8600
Id.	20°	id.	» 9400
Id.	24°	id.	» 10100
Id.	28°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Segretari di sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Tabella n. 49.

Personale dell'Amministrazione della « Gazzetta ufficiale ».

Amministratore.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id	» 11600
Id.	12°	id.	» 12500
Id.	16°	id.	» 13400

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Gerente.

Stipendio fisso L. 2000.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Redattore capo.

Stipendio come alla tabella dell'Amministratore della « Gazzetta ufficiale ».

Redattori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8600
Id.	8°	id.	» 9400
Id.	12°	id.	» 10200
Id.	16°	id.	» 11000
Id.	20°	id.	» 11800
Id.	24°	id.	» 12500

Tabella n. 50.

Personale dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

Vice-direttore.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 11700
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 12900
Id.	20°	id.	» 13500

Direttore.

Stipendio iniziale L. 11600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12400
Id.	8°	id.	» 13200
Id.	12°	id.	» 14000
Id.	16°	id.	» 14700

Tabella n. 51.

Personale della Consulta araldica.

Ufficiale d'ordine calligrafo.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 5300
Id.	8°		id.	» 5800
Id.	12°		id.	» 6400
Id.	16°		id.	» 7000
Id.	20°		id.	» 7700
Id.	24°		id.	» 8400
Id.	28°		id.	» 9200
Id.	32°		id.	» 10000

Tabella n. 52.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Uffici.

Medici provinciali aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	2°	anno	di grado	L. 8100
Id.	4°		id.	» 9000
Id.	8°		id.	» 9900
Id.	12°		id.	» 10800
Id.	16°		id.	» 11700
Id.	20°		id.	» 12500
Id.	24°		id.	» 13200
Id.	28°		id.	» 13800

Medici provinciali.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 12900
Id.	8°		id.	» 13800
Id.	12°		id.	» 14700
Id.	16°		id.	» 15500
Id.	20°		id.	» 16300
Id.	24°		id.	» 17000

Veterinari di confine e di porto.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8100
Id.	6°	id.	» 9000
Id.	10°	id.	» 9900
Id.	14°	id.	» 10800
Id.	18°	id.	» 11700
Id.	22°	id.	» 12500
Id.	25°	id.	» 13200
Id.	28°	id.	» 13800

Veterinari provinciali.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Ispettore superiore farmacista.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Segretario (agrario).

Disegnatore del Consiglio superiore di sanità.

Stipendi come alla tabella dei veterinari di confine e di porto.

Capo servizio agrario.

Segretario ingegnere.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Capo garage.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7800
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 11000
Id.	20°	id.	» 10800
Id.	24°	id.	» 11500

Guardie di sanità.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5300
Id.	8°	id.	» 5800
Id.	12°	id.	» 6300
Id.	16°	id.	» 6800

Capi guardia.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 6600
Id.	8°	id.	» 7200
Id.	12°	id.	» 7700
Id.	16°	id.	» 8200

Laboratori.

Laboratorio di micrografia e batteriologia.

Assistente medico.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali aggiunti.

Assistente veterinario.

Stipendi come alla tabella dei veterinari di confine e di porto.

Coadiutore medico — Coadiutore veterinario.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Capo di laboratorio.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica di L. 1000) L. 17000.

Laboratorio di chimica.

Assistente.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali aggiunti.

Coadiutore.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Capo di laboratorio.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica di L. 1000) L. 17000.

Personale ausiliario.

Preparatore.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 6700
Id.	8°	id.	» 7400
Id.	12°	id.	» 8100
Id.	16°	id.	» 8800
Id.	20°	id.	» 9500
Id.	24°	id.	» 10200
Id.	28°	id.	» 10900
Id.	32°	id.	» 11500

Personale d'ordine.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Archivista.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Ai personali indicati nella presente tabella è assegnata una indennità annua di rischio professionale nella misura di L. 2500 per i funzionari di 1ª categoria e di L. 600 per gli impiegati delle altre.

Tabella n. 53.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

Vice-commissari.

Stipendio iniziale L. 6700.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7600
Id.	8°	id.	» 8500
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10100
Id.	20°	id.	» 10800
Id.	25°	id.	» 11500

Commissari aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Commissari.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Vice-questori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 15000

Questori con funzioni di ispettori generali di pubblica sicurezza e questori.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . . . . . L. 16000

Stipendio al compimento del 9° anno di grado oppure al 32° anno di complessivo servizio prestato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza L. 17000.

Impiegati di pubblica sicurezza.

Vice-segretari.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5700
Id.	8°	id.	» 6200
Id.	12°	id.	» 6700
Id.	16°	id.	» 7200
Id.	20°	id.	» 7700
Id.	24°	id.	» 8200
Id.	29°	id.	» 8800

Segretari.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8500
Id.	8°	id.	» 9200
Id.	12°	id.	» 9800
Id.	16°	id.	» 10400
Id.	20°	id.	» 11000
Id.	24°	id.	» 11500

Uscieri di questura.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4900
Id.	9°	id.	» 5300
Id.	14°	id.	» 5700
Id.	18°	id.	» 6000

Personale del Corpo degli agenti di investigazione.

Agenti di investigazione.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5200
Id.	8°	id.	» 5900
Id.	12°	id.	» 6500
Id.	16°	id.	» 7100
Id.	20°	id.	» 7700
Id.	25°	id.	» 8300

Sotto ispettori.

Stipendio iniziale L. 6500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7200
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8400
Id.	16°	id.	» 9000

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7700.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8500
Id.	8°	id.	» 9200
Id.	12°	id.	» 9900

Ai sotto ispettori spetta una indennità annua di carica di L. 400.

Agli ispettori spetta una indennità annua di carica di L. 800.

Tabella n. 54.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA.

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Direttori superiori.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Personale di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Personale tecnico.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10400
Id.	8°	id.	» 11300
Id.	12°	id.	» 12100
Id.	16°	id.	» 12900
Id.	20°	id.	» 13800
Id.	24°	id.	» 14700
Id.	28°	id.	» 15600

Personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Istitutori.

Stipendio iniziale L. 6000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6700
Id.	8°	id.	» 7400
Id.	12°	id.	» 8100
Id.	16°	id.	» 8800
Id.	20°	id.	» 9500

Censori.

Stipendio iniziale L. 8600.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 9400
Id.	8°	id.	» 10100
Id.	12°	id.	» 10800
Id.	16°	id.	» 11500
Id.	20°	id.	» 12200

Tabella n. 55.

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

Categoria I.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7800.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8600
Id.	8°	id.	» 9400
Id.	12°	id.	» 10100
Id.	16°	id.	» 10800
Id.	20°	id.	» 11500

Primi archivisti.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	13000

Direttori.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 12900
Id.	6°	id.	» 13800
Id.	10°	id.	» 14700
Id.	14°	id.	» 15500
Id.	17°	id.	» 16200
Id.	20°	id.	» 17000

Ai direttori con incarico di sopraintendente o ispettore compete l'indennità annua di L. 2000.

Al titolare della sede di Roma per la Direzione dell'archivio centrale del Regno, oltre la predetta, l'indennità annua di L. 1000.

Ai primi archivisti con incarico di direttore, l'indennità annua di L. 1000.

Aiutanti e operatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Coadiutori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amminisrazioni centrali.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi e i capi uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 56.

Scrivani di prefettura.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4500
Id.	8°	id.	» 4800
Id.	12°	id.	» 5100
Id.	16°	id.	» 5400
Id.	20°	id.	» 5700
Id.	24°	id.	» 6000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Tabella n. 57.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11300
Id.	8°	id.	» 12100
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13500

Cassiere-economo.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8700
Id.	19°	id.	» 9600
Id.	23°	id.	» 10500
Id.	27°	id.	» 11400
Id.	31°	id.	» 12200
Id.	35°	id.	» 13000

Personale del ruolo di vigilanza (*a*).

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400
Id.	10°	id.	» 10100
Id.	14°	id.	» 10800
Id.	17°	id.	» 11500

Primi ispettori.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

(a) Rimane ferma la disposizione dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368.

Ispettori principali di sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Capi divisione - direttori di circolo - ispettori capi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 17800
Id.	6°	id.	» 18500

Ispettore generale.

Stipendio unico (olre l'indennità di carica) . . . . . L. 18500

Personale del ruolo aggiunto.

Vice ispettori e computisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7600
Id.	8°	id.	» 8200
Id.	12°	id.	» 8800
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10000
Id.	24°	id.	» 10600
Id.	28°	id.	» 11200
Id.	32°	id.	» 11800

Ispettori e ragionieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8100
Id.	8°	id.	» 8700
Id.	12°	id.	» 9300
Id.	16°	id.	» 9900
Id.	20°	id.	» 10500
Id.	24°	id.	» 11100
Id.	28°	id.	» 11700
Id.	32°	id.	» 12300

Ufficiali d'ordine aggiunti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Archivisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6700.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7300
Id.	8°	id.	» 7900
Id.	12°	id.	» 8500
Id.	16°	id.	» 9100
Id.	20°	id.	» 9700
Id.	24°	id.	» 10300
Id.	28°	id.	» 10900
Id.	32°	id.	» 11500

Scrivane dattilografe.

Stipendio come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	21°	id.	» 5600
Id.	26°	id.	» 6000

Tabella n. 58.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Personale tecnico superiore (1ª categoria).

Ingegneri (a).

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400

(a) Ora ingegneri allievi.

Ingegneri principali (b).

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 12000
Id.	12°	id.	» 12900
Id.	16°	id.	» 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 17800
Id.	6°	id.	» 18500

Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Stipendio unico L. 19500.

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Stipendio unico L. 21000.

Personale tecnico di 2ª categoria.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	13000

(b) Ora ingegneri di sezione.

Personale dei disegnatori.

Disegnatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6800
Id.	10°	id.	» 7600
Id.	15°	id.	» 8400
Id.	19°	id.	» 9200
Id.	23°	id.	» 10000
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11600

Personale degli assistenti.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6100
Id.	10°	id.	» 6800
Id.	14°	id.	» 7500
Id.	18°	id.	» 8200
Id.	22°	id.	» 8900
Id.	26°	id.	» 9600
Id.	30°	id.	» 10300
Id.	34°	id.	» 10900
Id.	38°	id.	» 11500

Personale del ruolo aggiunto.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8600
Id.	8°	id.	» 9400
Id.	12°	id.	» 10200
Id.	16°	id.	» 11100
Id.	20°	id.	» 12000
Id.	23°	id.	» 12500
Id.	26°	id.	» 13000

Aiutanti disegnatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6800
Id.	10°	id.	» 7600
Id.	15°	id.	» 8400
Id.	20°	id.	» 9200
Id.	24°	id.	» 10000
Id.	28°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11600

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6100
Id.	10°	id.	» 6800
Id.	14°	id.	» 7500
Id.	18°	id.	» 8200
Id.	22°	id.	» 8900
Id.	26°	id.	» 9600
Id.	30°	id.	» 10300
Id.	34°	id.	» 10900
Id.	38°	id.	» 11500

Ufficiali d'ordine.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 57 per gli uscieri aggiunti della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Tabella n. 59.

Presidente Magistrato delle acque.

Stipendio unico L. 19500.

Tabella n. 60.

PERSONALE DI CUSTODIA DELLE OPERE IDRAULICHE E DELLE BONIFICHE.

Ufficiali idraulici. — Ufficiali di bonifica. — Capi meccanici.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6100
Id.	10°	id.	» 6800
Id.	14°	id.	» 7500
Id.	18°	id.	» 8200
Id.	22°	id.	» 8900
Id.	26°	id.	» 9600
Id.	30°	id.	» 10300
Id.	34°	id.	» 10900
Id.	38°	id.	» 11500

Sottocapi meccanici.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 5500
Id.	10°	id.	» 6200
Id.	14°	id.	» 6900
Id.	18°	id.	» 7600
Id.	22°	id.	» 8300
Id.	26°	id.	» 9000
Id.	30°	id.	» 9700
Id.	34°	id.	» 10500

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Tabella n. 61.

RUOLO POSTALE.

Tabella A.

Quadro I.

Direttore generale.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500.

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Direttori capi divisione ed equiparati

(Direttori provinciali, ispettori superiori).

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Quadro II.

Capi sezione ed equiparati

(Direttori principali, Ispettori provinciali capi, Ispettori centrali).

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Primi segretari ed equiparati

(Direttori di ufficio - Ispettori provinciali).

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id	16°	id.	» 13000

Segretari ed equiparati

(Direttori di ufficio - Ispettori aggiunti).

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10100
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	28°	id.	» 11500

Bibliotecario.

Stipendio unico L. 12500.

Tabella B.

Quadro I.

Capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 8400.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 9100
Id.	6°	id.	» 9800
Id.	9°	id.	» 10500
Id.	12°	id.	» 11200
Id.	16°	id.	» 12000

Quadro I-bis.

(Transitorio).

(Ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali).

Capi ufficio.

Stipendi come al quadro I della presente tabella.

Quadro II.

(Personale maschile).

Ufficiali — Stipendio iniziale L. 5700.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 6300
Id.	6°	id.	» 6900
Id.	10°	id.	» 7600
Id.	14°	id.	» 8300

Primi ufficiali.

Stipendio al compimento del	18°	anno di grado	L. 8900
Id.	22°	id.	» 9500
Id.	26°	id.	» 10100
Id.	29°	id.	» 10600
Id.	32°	id.	» 11100
Id.	35°	id.	» 11600

Quadro II-A.

(Personale femminile).

Stipendi come al quadro II della presente tabella.

Quadro III.

(Personale maschile).

Aiuto ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 5400
Id.	6°	id.	» 5900
Id.	9°	id.	» 6400
Id.	12°	id.	» 6900
Id.	16°	id.	» 7300
Id.	20°	id.	» 7700
Id.	24°	id.	» 8100
Id.	28°	id.	» 8500

Quadro III-A.

(Personale femminile).

Aiuto ufficiali.

Stipendi come al quadro III della presene tabella.

Tabella C.

Quadro I.

Commessi.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	2°	anno di grado	L. 5100
Id.	5°	id.	» 5600
Id.	8°	id.	» 6100
Id.	11°	id.	» 6600

Primi commessi.

Stipendio al compimento del	14°	anno di grado	L.	7000
Id.	18°	id.	»	7300
Id.	22°	id.	»	7600
Id.	26°	id.	»	7900
Id.	28°	id.	»	8200

Commessi superiori.

Stipendio al compimento del	14°	anno di grado	L.	7000
Id.	17°	id.	»	7300
Id.	20°	id.	»	7600
Id.	23°	id.	»	7900
Id.	25°	id.	»	8200

Quadro I-A.

Messaggeri.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	2°	anno di grado	L.	5100
Id.	5°	id.	»	5600
Id.	8°	id.	»	6100
Id.	11°	id.	»	6600
Id.	14°	id.	»	7000
Id.	17°	id.	»	7300
Id.	20°	id.	»	7600
Id.	23°	id.	»	7900
Id.	25°	id.	»	8200

Quadro I-B.

Ripartitori.

Stipendi come al quadro I-A della presente tabella.

Quadro I-C.

Fascicolisti.

Stipendi come al quadro I-A della presente tabella.

Quadro I-D.

Operai specialisti.

Stipendi come al quadro I-A della presente tabella.

Quadro II.

Fattorini e commesse.

Sipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 4400
Id.	6°	id.	» 4800
Id.	9°	id.	» 5200
Id.	13°	id.	» 5500
Id.	17°	id.	» 5800
Id.	21°	id.	» 6100
Id.	25°	id.	» 6400

Tabella n. 62.

RUOLO DEI SERVIZI ELETTRICI.

Tabella A.

Quadro I.

Direttore generale e direttore dell'Istituto superiore delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) . . . . . L. 18500

Direttori capi divisione ed equiparati

(Direttori compartimentali - Ingegneri superiori - Ispettori superiori).

Stipendio come al quadro I della tabella A del ruolo postale, per i direttori capi divisione ed equiparati.

Quadro II.

Capi sezione ed equiparati

(Direttori provinciali - Ispettori centrali - Ispettori compartimentali Ingegneri capi).

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i capi sezione ed equiparati.

Primi segretari ed equiparati

(Direttori d'ufficio - Ispettori ed ingegneri).

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i primi segretari ed equiparati.

Segretari ed equiparati

(Direttori d'ufficio - Ispettori aggiunti - Ingegneri aggiunti).

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i segretari ed equiparati.

Tabella B.

Quadro I.

Capo ufficio telegrafici.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale.

Quadro I-A.

Capi ufficio telefonici e direttrici principali di commutazione.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale.

Quadro I-A-bis (transitorio).

(Ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali)

Capi ufficio.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale.

Quadro I-B.

Direttore Officine telegrafiche.

Stipendio iniziale L. 8400.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 9100
Id.	6°	id.	» 9800
Id.	9°	id.	» 10500
Id.	12°	id.	» 11200
Id.	16°	id.	» 12000
Direttore Officina telegrafica centrale			L. 12500

Quadro I-C.

Direttore officina, capi tecnici principali telefonici.

Stipendi come al quadro I-B della presente tabella per il direttore officine telegrafiche.

Direttore officina telefonica centrale.

Stipendio come per il direttore dell'officina telegrafica centrale.

Quadro II.

(Personale maschile).

Ufficiali telegrafici - Primi ufficiali telegrafici.

Stipendi come al quadro II della tabella B del ruolo postale.

Quadro II-A.

(Personale maschile).

Ufficiali telefonici - Primi ufficiali telefonici.

Stipendi come al quadro II della tabella B del ruolo postale.

Quadro II-B.

Personale femminile).

Ufficiali telegrafici e telefonici - Direttrici di commutazione e primi ufficiali telegrafici e telefonici.

Stipendi come al quadro II della tabella B del ruolo postale.

Quadro II-C.

Ufficiali meccanici telegrafici - Primi ufficiali meccanici telegrafici.

Stipendi come al quadro II della tabella B del ruolo postale.

Quadro II-D.

Ufficiali meccanici telefonici - Ufficiali elettricisti e capi tecnici telefonici - Primi ufficiali meccanici telefonici - Primi ufficiali elettricisti telefonici - Primi ufficiali capi tecnici e capi uffici telefonici.
Stipendi come al quadro II della tabella B del ruolo postale.

Quadro III.

(Personale maschile).

Quadro III-A

(Personale femminile).

Aiuto ufficiali.

Stipendi come al quadro III della tabella B del ruolo postale

Quadro III-B.

Meccanici telegrafici.

Stipendi come al quadro III della tabella B del ruolo postale.

Quadro III-C.

Meccanici ed elettricisti telefonici.

Stipendi come al quadro III della tabella B del ruolo postale.

Tabella C.

Quadro I.

Commessi, primi commessi e commessi superiori.

Stipendi come al quadro I della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-A.

Capi squadra e guardafili telegrafici.

Stipendi come al quadro I-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-B.

Capi squadra, capi giuntisti, guardafili e giuntisti telefonici.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-B-bis (transitorio).

Operai telegrafici e telefonici.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-C.

Fascicolisti.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-D.

Operai specialisti.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro II.

Fattorini e commesse.

Stipendi come al quadro II della tabella C del ruolo postale.

MINISTERO DELLA MARINA.

Tabella n. 63.

Farmacisti militari della R. marina.

Farmacisti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 6900
Id.	8°	id.	» 7800
Id.	12°	id.	» 8600
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10200
Id.	24°	id.	» 11000
Id.	28°	id.	» 11700
Id.	32°	id.	» 12400

Farmacisti capi.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 12000
Id.	8°	id.	» 12900
Id.	12°	id.	» 13800

Farmacista direttore.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000

Tabella n. 64.

Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamento.

Chimici.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 8300
Id.	6°	id.	» 9100
Id.	10°	id.	» 9900
Id.	14°	id.	» 10700
Id.	18°	id.	» 11500
Id.	22°	id.	» 12300
Id.	25°	id.	» 13000
Id.	28°	id.	» 13800

Chimici capi.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Tabella n. 65.

Personale degli ingegneri fisici elettricisti della R. marina.

Ingegneri fisici elettricisti.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8300
Id.	6°	id.	» 9100
Id.	10°	id.	» 9900
Id.	14°	id.	» 10700
Id.	18°	id.	» 11500
Id.	22°	id.	» 12300
Id.	25°	id.	» 13000
Id.	28°	id.	» 13800

Ingegneri fisici elettricisti principali.

Stipendio iniziale L. 13000.

Sipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Ingegnere fisico elettricista capo.

Stipendio iniziale L. 15500.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 16500

Tabella n. 66.

Personale civile tecnico dell'Istituto idrografico, delle Direzioni delle costruzioni navali, delle Direzioni di artiglieria ed armamenti, delle Direzioni ed uffici del Genio militare della Regia marina.

Capi tecnici - Disegnatori - Assistenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi capi tecnici - Capi disegnatori - Primi assistenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Capi tecnici principali - Capi disegnatori principali.
Assistenti tecnici principali.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Impiegati civili aggiunti al personale tecnico del R. Istituto idrografico.

(Ruolo transitorio)

Impiegati aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6500
Id.	8°	id.	» 7200
Id.	12°	id.	» 7800
Id.	16°	id.	» 8400
Id.	20°	id.	» 9000
Id.	24°	id.	» 9500
Id.	28°	id.	» 10000
Id.	32°	id.	» 16500

Tabella n. 67.

Personale di ragioneria dei RR. Arsenali marittimi.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ragioniere superiore.

Stipendio iniziale L. 13000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	13°	id.	» 16000

Tabella n. 68.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa.

Gestori.

Stipendio iniziale L. 10500.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 11300
Id.	8°	id.	» 12100
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13500

Tabella n. 69.

Personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Fanalisti.

Stipendio iniziale L. 4000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	20°	id.	» 5500

Capi fanalisti

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 5600
Id.	8°	id.	. . . . .	» 6000
Id.	12°	id.	. . . . .	» 6400
Id.	16°	id.	. . . . .	» 6800
Id.	20°	id.	. . . . .	» 7200

Segnalatori semaforici.

Stipendio unico L. 5500.

Tabella n. 70.

Personale subalterno di magazzino della R. marina e di osservatorio.

Assistente di magazzino.

Stipendi come per i fanalisti di cui alla precedente tabella n. 69.

Capi assistenti di magazzino.

Stipendi come per i capi fanalisti di cui alla precedente tabella n. 69.

Assistenti di osservatorio.

Stipendio unico L. 5500.

Custode di osservatorio.

Stipendio unico L. 4600.

Tabella n. 71.

Ruolo transitorio di scrivani alla Direzione generale della marina mercantile.

Scrivani.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Tabella n. 72.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Personale per i servizi tecnici.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8900
Id.	6°	id.	» 9600
Id.	10°	id.	» 10300
Id.	14°	id.	» 11000
Id.	18°	id.	» 11800
Id.	22°	id.	» 12600
Id.	26°	id.	» 13300
Id.	30°	id.	» 14000
Id.	34°	id.	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Tabella n. 73.

R. CORPO DELLE FORESTE.

Personale tecnico. — Personale degli ispettori.

Ispettori allievi.

Stipendio L. 6800.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400
Id.	10°	id.	» 10200
Id.	14°	id.	» 11100
Id.	18°	id.	» 12000
Id.	21°	id.	» 12500
Id.	24°	id.	» 13000

Ispettori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale degli aiutanti.

Aiutanti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6800
Id.	10°	id.	» 7600
Id.	15°	id.	» 8400
Id.	19°	id.	» 9200
Id.	23°	id.	» 10000
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11600

Personale di custodia.

Allievi.

Stipendio L. 4200.

Guardie.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5000
Id.	8°	id.	» 5400
Id.	12°	id.	» 5700
Id.	16°	id.	» 6000
Id.	20°	id.	» 6300

Brigadieri.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5600
Id.	8°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6400
Id.	16°	id.	» 6800

Marescialli.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 6600
Id.	8°		id.	» 7200
Id.	12°		id.	» 7700
Id.	16°		id.	» 8200

Tabella n. 74.

REAL CORPO DELLE MINIERE.

Personale superiore.

Ingegneri allievi.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L. 8600
Id.	6°		id.	» 9400

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 11100
Id.	8°		id.	» 12000
Id.	12°		id.	» 12900
Id.	16°		id.	» 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 14000
Id.	8°		id.	» 15000
Id.	12°		id.	» 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L. 17800
Id.	6°		id.	» 18500

Personale di 2ª categoria.

Aiutanti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di grado	L. 6900
Id.	10°		id.	» 7800
Id.	15°		id.	» 8600
Id.	19°		id.	» 9400
Id.	23°		id.	» 10100
Id.	27°		id.	» 10800
Id.	32°		id.	» 11500

Aiutanti principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id	16°	id.	» 13000

Tabella n. 75.

Personale di segreteria delle Scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia..

Segretari capi.

Stipendio iniziale L. 8600.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 9400
Id.	8°	id.	» 10200
Id.	12°	id.	» 10900
Id.	16°	id.	» 11600
Id.	20°	id.	» 12200

Bibliotecari.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7600
Id.	8°	id.	» 8200
Id.	12°	id.	» 8800
Id.	16°	id.	» 9400
Id.	20°	id.	» 10000

Economo dell'Istituto superiore agrario di Perugia e contabili.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6600
Id.	8°	id.	» 7400
Id.	12°	id.	» 8100
Id.	16°	id.	» 8700
Id.	20°	id.	» 9300

Applicati di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 76.

Personale di segreteria delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Applicato di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Segretari contabili.

Stipendio iniziale L. 6400.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7000
Id.	8°	id.	» 7600
Id.	12°	id.	» 8200
Id.	16°	id.	» 8800
Id.	20°	id.	» 9300

Tabella n. 77.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali di vivai di viti americane, d'Istituti zootecnici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Assistenti di cantine ed oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 6800.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7700
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10100
Id.	20°	id.	» 10800

Tabella n. 78.

Personale degli ispettori delle malattie delle piante.

Ispettori aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 8100
Id.	8°	id.	» 9000
Id.	12°	id.	» 9900
Id.	16°	id.	» 10700
Id.	20°	id.	» 11500

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Tabella n. 79.

Personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 12000
Id.	12°	id.	» 12900
Id.	16°	id.	» 13700
Id.	20°	id.	» 14500

Direttore di podere dimostrativo e reggenti di sezione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7800
Id.	8°	id.	» 8400
Id.	12°	id.	» 9000
Id.	16°	id.	» 9600
Id.	20°	id.	» 10200
Id.	24°	id.	» 10800

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 5700
Id.	8°	id.	» 6200
Id.	12°	id.	» 6600
Id.	16°	id.	» 7000
Id.	20°	id.	» 7400
Id.	24°	id.	» 7800

Sorveglianti esperti.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 5200
Id.	8°	id.	» 5600
Id.	13°	id.	» 6000
Id.	18°	id.	» 6400
Id.	23°	id.	» 6800

Tabella n. 80.

Agenti giurati pel servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

Agenti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5500
Id.	8°	id.	»	6000
Id.	12°	id.	»	6400
Id.	16°	id.	»	6800
Id.	20°	id.	»	7300
Id.	24°	id.	»	7800

Tabella n. 81.

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Segretario economo.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6600
Id.	8°	id.	»	7400
Id.	12°	id.	»	8100
Id.	16°	id.	»	8700
Id.	20°	id.	»	9300

Applicati di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6200
Id.	8°	id.	»	6600
Id.	12°	id.	»	7000
Id.	16°	id.	»	7400
Id.	20°	id.	»	7800
Id.	24°	id	»	8300
Id.	28°	id.	»	8800

Custodi ed inservienti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	20°	id.	» 5600
Id.	24°	id.	» 6000
Id.	28°	id.	» 6400
Id.	33°	id.	» 6800

Tabella n 82.

PERSONALE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO E GEODINAMICO.

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6800
Id.	8°	id.	» 7600
Id.	12°	id.	» 8400
Id.	16°	id.	» 9200
Id.	20°	id.	» 10000
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	29°	id.	» 11600

Segretario

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 8100
Id.	10°	id.	» 9000
Id.	15°	id.	» 9900
Id.	20°	id.	» 10700
Id.	25°	id.	» 11500

Compilatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Compilatori capi.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatori geodinamici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 12000
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13600

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7500
Id.	8°	id.	» 8200
Id.	12°	id.	» 8900
Id.	16°	id.	» 9700
Id.	20°	id.	» 10500

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatori meteorici di montagna.

Assistenti.

(Con stipendio da L. 3500 e L. 6500 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6100
Id.	8°	id.	» 6800
Id.	12°	id.	» 7500
Id.	16°	id.	» 8200
Id.	20°	id.	» 8800

Assistente.

(Con stipendio da L. 5000 a L. 8000 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 7700
Id.	8°		id.	» 8400
Id.	12°		id.	» 9100
Id.	16°		id.	» 9900
Id.	20°		id.	» 10700

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 83.

PERSONALE DEL R. UFFICIO GEOLOGICO

I Categoria tecnica.

Allievo geologo.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L. 8600
Id.	6°		id.	» 9400

Geologi e chimici.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 11100
Id.	8°		id.	» 12000
Id.	12°		id.	» 12900
Id.	16°		id.	» 13800

Geologi capi e direttore del Laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 14000
Id.	8°		id.	» 15000
Id.	12°		id.	» 16000

Direttore.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L. 17800
Id.	6°		id.	» 18500

II Categoria tecnica.

Disegnatore.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6900
Id.	10°	id.	»	7800
Id.	15°	id.	»	8600
Id.	19°	id.	»	9400
Id.	23°	id.	»	10100
Id.	27°	id.	»	10800
Id.	32°	id.	»	11500

Disegnatore principale.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10800
Id.	8°	id.	»	11600
Id.	12°	id.	»	12300
Id.	16°	id.	»	13000

Tabella n. 84.

R. Scuola mineraria di Caltanissetta.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5400
Id.	8°	id.	»	6000
Id.	12°	id.	»	6600
Id.	16°	id.	»	7200
Id.	20°	id.	»	7800

Tabella n. 85.

Personale dei RR. Stabilimenti ittiogenici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	11700
Id.	8°	id.	»	12600
Id.	12°	id.	»	13400
Id.	16°	id.	»	14100
Id.	20°	id	»	14700

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	30°	id.	» 11400
Id.	33°	id.	» 12000

Piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5300
Id.	8°	id.	» 5800
Id.	12°	id.	» 6200
Id.	16°	id.	» 6600
Id.	20°	id.	» 7000
Id.	24°	id.	» 7400
Id.	28°	id.	» 7800

Capi piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5900
Id.	8°	id.	» 6400
Id.	12°	id.	» 6800
Id.	16°	id.	» 7200
Id.	20°	id.	» 7600
Id.	24°	id.	» 8000
Id.	28°	id.	» 8400

Inservienti.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia.

Assistenti biologi e assistente chimico.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7800
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10200
Id.	20°	id.	» 11100
Id.	24°	id.	» 12000
Id.	28°	id.	» 12900
Id.	32°	id.	» 13800

Preparatore.

Stipendi come per i piscicoltori di cui alla presente tabella.

Inserviente.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di vigilanza dell'Ispettorato della pesca.

Agenti investigatori.

Stipendio iniziale L. 6000.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	6600
Id.	8°	id.	»	7200
Id.	12°	id.	»	7700
16°	16°	id.	»	8200

Capi guardia pesca.

Stipendio iniziale L. 7200.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7800
Id.	8°	id.	»	8400
Id.	12°	id.	»	9600

MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

Tabella n. 86.

Personale tecnico degli ispettori del credito, del commercio e dell'industria.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.				
Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L.	8900
Id.	6°	id.	»	9600
Id.	10°	id.	»	10300
Id.	14°	id.	»	11000
Id.	18°	id.	»	11800
Id.	22°	id.	»	12600
Id.	26°	id.	»	13300
Id.	30°	id.	»	14000
Id.	34°	id.	»	14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.				
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	15000
Id.	8°	id.	»	16000
Id.	13°	id.	»	17000

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Tabella n. 87.

Personale del ruolo tecnico dell'Economato generale.

Controllori e magazzinieri.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8000
Id.	8°	id.	» 8800
Id.	12°	id.	» 9600
Id.	16°	id.	» 10400
Id.	20°	id.	» 11300
Id.	24°	id.	» 12200
Id.	28°	id.	» 13000

Controllori capi e magazzinieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettore generale.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	9°	id.	» 17000

Tabella n. 88.

Personale dell'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Primi ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ufficiali metrici capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Personale subalterno.

Bollatori uscieri.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4600
Id.	8°	id.	» 5000
Id.	12°	id.	» 5300
Id.	16°	id.	» 5600
Id.	20°	id.	» 6000

MINISTERO PER IL LAVORO.

Tabella n. 89.

Personale dell'ufficio tecnico attuariale.

Attuari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 10800
Id.	6°	id.	» 11600
Id.	9°	id.	» 12400
Id.	12°	id.	» 13200
Id.	15°	id.	» 14000
Id.	18°	id.	» 14700

Vice capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 15000
Id.	7°	id.	» 16000
Id.	12°	id.	» 17000

Capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	8°	id.	» 17000

Tabella n. 90.

Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Personale di 1ª categoria.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 9000
Id.	6°	id.	» 9800
Id.	10°	id.	» 10600
Id.	14°	id	» 11400
Id.	18°	id.	» 12200
Id.	22°	id.	» 13000
Id.	25°	id.	» 13800
Id.	28°	id.	» 14700

Ispettori capi circolo.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale di 2ª categoria.

Aiutanti ispettori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 6800
Id.	6°	id.	» 7600
Id.	10°	id.	» 8300
Id.	14°	id.	» 9000
Id.	18°	id.	» 9700
Id.	22°	id.	» 10400
Id.	25°	id.	» 11000
Id.	28°	id.	» 11600

Personale d'ordine.

Ufficiali d'ordine.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

N. B. — All'impiegato di cui al R. decreo 24 luglio 1922, numero 1134, è assegnato lo stipendio di L. 9000.

Visto, dordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri

FACTA.

110.

R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 212, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1922, n. 285).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212 riguardante la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212 sono modificati nel modo seguente:

Art. 1.

« Il Ministro delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:

1° direzione generale per le colonie dell'Africa settentrionale;
2° direzione generale per le colonie dell'Africa orientale;
3° ragioneria ».

Art. 2.

« Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'ufficio cifra alla dipendenza diretta del gabinetto del Ministro;

Segretari contabili.

Stipendio iniziale L. 6400.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7000
Id.	8°	id.	» 7600
Id.	12°	id.	» 8200
Id.	16°	id.	» 8800
Id.	20°	id.	» 9300

Tabella n. 77.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali di vivai di viti americane, d'Istituti zootecnici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Assistenti di cantine ed oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 6800.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 7700
Id.	8°	id.	» 8600
Id.	12°	id.	» 9400
Id.	16°	id.	» 10100
Id.	20°	id.	» 10800

Tabella n. 78.

Personale degli ispettori delle malattie delle piante.

Ispettori aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 8100
Id.	8°	id.	» 9000
Id.	12°	id.	» 9900
Id.	16°	id.	» 10700
Id.	20°	id.	» 11500

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L. 10800
Id.	8°	id.	. . . . .	» 11600
Id.	12°	id.	. . . . .	» 12300
Id.	16°	id.	. . . . .	» 13000

Tabella n. 79.

Personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L. 11100
Id.	8°	id.	. . . . .	» 12000
Id.	12°	id.	. . . . .	» 12900
Id.	16°	id.	. . . . .	» 13700
Id.	20°	id.	. . . . .	» 14500

Direttore di podere dimostrativo e reggenti di sezione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L. 7800
Id.	8°	id.	. . . . .	» 8400
Id.	12°	id.	. . . . .	» 9000
Id.	16°	id.	. . . . .	» 9600
Id.	20°	id.	. . . . .	» 10200
Id.	24°	id.	. . . . .	» 10800

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L. 5700
Id.	8°	id.	. . . . .	» 6200
Id.	12°	id.	. . . . .	» 6600
Id.	16°	id.	. . . . .	» 7000
Id.	20°	id.	. . . . .	» 7400
Id.	24°	id.	. . . . .	» 7800

Sorveglianti esperti.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L. 5200
Id.	8°	id.	. . . . .	» 5600
Id.	13°	id.	. . . . .	» 6000
Id.	18°	id.	. . . . .	» 6400
Id.	23°	id.	. . . . .	» 6800

Tabella n. 80.

Agenti giurati pel servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

Agenti.

Stipendio iniziale L. 5000.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 5500
Id.	8°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6400
Id.	16°	id.	» 6800
Id.	20°	id.	» 7300
Id.	24°	id.	» 7800

Tabella n. 81.

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Segretario economo.

Stipendio iniziale L. 5800.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 6600
Id.	8°	id.	» 7400
Id.	12°	id.	» 8100
Id.	16°	id.	» 8700
Id.	20°	id.	» 9300

Applicati di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 5800.			
Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 6200
Id.	8°	id.	» 6600
Id.	12°	id.	» 7000
Id.	16°	id.	» 7400
Id.	20°	id.	» 7800
Id.	24°	id	» 8300
Id.	28°	id.	» 8800

Custodi ed inservienti.

Stipendio iniziale L. 4000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4300
Id.	8°	id.	» 4600
Id.	12°	id.	» 4900
Id.	16°	id.	» 5200
Id.	20°	id.	» 5600
Id.	24°	id.	» 6000
Id.	28°	id.	» 6400
Id.	33°	id.	» 6800

Tabella n 82.

PERSONALE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO E GEODINAMICO.

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6800
Id.	8°	id.	» 7600
Id.	12°	id.	» 8400
Id.	16°	id.	» 9200
Id.	20°	id.	» 10000
Id.	24°	id.	» 10800
Id.	29°	id.	» 11600

Segretario

Stipendio iniziale L. 7200.			
Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 8100
Id.	10°	id.	» 9000
Id.	15°	id.	» 9900
Id.	20°	id.	» 10700
Id.	25°	id.	» 11500

Compilatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Compilatori capi.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatori geodinamici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 12000
Id.	12°	id.	» 12800
Id.	16°	id.	» 13600

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7500
Id.	8°	id.	» 8200
Id.	12°	id.	» 8900
Id.	16°	id.	» 9700
Id.	20°	id.	» 10500

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatori meteorici di montagna.

Assistenti.

(Con stipendio da L. 3500 e L. 6500 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6100
Id.	8°	id.	» 6800
Id.	12°	id.	» 7500
Id.	16°	id.	» 8200
Id.	20°	id.	» 8800

Assistente.

(Con stipendio da L. 5000 a L. 8000 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7700
Id.	8°	id.	» 8400
Id.	12°	id.	» 9100
Id.	16°	id.	» 9900
Id.	20°	id.	» 10700

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 83.

PERSONALE DEL R. UFFICIO GEOLOGICO

I Categoria tecnica.

Allievo geologo.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
Id.	6°	id.	» 9400

Geologi e chimici.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11100
Id.	8°	id.	» 12000
Id.	12°	id.	» 12900
Id.	16°	id.	» 13800

Geologi capi e direttore del Laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Direttore.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 17800
Id.	6°	id.	» 18500

II Categoria tecnica.

Disegnatore.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
Id.	10°	id.	» 7800
Id.	15°	id.	» 8600
Id.	19°	id.	» 9400
Id.	23°	id.	» 10100
Id.	27°	id.	» 10800
Id.	32°	id.	» 11500

Disegnatore principale.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Tabella n. 84.

R. Scuola mineraria di Caltanissetta.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5400
Id.	8°	id.	» 6000
Id.	12°	id.	» 6600
Id.	16°	id.	» 7200
Id.	20°	id.	» 7800

Tabella n. 85.

Personale dei RR. Stabilimenti ittiogenici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11700
Id.	8°	id.	» 12600
Id.	12°	id.	» 13400
Id.	16°	id.	» 14100
Id.	20°	id.	» 14700

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6900
Id.	10°	id.	»	7800
Id.	15°	id.	»	8600
Id.	19°	id.	»	9400
Id.	23°	id.	»	10100
Id.	27°	id.	»	10800
Id.	30°	id.	»	11400
Id.	33°	id.	»	12000

Piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
Id.	8°	id.	»	5800
Id.	12°	id.	»	6200
Id.	16°	id.	»	6600
Id.	20°	id.	»	7000
Id.	24°	id.	»	7400
Id.	28°	id.	»	7800

Capi piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5900
Id.	8°	id.	»	6400
Id.	12°	id.	»	6800
Id.	16°	id.	»	7200
Id.	20°	id.	»	7600
Id.	24°	id.	»	8000
Id.	28°	id.	»	8400

Inservienti.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia.

Assistenti biologi e assistente chimico.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7800
Id.	8°	id.	»	8600
Id.	12°	id.	»	9400
Id.	16°	id.	»	10200
Id.	20°	id.	»	11100
Id.	24°	id.	»	12000
Id.	28°	id.	»	12900
Id.	32°	id.	»	13800

Preparatore.

Stipendi come per i piscicoltori di cui alla presente tabella.

Inserviente.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di vigilanza dell'Ispettorato della pesca.

Agenti investigatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 6600
Id.	8°		id.	» 7200
Id.	12°		id.	» 7700
16°	16°		id.	» 8200

Capi guardia pesca.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 7800
Id.	8°		id.	» 8400
Id.	12°		id.	» 9600

MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

Tabella n. 86.

Personale tecnico degli ispettori del credito, del commercio e dell'industria.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L. 8900
Id.	6°		id.	» 9600
Id.	10°		id.	» 10300
Id.	14°		id.	» 11000
Id.	18°		id.	» 11800
Id.	22°		id.	» 12600
Id.	26°		id.	» 13300
Id.	30°		id.	» 14000
Id.	34°		id.	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 15000
Id.	8°		id.	» 16000
Id.	13°		id.	» 17000

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 16000
Id.	9°		id.	» 17000

Tabella n. 87.

Personale del ruolo tecnico dell'Economato generale.

Controllori e magazzinieri.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 8000
Id.	8°		id.	» 8800
Id.	12°		id.	» 9600
Id.	16°		id.	» 10400
Id.	20°		id.	» 11300
Id.	24°		id.	» 12200
Id.	28°		id.	» 13000

Controllori capi e magazzinieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 12900
Id.	8°		id.	» 13800
Id.	13°		id.	» 14700

Ispettore generale.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L. 16000
Id.	9°		id.	» 17000

Tabella n. 88.

Personale dell'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di grado	L. 6900
Id.	10°		id.	» 7800
Id.	15°		id.	» 8600
Id.	19°		id.	» 9400
Id.	23°		id.	» 10100
Id.	27°		id.	» 10800
Id.	32°		id.	» 11500

Primi ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
Id.	8°	id.	» 11600
Id.	12°	id.	» 12300
Id.	16°	id.	» 13000

Ufficiali metrici capi.

Stipendio iniziale L. 12000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
Id.	8°	id.	» 13800
Id.	13°	id.	» 14700

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 13000.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
Id.	8°	id.	» 15000
Id.	12°	id.	» 16000

Personale subalterno.

Bollatori uscieri.

Stipendio iniziale L. 4200.			
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4600
Id.	8°	id.	» 5000
Id.	12°	id.	» 5300
Id.	16°	id.	» 5600
Id.	20°	id.	» 6000

MINISTERO PER IL LAVORO.

Tabella n. 89.

Personale dell'ufficio tecnico attuariale.

Attuari.

Stipendio iniziale L. 10000.			
Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 10800
Id.	6°	id.	» 11600
Id.	9°	id.	» 12400
Id.	12°	id.	» 13200
Id.	15°	id.	» 14000
Id.	18°	id.	» 14700

Vice capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 15000
Id.	7°	id.	» 16000
Id.	12°	id.	» 17000

Capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 16000
Id.	8°	id.	» 17000

Tabella n. 90.

Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Personale di 1ª categoria.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 9000
Id.	6°	id.	» 9800
Id.	10°	id.	» 10600
Id.	14°	id.	» 11400
Id.	18°	id.	» 12200
Id.	22°	id.	» 13000
Id.	25°	id.	» 13800
Id.	28°	id.	» 14700

Ispettori capi circolo.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
Id.	8°	id.	» 16000
Id.	13°	id.	» 17000

Personale di 2ª categoria.

Aiutanti ispettori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 6800
Id.	6°	id.	» 7600
Id.	10°	id.	» 8300
Id.	14°	id.	» 9000
Id.	18°	id.	» 9700
Id.	22°	id.	» 10400
Id.	25°	id.	» 11000
Id.	28°	id.	» 11600

Personale d'ordine.

Ufficiali d'ordine.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

N. B. — All'impiegato di cui al R. decreo 24 luglio 1922, numero 1134, è assegnato lo stipendio di L. 9000.

Visto, dordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri

FACTA.

110.

R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 212, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1922, n. 285).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212 riguardante la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212 sono modificati nel modo seguente:

Art. 1.

« Il Ministro delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:

1° direzione generale per le colonie dell'Africa settentrionale;
2° direzione generale per le colonie dell'Africa orientale;
3° ragioneria ».

Art. 2.

« Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'ufficio cifra alla dipendenza diretta del gabinetto del Ministro;

l'ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, alla dipendenza diretta del Ministro ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — FACTA.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

111.

Decreto ministeriale del 26 ottobre 1922 che determina per ciascuna Direzione generale del Ministero delle colonie, gli uffici che debbono provvedere ai singoli servizi ad esse affidati, e che stabilisce la relativa competenza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. Decreto 5 marzo 1914, n. 212, modificato col R. Decreto 23 ottobre 1922, n. 1517;

Ritenuta la necessità di determinare per ciascuna Direzione Generale gli uffici che debbono provvedere ai singoli servizi ad essa affidati, stabilendo la relativa competenza;

Decreta:

Art. 1.

Le Direzioni generali del Ministero delle Colonie sono ripartite nei seguenti uffici con le rispettive competenze appresso indicate:

Direzione generale per le Colonie dell'Africa settentrionale.

Ufficio I.

Affari politici ed amministrativi.

Affari relativi agli ordinamenti politico-amministrativi — Giustizia — Pubblica Sicurezza — Carceri — Sanità Pubblica.

Ufficio II.

Affari economici.

Agricoltura — Industria — Commercio — Regime Fondiario — Ordinamento finanziario.

Ufficio III.

Affari generali ed opere pubbliche.

Affari generali — Lavori pubblici — Edilità — Comitato Superiore Amministrativo.

Direzione generale per le Colonie dell'Africa orientale.

Ufficio I.

Affari politici ed amministrativi.

Affari relativi agli ordinamenti politico-amministrativi — Giustizia — Pubblica Sicurezza — Carceri — Sanità Pubblica.

Ufficio II.

Affari economici.

Agricoltura — Industria — Commercio — Regime Fondiario — Ordinamento finanziario — Lavori pubblici.

Ufficio III.

Affari generali e personale.

Affari generali — Bilancio del Ministero — Personale coloniale di ruolo — Consiglio Coloniale — Cancelleria dell'Ordine della Stella d'Italia — Onorificenze.

Uffici comuni alle due Direzioni generali.

Ufficio Militare.

Ordinamento militare e difesa delle colonie — Organizzazione e amministrazione delle truppe coloniali — Deposito delle truppe coloniali.

Ufficio Marina.

Capitaneria ed uffici di porto — Fari, fanali e segnalamenti marittimi — Servizi marittimi coloniali — Radiotelegrafia — Pesca.

Ufficio Trasporti.

Ferrovie e servizi automobilistici.
Ufficio scuole e servizi archeologici.
Ufficio per servizi postali ed elettrici.
Ufficio Economato e cassa.

Ufficio Traduzioni.

Biblioteca.

Ragioneria.

DIVISIONE 1ª

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Sezione I.

Affari Generali e Personale — Questioni di massima e contabilità generale — Ispezioni — Vigilanza sull'ufficio Economato e Cassa, sulla Biblioteca e sul servizio cartografico — Bilanci e variazioni — Istituto Orientale di Napoli.

Sezione II.

Riscontro e contabilità degli impegni e dei pagamenti sul bilancio del Ministero — Conto consuntivo — Spese fisse — Cessioni, pignoramenti e sequestri — Inventari e contabilità patrimoniale — Deposito truppe coloniali.

DIVISIONE 2ª.

COLONIE.

Sezione I.

Affari contabili concernenti le colonie dell'Africa settentrionale — Documenti finanziari relativi — Conti correnti col Tesoro.

Sezione II.

Affari contabili concernenti le Colonie dell'Africa orientale — Documenti finanziari relativi — Conti correnti col Tesoro.

UFFICIO SPECIALE DI STUDI E PROPAGANDA

(alla diretta dipendenza del Ministro a' sensi dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517).

Rapporti col Ministero degli Esteri concernenti colonie e possedimenti stranieri — Propaganda coloniale — Museo coloniale — Servizio cartografico — Istituto Orientale di Napoli — Stampa.

UFFICIO CIFRA

(alla dipendenza del Gabinetto del Ministro).

Corrispondenza ordinaria e telegrafica in cifra.

Art. 2.

Il personale distaccato da altre Amministrazioni nelle Colonie ed il personale non di ruolo che presta servizio nelle Colonie è amministrato dai singoli uffici delle Direzioni Generali dai quali dipendono i servizi cui il personale stesso è addetto.

Art. 3.

L'ufficio militare, l'ufficio trasporti, l'ufficio scuole e servizi archeologici, l'ufficio dei servizi postali ed elettrici e l'ufficio traduzioni sono per la parte disciplinare alla dipendenza del Direttore generale per le Colonie dell'Africa settentrionale.

L'ufficio Marina, l'ufficio Economato e Cassa e la Biblioteca sono per la parte disciplinare alla dipendenza del Direttore generale per le colonie dell'Africa orientale.

Con ordine di servizio sarà provveduto alla assegnazione del personale ai detti rami di amministrazione.

Dato a Roma, 26 ottobre 1922.

AMENDOLA.

Circolari.

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Divisione III, n. 18135 in data del 19 ottobre 1922, concernente l'applicazione del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle nuove tabelle di stipendi e norme di carriera del personale statale.

Affinchè l'applicazione delle norme emanate col Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, riguardante i nuovi stipendi del personale, avvenga con uniformità di criteri, il Tesoro ritiene opportuno comunicare a tutte le Amministrazioni brevi chiarimenti circa le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto stesso.

Art. 11. — Tale articolo è inteso ad assicurare all'impiegato od agente nominato ad altro grado un trattamento che non sia mai inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente. A questo fine il confronto fra gli stipendi che all'impiegato sarebbero spettati, qualora fosse rimasto nel grado già ricoperto, e quelli che gli competono nel grado attuale va fatto tenendo anche conto di tutte le abbreviazioni che, per effetto di disposizioni non abrogate dal nuovo decreto, sarebbero spettate all'impiegato nel grado precedente e di quelle cui abbia eventualmente diritto nel nuovo grado.

Art. 12. — La disposizione di questo articolo, che considera, agli effetti della prima applicazione del provvedimento, il caso in cui le anzianità di servizio non coincidano con le scadenze dei periodi di aumento, si è resa necessaria specialmente nella considerazione che taluni periodi delle nuove tabelle non corrispondono ai periodi delle tabelle precedenti. Essa riproduce del resto la analoga disposizione dell'art. 47 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971. Soltanto, mentre, in forza di quest'ultimo decreto, le anzianità al 1° dicembre 1919 vennero in ogni caso arrotondate ad anni interi, altrettanto non accade al 1° aprile 1922, data di applicazione, agli effetti economici, delle nuove tabelle. Perciò fermo l'arrotondamento al 1° dicembre 1919 delle anzianità nei vecchi gradi o in quelli ricostituiti, si lasciano, alla data del 1° aprile 1922, le anzianità di grado, comunque frazionarie, derivanti dal precedente inquadramento, restando le frazioni di periodo utili per la maturazione degli aumenti successivi secondo le nuove tabelle di stipendi.

Art. 13. — Il collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di classificazione, per il personale cui si riferisce tale articolo, e cioè per quello che conserva immutato il proprio grado anche con le nuove tabelle, deve essere fatto riportando nei quadri stessi la posizione di anzianità riconosciuta nei quadri di classificazione già in vigore.

Sono, pertanto, conservati, per il computo di detta anzianità, i vantaggi acquisiti in dipendenza di abbreviazioni concesse in occasione di aumenti periodici già scaduti, per servizio militare, per servizio straordinario, per accelerazioni di aumenti in base all'articolo 17 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per il raggiungimento del massimo dello stipendio al 35° anno di servizio, per le facilitazioni previste dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, ecc. Deve farsi eccezione per i casi espressamente considerati dal secondo comma dell'articolo in parola, e cioè per le abbreviazioni concesse ai vincitori dei concorsi giusta l'articolo 46 del citato decreto n. 1971 e per i vantaggi derivanti dall'applicazione del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 742, che non debbono essere più conservati.

Per i funzionari che godettero dei benefici di quest'ultimo decreto occorre determinare nuovamente la posizione di anzianità che ad essi sarebbe spettata al 1° aprile 1922, ove non fosse intervenuto il decreto stesso, tenendo anche conto di tutte le abbreviazioni che, fino a tale data, avrebbero conseguito, escluse quelle di cui al predetto articolo 46, e ciò anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 59 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, riguardante l'assegno personale da conferirsi quando il nuovo trattamento sia meno favorevole.

Per quanto concerne le detrazioni stabilite dall'articolo 41 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per i funzionari pretermessi o riprovati negli esami, e già valutate agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione alla data del 1° settembre 1919, occorre distinguere quelle conseguenti dalle pretermissioni nelle promozioni di classe, o a gradi non ripristinati con le nuove tabelle (vice direttore generale, archivista capo, ecc.) da quelle relative alle pretermissioni o alla riprovazione negli esami per promozioni a gradi ripristinati dalle nuove tabelle (primo segretario, primo ragioniere, capo sezione, ecc.)

Le detrazioni del primo dei due gruppi testè indicati debbono mantenere la loro efficacia. Quelle del secondo gruppo, invece, non sono più da computarsi, essendo venuto a mancare, col ripristino

dei gradi, il presupposto necessario per l'applicazione della relativa disposizione.

Pertanto, per i funzionari che trovinsi in questa ultima condizione dovrà, agli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione, essere riveduta la posizione di anzianità al 1° dicembre 1919, senza le detrazioni in parola, e tale anzianità, in anni interi, dovrà poi essere accresciuta dell'ulteriore servizio utile prestato fino al 1° aprile 1922, tenendo conto delle eventuali abbreviazioni godute o spettanti nel periodo compreso fra le date predette.

Nessuna revisione, avrà luogo, invece, nei riguardi dei funzionari cui furono applicate detrazioni le quali, secondo quanto si è già detto, debbano conservare la loro efficacia.

Tali regole saranno seguite per il collocamento nei nuovi quadri di classificazione all'atto della applicazione delle nuove tabelle.

Agli effetti della maturazione degli aumenti periodici successivi, gli acceleramenti consentiti dalle norme sopra indicate, che avrebbero dovuto divenire operativi in occasione della concessione di futuri aumenti, continueranno del pari ad essere valutati ai fini degli aumenti periodici stabiliti dalle nuove tabelle, anche se in queste i periodi siano stati ridotti di uno o più anni. Deve farsi eccezione soltanto per il caso delle abbreviazioni ancora da maturarsi per il raggiungimento del massimo dello stipendio del proprio grado in 35 anni, le quali dovranno essere nuovamente determinate, in quanto ne sia il caso, riesaminando la posizione di ciascun impiegato, che già fruiva delle dette abbreviazioni, rispetto alle nuove tabelle di stipendio.

Art. 15. — Il collocamento dei capi sezione, nel nuovo quadro di classificazione degli stipendi, dovrà farsi determinando la relativa anzianità di grado in anni interi al 1° dicembre 1919, tenuto conto delle norme del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle sue modificazioni ed estensioni, e riportando poi detta anzianità al 1° aprile 1922 con l'aggiunta dell'ulteriore servizio e delle eventuali accelerazioni godute, esclusi sempre i vantaggi dell'articolo 46 del decreto stesso.

Art. 16. — Il trattamento economico dei gradi equiparati a quello di capo sezione, nei ruoli unificati per l'Amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle Amministrazioni provinciali, deve conferirsi senz'altro ai funzionari che hanno attualmente il titolo al quale nelle nuove tabelle è attribuito lo stipendio di lire 12,000 aumentabile a lire 14,700 in tredici anni.

Il trattamento stesso deve — ove esistano — essere poi conferito ai funzionari che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, appartenevano al grado allora equiparato a capo sezione, e che, al 31 marzo 1922, erano provvisti del grado al quale, dalle tabelle allora in vigore, era attribuito lo stipendio minimo di lire 8,600 e massimo di lire 11,000.

Devonsi ritenere gradi equiparati a capo sezione, prima della attuazione dei ruoli aperti, quelli cui erano allora attribuiti stipendi di lire 5,000 e di lire 6,000 in due classi distinte, non compresi in tali somme gli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e col decreto Reale 19 giugno 1919, n. 973.

Per i funzionari contemplati dall'articolo in questione vale, nei riguardi dell'inquadramento, quanto si è detto in occasione dell'articolo 15 per i capi sezione, avvertendo che l'anzianità deve essere computata dal giorno della nomina al grado equiparato a quello di capo sezione, se questa avvenne prima dell'applicazione dei ruoli aperti. Per coloro poi che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, non ebbero a ricoprire il detto grado — purchè rivestano grado dalle nuove tabelle equiparato a capo sezione — l'anzianità va computata dal giorno della nomina al grado cui era attribuito, in base alle tabelle dei ruoli aperti vigenti al 31 marzo 1922, lo stipendio iniziale di lire 8,600.

Art. 17. — Il collocamento dei funzionari che, a norma di questo articolo, hanno diritto al trattamento del grado di primo segretario o primo ragioniere o equiparato, sarà fatto, per coloro che già, in regime di ruoli chiusi, erano in possesso del grado medesimo, determinando la relativa anzianità di grado, con arrotondamento ad anni interi, al 1° dicembre 1919, secondo le norme indicate nell'articolo in parola e riportando detta anzianità al 1° aprile 1922 con l'aggiunta dell'ulteriore servizio e delle eventuali accelerazioni godute, escluse sempre quelle dell'articolo 46 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e tenuto presente, per ciò che riguarda le pretermissioni nelle promozioni a grado superiore, quanto è sopra dichiarato per l'articolo 13.

Per i funzionari che furono nominati ai gradi di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, senza aver mai ricoperto precedentemente il grado di primo segretario, primo ragioniere od equiparto, il collocamento in questi ultimi gradi verrà fatto in base alla loro anzianità nel grado attuale, esclusi sempre i benefici del citato articolo 46.

Articoli 43 e 44. — I benefici concessi da questi articoli agli impiegati che furono fra i combattenti devono essere aggiunti, per una volta tanto, all'atto dell'inquadramento nelle nuove tabelle degli stipendi (salvo i casi previsti dall'articolo 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, in cui i benefici medesimi saranno concessi in tutto o in parte successivamente), aumentando l'anzianità attribuita agli aventi diritto al 1° aprile 1922, in base alle norme degli articoli 13 e seguenti, innanzi illustrate.

Le disposizioni degli articoli 43 e 44 in parola, come tutte quelle che riflettono le agevolazioni a favore degli ex-combattenti, debbono applicarsi agli impiegati ed agenti in servizio alla data di attuazione delle nuove tabelle, anche se il servizio militare in guerra sia stato restato anteriormente all'assunzione ad impiego. È fatta eccezione per quanto concerne l'articolo 41, le cui norme si applicano soltanto al personale già in servizio e che fu chiamato o richiamato alle armi durante la guerra.

Art. 59. — La determinazione dell'assegno personale, da conferirsi nei casi previsti da quest'articolo, va fatta, tenendo conto del collocamento che spetta all'impiegato in base alla sua anzianità di grado al 1° aprile 1922, con tutte le relative accelerazioni, comprese anche quelle di cui agli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, a favore degli ex-combattenti. Il riassorbimento dell'assegno personale di lire 2,000, o di quello inferiore cui possa aver diritto l'impiegato, a partire dal 1° aprile 1922, dovrà farsi in occasione di qualsiasi ulteriore aumento, di stipendio che spetti per scadenza periodica o per promozione comunque posteriore.

Art. 60. — La soppressione della indennità di residenza in Roma, stabilita dalla legge 3 luglio 1902, n. 248, riguarda gli impiegati che saranno destinati a prestar servizio nella Capitale dopo il 31 dicembre 1922.

Per gli impiegati appartenenti alle categorie cui si riferiscono le nuove tabelle il limite dello stipendio per il godimento di detta indennità è elevato — a partire dal 1° aprile 1922 — a lire 9000 annue, ivi compresi gli assegni personali utili per la pensione. Per gli altri personali, ferma la soppressione della indennità col 31 dicembre 1922, resta — per ora — invariato il limite di stipendio stabilito dalla tabella n. 1 annessa al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

La indennità di cui si tratta, per coloro che continueranno ad usufruirne, sarà poi soggetta a diminuzione per le variazioni nella

composizione di famiglia che si verificheranno dopo il 31 dicembre 1922, ma non sarà invece suscettibile di aumento alcuno in dipendenza delle variazioni stesse.

Art. 66. — La disposizione di questo articolo lascia invariate, nella misura che deriva dagli stipendi goduti in base agli ordinamenti anteriori alla pubblicazione delle nuove tabelle, le indennità e le competenze di qualunque natura dovute agli impiegati fino al 30 settembre 1922, per cui la attribuzione dei nuovi stipendi, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1922, non ha alcun effetto sulle competenze medesime.

Art. 70. — Per il personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi nessuna norma esisteva per il trattamento di quiescenza, essendosi fatta riserva, nel Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, di provvedere con disposizioni speciali. Il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ha ora stabilito che al personale cessato, o che cesserà dal servizio prima dell'emanazione di dette disposizioni, si applicano, per il trattamento di riposo, diretto ed indiretto, le norme vigenti per il personale assunto avanti il 1° ottobre 1919. Rimane in tal modo regolata nei riguardi della quiescenza la posizione di detto personale.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro

A. Fontana.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Decreto Ministeriale 25 luglio 1922.

L'applicato di questo Ministero Spadaro Giuseppe è riammesso in servizio a decorrere dal 29 giugno 1922 senza pregiudizio però dei provvedimenti disciplinari che si ritenessero di adottare a suo carico, allorquando si avrà una sentenza passata in giudicato.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 8 settembre 1922.

Al ragioniere coloniale sig. Ferrara Ettore è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 10,600 a decorrere dal 1° luglio 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1922.

La dattilografa di questo Ministero signora Eugenia Tassi Ricci è collocata in aspettativa, per infermità, a decorrere dal giorno 6 agosto 1922.

2.

Istituto orientale di Napoli.

CONFERME.

Decreti Ministeriali 10 ottobre 1922.

Per l'anno scolastico 1922-23 sono confermati nel R. Istituto Orientale di Napoli i seguenti insegnanti e per le discipline appresso indicate:

A) - *Sezione linguistica.*

1) Avv. prof. Abd-el-Kam Mustafa Ammar per l'arabo letterario e dialetto egiziano;
2. Prof. Francesco Gallina per il tigrino teorico;
3. Prof. Luigi Bonelli per il persiano;
4. Prof. Francesco De Simone Brouwer pel greco moderno;
5. F. S. Arnold per l'inglese;
6. Signorina Nina Fridlender pel russo;
7. Prof. Giacomo Marcocchia pel serbo;
8. Prof. Harukichi Shimoi pel giapponese.

B) - *Sezione di cultura coloniale.*

9. Prof. Guglielmo Ciamarra per la legislazione coloniale;
10. Prof. Giuseppe De Luigi per la storia moderna e contemporanea della colonizzazione;
11. Prof. Francesco Beguinot per le nozioni islamiche;
12. Prof. Raffaele Corso per l'etnologia;
13. Prof. Giotto Dainelli per la geografia coloniale;
14. Prof. Ivo Bandi per l'igiene coloniale.

Al professore Abd-el-Kam Mustafa Ammar sarà corrisposto l'assegno annuo di lire 7000 per l'arabo letterario, nonchè la indennità di lire 30 per ogni lezione di dialetto egiziano effettivamente impartita, la quale indennità nel complesso non potrà superare le lire 3000 annue.

Ai professori CIAMARRA, DE LUIGI, BANDI, SHIMOI e CORSO, sarà corrisposto l'assegno annuo di L. 7000.

Ai professori DE SIMONE - BROUWER, MARCOCCHIA, ARNOLD e signorina FRIEDLENDER sarà corrisposto l'assegno annuo di lire 5000.

Ai professori GALLINA, BONELLI, BEGUINOT, titolari dell'Istituto, ed al Professore DAINELLI sarà corrisposto la indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita, la quale indennità nel complesso non potrà superare le lire 3000 annue.

Per l'anno scolastico 1922-23 sono confermati nell'insegnamento pratico delle lingue orientali nel R. Istituto Orientale di Napoli, i seguenti assistenti indigeni, con l'annuo assegno di L. 5000 per ciascuno:

1. Sangal WORKNECH per l'amarico ed il tigrino;
2. Bescir GHERRIM per l'arabo pratico ed il dialetto tripolino;
3. Feizi ABEDIN per il turco pratico;
4. Aissa BEN HAMED per il berbero.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1922.

Il prof. cav. uff. Giuseppe SCHIRÒ è confermato Direttore degli studi del R. Istituto Orientale di Napoli, per l'anno scolastico 1922-23.

Parte III

Concorsi.

Concorso per titoli a posti di insegnante straordinario nelle scuole elementari della Libia.

NOMINA DELLA COMMISSIONE.

Decreto Ministeriale 24 agosto 1922.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita come appresso:

Comm. dott. Rodolfo Micacchi, delegato del Ministero delle colonie;

Prof. Alarico Bonaiuti, preside delle R. Scuole italiane all'estero, delegato del Ministero degli affari esteri;

Cav. Virginio Pizzari, primo ispettore scolastico provinciale, delegato del Ministero dell'istruzione;

Cav. dott. Angelo Piccioli, sopraintendente scolastico della Cirenaica;

Cav. dott. Felice Rimondini, sopraintendente scolastico della Tripolitania.

AVVISO.

Annuario Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione per il 1922.

A cura della Tipografia Operaia Romana Cooperativa di Roma, editrice del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato e messo in vendita, l'*Annuario Ufficiale* del Ministero predetto per il 1922.

Il prezzo dell'*Annuario* è di Lire 35.

Le richieste, accompagnate dal relativo importo, al quale debbono aggiungersi le spese di posta (Lire 5 per ogni copia), per gli Istituti ed Uffici non ammessi a godere della franchigia postale con il Ministero della pubblica istruzione, debbono essere rivolte direttamente alla Tipografia, in Roma (13), via Porta Cavalleggeri 7-A.

Il Ministero predetto avverte che non dispone di copie dell'*Annuario* da inviare in dono.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Recente pubblicazione

Pollera Alberto. — *La donna in Etiopia.* Roma, Grafica, 1922, 8°, p. 87, con 10 tav. . . . . L. 4 —

Mon. e Rapp. coloniali, Nuova Serie, n. 1.

Per l'acquisto rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

L'elenco dei libri, delle carte geografiche e dei valori coloniali per collezione, posti in vendita, è inviato gratuitamente a chiunque lo richieda al **Ministero delle Colonie** *(Biblioteca) o alla Libreria sopra menzionata.*

Il presente fascicolo è stato distribuito il .....